

**CODICE**  
**DELLA**  
**STATISTICA UFFICIALE**  
**I**  
**L'ORGANIZZAZIONE**

4<sup>^</sup> edizione

**ISTAT**  
**SISTEMA STATISTICO NAZIONALE**

*La raccolta e la selezione dei testi, curata da Nicoletta Belvedere, è stata coordinata da Roberto Tomei.*

Con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 si è realizzato un nuovo ordinamento della statistica ufficiale, nel quale all'Istat è stata affiancata, nell'ambito del Sistema statistico nazionale (SISTAN), una molteplicità di enti e organismi, inizialmente pubblici poi anche privati, chiamati ad un ruolo attivo sia nell'esecuzione di alcune fasi del processo di acquisizione e di elaborazione dei dati per le statistiche di rilievo nazionale sia nella produzione delle informazioni di interesse proprio o settoriale.

La nuova realtà, nella quale all'Istat è stato affidato un ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo della statistica ufficiale, ha comportato notevoli trasformazioni dell'organizzazione e dell'attività dei soggetti preposti alla produzione dell'informazione statistica. Numerosi, dunque, sono stati i provvedimenti normativi emanati, in tempi diversi, dai soggetti competenti a dettare la disciplina del settore, che risulta così inevitabilmente dislocata in una pluralità di fonti di cognizione, non sempre di pronta e agevole consultazione.

Tale situazione suggerì, già quindici anni fa, l'opportunità di procedere a una raccolta sistematica dei provvedimenti anzidetti, un vero e proprio testo unico di mera compilazione, che si convenne di chiamare "Codice della statistica ufficiale".

Intervenendo a tutti i livelli (europeo, nazionale e locale), le discipline normative che nel tempo, interpretando il cambiamento, si sono avvicinate a riordinare il Sistema, ne hanno profondamente rimodulato i profili sia strutturali che funzionali. Puntuale sismografo di ogni nuova regolamentazione del SISTAN, il Codice, nei suoi diversi aggiornamenti, si è dato il costante obiettivo di compendiarne *pro tempore* il complesso ordito normativo. Fedele alla sua missione originaria, anche con questa nuova edizione esso ambisce a svolgere la sua tradizionale funzione di utile strumento a disposizione di tutti gli operatori del Sistema.

Roma, 9 dicembre 2010

IL COORDINATORE DEL PROGETTO

*Roberto Tomei*

## INDICE

LIBRO I  
IL LIVELLO EUROPEOTITOLO I  
*Sistema statistico europeo*

- § 1. - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art.338) 16
- § 2. - Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n.1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee 16

TITOLO II  
*Codice delle statistiche europee*

- § 3. - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005 26
- § 4. - Decisione n.235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica 37

LIBRO II  
IL LIVELLO NAZIONALETITOLO I  
*Disciplina generale del Sistema statistico nazionale*

- § 5. - Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117) 40
- § 6. - Legge 23 agosto 1988, n.400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24) 40
- § 7. - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400 40
- § 8.- Legge 15 marzo 1997, n.59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 1) 51
- § 9. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) 51
- § 10. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008 - Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta 51

## TITOLO II

### *Codice italiano delle statistiche ufficiali*

- § 11. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 17 marzo 2010 - Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva n.10) 52

## TITOLO III

### *Trattamento di dati personali per scopi statistici*

#### CAPO I

##### *Disciplina generale*

- § 12. - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 54
- § 13. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale 114

#### CAPO II

##### *Comunicazione di dati nel Sistema statistico nazionale*

- § 14. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001 - Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale 119
- § 15. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 20 aprile 2004 - Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n.9) 120

## TITOLO IV

### *L'Istituto nazionale di statistica*

- § 16. - Legge 6 agosto 1966, n.628 - Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica (art. 1) 124
- § 17. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n.1017 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art.10, commi 1 e 6) 124
- § 18. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 - Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica 125
- § 19. - Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.419 - Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59 (art. 6, comma 3) 128

## TITOLO V

### *Amministrazioni centrali dello Stato*

#### CAPO I

##### *Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

- § 20. - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n.285 - Articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322: costituzione degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato 129
- § 21. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n.1) 131

**CAPO II**  
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- § 22. - Legge 23 agosto 1988 n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.19) 133
- § 23. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt.1, 2 e 25) 134
- § 24. - Decreto ministeriale 5 novembre 2004 - Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt.1-5 e 10) 136

**CAPO III**  
*Ministeri*

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

- § 25. - Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95 - Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (artt.1, 12 e 13) 139

- § 26. - Decreto ministeriale 15 febbraio 2008 - Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258 (artt.1 e 3) 140

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

- § 27.- Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (artt.1 e 2) 141

- § 28. - Decreto ministeriale 2 dicembre 2009, GAB/DEC/135/2009 - Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (artt. 1 e 5) 143

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

- § 29. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (artt.1, 3 e 4) 144

- § 30. - Decreto ministeriale 20 luglio 2009 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica (artt.1, 2 e all. 3) 145

**MINISTERO DELLA DIFESA**

- § 31. - Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (art.106) 147

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- § 32. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (artt.1, 6, 8, 14 e 16) 148

- § 33. - Decreto ministeriale 28 gennaio 2009 - Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti (artt. 1, 4 e 5) 150

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

- § 34. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55 - Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (artt.1, 2, 3 e 5) 151

- § 35. - Decreto ministeriale 30 maggio 2007 – Riduzione nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, del personale e dei servizi di una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale di statistica in attuazione del decreto ministeriale 8 marzo 2007 (artt.1 e 3) 152

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	
§ 36. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (artt.1, 2, 3 e 6)	153
§ 37. - Decreto ministeriale 2 aprile 2009, n.307 - Compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura dell'amministrazione definita con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211	155
<b>MINISTERO INTERNO</b>	
§ 38. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.398 - Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno (artt.1, 2, 6-bis)	156
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	
§ 39. - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 - Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (artt.1, 2 e 7)	157
§ 40.- Decreto ministeriale 27 luglio 2009 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale (art.2 e all. 4)	159
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	
§ 41. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.176 - Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (art. 1, 1-bis)	160
§ 42. - Decreto ministeriale 31 marzo 2010 - Organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Segretariato generale e di talune Direzioni Generali con entrata in vigore il 1 luglio 2010 (art. 1)	161
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	
§ 43. - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (artt.1, 3 e 8)	162
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	
§ 44. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129 - Regolamento di organizzazione del Ministero della salute (artt.1 e 2)	164
§ 45. - Decreto ministeriale 12 settembre 2003 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale	165
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	
§ 46. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (artt.1 e 2)	166
§ 47. - Decreto Ministeriale 7 maggio 2009 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (artt.1 e 2)	167

## TITOLO VI

### *Enti ed organismi pubblici nazionali*

#### CAPO I

##### *Enti ed organismi pubblici di informazione statistica*

§ 48. - Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990 - Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica	169
--	-----

## CAPO II

### *Enti e amministrazioni pubbliche*

#### SEZIONE I

##### *Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

- § 49. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 22 settembre 1992 - Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Atto di indirizzo n.1) 169

#### SEZIONE II

##### *Decreti d'inserimento*

- § 50. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 - Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale 172
- § 51. - Decreto legge 4 dicembre 1993, n.496 - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (artt. 01 e 1) 173
- § 52. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1995 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del sistema statistico nazionale 175
- § 53. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.200 - Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto (artt.1, 2 e 3) 175
- § 54. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 - Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale 177
- § 55. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2004 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Sistema statistico nazionale 177
- § 56. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale 178

## TITOLO VII

### *Soggetti privati*

#### CAPO I

##### *Disciplina generale*

- § 57. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) (R) 179
- § 58. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125 179

#### CAPO II

##### *Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

- § 59. - Istituto nazionale di statistica - Provvedimento 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale (Atto d'indirizzo n.2) 180



**CAPO III**  
*Decreti d' inserimento*

- § 60. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002 - Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale 182
- § 61. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» nel sistema statistico nazionale 183
- § 62. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale 184
- § 63. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2009 - Inserimento degli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., nell'ambito del Sistema statistico nazionale 184
- § 64. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2010 - Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell'Ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A. 185

**LIBRO III**  
**IL LIVELLO LOCALE**

**TITOLO I**  
*Regioni e Province autonome*

**CAPO I**  
*Disposizioni comuni*

- § 65. - Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1993 - Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.322/89 188

**CAPO II**  
*Regioni*

**SEZIONE I**  
*Regioni a statuto ordinario*

**ABRUZZO**

- § 66. - Legge regionale 29 agosto 2001, n.46 - Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo 191

**BASILICATA**

- § 67. - Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2005, n.2017 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e dichiaratoria dei compiti loro assegnati 194

**CALABRIA**

- § 68. - Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 1991, n.1890 - Attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991. Ufficio statistico regionale 195

**CAMPANIA**

- § 69. - Deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1992, n.6504 - Adempimenti amministrativi previsti dalla legge regionale n.11/1991 e dal decreto legislativo n.322/1989 195

<b>EMILIA-ROMAGNA</b>	
§ 70. - Delibera della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n.224 - Parziali adeguamenti dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. “Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità”, per la D.G. centrale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica” e per il “Gabinetto del Presidente della Giunta”	196
<b>LAZIO</b>	
§ 71. - Legge regionale 30 ottobre 1998, n.47 - Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio	196
<b>LIGURIA</b>	
§ 72. - Legge regionale 3 aprile 2008, n.7 - Norme sul sistema statistico regionale	200
<b>LOMBARDIA</b>	
§ 73. - Legge regionale 6 agosto 2010, n.14 - Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale (artt.3 e 10)	205
<b>MARCHE</b>	
§ 74. - Legge regionale 29 marzo 1999, n.6 - Norme sull'attività statistica nella Regione Marche	207
<b>MOLISE</b>	
§ 75. - Legge regionale 24 febbraio 2003, n.8 - Sistema statistico regionale SI.STA.R. Molise	212
<b>PIEMONTE</b>	
§ 76. - Legge regionale 31 agosto 1993, n.45 - Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio Regionale di Statistica	215
<b>PUGLIA</b>	
§ 77. - Legge regionale 17 dicembre 2001, n.34 - Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia	220
<b>TOSCANA</b>	
§ 78. - Legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 - Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza	223
<b>UMBRIA</b>	
§ 79. - Deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2007, n.1503 - L.R. 2/2005. Riorganizzazione delle strutture regionali. Adozione definitiva delle articolazioni strutturali dirigenziali. Ulteriori determinazioni (all. B)	235
<b>VENETO</b>	
§ 80. - Legge regionale 29 marzo 2002, n.8 - Norme sul sistema statistico regionale	237

**SEZIONE II**  
*Regioni a statuto speciale*

<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	
§ 81. - Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n.1860 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali	242
<b>SARDEGNA</b>	
§ 82. - Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) (art.26, commi 1, 2, 3 e 4)	244
§ 83. - Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008 n. 24/1 - Statuto dell'Agenzia regionale “Osservatorio economico”. Approvazione definitiva	245

## **SICILIA**

§ 84. - Legge regionale 11 maggio 1993 n.15 - Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa (art.6) 248

§ 85. - Decisione dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 - Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione 248

§ 86. - Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 26 maggio 2004 – Indirizzi per l'attività statistica della Regione Siciliana 251

## **VALLE D'AOSTA**

§ 87. - Legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 - Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA) 253

### **CAPO III**

#### *Province autonome*

#### **SEZIONE I**

##### *Disposizioni comuni*

§ 88. - Legge 11 marzo 1972, n.118 - Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine (artt.13-16) 257

§ 89. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.1017 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art.10) 257

§ 90. - Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.228 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati (art.1) 259

§ 91. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 5 giugno 1996, n.2/Sistan - Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano 259

#### **SEZIONE II**

##### *Provincia autonoma di Bolzano*

§ 92. - Legge provinciale 22 maggio 1996, n.12 - Riordino del sistema statistico provinciale 261

#### **SEZIONE III**

##### *Provincia autonoma di Trento*

§ 93. - Legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 - Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento 266

§ 94. - Legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino (artt.2, 8, 28, 32, 33-bis, all. A) 274

### **TITOLO II**

#### *Enti locali*

#### **CAPO I**

##### *Province*

**SEZIONE I**  
*Disciplina generale*

§ 95. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 1, 2, comma 1, 12 e 19) 279

**SEZIONE II**  
*Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 96. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 19 giugno 2008 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province (Direttiva n.6) 281

**CAPO II**  
*Comunità montane e isolate o di arcipelago*

**SEZIONE I**  
*Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 97. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 novembre 2001 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago (Direttiva n.8) 283

**SEZIONE II**  
*Comunità montane*

§ 98. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 1, 2, comma 1, 12, 27 e 28) 285

§ 99. - Legge 31 gennaio 1994, n.97 - Nuove disposizioni per le zone montane (artt. 11 e 24) 287

**SEZIONE III**  
*Comunità isolate o di arcipelago*

§ 100. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 1, 2, comma 1, 12 e 29) 288

**CAPO III**  
*Comuni*

**SEZIONE I**  
*Disciplina generale*

§ 101. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 1, 2, comma 1, 12, 13, 14 e 54) 289

**SEZIONE II**  
*Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 102. - Legge 16 novembre 1939, n.1823 - Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o più abitanti (artt.1-3) 292

§ 103. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n.1) (R) 292

§ 104. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni (Direttiva n.2) 292

§ 105. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 18 dicembre 1992 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'articolo 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, mediante ricorso alle forme cooperative e di cooperazione (Direttiva n.7)	294
§ 106. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 8 agosto 1994, n.1/Sistan - Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n.2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica	297
§ 107. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 27 aprile 1999, n.3/Sistan - Costituzione dell'ufficio di statistica in forma associata	299

**TITOLO III**  
*Prefetture - Uffici territoriali del Governo*

**CAPO I**  
*Disciplina generale*

§ 108. - Decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 (art.11)	305
§ 109. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.180 - Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni	305

**CAPO II**  
*Rappresentanti del Governo  
per i rapporti con il sistema delle autonomie*

§ 110. - legge 5 giugno 2003 n.131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (art.10)	309
§ 111. - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 - Direttiva ai commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n.400	310

**CAPO III**  
*Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 112. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle Prefetture (Direttiva n.5)	313
--	-----

**TITOLO IV**  
*Camere di commercio, industria  
artigianato e agricoltura*

**CAPO I**  
*Disciplina generale*

§ 113. - Legge 29 dicembre 1993, n.580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.8)	314
§ 114. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 - Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art.2188 del codice civile (art.9)	315
§ 115. - Decreto ministeriale 23 maggio 2001, n.278 - Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, per l'indicazione delle notizie	

riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento 315

## CAPO II

### *Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 116. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (Direttiva n.4) 317

## TITOLO V

### *Soggetti privati*

## CAPO I

### *Disciplina generale*

§ 117. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art. 2) (R) 318

§ 118. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125 (R) 318

## CAPO II

### *Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

§ 119. - Istituto nazionale di statistica - Provvedimento 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale (R) 319

## CAPO III

### *Decreti di inserimento*

§ 120. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2003 - Inserimento degli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto nell'ambito del Sistema statistico nazionale 319

§ 121. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, nell'ambito del Sistema statistico nazionale 320

LIBRO I  
**IL LIVELLO EUROPEO**

## TITOLO I

### *Il Sistema statistico europeo*

#### § 1. - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>1</sup> (art.338)

Art.338  
(ex art.285 del TCE)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche dell'Unione presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

**§ 2. – Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n.1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee<sup>2</sup> (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1<sup>3</sup>,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere della Banca centrale europea,  
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,  
considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato<sup>5</sup>, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
- (2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.
- (3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- (4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE/Euratom) n.2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE/Euratom) n.1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- (5) Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE/Euratom) n.1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la

<sup>1</sup> Versione consolidata a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 che ha così ridenominato il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Roma firmato il 25 marzo 1957). Il testo - in vigore dal 1° gennaio 2009 - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 9 maggio 2008, n.C 115 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 marzo 2010, n.C 83 con le rettifiche nel frattempo intervenute.

<sup>2</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 31 marzo 2009, n.L 87. Il regolamento è entrato in vigore il 1° aprile 2009.

<sup>3</sup> Ora art.338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Ora art.294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>5</sup> Ora art.338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

(6) Come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, in particolare all'articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

(7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 285 del trattato<sup>6</sup> e dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

(8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n.2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

(9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità statistica comunitaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall'autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.

(10) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006, svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.

(12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.

(13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

(14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e per i membri dell'SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».

(15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

(16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l'Unione europea nella sua interezza o l'area dell'euro nella sua interezza, che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.

(17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l'autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.

(18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

(19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

---

<sup>6</sup> Ora art.338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l'autorità statistica comunitaria all'interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall'articolo 285, paragrafo 2, del trattato<sup>7</sup> nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

(21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal regolamento (CE) n.45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

(24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

(25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell'SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

(26) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

(27) L'uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.

(28) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e del regolamento (CE) n.1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.

(30) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE/Euratom) n.1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, e nella decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n.831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici, e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla

---

<sup>7</sup> Ora art.338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici , dovrebbero continuare ad applicarsi.

(33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

#### *Oggetto e ambito di applicazione*

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato<sup>8</sup> e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell'articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

### Art.2

#### *Principi statistici*

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;

b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;

d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l'onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell'articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

### Art.3

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

---

<sup>8</sup> Ora art.338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;
- 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento e all'analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;
- 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;
- 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;
- 6) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;
- 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un'unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l'unità statistica;
- 8) «uso a fini statistici»: l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;
- 9) «identificazione diretta»: l'identificazione di un'unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;
- 10) «identificazione indiretta»: l'identificazione di un'unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l'identificazione diretta;
- 11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria;
- 12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria.

## CAPITOLO II GOVERNANCE STATISTICA

### Art.4 *Sistema statistico europeo*

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

### Art.5 *Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali*

1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l'INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione.
2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE/Euratom) n.2342/2002.

### Art.6 *Commissione (Eurostat)*

1. Nel presente regolamento l'autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».
2. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.
3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

#### Art.7

##### *Comitato del sistema statistico europeo*

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell'SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a:
  - a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l'onere di risposta per i rispondenti;
  - b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;
  - c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere di risposta;
  - d) questioni riguardanti il segreto statistico;
  - e) l'ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e
  - f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

#### Art.8

##### *Cooperazione con altri organismi*

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

#### Art.9

##### *Cooperazione con il SEBC*

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l'SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

#### Art.10

##### *Cooperazione internazionale*

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell'SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

#### Art.11

##### *Codice delle statistiche europee*

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.
2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell'SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

#### Art.12

##### *Qualità statistica*

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:
  - a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
  - b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
  - c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
  - d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);
  - e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
  - f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

- g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
2. Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

### CAPITOLO III PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

#### Art.13 *Programma statistico europeo*

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.
2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.
3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.
4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.
5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### Art.14 *Attuazione del programma statistico europeo*

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:
  - a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
  - b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
  - c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.
2. La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui l'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:
  - a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;
  - b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e
  - c) la Comunità, in conformità del regolamento (CE/Euratom) n.1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti.
3. Nell'attuare un'azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:
  - a) le ragioni alla base dell'azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;
  - b) gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi;
  - c) un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione;
- e)
  - d) le modalità di esecuzione dell'azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

Art.15  
*Reti di collaborazione*

Nell'ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata. I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l'SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell'SSE.

Art.16  
*Approccio europeo alle statistiche*

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'approccio europeo alle statistiche mira a:
  - a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;
  - b) ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici.
2. I casi in cui l'approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:
  - a) la produzione di statistiche europee utilizzando:
    - i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;
    - ii) progetti d'indagine appositamente concepiti;
    - iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;
  - b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.
3. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Art.17  
*Programma di lavoro annuale*

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

- a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell'onere di risposta;
- b) le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell'onere di risposta; e
- c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma.

CAPITOLO IV  
DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Art.18  
*Misure di diffusione*

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.
2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Art.19  
*Documento elettronico di uso pubblico*

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere

identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell'INS o di un'altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

## CAPITOLO V SEGRETO STATISTICO

### Art.20 *Tutela dei dati riservati*

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.
2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi.
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:
  - a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell'articolo 251 del trattato<sup>9</sup> e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l'unità statistica lo richieda; o
  - b) qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.
4. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica). Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

### Art.21 *Trasmissione di dati riservati*

1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.
2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.
3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessità dell'esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale che ha rilevato i dati.
4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>10</sup>, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.
5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico.
6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

### Art.22 *Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)*

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

---

<sup>9</sup> Ora art.294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>10</sup> Ora art.294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.

3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

#### Art.23

##### *Accesso a dati riservati per fini scientifici*

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l'accesso a dati riservati che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3<sup>11</sup>.

#### Art.24

##### *Accesso a dati amministrativi*

Allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

#### Art.25

##### *Dati da fonti pubbliche*

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

#### Art.26

##### *Violazione del segreto statistico*

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

### CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.27

##### *Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

---

<sup>11</sup> I criteri e le modalità per l'accesso ai dati riservati per fini scientifici sono attualmente disciplinati dal Regolamento (CE) n.831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici.

Art.28  
*Abrogazione*

1. Il regolamento (CE/ Euratom) n.1101/2008 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il regolamento (CE) n.322/97 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
3. La decisione 89/382/CEE/ Euratom è abrogata. I riferimenti al comitato del programma statistico s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art.29  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**TITOLO II**  
***Il Codice delle statistiche europee***

**§ 3. - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL  
PARLAMENTO EUROPEO

Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e  
dell'autorità statistica comunitaria

1. INTRODUZIONE

Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 'Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio'. In tale comunicazione veniva proposta una coerente strategia di rafforzamento della governance dell'Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata nelle tre seguenti linee d'intervento: rafforzamento del quadro legislativo, miglioramento delle capacità operative dei competenti servizi della Commissione e fissazione di norme europee in tema di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore tale strategia e, in particolare, le iniziative avviate con riguardo a un codice di norme europee per le autorità statistiche.

In vista dell'applicazione di tale strategia la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>12</sup>. La proposta è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente al vaglio dell'autorità legislativa. La proposta rafforza e chiarisce il ruolo di autorità statistica svolto da Eurostat nel contesto delle statistiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi. Le modalità pratiche di applicazione del regolamento e quelle riguardanti in particolare lo svolgimento delle ispezioni approfondite previste saranno precisate successivamente all'approvazione del regolamento.

Oltre a un accresciuto ricorso alle competenze esistenti come previsto nella proposta di regolamento, numerose sono le iniziative già adottate dalla Commissione in vista del rafforzamento delle capacità operative dei suoi servizi. Ad esempio in seno a Eurostat è stata creata una nuova unità preposta in maniera specifica alla convalida dei conti economici e pubblici. Inoltre Eurostat ha proceduto ad effettuare trasferimenti interni del personale al fine di rafforzare le attività connesse alla convalida di tali conti.

La presente comunicazione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, comprendente l'allegata raccomandazione della Commissione, si riferisce alla terza linea d'intervento della strategia annunciata dalla Commissione. Essa rappresenta la risposta all'invito rivolto dal

---

<sup>12</sup> COM(2005) 71.

Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee, nonché all'invito del Consiglio del 17 febbraio 2005 di accrescere l'indipendenza di Eurostat nell'esercizio delle sue funzioni. Entrambi gli aspetti rispecchiano infatti l'identica questione della produzione di statistiche per scopi di politica comunitaria.

Nel suo complesso il Sistema statistico europeo opera con efficienza e in modo soddisfacente e ottempera in grande misura alle prescrizioni in tema di indipendenza, integrità e responsabilità. L'enorme quantità e diversità delle statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria nell'ambito di tale sistema, abbracciando statistiche che vanno ben oltre il settore del bilancio, rispettano le rigorose prescrizioni previste in materia di qualità e affidabilità.

Il Codice delle statistiche europee, presentato in questa comunicazione, in quanto strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti l'indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, fornisce una ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità. La comunicazione formula inoltre proposte in merito alla verifica dell'applicazione del codice e valuta l'utilità del ricorso a un organo consultivo esterno per il Sistema statistico europeo. La comunicazione prende in esame la necessità di fissare priorità statistiche, in particolare con l'obiettivo di ridurre l'onere gravante sui rispondenti, e fissa una serie di principi nell'intento di ridefinire tali priorità. Essa include infine una raccomandazione finalizzata alla promozione del codice sia negli Stati membri sia in seno alla Commissione tramite il suo avallo politico.

## 2. INDIPENDENZA, INTEGRITÀ E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ STATISTICHE NAZIONALI E DELL'AUTORITÀ STATISTICA COMUNITARIA

### 2.1. Contesto e scopo del codice

Il codice quale è stato preparato e approvato dai principali produttori di statistiche europee, ossia gli istituti nazionali di statistica, è uno strumento di autoregolamentazione. Una prima bozza dei principi è stata studiata il 17 novembre 2004 con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico. Successivamente il comitato ha assegnato a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice che il comitato del programma statistico ha approvato all'unanimità il 24 febbraio 2005, esprimendo così il proprio attaccamento all'idea del codice quale strumento di autoregolamentazione.

Il codice comprende 15 principi da applicare in relazione alla produzione delle statistiche comunitarie. Il suo obiettivo è duplice: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

Il codice costituisce in sostanza la risposta all'invito formulato il 2 giugno 2004 dal Consiglio e, sotto taluni aspetti, va al di là delle norme minime richieste. Gli Stati membri vanno pertanto invitati a riconoscere l'importanza del codice e a adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati. Analogamente la Commissione intende assicurarsi che tali principi siano rispettati per quanto riguarda Eurostat. Il presente documento propone infine disposizioni finalizzate al controllo e alla revisione dell'applicazione delle norme del codice.

### 2.2. Campo di applicazione del codice

Il codice concerne principalmente la produzione di statistiche ufficiali nell'ambito del Sistema statistico europeo (SSE). Tale sistema riguarda l'insieme costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi statistici nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche necessarie all'esercizio delle attività dell'Unione europea. Le statistiche cui fa riferimento il codice sono quelle definite nel regolamento del Consiglio sulle statistiche comunitarie<sup>13</sup>, ossia le statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE. È importante precisare che il codice abbraccia l'intero arco delle statistiche prodotte a livello comunitario, ben oltre i confini delle statistiche economiche e di bilancio.

Va tenuto tuttavia presente che anche numerose altre istituzioni e organismi al di fuori dell'SSE elaborano statistiche ufficiali a livello europeo. Ad esempio il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) produce una vasta gamma di statistiche europee nel settore economico e monetario. La Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici le informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività. La rilevazione di informazioni statistiche da parte della BCE è disciplinata da uno specifico regolamento del Consiglio<sup>14</sup>.

Pur essendo destinate a servire da riferimento per tutte le istituzioni e tutti gli organismi che producono statistiche ufficiali, che appartengano all'SSE o meno, le norme contenute nel codice non intaccano le regole esistenti relative a

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). [ndr ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009]

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n.2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

tali istituzioni o organismi. Il fatto che il titolo del codice abbracci l'intera gamma delle "statistiche europee" riferendosi a quelle che nell'attuale quadro giuridico sono definite come statistiche comunitarie è indicativo dell'ambizione di dirigersi verso norme a dimensione europea.

### 2.3. Principi stabiliti dal codice

Il documento si articola in 15 principi. Questi riflettono in larga misura le norme internazionali esistenti, quali i Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella sua sessione speciale dell'11-15 aprile 1994.

I principi sono raggruppati in tre sezioni concernenti rispettivamente il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica. È previsto anche un meccanismo di revisioni paritetiche fondato su indicatori.

#### 2.3.1. Il principio di indipendenza

Nel settore statistico l'indipendenza presenta anzitutto una dimensione operativa. Ciò significa che essa attiene essenzialmente alle modalità con cui le autorità statistiche funzionano o gestiscono la produzione e la diffusione di statistiche.

Il principio dell'indipendenza scientifica è sancito dal trattato (articolo 285, paragrafo 2) e fa riferimento all'obiettività del processo di produzione delle statistiche. L'articolo 10 del regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio precisa che "per imparzialità si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti (...)".

Il codice estende ulteriormente il principio di indipendenza introducendo il concetto di indipendenza professionale, che fa riferimento in particolare anche alla diffusione e alla disponibilità di statistiche. Il codice sancisce il principio dell'indipendenza professionale nei seguenti termini: "l'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee". Gli indicatori finalizzati alla verifica dell'attuazione di tale principio, che è applicabile altresì a Eurostat, includono (i) il fatto che gli elementi di indipendenza siano sanciti dalla legge, (ii) lo status e le responsabilità operative dei dirigenti delle autorità statistiche, incluse le decisioni in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico, (iii) le decisioni circa il contenuto e il calendario delle diffusioni statistiche e (iv) la pubblicazione dei programmi di lavoro in campo statistico.

L'attuale legislazione ottempera alle prescrizioni in tema di indipendenza scientifica, ovvero alle disposizioni operative in vista della produzione di statistiche di elevata qualità. L'introduzione di considerazioni aggiuntive sull'indipendenza professionale da parte del codice rafforza ulteriormente l'indipendenza generale pur nel rispetto delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi. Si ritiene che l'incremento di tale indipendenza possa accrescere la fiducia del pubblico nei confronti delle statistiche ufficiali.

#### 2.3.2. Integrità e responsabilità

Gli aspetti dell'integrità e della responsabilità presentano essenzialmente un carattere orizzontale. Né l'integrità né la responsabilità costituiscono principi statistici specifici, esplicitamente riconosciuti nel codice, tuttavia la prima poggia su concetti fondamentali come quelli di legalità, legittimità, giustificazione ed equità. L'integrità e la responsabilità sia delle autorità statistiche nazionali sia dell'autorità statistica comunitaria sono rafforzate dai meccanismi di sorveglianza previsti nel codice, che consentono una più grande trasparenza.

Per ogni principio il codice prevede opportuni indicatori di verifica. Tali indicatori si riferiscono ad esempio alla responsabilità esclusiva dei dirigenti degli organismi statistici riguardo alla metodologia e alla produzione delle statistiche (nel quadro dell'indipendenza professionale - cfr. principio 1). Il ricorso a esperti esterni per la revisione dei principali risultati statistici (principio 4), le indagini sulla soddisfazione degli utenti (principio 11) e la prescrizione di tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti (principio 13) costituiscono ulteriori elementi dell'integrità e della responsabilità. Inoltre l'integrità e la responsabilità sono rafforzate anche attraverso le revisioni paritetiche previste nel quadro delle disposizioni sulle verifiche da condurre.

### 2.4. Applicazione del codice e verifica della sua attuazione

Al fine di accrescere gli effetti del carattere di autoregolamentazione del codice, la Commissione ha adottato una raccomandazione. Per assicurare l'equilibrio con le prescrizioni in tema di responsabilità la Commissione verificherà il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo. Essa istituirà un sistema di informazione sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri. A questo scopo la Commissione coordinerà lo sviluppo di strumenti appropriati, benchmarking e revisioni paritetiche con riferimento a indicatori, assicurando il rispetto del principio della proporzionalità.

La verifica dell'applicazione del codice viene effettuata gradualmente su un arco di tre anni. Nel primo anno di attuazione sia gli Stati membri sia Eurostat stileranno relazioni iniziali di autovalutazione. Tali relazioni saranno trasmesse al comitato del programma statistico. Inoltre gli Stati membri saranno incoraggiati a sviluppare metodi e pratiche ottimali di cui si terrà conto nelle fasi successive. Nel corso del secondo anno di attuazione saranno redatte relazioni di autovalutazione intermedie, di forma più strutturata, sulla falsariga di disposizioni più specifiche fissate da Eurostat e dal comitato in base all'esperienza acquisita nel corso del primo anno. Infine le relazioni di autovalutazione finali dovranno essere presentate dagli Stati membri e da Eurostat durante il terzo anno di applicazione del codice. Tali

relazioni si conformeranno a un formato comune e saranno integrate da revisioni paritetiche condotte con l'assistenza di una Task Force composta di rappresentanti degli istituti nazionali di statistica ed eventualmente di un organismo consultivo esterno (cfr. paragrafo 2.5). Infine saranno trasmesse al comitato del programma statistico ed eventualmente all'organismo consultivo esterno e rese pubbliche. La responsabilità della redazione delle relazioni trasmesse dalle autorità statistiche incombe al direttore dell'autorità statistica.

Sulla base dei risultati del processo che combina sia l'autovalutazione sia la revisione paritetica, la Commissione riferirà in merito all'applicazione del codice da parte degli Stati membri e di Eurostat. Tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell'organismo consultivo esterno (cfr. punto 2.5), la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti in sede di applicazione del codice e, se necessario, formulerà appropriate proposte.

2.5. Necessità di un ruolo attivo svolto da un organismo consultivo esterno ai fini della promozione dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità del Sistema statistico europeo

In vista del rafforzamento della governance del Sistema statistico europeo e conformemente ai principi fissati nel codice e agli elementi contenuti nella presente comunicazione, sarebbe utile avvalersi di un organismo consultivo esterno. Tale organismo potrebbe accrescere la credibilità degli sforzi intrapresi allo scopo di rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e dell'SSE ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e per quanto riguarda le statistiche comunitarie, come richiesto dal Consiglio ECOFIN.

In particolare tale organismo potrebbe fornire utili input alla Commissione nello svolgimento dei compiti che il trattato le assegna, ossia il controllo del rispetto dei principi statistici fondamentali quali sono stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE e riaffermati dal codice. Di conseguenza a tale organismo potrebbe essere attribuito un ruolo attivo di verifica delle modalità di attuazione del codice da parte dell'SSE nel suo complesso ed esso potrebbe essere consultato sulle priorità statistiche conformemente ai principi descritti al punto 2.6.

Tale organismo consultivo esterno dovrebbe essere composto da personalità di alto livello. Il numero complessivo dei membri dovrebbe essere limitato a quello più idoneo a garantire l'efficienza e l'operatività dell'organismo. Un gruppo di membri sarà nominato dal Consiglio che sceglierà tra i rappresentanti della società civile (ad esempio, comunità scientifica, associazioni di imprese, sindacati, ecc.) che presentano solide qualifiche o hanno interessi nel campo delle statistiche, tenuto conto della necessità di assicurare un'adeguata copertura dei diversi settori statistici. Altri membri proverranno da istituzioni e organismi dell'UE (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Banca centrale europea, comitato del programma statistico) e saranno direttamente nominati da questi. Il presidente dovrà essere una figura di spicco che gode di ampio credito.

Attualmente il Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES)<sup>15</sup> assolve, perlomeno in parte, tale ruolo<sup>16</sup>. Tale comitato, che fornisce assistenza sia al Consiglio sia alla Commissione, è stato istituito nel 1991 per tutelare gli interessi degli utenti, garantendo in tal modo che siano presi in considerazione le loro esigenze nonché i costi sopportati dai fornitori di informazioni. Sebbene tale organismo abbia dimostrato la propria utilità, il suo ruolo, il suo mandato, la sua composizione e le sue procedure potrebbero essere oggetto di revisione<sup>17</sup> al fine di contribuire in modo ottimale agli obiettivi del Sistema statistico europeo.

Un CEIES riformato potrebbe svolgere il ruolo ipotizzato per l'organismo consultivo esterno. In tal caso i suoi compiti e le sue responsabilità, compreso il compito di fornire un parere sui programmi di lavoro in campo statistico, verrebbero estesi. La Commissione è pronta a redigere una proposta di riforma del CEIES sulla base di tali indicazioni.

2.6. Principi per una ridefinizione delle priorità statistiche

La produzione di statistiche di elevata qualità e attendibilità rende necessario controbilanciare le necessità di dati, da un lato, con le risorse a disposizione delle autorità statistiche e con l'onere gravante sui rispondenti, dall'altro. Il principio 9 del codice sancisce che le autorità statistiche devono stabilire un programma per la riduzione nel tempo dell'onere per i rispondenti. Diversi sono gli indicatori enumerati nell'intento di assicurare che il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti. Tra questi figurano in particolare il ricorso alle migliori stime e approssimazioni, l'accesso a fonti amministrative e la diffusione dei dati tra le autorità statistiche.

La liberazione di capacità consentirebbe alle autorità statistiche di concentrare tutti i propri sforzi sulle attività statistiche chiaramente individuate quali priorità. Il Consiglio ECOFIN ha concluso nel febbraio 2005 che "la capacità degli istituti nazionali di statistica di raggiungere elevati traguardi in campo statistico dipende in misura fondamentale dalla capacità di definire le priorità dei compiti imposti alle autorità dalle prescrizioni statistiche dell'UE. La fissazione

---

<sup>15</sup> Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21).

<sup>16</sup> Esiste anche un altro organismo, il comitato del programma statistico (composto dai direttori generali degli istituti di statistica degli Stati membri), che assiste la Commissione nell'attività di coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali ed è frequentemente consultato dalla Commissione su un'ampia serie di problematiche (Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

<sup>17</sup> La riforma del CEIES è tuttavia necessaria per diverse ragioni tra cui l'allargamento dell'Unione europea (l'applicazione delle attuali norme renderebbe il CEIES "non operativo"), i recenti sviluppi connessi al funzionamento dell'SSE, una più efficace partecipazione di tutti gli interessati, la necessità di una maggiore efficienza, ecc.

di priorità a questo riguardo dovrebbe anche mirare a una riduzione degli oneri gravanti sui rispondenti. Pertanto, anche in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 2 giugno 2004, i ministri intendono discutere nel giugno 2005 le proposte del comitato economico e finanziario sulla ridefinizione delle priorità statistiche”.

Fissare delle priorità può anche consentire di semplificare le normative. A questo proposito va ricordato che sulla base delle proposte avanzate dagli Stati membri per individuare la legislazione comunitaria che potrebbe trarre beneficio da una semplificazione, il Consiglio (Competitività) ha individuato nel novembre 2004 15 priorità in tema di semplificazione.

Contemporaneamente la fissazione di priorità statistiche non dovrebbe impedire alla Commissione europea di proporre le disposizioni statistiche necessarie allo svolgimento delle attività della Comunità quali sono previste dal trattato. A questo riguardo la Commissione ritiene possibile seguire alcuni principi generali in vista della precisa individuazione di priorità ‘positive’ e ‘negative’ in sede di definizione dei programmi statistici.

La prima categoria di principi riguarda le esigenze degli utilizzatori. I vantaggi delle statistiche europee devono derivare fondamentalmente dalla loro pertinenza per le politiche a livello europeo. Le esigenze esclusivamente nazionali non possono costituire un motivo per il mantenimento di statistiche a livello comunitario.

La seconda categoria di principi si riferisce alla valutazione dei costi. La questione del costo delle attività statistiche è estremamente complessa e le proposte al riguardo vanno analizzate con la massima cura. Nella maggior parte dei casi l’onere dell’applicazione incombe agli Stati membri.

La terza categoria riguarda questioni specifiche. Il processo di riequilibrio delle priorità deve tener conto di un compromesso tra tempestività e qualità: i dati ad alta periodicità dovrebbero concernere le analisi principali, mentre maggiori dettagli potrebbero essere forniti con minore frequenza. Il processo di definizione delle priorità potrebbe anche valutare se siano possibili aumenti dell’efficienza nel caso in cui ci si concentri maggiormente sugli aggregati europei oppure, per i dati ritenuti di minore priorità e non pertinenti alla sorveglianza di bilancio, nel caso in cui si operi una differenziazione, per quanto riguarda gli obblighi di informazione, tra Stati membri con una maggiore o minore ponderazione nell’aggregato.

### 3. LA RACCOMANDAZIONE

#### 3.1. Perché una raccomandazione?

Nella comunicazione del dicembre 2004 su una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio si annunciava l’esame di vari possibili strumenti giuridici in sede di valutazione della questione delle norme minime in merito all’assetto istituzionale delle autorità statistiche. Da tale esame, che ha evidenziato anche una grande varietà di assetti istituzionali delle autorità statistiche negli Stati membri, è emerso che la proposta di uno strumento giuridicamente vincolante non sarebbe opportuna in questo momento. Pertanto, anche alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche nell’adozione di un codice come strumento di autoregolamentazione, la Commissione ritiene che l’adozione di una raccomandazione costituisca al momento lo strumento più adeguato ed appropriato.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri strumenti in futuro. Sulla base dei progressi compiuti e dell’esperienza acquisita in sede di attuazione del codice, la Commissione potrà valutare in un secondo momento se proporre uno strumento giuridicamente vincolante, avente ad esempio la forma di direttiva.

#### 3.2. Scopo della raccomandazione

La raccomandazione ha un duplice scopo. Da un lato, essa è diretta a raccomandare agli Stati membri di riconoscere l’importanza del codice e di adottare disposizioni adeguate a garantirne la corretta applicazione da parte delle competenti autorità, nonché a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori di dati. Dall’altro lato, la Commissione adotterà misure appropriate in particolare per verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo.

Inoltre la Commissione intende adottare disposizioni analoghe nell’ambito della sua sfera di competenze e promuovere l’indipendenza di Eurostat nell’esercizio delle sue funzioni, garantendo che anch’esso, in qualità di autorità statistica comunitaria, rispetti le norme contemplate nel codice. L’indipendenza di Eurostat nello svolgimento delle proprie attività è già formalmente acquisita. La decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie<sup>18</sup> era diretta ad applicare il già citato regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio (la cosiddetta ‘legge statistica’) nell’ambito della organizzazione interna della Commissione. Tale decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat quale autorità statistica comunitaria, in particolare l’autonomia tecnica di cui Eurostat beneficia nell’esercizio delle sue funzioni. Secondo tale documento Eurostat svolge una funzione di coordinamento all’interno della Commissione nella produzione di statistiche. Un’ulteriore indicazione positiva dell’indipendenza operativa di Eurostat, sancita dalla legislazione, è il fatto che i funzionari di Eurostat beneficiano di uno status privilegiato rispetto agli altri funzionari della Commissione in quanto essi soli possono avere accesso a dati statistici riservati<sup>19</sup>. L’attuazione del codice da parte di Eurostat e le disposizioni che la Commissione può adottare per facilitare e verificare tale applicazione contribuiranno certamente a riaffermare e ad aumentare ulteriormente l’indipendenza dell’autorità statistica comunitaria.

<sup>18</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 29 aprile 1997, n.L 112.

<sup>19</sup> Regolamento (Euratom, CEE) n.1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1990, n.L 151).

La presente raccomandazione si prefigge pertanto di promuovere le norme contenute nel codice e di esortare ad adottare iniziative appropriate in vista dell'effettiva applicazione di tali norme da parte sia delle autorità statistiche nazionali sia dell'autorità statistica comunitaria.

Inoltre la Commissione intende far seguire a tale raccomandazione iniziative di supporto volte a facilitare l'applicazione del codice. Tali iniziative comprenderanno, se del caso, linee guida e protocolli dettagliati nonché una più ampia consultazione degli interessati. Inoltre tali attività miglioreranno ulteriormente la qualità delle statistiche a livello europeo, pur tenendo conto di aspetti quali il rapporto costi-benefici e l'onere per i rispondenti. A questo fine i risultati iniziali saranno raccolti nel quadro dei principali indicatori economici europei (PIEE). Infine la Commissione prende atto che gli utenti cui è indirizzato il codice devono essere in grado di riconoscere le informazioni statistiche prodotte conformemente ai principi di tale codice. La Commissione adotterà pertanto appropriate misure idonee a consentire l'individuazione delle statistiche ufficiali europee, migliorando in tal modo la trasparenza e la qualità della diffusione dei dati.

## CONCLUSIONI

La raccomandazione e l'annesso codice sono imperniati su norme a livello europeo nell'intento di accrescere l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità delle autorità statistiche. Essi rappresentano la risposta all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione di avanzare proposte al riguardo. La raccomandazione costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di promozione della governance in campo statistico in Europa.

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, considerando quanto segue:

- (1) Le statistiche ufficiali assolvono un ruolo fondamentale nelle società democratiche in quanto mettono a disposizione delle autorità pubbliche, dei politici, degli operatori economici e sociali nonché dei cittadini informazioni obiettive e imparziali sulla base delle quali è possibile adottare decisioni informate e dibattere apertamente talune tematiche.
- (2) Per poter svolgere tale ruolo, le statistiche ufficiali devono essere prodotte e diffuse conformemente a norme comuni che garantiscano l'ottemperanza ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.
- (3) Contemporaneamente le statistiche europee stanno assumendo sempre maggiore importanza nel contesto del rilancio della strategia di Lisbona<sup>20</sup> e degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)<sup>21</sup>; statistiche di elevata qualità sono necessarie anche ai fini del monitoraggio e della revisione dell'attuazione di altre importanti iniziative politiche a livello europeo, quali la strategia di sviluppo sostenibile, la politica comune in materia di immigrazione e di asilo, ecc.
- (4) In tale contesto il ruolo specifico dei dati di bilancio e dei conti pubblici diventa ancora più essenziale ai fini della sorveglianza economica e monetaria e della corretta applicazione del patto di stabilità e di crescita; in particolare i dati statistici utilizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi devono essere della più elevata qualità possibile.
- (5) Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 'Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio'<sup>22</sup>, in cui ha proposto una coerente strategia intesa a rafforzare la governance dell'Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata in tre linee d'intervento.
- (6) In primo luogo, e su sollecitazione del Consiglio, va rafforzato il controllo da parte della Commissione della qualità dei dati di bilancio trasmessi; a questo fine una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente in corso di esame.
- (7) In secondo luogo vanno accresciute le capacità operative della Commissione in campo statistico; nel contesto specifico del controllo statistico nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si rendono necessarie visite regolari e ispezioni approfondite e occorre mobilitare tutte le competenze esistenti, anche a livello nazionale.
- (8) In terzo luogo è necessario fissare norme a livello europeo con riguardo all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità degli istituti nazionali di statistica in risposta all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee circa

<sup>20</sup> COM(2005) 24 del 2.2.2005 - Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona.

<sup>21</sup> COM(2005) 141 del 12.4.2005 - Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) comprendenti una raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e una proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

<sup>22</sup> COM(2004) 832.

l'assetto istituzionale delle autorità statistiche nell'intento di rafforzare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

(9) In risposta a tale invito, il 17 novembre 2004 gli Stati membri hanno analizzato in seno al comitato del programma statistico i principi fondamentali da sviluppare nell'ambito di un codice e hanno convenuto di approfondire ulteriormente lo studio dei principi e di fissare indicatori che permettano il controllo dell'applicazione del codice.

(10) Il comitato del programma statistico ha assegnato successivamente a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice delle statistiche europee.

(11) Il codice è stato approvato all'unanimità dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005, dimostrando in tal modo che i principi in esso contenuti sono condivisi da tutti gli istituti statistici, i quali dovrebbero essere successivamente invitati a servirsi del codice come strumento di riferimento.

(12) L'attuale assetto istituzionale delle autorità statistiche varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi.

(13) Alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche attraverso l'adozione del codice quale strumento di autoregolamentazione e delle previsioni circa la sua applicazione da parte di tali autorità si ritiene che una raccomandazione sia adeguata ed appropriata.

(14) Il codice persegue un duplice obiettivo: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

(15) Agli Stati membri va pertanto raccomandato di riconoscere l'importanza del codice e di adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati.

(16) Va notato che la Commissione intende parallelamente adottare disposizioni analoghe nell'ambito della sua sfera di competenze, in particolare per verificare il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo,

#### I. RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI:

A. riconoscano nel codice allegato una serie comune di norme a livello europeo per le autorità statistiche;

B. verifichino il rispetto dei principi del codice da parte delle rispettive autorità statistiche nell'intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;

C. garantiscano che i propri servizi statistici siano organizzati secondo criteri di professionalità e dotati di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurare l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel codice;

D. informino i rispondenti statistici e i fornitori di dati, nonché tutti gli utenti delle statistiche, circa l'esistenza del codice e il suo contenuto utilizzando appropriati canali di informazione e di diffusione;

E. promuovano ampi scambi di informazioni e di know-how nell'ambito del Sistema statistico europeo sulla base delle esperienze acquisite in sede di applicazione del codice;

F. promuovano - e intensifichino se necessario - un'ampia collaborazione tra le autorità statistiche nell'ambito del Sistema statistico europeo, nonché con le autorità statistiche degli organismi e delle organizzazioni internazionali;

G. forniscano le informazioni necessarie a consentire alla Commissione di verificare il rispetto dei principi fissati nel codice.

#### II. RICONOSCE NEL CODICE ALLEGATO UNA SERIE COMUNE DI NORME A LIVELLO EUROPEO PER LE AUTORITÀ STATISTICHE E IN TALE CONTESTO:

A. verificherà il rispetto dei principi del codice da parte di Eurostat, nell'intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;

B. accerterà che Eurostat, in veste di autorità statistica dell'Unione europea, sia organizzato secondo criteri di professionalità e sia dotato di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità e adotterà le disposizioni più appropriate sulla base dei suoi poteri di organizzazione interna;

C. adotterà disposizioni idonee a facilitare l'attuazione del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo, in particolare con riguardo allo sviluppo di statistiche comunitarie ufficiali in maniera tale che le informazioni prodotte in ottemperanza a tale codice possano essere riconosciute dagli utenti.

#### III. INTENDE INOLTRE:

A. sviluppare strumenti nell'intento di migliorare a livello europeo la qualità delle statistiche comunitarie, tenendo conto del rapporto costi-benefici;

B. istituire un sistema di informazione allo scopo di verificare il rispetto del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo in conformità al principio della proporzionalità;



C. valutare l'ipotesi del ricorso a un organismo consultivo esterno, eventualmente un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale riformato, in vista del conferimento a tale organismo di un ruolo attivo in sede di verifica dell'applicazione del codice e, di conseguenza, del rafforzamento dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità e in sede di formulazione di pareri su una definizione delle priorità dei programmi statistici;

D. presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dall'adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell'organismo consultivo esterno sopra citato, una relazione sui progressi compiuti con riguardo all'applicazione del codice nell'ambito del Sistema statistico europeo, basata in particolare su autovalutazioni e revisioni paritetiche e comprendente, se necessario, proposte volte ad accrescere l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità.

## CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005

### Preambolo

#### **Definizioni**

Ai fini del presente documento si intende per:

statistiche europee: le statistiche comunitarie quali sono definite nel regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato;

autorità statistica: a livello nazionale, l'istituto nazionale di statistica e gli altri organismi preposti alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e, a livello comunitario, Eurostat;

sistema statistico europeo: l'insieme, in appresso SSE, costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee.

Conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 2, al regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, nonché ai Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, il presente codice si propone un duplice scopo:

– accrescere la fiducia nell'indipendenza, nell'integrità e nella responsabilità sia delle autorità nazionali di statistica sia di Eurostat, nonché rafforzare la credibilità e migliorare la qualità delle statistiche da essi prodotte e diffuse (aspetto esterno);

– promuovere l'applicazione dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori da parte di tutti i produttori di statistiche europee nell'intento di accrescere la qualità di tali statistiche (aspetto interno).

Il codice è trasmesso per la sua attuazione:

– alle autorità di tutela (governi, ministeri, Commissione, Consiglio) al fine di fornire loro indicazioni utili a garantire che i loro servizi statistici siano in grado, in termini di organizzazione sotto l'aspetto professionale e di risorse, di produrre statistiche europee credibili nel rispetto dei principi di indipendenza, integrità e responsabilità;

– alle autorità statistiche e al loro personale nell'intento di fissare un quadro di riferimento di principi, di valori e di pratiche ottimali in campo statistico che possano essere loro di ausilio ai fini della produzione e della diffusione di statistiche europee armonizzate e di elevata qualità.

Il codice è trasmesso per informazione:

– agli utenti allo scopo di attestare l'imparzialità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità europea nonché l'affidabilità, l'obiettività e l'attendibilità delle statistiche da essi prodotte e diffuse;

– ai fornitori di dati al fine di assicurare loro che la riservatezza delle informazioni da essi fornite è tutelata e che essi non saranno gravati da richieste eccessive.

Il codice è basato su 15 principi. Le autorità di tutela e le autorità statistiche dell'Unione europea si impegnano a rispettare i principi fissati nel presente codice e a verificarne regolarmente l'applicazione mediante il ricorso a indicatori di buone pratiche per ciascuno dei 15 principi, da utilizzare come riferimenti.

Il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1989, effettuerà periodicamente una verifica dell'attuazione del presente codice.

#### **Contesto istituzionale**

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che produce e diffonde statistiche europee. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione di dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno in favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

**Principio 1 - Indipendenza professionale** - *L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee.*

### Indicatori

- L'indipendenza dell'autorità statistica da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, in sede di produzione e diffusione di statistiche ufficiali è sancita dalla legge.
- Il direttore dell'autorità statistica occupa una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire un accesso ai gradi più alti della carriera negli organi politici e negli organismi amministrativi pubblici. Deve possedere la più alta caratura professionale.
- Il direttore dell'autorità statistica e, se del caso, i dirigenti dei suoi servizi statistici sono responsabili della produzione e della diffusione delle statistiche europee in maniera indipendente.
- Spetta esclusivamente al direttore dell'autorità statistica e, se del caso, ai dirigenti dei suoi servizi statistici decidere in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.
- I programmi di lavoro in campo statistico sono pubblicati e i progressi realizzati sono descritti in relazioni periodiche.
- Le diffusioni di dati statistici sono nettamente distinte dalle dichiarazioni politiche ed effettuate in momenti diversi rispetto a queste.
- L'autorità statistica, se del caso, interviene pubblicamente su questioni statistiche, incluse le critiche e gli abusi delle statistiche ufficiali.

**Principio 2 - Mandato per la rilevazione di dati** - *Le autorità statistiche devono possedere un chiaro mandato giuridico per poter raccogliere informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a consentire l'accesso a dati o a fornire dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.*

### Indicatori

- Il mandato per la rilevazione di dati ai fini della produzione e della diffusione di statistiche ufficiali è sancito dalla legge.
- L'autorità statistica è autorizzata dalla legislazione nazionale a far uso di dati amministrativi a fini statistici.
- Sulla base di un atto giuridico l'autorità statistica può obbligare a rispondere a indagini statistiche.

**Principio 3 - Adeguatezza delle risorse** - *Le risorse a disposizione delle autorità statistiche devono essere sufficienti a soddisfare le necessità delle statistiche europee.*

### Indicatori

- Sono disponibili risorse di personale, finanziarie e informatiche, adeguate in termini sia quantitativi sia qualitativi, tali da soddisfare le esigenze correnti delle statistiche europee.
- Il contenuto, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche europee sono commisurate ai bisogni.
- Sono previste procedure idonee a valutare e a giustificare le richieste di nuove statistiche europee in rapporto ai loro costi.
- Esistono procedure che consentono di valutare la necessità del mantenimento di tutte le statistiche europee al fine di verificare l'eventualità di un abbandono o di un ridimensionamento di alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

**Principio 4 - Impegno in favore della qualità** - *Tutti i membri dell'SSE si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo.*

### Indicatori

- La qualità dei prodotti è regolarmente verificata con riferimento ai componenti della qualità dell'SSE.
- Sono previsti processi per monitorare la qualità della rilevazione, del trattamento e della diffusione delle statistiche.
- Esistono processi finalizzati a trattare considerazioni sulla qualità, inclusi i compromessi all'interno di questa, e a fornire indicazioni sulla programmazione delle indagini esistenti e future.
- Gli orientamenti in tema di qualità sono documentati e il personale è opportunamente formato. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico.
- È prevista una regolare e approfondita revisione dei principali risultati statistici con il ricorso, se del caso, a esperti esterni.

**Principio 5 - Riservatezza statistica** - *Deve essere assolutamente garantita la tutela della privacy dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.*

### Indicatori

- La riservatezza statistica è garantita dalla legge.
- All'atto dell'assunzione il personale dell'autorità statistica sottoscrive un documento con cui si impegna a rispettare la riservatezza.
- Sono previste consistenti penali in caso di violazione volontaria della riservatezza statistica.
- Sono fornite istruzioni e orientamenti in merito alla tutela della riservatezza statistica nei processi di produzione e di diffusione. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico.
- Vigono disposizioni fisiche e tecnologiche a tutela della sicurezza e dell'integrità delle basi di dati statistiche.
- Agli utenti esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca si applicano protocolli rigorosi.

**Principio 6 - Imparzialità e obiettività** - *Le autorità statistiche devono produrre e diffondere statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.*

### Indicatori

- L'elaborazione delle statistiche poggia su una base obiettiva determinata da considerazioni statistiche.
- La scelta delle fonti e delle metodologie statistiche si fonda su considerazioni statistiche.
- Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.
- Sono rese disponibili al pubblico informazioni sui metodi e sulle procedure utilizzate dall'autorità statistica.
- Le date e gli orari delle diffusioni statistiche sono resi noti in anticipo.
- Tutti gli utenti hanno contemporaneamente pari accesso alla diffusione statistica e qualsiasi accesso privilegiato da parte di un utente esterno prima della diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni, le disposizioni in materia di diffusione preventiva vanno rivedute in modo tale da assicurare l'imparzialità.
- Le diffusioni statistiche e le dichiarazioni nell'ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

### **Processi statistici**

Gli orientamenti, le buone pratiche e gli standard europei e internazionali vanno pienamente rispettati nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche ufficiali. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata dall'esistenza di una reputazione di efficienza e di buona gestione. I pertinenti aspetti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l'efficienza rispetto ai costi.

**Principio 7 - Solida metodologia** - *Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate.*

### Indicatori

- Il quadro metodologico complessivo dell'autorità statistica si ispira agli standard, alle buone pratiche e agli orientamenti europei e internazionali.
- Sono previste procedure volte a garantire la coerente applicazione a tutti i livelli da parte dell'autorità statistica dei concetti, delle definizioni e delle classificazioni standard.
- Il registro delle imprese e la base delle indagini demografiche sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati al fine di garantire il mantenimento di una elevata qualità.
- Esiste una dettagliata concordanza tra le classificazioni nazionali e i sistemi di settorizzazione e i corrispondenti sistemi europei.
- Sono assunti laureati nelle pertinenti discipline universitarie.
- Il personale prende parte a conferenze e corsi di formazione internazionali e intrattiene rapporti con i colleghi statistici a livello internazionale al fine di apprendere dai migliori e di accrescere le proprie competenze.
- È organizzata la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e mediante il ricorso a revisioni esterne viene valutata la qualità e l'efficacia dei metodi applicati e viene promosso, quando ciò è possibile, l'uso di strumenti migliori.

**Principio 8 - Procedure statistiche appropriate** - *Alla base di statistiche di qualità devono stare appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.*

### Indicatori

Se le statistiche europee sono basate su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi devono costituire una buona approssimazione di quelli richiesti a fini statistici.

- Nel caso di indagini statistiche, i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.
- I disegni delle indagini, le selezioni dei campioni e le ponderazioni si fondano su solide basi e sono regolarmente rivedute, verificate o aggiornate in funzione delle necessità.
- Le attività sul campo, di introduzione dei dati e di codifica sono verificate e rivedute regolarmente in funzione delle necessità.
- Sono utilizzati - e regolarmente riveduti, verificati o aggiornati in funzione delle necessità - appropriati sistemi informatici di editing e di imputazione.
- Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

**Principio 9 - Onere non eccessivo sui rispondenti** - *Il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'autorità statistica verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo.*

### Indicatori

- La gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee sono limitati a ciò che è assolutamente necessario.
- Il disturbo statistico è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto di indagine attraverso appropriate tecniche di campionamento.
- Nella misura del possibile le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitare la trasmissione di tali informazioni vengono utilizzati strumenti elettronici.
- Quando non sono prontamente disponibili informazioni dettagliate e precise sono accettate le migliori stime ed approssimazioni.
- Ogni qualvolta possibile si fa ricorso alle fonti amministrative per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni.
- La diffusione dei dati tra le autorità statistiche è generalizzata al fine di evitare la proliferazione di indagini.

**Principio 10 - Efficienza rispetto ai costi** - *Le risorse vanno utilizzate in maniera efficiente.*

Indicatori

- Misure interne e esterne indipendenti verificano l'utilizzo delle risorse da parte dell'autorità statistica.
- Nella misura del possibile le operazioni amministrative di routine (ad esempio di rilevazione, di codifica e di convalida dei dati) sono automatizzate.
- Le potenzialità in termini di produttività delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono ottimizzate con riguardo alla rilevazione, all'elaborazione e alla diffusione dei dati.
  - Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi ed evitare costose indagini dirette.

**Produzione statistica**

Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utenti. Le statistiche rispettano le norme europee sulla qualità e rispondono ai bisogni delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività, coerenza, comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti.

**Principio 11 - Pertinenza** - *Le statistiche europee devono soddisfare le esigenze degli utenti.*

Indicatori

- Sono in essere processi finalizzati alla consultazione degli utenti, alla verifica della pertinenza delle statistiche esistenti e della loro capacità nella pratica di soddisfare i bisogni degli utilizzatori e alla rilevazione di esigenze e priorità nuove.
- Le esigenze prioritarie sono soddisfatte e rispecchiate nel programma di lavoro.
- Sono condotte periodicamente indagini sulla soddisfazione degli utenti.

**Principio 12 - Accuratezza e attendibilità** - *Le statistiche europee devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.*

Indicatori

- I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i dati statistici finali sono valutati e convalidati.
- Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati in rapporto al quadro dei componenti della qualità dell'SSE.
- Studi e analisi delle revisioni sono condotti in maniera regolare e sono utilizzati internamente per organizzare i processi statistici.

**Principio 13 - Tempestività e puntualità** - *Le statistiche europee devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.*

Indicatori

- La tempestività ottempera alle norme europee e internazionali più rigorose in tema di diffusione.
- Per la diffusione delle statistiche europee è stabilito un orario giornaliero standard.
- La periodicità delle statistiche europee tiene il più possibile conto delle esigenze degli utenti.
- Qualsiasi cambiamento dell'orario di diffusione previsto è reso noto in anticipo e motivato e viene fissata una nuova data per la diffusione.
- I risultati preliminari di qualità accettabile possono essere diffusi se giudicati utili.

**Principio 14 - Coerenza e comparabilità** - *Le statistiche europee devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.*

Indicatori

- Le statistiche sono internamente coerenti (va rispettata l'uguaglianza aritmetica e contabile).
- Le statistiche sono coerenti e armonizzabili in un arco di tempo ragionevole.
- Le statistiche sono elaborate sulla base di norme comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti.
- Le statistiche ricavate da fonti e indagini diverse sono confrontate e armonizzate.
- La comparabilità dei dati tra i paesi è garantita da scambi periodici tra il sistema statistico europeo e gli altri sistemi statistici; studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat.

**Principio 15 - Accessibilità e chiarezza** - *Le statistiche europee dovrebbero essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.*

Indicatori

- Le statistiche sono presentate in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti significativi.
- I servizi di diffusione utilizzano tecnologie di informazione e di comunicazione moderne e, se del caso, supporti tradizionali.
- Analisi su misura sono prodotte quando ciò sia fattibile. Esse sono rese pubbliche.

- L'accesso ai microdati può essere consentito a fini di ricerca. Tale accesso è rigorosamente regolamentato.
- I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.
- Gli utilizzatori sono tenuti informati in merito alla metodologia dei processi statistici e alla qualità dei risultati statistici con riguardo ai criteri dell'SSE in tema di qualità.

**§ 4. - Decisione n.235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica<sup>23</sup>**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,  
vista la proposta della Commissione,  
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,  
considerando quanto segue:

(1) In ragione della necessità di istituire standard europei sull'indipendenza, sull'integrità e sulla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, ha approvato all'unanimità il Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice») nel corso della sua riunione del 24 febbraio 2005, come esposto nella raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(2) Il Codice persegue il duplice obiettivo, da una parte, di accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall'altra, di migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte.

(3) Nella comunicazione del 25 maggio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, la Commissione ha riconosciuto l'utilità di un organismo consultivo esterno che potrebbe svolgere un ruolo attivo di sorveglianza sulle modalità di attuazione del codice da parte del sistema statistico europeo nel suo complesso. Nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005, la Commissione ha affermato che intende valutare l'ipotesi di proporre l'istituzione di tale organismo consultivo esterno.

(4) L'8 novembre 2005 il Consiglio ha concluso che un nuovo organismo consultivo ad alto livello promuoverebbe l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità della Commissione (Eurostat) e, nella valutazione a pari livello dell'attuazione del Codice, del sistema statistico europeo. Il Consiglio ha raccomandato che l'organismo sia composto da un gruppo ridotto di persone indipendenti, nominate in base alla loro competenza.

(5) I membri di tale organismo dovrebbero garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro, in quanto persone, ad esempio, provenienti dal mondo accademico e persone che abbiano maturato esperienza professionale a livello nazionale e/o internazionale in campo statistico.

(6) L'organismo dovrebbe predisporre per la Commissione (Eurostat) una valutazione sull'attuazione del Codice analoga a quella a pari livello degli istituti nazionali di statistica.

(7) Ove opportuno, dovrebbe essere incoraggiato un dialogo sul Codice con il Comitato del programma statistico e con il Comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n.234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con gli organismi interessati degli Stati membri.

(8) È pertanto opportuno istituire un organismo consultivo e definirne i compiti e la struttura, fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

DECIDONO:

Art.1

*Comitato consultivo*

È istituito il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (di seguito «il Comitato»). Lo scopo del Comitato è di fornire una supervisione indipendente del sistema statistico europeo per quanto riguarda l'attuazione del Codice delle statistiche europee (di seguito «il Codice»).

Art.2

*Compiti*

1. I compiti del Comitato sono:

a) predisporre una relazione annuale per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione del Codice delle statistiche europee per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e trasmettere tale relazione alla Commissione prima di sottoporla al Parlamento europeo e al Consiglio;

<sup>23</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 marzo 2008, n.L 73.

b) includere in tale relazione annuale una valutazione dell'attuazione del Codice nel sistema statistico europeo nel suo complesso;

c) consigliare la Commissione sulle misure appropriate per facilitare l'attuazione del Codice per quanto riguarda la Commissione (Eurostat) e il sistema statistico europeo nel suo complesso;

d) consigliare la Commissione (Eurostat) per quanto riguarda la comunicazione del Codice agli utenti e ai fornitori dei dati;

e) consigliare la Commissione (Eurostat) e il Comitato del programma statistico per quanto riguarda l'aggiornamento del Codice.

2. Il Comitato può consigliare la Commissione e risponde a quest'ultima sulle questioni che riguardano la fiducia degli utenti nelle statistiche europee, conformemente ai compiti di cui al paragrafo 1.

### Art.3

#### *Composizione del Comitato*

1. Il Comitato è costituito da sette membri, compreso il presidente. I membri del Comitato operano in modo autonomo. La Commissione (Eurostat) è rappresentata in qualità di osservatore.

2. I membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, svolgono le proprie mansioni a titolo personale e sono scelti per garantire un insieme di competenze ed esperienze complementari fra loro.

3. Previa consultazione della Commissione, il Consiglio sceglie il presidente del Comitato e il Parlamento europeo ne approva la designazione.

Il presidente non deve essere membro in carica di un istituto nazionale di statistica o della Commissione né aver ricoperto un siffatto incarico negli ultimi due anni.

Previa consultazione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano ciascuno tre membri del Comitato.

4. La durata del mandato del presidente e dei membri del Comitato è di tre anni, rinnovabile una volta.

5. Se un membro presenta le dimissioni prima della scadenza del suo mandato, è sostituito da un nuovo membro nominato in conformità del presente articolo con un mandato completo.

### Art.4

#### *Procedure*

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è reso pubblico.

2. La relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è resa pubblica previa presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, il Comitato può decidere di pubblicare qualunque conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro, purché i relativi testi siano stati preventivamente trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione (Eurostat) e a qualsiasi altro organismo interessato, lasciando un adeguato margine per le osservazioni.

3. Fermo restando l'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del Comitato nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.

4. Il Comitato è assistito da un segretariato, assicurato dalla Commissione, ma che deve operare in modo autonomo. Il segretario è nominato dalla Commissione previa consultazione del Comitato. Il segretario agisce su istruzione del Comitato.

5. Le spese del Comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

### Art.5

Tre anni dopo l'istituzione del Comitato è effettuata una revisione del suo ruolo e della sua efficacia.

### Art.6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**LIBRO II**  
**IL LIVELLO NAZIONALE**

## **TITOLO I** *Disciplina generale del Sistema statistico nazionale*

### **§ 5. - Costituzione della Repubblica Italiana<sup>24</sup> (art.117)**

Art.117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*Omissis*

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*Omissis*

### **§ 6. - Legge 23 agosto 1988, n.400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>25</sup> (art.24)**

Art.24

#### *Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica<sup>26</sup>*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

### **§ 7. - Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400<sup>27</sup>**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della costituzione;

visto l'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400, recante delega al governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;

acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato articolo 24;

vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

---

<sup>24</sup> Articolo sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*).

<sup>25</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988 - serie generale - n.214.

<sup>26</sup> La delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400, per il quale si rinvia al § seguente.

<sup>27</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989 - serie generale - n.222.



sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

emana  
il seguente decreto legislativo

## CAPO I SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

### Art.1 *Oggetto della disciplina*

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

### Art.2 *Ordinamento del Sistema statistico nazionale*

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
  - a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  - b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art.3;
  - c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
  - d) gli uffici di statistica delle province;
  - e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati<sup>28</sup> e delle unità sanitarie locali<sup>29</sup>;
  - f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art.4<sup>30</sup>;
  - h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>31 32</sup>.

### Art.3 *Uffici di statistica*

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.1823<sup>33</sup>, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica

<sup>28</sup> Per la disciplina della costituzione, dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica in forma associata si vedano la direttiva n.7/Comstat del 18 dicembre 1992, recante *Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'articolo 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione* e la circolare n.3/Sistan del 27 aprile 1999, recante *Costituzione dell'ufficio in forma associata*, riportate nel Libro III, Titolo II, Capo III, Sezione II di questo volume.

<sup>29</sup> Ora Aziende unità sanitarie locali (art.3 della legge 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni).

<sup>30</sup> Per la puntuale individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale si rinvia al Libro II, Titolo VI, Capo II, Sezione II di questo volume.

<sup>31</sup> Per la puntuale individuazione degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale si rinvia al Libro II, Titolo VI, Capo I di questo volume.

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art.2 della legge 28 aprile 1998, n.125, avente ad oggetto *Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996*, possono partecipare al Sistema statistico nazionale anche "i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso". Per la puntuale individuazione dei soggetti privati i cui uffici di statistica sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale si rinvia al Libro II, Titolo III, Capo II di questo volume.

<sup>33</sup> Il testo della legge 16 novembre 1939, n.1823, abrogata dall'art.25 del presente decreto nella parte con esso incompatibile, è riportato nel Libro III, Titolo II, Capo III, Sezione II di questo volume.

anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture<sup>34</sup> assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art.13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT<sup>35</sup>

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal Comitato di cui all'art.17.

#### Art.4

##### *Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche*

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art.6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini della informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art.2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art.1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, ancorché non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi uniformano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali<sup>36</sup>.

5. [Le sanzioni di cui all'art.11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.148]<sup>37</sup>.

#### Art.5

##### *Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome*

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica<sup>38</sup>.

2. Il Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie<sup>39</sup>.

#### Art.6

##### *Compiti degli uffici di statistica*

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica<sup>40</sup>;

<sup>34</sup> In attuazione dell'art.11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n.300, avente ad oggetto *Riforma dell'organizzazione del Governo, a normale dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59*, e successive modifiche, le prefetture hanno assunto la denominazione prefetture-uffici territoriali del Governo. Nelle regioni a statuto ordinario, il prefetto preposto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del capoluogo della regione svolge anche le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Sul punto si rinvia al Libro III, Titolo III di questo volume.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art.10, comma 2, lett. g), della legge 5 giugno 2003, n.131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3*, tali funzioni sono ora svolte dal rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Sul punto si rinvia al Libro III, Titolo III di questo volume.

<sup>36</sup> Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1989 - serie generale - n.229.

<sup>37</sup> Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art.13, decreto legislativo 19 novembre 2008, n.195 (*Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n.1889/2005*), con efficacia dal 1° gennaio 2009.

<sup>38</sup> Si rinvia in proposito al Libro III, Titolo I di questo volume.

<sup>39</sup> Sul punto cfr. Corte cost. 28 aprile 1989, n.242, Corte cost. 26 marzo 1990, n.139 e Corte cost. 18 luglio 1991, n.359.

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il Sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'Istat, sentito il Comitato di cui all'art.17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art.17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'Istat e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

#### Art.6-bis

##### *Trattamenti di dati personali*<sup>41</sup>

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>42</sup>. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge<sup>43</sup>, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista del medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta<sup>44</sup>.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

---

<sup>40</sup> In tema di comunicazione di dati tra gli uffici di statistica e gli enti del Sistema statistico nazionale si vedano anche l'art.8 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* e la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 20 aprile 2004, n.9, recante *Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, riportati nel Titolo III del presente Libro.

<sup>41</sup> Articolo introdotto dall'art.11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, avente ad oggetto *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

<sup>42</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Titolo III del presente Libro, che ha abrogato la legge n.675 del 1996 con decorrenza 1° gennaio 2004.

<sup>43</sup> Si vedano ora gli artt.4, comma 1, lettere d) ed e), 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Titolo III del presente Libro.

<sup>44</sup> Riportato nel Titolo III del presente Libro.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.13 della legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>45</sup>, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

#### Art.7

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'art.17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art.11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale<sup>46</sup>.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>47</sup>.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art.11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

#### Art.8

##### *Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica*

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n.784.

#### Art.9

##### *Disposizioni per la tutela del segreto statistico*

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici<sup>48</sup>.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati<sup>49</sup>.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il Comitato di cui all'art.17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque<sup>50</sup>.

#### Art.10

##### *Accesso ai dati statistici*

---

<sup>45</sup> Ora art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Titolo III del presente Libro. In argomento si veda anche l'art.13 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, riportato nel Titolo III del presente Libro.

<sup>46</sup> Comma così sostituito dal comma 74 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

<sup>47</sup> Comma così sostituito dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999. Per quanto riguarda il riferimento agli artt.22 e 24 della legge n.675 del 1996, si vedano ora gli artt.4, comma 1, lettere d) ed e), 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Titolo III del presente Libro.

<sup>48</sup> Comma così modificato dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

<sup>49</sup> Comma così sostituito dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

<sup>50</sup> Comma così modificato dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art.9.
2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.
3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art.2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
5. Il Comitato di cui all'art.17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

#### Art.11

##### *Sanzioni amministrative*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.7, sono stabilite:
  - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
  - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art.2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art.18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

#### Art.12

##### *Commissione per la garanzia dell'informazione statistica<sup>51</sup>*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la Commissione vigila:
  - a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'Istat e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda<sup>52</sup>;
  - b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;
  - c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.
2. La Commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'art.17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art.13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> Si vedano anche gli articoli 3, 4 e 5 del d.p.r. 14 maggio 2007, n.84, recante *Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.*

<sup>52</sup> Lettera così modificata ed integrata dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

<sup>53</sup> Comma così modificato dall'art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante *Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica*, con decorrenza 1° ottobre 1999.

3. La Commissione è composta di nove membri, nominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.
4. Il presidente della Commissione è eletto dagli stessi membri.
5. [I membri della Commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.]<sup>54</sup>
6. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.
8. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400<sup>55</sup>.
9. I compensi di cui all'art.20 per i membri della Commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

#### Art.13

##### *Programma statistico nazionale*

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art.12<sup>56</sup> ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica<sup>57</sup>, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.
- 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione<sup>58</sup>.

#### Art.14

##### *Istituto nazionale di statistica*

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926, n.1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT)<sup>59</sup>.
2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.
3. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il presidente;
  - b) il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;
  - c) il Consiglio;

<sup>54</sup> Comma abrogato dall'art.6 del d.p.r. 14 maggio 2007, n.84, recante *Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248*, con decorrenza 19 luglio 2007. La durata della Commissione è ora stabilita dall'art.4 del medesimo d.p.r. n.84 del 2007.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art.2 del d.p.c.m. 14 settembre 1992, recante *Incorporazione dell'Ufficio per il sistema statistico nell'Ufficio del coordinamento amministrativo*, le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.

<sup>56</sup> Ai sensi del comma 2 dell'art.6-bis del presente decreto, il programma statistico nazionale è adottato sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>57</sup> In applicazione dell'art.2 della legge 12 gennaio 1991, n.13, avente ad oggetto *Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del presidente della Repubblica*, il programma non è più approvato con decreto del Presidente della Repubblica ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>58</sup> Comma aggiunto dal comma 72 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*. Sul punto si veda anche il comma 73 dello stesso art.3.

<sup>59</sup> La legge n.1162 del 1926 è stata abrogata dall'art.24 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

- d) il Collegio dei revisori dei conti.
4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art.15  
*Compiti dell'ISTAT*<sup>60</sup>

1. L'ISTAT provvede:

- a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
  - b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
  - c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art.2;
  - d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art.2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'art.17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
  - e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
  - g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
  - h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  - i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
  - l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
  - m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
  - n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art.2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura dello Stato.

CAPO II  
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ISTAT

Art.16  
*Presidente*

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza<sup>61</sup>.
2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del Comitato di cui all'art.17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio.

---

<sup>60</sup> Su compiti dell'Istat si veda anche l'art.2 d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica*, riportato nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>61</sup> Comma così modificato prima dall'art.13 del d.p.c.m. 1° agosto 2000, recante *Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, e poi dal comma 1 dell'art.5 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art.22]<sup>62</sup>.

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art.17

##### *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica*

[1. E' costituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art.3.

2. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;  
b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400<sup>63</sup>;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Unioncamere;

f) da tre rappresentanti dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il Comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il Comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art.3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art.2. Le direttive sono sottoposte all'assenso dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il Comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.]<sup>64</sup>

#### Art.18

##### *Consiglio dell'ISTAT*

[1. Il Consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.

2. Il Consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal Comitato di cui all'art.17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art.12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

<sup>62</sup> L'art.13, comma 4, lett. a) del d.p.r. 1° agosto 2000, recante *Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, ha disposto la cessazione dell'efficacia del presente comma a decorrere dal 1° ottobre 2000. Il comma è stato successivamente abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica*. Si veda ora l'art.5, comma 3, del medesimo d.p.r. n.166/2010, riportato nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>63</sup> La Conferenza - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - ha compiti di "informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale...".

<sup>64</sup> Articolo abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica*. Si veda ora l'art.3, del medesimo d.p.r. n.166/2010, riportato nel Titolo IV del presente Libro. Per i compiti del Comitato si veda anche il comma 73, dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007, n.244, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, secondo il quale "al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio" delle statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, il Comitato "definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione".



4. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.
5. Il Consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.]<sup>65</sup>

#### Art.19

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:
- a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;
  - b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - c) un dirigente del Ministero del tesoro.
2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.
3. Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dall'Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del Collegio sono invitati alle sedute del Consiglio.
4. Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art.23, comma 3<sup>66</sup>.

#### Art.20

##### *Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'Istat*

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art.21

##### *Direttive e atti di indirizzo<sup>67</sup>*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato previsti dal comma 6 dell'art.17 hanno ad oggetto:
- a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
  - b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
  - c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
  - d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art.6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art.8.

#### Art.22

##### *Compiti del Consiglio*

1. Il presidente convoca il Consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al Consiglio:
- a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art.13;
  - b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;
  - d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e della autonomia dell'ISTAT;
  - e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art.15, comma 2;
  - f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto]<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Articolo abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica*. Si veda ora l'art.4, del medesimo d.p.r. n.166/2010, riportato nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>66</sup> Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n.159.

<sup>67</sup> Le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal Comitato sono riportati in questo volume in relazione al loro oggetto.

<sup>68</sup> Ai sensi dell'art.13, comma 4, lettera b) del d.p.r. 1° agosto 2000, recante *Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*, a decorrere dal 1° ottobre 2000 la dizione "direttori centrali" deve intendersi riferita ai "direttori dei dipartimenti". La lettera è stata successivamente abrogata dal d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento*

[3. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.]<sup>69</sup>

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro.

#### Art.23 *Gestione finanziaria*

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art.22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il Consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art.22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

#### Art.24 *Relazione al Parlamento*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art.12.

#### Art.25 *Abrogazioni di precedenti norme*

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n.1285<sup>70</sup>, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n.2238, la legge 16 novembre 1939, n.1823<sup>71</sup>, la legge 6 agosto 1966, n.628<sup>72</sup>, la legge 19 dicembre 1969, n.1025<sup>73</sup>, e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

#### Art.26 *Norme transitorie*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

*recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.* Si veda ora l'art.5, comma 2, del medesimo d.p.r. n.166/2010, riportato nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>69</sup> Comma abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, avente ad oggetto *Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica.* Si veda ora l'art.4, comma 5, del medesimo d.p.r. n.166/2010, riportato nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>70</sup> Recante *Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno.* Il decreto n.1285/1929 è stato abrogato dall'art.2 e dall'allegato 1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n.200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n.9, con decorrenza 16 dicembre 2009.

<sup>71</sup> Recante *Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti,* riportata nel Libro III, Titolo II, Capo III, Sezione II di questo volume.

<sup>72</sup> Recante *Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica,* riportata nel Titolo IV del presente Libro.

<sup>73</sup> Recante *Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.* La legge n.1025 del 1969 è stata abrogata dall'art.24 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 - convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

**§ 8. - Legge 15 marzo 1997, n.59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa<sup>74</sup> (art.1)**

CAPO I  
Art.1

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali<sup>75</sup>.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142<sup>76</sup>, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

*Omissis*

5. Resta ferma la disciplina concernente il Sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

*Omissis*

**§ 9. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996<sup>77</sup> (art.2)**

Art.2

1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.322 del 1989<sup>78</sup>.

2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.

**§ 10. - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008 - Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta<sup>79</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

<sup>74</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997 - serie generale - n.67.

<sup>75</sup> Comma così modificato dall'art.7 della legge 15 maggio 1997, n.127, recante *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*.

<sup>76</sup> Si vedano ora gli artt.4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* che ha abrogato la legge n.142/1990.

<sup>77</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1998 - serie generale - n.101.

<sup>78</sup> Con d.p.c.m. 9 marzo 2000, n.152, riportato Titolo VI, Capo I del presente Libro, è stato emanato il regolamento avente ad oggetto le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN). I d.p.c.m. di inserimento nel Sistema statistico nazionale degli uffici di statistica di soggetti privati sono riportati nel Libro II, Titolo VI, Capo II e nel Libro III, Titolo V, Capo II di questo volume.

<sup>79</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008 - serie generale - n.149.

visto il decreto del presidente della repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato ministro senza portafoglio;  
visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;  
vista la legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;  
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  
ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;  
sentito il consiglio dei ministri;

decreta:

A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione on.prof. Renato Brunetta è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale, anche attraverso i raccordi con gli organismi internazionali e comunitari che agiscono nel settore. Restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico. E' altresì delegato a presiedere il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il Comitato dei Ministri per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare, la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'art.14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, nonché ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione. Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:

*Omissis*

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n.93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

*Omissis*

## **TITOLO II**

### ***Codice italiano delle statistiche ufficiali***

**§ 11. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 17 marzo 2010 - Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali (Direttiva n.10)<sup>80</sup>**

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, recante «norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;  
visti, in particolare, gli articoli 17 e 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dal medesimo emanati;  
visto il regolamento (ce) n.223/2009 del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (ce, euratom) n.1101/2008 del parlamento europeo e del consiglio, relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (ce) n.322/97 del consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/cee, euratom del consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle comunità europee;  
viste la comunicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria e la raccomandazione della

<sup>80</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010 - serie generale - n.240.

commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria com(2005) 217 del 25 maggio 2005;

vista la segnalazione della commissione per la garanzia dell'informazione statistica n.1/2009 del 19 gennaio 2009, concernente l'applicazione del codice delle statistiche europee nell'ambito del sistema statistico nazionale, nella quale si osserva che le regole comunitarie sono riconducibili ai principi di imparzialità, completezza, trasparenza e riservatezza individuati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

visto il parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica del 10 settembre 2010;

considerato che l'applicazione dei principi del codice delle statistiche europee da parte dei soggetti del sistema statistico nazionale può fornire un contributo significativo ai fini del miglioramento del funzionamento del sistema stesso, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali;

ritenuto necessario adottare un codice italiano delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del codice delle statistiche europee nell'ambito del sistema statistico nazionale;

ritenuto di procedere all'adozione del codice italiano delle statistiche ufficiali attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del sistema assume il valore di atto di indirizzo;

delibera:  
la direttiva n.10

### Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali

#### Art.1

##### *Ambito di applicazione del Codice*

1. I principi e le misure individuate dal presente Codice si applicano all'attività svolta dagli enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali.

2. Per «enti ed uffici del Sistema statistico nazionale» si intendono, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n.322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n.125.

3. Per «statistiche ufficiali» si intende la produzione statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.

#### Art.2

##### *Principi*

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale informano la propria attività ai seguenti 15 principi:

1. indipendenza professionale - l'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi politici e normativi e dai settori privati assicura la credibilità della statistica ufficiale;

2. mandato per la raccolta dei dati - il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi e' invitato a rispondere;

3. adeguatezza delle risorse - le risorse a disposizione dell'ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale;

4. l'impegno in favore della qualità - tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema statistico europeo;

5. riservatezza statistica - deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici;

6. imparzialità e obiettività - l'ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori;

7. solida metodologia - le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate;

8. procedure statistiche appropriate - alla base di statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida;

9. onere non eccessivo sui rispondenti - il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'ufficio verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo;

10. efficienza rispetto ai costi - le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente;

11. pertinenza - le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti;

12. accuratezza e attendibilità - le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile;

13. tempestività e puntualità - le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità;
14. Coerenza e confrontabilità - le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto;
15. accessibilità e chiarezza - le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.

#### Art.3

##### *Misure per dare attuazione al Codice*

1. L'Istat promuove la conoscenza e l'applicazione del presente Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialità e diffusione delle migliori pratiche.
2. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi di cui all'art.2 e promuovono presso l'amministrazione di appartenenza la conoscenza del presente Codice e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione.
3. Gli enti ed uffici di cui al comma 2 informano l'Istat di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione del presente Codice, al fine di intraprendere azioni volte a superare tali difficoltà.

#### Art.4

##### *Autovalutazione dello stato di attuazione del Codice*

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale verificano il rispetto del presente Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza.
2. Gli strumenti per la verifica di cui al comma 1 sono definiti dall'Istat e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

#### Art.5

##### *Monitoraggio dello stato di attuazione del Codice*

1. L'Istat effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, anche in merito alle iniziative intraprese ai sensi degli articoli 3 e 4, al fine di adottare atti volti ad attuare i principi del presente Codice.

### **TITOLO III**

#### ***Trattamento dei dati personali per scopi statistici***

#### **CAPO I**

##### ***Disciplina generale***

#### **§ 12. – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali<sup>81</sup>**

##### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n.14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

vista la legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n.676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

<sup>81</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n.123/L alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 - serie generale - n.174.

vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;  
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;  
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;  
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

emana  
il seguente decreto legislativo:

## PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI.

#### Art.1

#### *Diritto alla protezione dei dati personali*

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale<sup>82</sup>.

#### Art.2

#### *Finalità*

1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

#### Art.3

#### *Principio di necessità nel trattamento dei dati*

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

#### Art.4

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

---

<sup>82</sup> Periodo aggiunto dal comma 9 dell'art.4, legge 4 marzo 2009, n.15.

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonato;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;



c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

#### Art.5

##### *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

#### Art.6

##### *Disciplina del trattamento*

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

## TITOLO II

### DIRITTI DELL'INTERESSATO.

#### Art.7

##### *Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### Art.8

##### *Esercizio dei diritti*

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
  - a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
  - b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  - c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
  - d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  - e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
  - f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397;
  - g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
  - h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

#### Art.9

##### *Modalità di esercizio*

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

#### Art.10

##### *Riscontro all'interessato*

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato<sup>83</sup>.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

### TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

#### CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

##### Art.11 *Modalità del trattamento e requisiti dei dati*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

##### Art.12 *Codici di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e

---

<sup>83</sup> Per la determinazione del contributo di cui al presente comma vedi la deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 23 dicembre 2004, n.14.

ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

#### Art.13

##### *Informativa*

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

#### Art.14

##### *Definizione di profili e della personalità dell'interessato*

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

#### Art.15

##### *Danni cagionati per effetto del trattamento*

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

#### Art.16

### *Cessazione del trattamento*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
  - d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### Art.17

##### *Trattamento che presenta rischi specifici*

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

### CAPO II

#### REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

#### Art.18

##### *Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici*

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

#### Art.19

##### *Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari*

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

#### Art.20

##### *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

#### Art.21

##### *Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (11).

#### Art.22

##### *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari*

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III  
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art.23  
*Consenso*

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art.24  
*Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso*

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art.25  
*Divieti di comunicazione e diffusione*

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
  - a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
  - b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## Art.26

### *Garanzie per i dati sensibili*

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

## Art.27

### *Garanzie per i dati giudiziari*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

## TITOLO IV

### SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO.

## Art.28

### *Titolare del trattamento*

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.



#### Art.29

##### *Responsabile del trattamento*

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

#### Art.30

##### *Incaricati del trattamento*

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

### TITOLO V

### SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI.

#### CAPO I

#### MISURE DI SICUREZZA

#### Art.31

##### *Obblighi di sicurezza*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### Art.32

##### *Particolari titolari*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II  
MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art.33  
*Misure minime*

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art.34  
*Trattamenti con strumenti elettronici*

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime :

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1<sup>84</sup>.

Art.35  
*Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici*

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art.36  
*Adeguamento*

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Comma aggiunto dall'art.29, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.122, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

<sup>85</sup> Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art.29 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

## TITOLO VI ADEMPIMENTI

### Art.37

#### *Notificazione del trattamento*

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
  - a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
  - b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
  - c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
  - d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
  - e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
  - f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale<sup>86</sup>.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### Art.38

#### *Modalità di notificazione*

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
  - a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
  - b) la o le finalità del trattamento;
  - c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
  - d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
  - e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
  - f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento<sup>87</sup>.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

<sup>86</sup> Comma aggiunto dall'art.2-quinquies del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n.138.

<sup>87</sup> Comma così sostituito dall'art.29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

#### Art.39

##### *Obblighi di comunicazione*

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

#### Art.40

##### *Autorizzazioni generali*

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### Art.41

##### *Richieste di autorizzazione*

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

### TITOLO VII

#### TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

#### Art.42

##### *Trasferimenti all'interno dell'Unione europea*

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

#### Art.43

##### *Trasferimenti consentiti in Paesi terzi*

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

#### Art.44

##### *Altri trasferimenti consentiti*

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime<sup>88</sup>;

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

#### Art.45

##### *Trasferimenti vietati*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

#### TITOLO I

##### TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

#### CAPO I

##### PROFILI GENERALI

#### Art.46

##### *Titolari dei trattamenti*

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di

<sup>88</sup> Lettera così modificata dal comma 5-bis dell'art.29 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

#### Art.47

##### *Trattamenti per ragioni di giustizia*

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

#### Art.48

##### *Banche di dati di uffici giudiziari*

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

#### Art.49

##### *Disposizioni di attuazione*

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n.334 del Ministro di grazia e giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

### CAPO II

#### MINORI

#### Art.50

##### *Notizie o immagini relative a minori*

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

### CAPO III

#### INFORMATICA GIURIDICA

#### Art.51

##### *Principi generali*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

## Art.52

### *Dati identificativi degli interessati*

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n.109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

## TITOLO II

### TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

#### CAPO I

#### PROFILI GENERALI

## Art.53

### *Ambito applicativo e titolari dei trattamenti*

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
  - a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
  - b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

## Art.54

### *Modalità di trattamento e flussi di dati*

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le

modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

#### Art.55

##### *Particolari tecnologie*

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

#### Art.56

##### *Tutela dell'interessato*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

#### Art.57

##### *Disposizioni di attuazione*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n.378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.



TITOLO III  
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I  
PROFILI GENERALI

Art.58  
*Disposizioni applicabili*

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV  
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I  
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.59  
*Accesso a documenti amministrativi*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art.60  
*Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

CAPO II  
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art.61  
*Utilizzazione di dati pubblici*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n.R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

### CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

#### Art.62 *Dati sensibili e giudiziari*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

#### Art.63 *Consultazione di atti*

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

### CAPO IV FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

#### Art.64 *Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

#### Art.65 *Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

- a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
- b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

- a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
- b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
- c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
- d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
- e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

#### Art.66

##### *Materia tributaria e doganale*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

#### Art.67

##### *Attività di controllo e ispettive*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

#### Art.68

##### *Benefici economici ed abilitazioni*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

#### Art.69

##### *Onorificenze, ricompense e riconoscimenti*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,

fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

#### Art.70

##### *Volontariato e obiezione di coscienza*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n.230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

#### Art.71

##### *Attività sanzionatorie e di tutela*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
  - a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
  - b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

#### Art.72

##### *Rapporti con enti di culto*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

#### Art.73

##### *Altre finalità in ambito amministrativo e sociale*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
  - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
  - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
  - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
  - a) di gestione di asili nido;
  - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
  - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
  - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) relative alla leva militare;
  - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
  - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
  - h) in materia di protezione civile;
  - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V  
PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art.74  
*Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici*

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata<sup>89</sup>.
2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento<sup>90</sup>.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.250.

TITOLO V  
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art.75  
*Ambito applicativo*

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art.76  
*Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici*

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
  - a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
  - b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPO II  
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art.77  
*Casi di semplificazione*

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
  - a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
  - b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
  - c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
  - a) dagli organismi sanitari pubblici;

<sup>89</sup> Comma così modificato dalla lettera a) del 1, dell'art.58 della legge 29 luglio 2010, n.120.

<sup>90</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del 1, dell'art.58 della legge 29 luglio 2010, n.120.

- b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
- c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

#### Art.78

##### *Informativa del medico di medicina generale o del pediatra*

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
  - a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
  - b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
  - c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
  - d) fornisce farmaci prescritti;
  - e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
  - a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
  - b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
  - c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

#### Art.79

##### *Informativa da parte di organismi sanitari*

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

#### Art.80

##### *Informativa da parte di altri soggetti pubblici*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

## Art.81

### *Prestazione del consenso*

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

## Art.82

### *Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica*

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
  - a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
  - b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

## Art.83

### *Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati*

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
  - a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
  - b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
  - c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
  - d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
  - e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
  - f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
  - g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
  - h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
  - i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12<sup>91</sup>.

#### Art.84

##### *Comunicazione di dati all'interessato*

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

### CAPO III

#### FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

#### Art.85

##### *Compiti del Servizio sanitario nazionale*

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

#### Art.86

##### *Altre finalità di rilevante interesse pubblico*

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

---

<sup>91</sup> Comma aggiunto dall'art.2-quinquies del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n.138.



a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

## CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE

### Art.87

#### *Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale*

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del D.M. 11 luglio 1988, n.350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

### Art.88

#### *Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale*

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

### Art.89

#### *Casi particolari*

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo. 2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato<sup>92</sup>.

## CAPO V DATI GENETICI

### Art.90

#### *Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo*

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

## CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

### Art.91

#### *Dati trattati mediante carte*

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

### Art.92

#### *Cartelle cliniche*

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
  - a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  - b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

### Art.93

#### *Certificato di assistenza al parto*

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

---

<sup>92</sup> Comma aggiunto dall'art.2-quinquies del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n.138.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

#### Art.94

##### *Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario*

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n.308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n.279 del Ministro della sanità;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n.52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 3 aprile 2001.

#### TITOLO VI ISTRUZIONE

##### CAPO I PROFILI GENERALI

#### Art.95

##### *Dati sensibili e giudiziari*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

#### Art.96

##### *Trattamento di dati relativi a studenti*

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

#### TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

##### CAPO I PROFILI GENERALI

#### Art.97

##### *Ambito applicativo*

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

#### Art.98

##### *Finalità di rilevante interesse pubblico*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

#### Art.99

##### *Compatibilità tra scopi e durata del trattamento*

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

#### Art.100

##### *Dati relativi ad attività di studio e ricerca*

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

### CAPO II

#### TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

#### Art.101

##### *Modalità di trattamento*

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

#### Art.102

##### *Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
  - a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

#### Art.103

##### *Consultazione di documenti conservati in archivi*

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

### CAPO III

#### TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

#### Art.104

##### *Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

#### Art.105

##### *Modalità di trattamento*

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

#### Art.106

##### *Codici di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici<sup>93</sup>.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

---

<sup>93</sup> Con riferimento ai trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici sono stati sottoscritti due Codici: il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.13 del 31 luglio 2002) e il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici* (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.2 del 16 giugno 2004).

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

#### Art.107

##### *Trattamento di dati sensibili*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

#### Art.108

##### *Sistema statistico nazionale*

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

#### Art.109

##### *Dati statistici relativi all'evento della nascita*

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al d.m. 16 luglio 2001, n.349 del Ministro della sanità, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

#### Art.110

##### *Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica*

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII  
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I  
PROFILI GENERALI

Art.111

*Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art.112

*Finalità di rilevante interesse pubblico*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n.804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

CAPO II

ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art.113

*Raccolta di dati e pertinenza*

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

CAPO III  
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art.114  
*Controllo a distanza*

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Art.115  
*Telelavoro e lavoro a domicilio*

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV  
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art.116  
*Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX  
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I  
SISTEMI INFORMATIVI

Art.117  
*Affidabilità e puntualità nei pagamenti*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art.118  
*Informazioni commerciali*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art.119  
*Dati relativi al comportamento debitorio*

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.



## Art.120

### *Sinistri*

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private<sup>94</sup>.

## TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

### CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

## Art.121

### *Servizi interessati*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

## Art.122

### *Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

## Art.123

### *Dati relativi al traffico*

1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

---

<sup>94</sup> Comma così modificato dall'art.352 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, recante *Codice delle assicurazioni private*, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

#### Art.124

##### *Fatturazione dettagliata*

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

#### Art.125

##### *Identificazione della linea*

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

#### Art.126

##### *Dati relativi all'ubicazione*

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

#### Art.127

##### *Chiamate di disturbo e di emergenza*

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### Art.128

##### *Trasferimento automatico della chiamata*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

#### Art.129

##### *Elenchi di abbonati*

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

#### Art.130

##### *Comunicazioni indesiderate*

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo<sup>95</sup>.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni<sup>96</sup>.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24<sup>97</sup>.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante<sup>98</sup>.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

#### Art.131

##### *Informazioni ad abbonati e utenti*

<sup>95</sup> Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

<sup>96</sup> Comma aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

<sup>97</sup> Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

<sup>98</sup> Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art.132<sup>99</sup>

*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione<sup>100</sup>.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni<sup>101</sup>.

2. [Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici]<sup>102</sup>.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante<sup>103</sup>.

4. [Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici]<sup>104</sup>.

4-bis. [Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati]<sup>105</sup>.

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n.271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata

<sup>99</sup> Articolo così sostituito dall'art.3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.354, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n.45.

<sup>100</sup> Comma così modificato prima dall'art.6 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 – convertito nella legge 31 luglio 2005, n.155 - e poi dall'art.2, decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>101</sup> Comma aggiunto dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109, con la decorrenza indicata nell'art.6 dello stesso decreto.

<sup>102</sup> Comma modificato dall'art.6 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 – convertito nella legge 31 luglio 2005, n.155 - e poi abrogato dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>103</sup> Comma modificato dall'art.6 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 – convertito nella legge 31 luglio 2005, n.155.

<sup>104</sup> Comma abrogato dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>105</sup> Comma aggiunto dall'art.6 del decreto legge 27 luglio 2005, n.144 - come modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n.155 - e poi abrogato dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi<sup>106</sup>.

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale<sup>107</sup>.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia<sup>108</sup>.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a<sup>109</sup>:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);

b) [disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1]<sup>110</sup>;

c) [individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7]<sup>111</sup>;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1<sup>112</sup>.

## CAPO I INTERNET E RETI TELEMATICHE

### Art.133

#### *Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

## CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA

### Art.134

#### *Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

## LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

### CAPO I PROFILI GENERALI

<sup>106</sup> Comma aggiunto dall'art.10 della legge 18 marzo 2008, n.48.

<sup>107</sup> Comma aggiunto dall'art.10 della legge 18 marzo 2008, n.48.

<sup>108</sup> Comma aggiunto dall'art.10 della legge 18 marzo 2008, n.48.

<sup>109</sup> Alinea così modificato dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>110</sup> Lettera soppressa dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>111</sup> Lettera soppressa dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

<sup>112</sup> Lettera soppressa dall'art.2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

Art.135

*Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII

GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art.136

*Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art.137

*Disposizioni applicabili*

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
  - b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
  - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art.138

*Segreto professionale*

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II

CODICE DI DEONTOLOGIA

Art.139

*Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche*

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

## TITOLO XIII MARKETING DIRETTO

### CAPO I PROFILI GENERALI

#### Art.140

#### *Codice di deontologia e di buona condotta*

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

## PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

### TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE

##### SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

#### Art.141

#### *Forme di tutela*

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

##### SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA

#### Art.142

#### *Proposizione dei reclami*

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

#### Art.143

#### *Procedimento per i reclami*



1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

#### Art.144 *Segnalazioni*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

### SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

#### Art.145 *Ricorsi*

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

#### Art.146 *Interpello preventivo*

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

#### Art.147 *Presentazione del ricorso*

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

#### Art.148

##### *Inammissibilità del ricorso*

1. Il ricorso è inammissibile:

- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

#### Art.149

##### *Procedimento relativo al ricorso*

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.

#### Art.150

##### *Provvedimenti a seguito del ricorso*

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e

assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

#### Art.151 *Opposizione*

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

### CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE

#### Art.152 *Autorità giudiziaria ordinaria*

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o

rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.121, e successive modificazioni.

## TITOLO II L'AUTORITÀ

### CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

#### Art.153 *Il Garante*

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

#### Art.154 *Compiti*

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
  - a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico<sup>113</sup>;
  - b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
  - c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
  - d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
  - e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
  - f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
  - g) esprimere pareri nei casi previsti;
  - h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
  - i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

---

<sup>113</sup> Lettera così modificata dall'art.4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109.

- l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
  - m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
- a) dalla legge 30 settembre 1993, n.388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
  - b) dalla legge 23 marzo 1998, n.93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
  - c) dal regolamento (CE) n.515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n.291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
  - d) dal regolamento (CE) n.2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
  - e) nel capitolo IV della convenzione n.108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

## CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE

### Art.155 *Principi applicabili*

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

### Art.156 *Ruolo organico e personale*

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
  - a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
  - b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n.165 del 2001;
  - c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
  - d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  - e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché

l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n.249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

### CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

#### Art.157

#### *Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti*

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

#### Art.158

#### *Accertamenti*

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

#### Art.159

#### *Modalità*

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.

Art.160  
*Particolari accertamenti*

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III  
SANZIONI.

CAPO I  
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art.161  
*Omessa o inidonea informativa all'interessato*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila euro<sup>114</sup>.

Art.162  
*Altre fattispecie*

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro<sup>115</sup>.

---

<sup>114</sup> Comma così modificato dal comma 2 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>115</sup> Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro<sup>116</sup>.

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta<sup>117</sup>.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro<sup>118</sup>.

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo<sup>119</sup>.

#### Art.162-bis

##### *Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro<sup>120</sup>.

#### Art.163

##### *Omessa o incompleta notificazione*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro<sup>121</sup>.

#### Art.164

##### *Omessa informazione o esibizione al Garante*

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro<sup>122</sup>.

#### Art.164-bis

##### *Casi di minore gravità e ipotesi aggravate*

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

---

<sup>116</sup> Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>117</sup> Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 - convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14 - e poi così modificato dal n.1) della lettera c) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135 - inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

<sup>118</sup> Comma così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>119</sup> Comma aggiunto dal n.2) della lettera c) del comma 1 dell'art.20-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n.135 - inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166.

<sup>120</sup> Articolo aggiunto dall'art.5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109 e poi così modificato dal comma 4 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>121</sup> Comma così modificato dal comma 5 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>122</sup> Comma così modificato dal comma 6 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.



3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore<sup>123</sup>.

#### Art.165

##### *Pubblicazione del provvedimento del Garante*

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore<sup>124</sup>.

#### Art.166

##### *Procedimento di applicazione*

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

### CAPO II

### ILLECITI PENALI

#### Art.167

##### *Trattamento illecito di dati*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

#### Art.168

##### *Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante*

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Art.169

##### *Misure di sicurezza*

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni<sup>125</sup>.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico

<sup>123</sup> Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>124</sup> Comma così modificato dal comma 8 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>125</sup> Comma così modificato dal comma 9 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, e successive modificazioni, in quanto applicabili<sup>126</sup>.

#### Art.170

##### *Inosservanza di provvedimenti del Garante*

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

#### Art.171

##### *Altre fattispecie*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.300.

#### Art.172

##### *Pene accessorie*

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA

#### Art.173

##### *Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen*

1. La legge 30 settembre 1993, n.388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

- a) *omissis*<sup>127</sup>;
- b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
- c) *omissis*<sup>128</sup>;
- d) l'articolo 12 è abrogato.

#### Art.174

##### *Notifiche di atti e vendite giudiziarie*

1. *omissis*<sup>129</sup>.
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l'originale» è sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) *omissis*<sup>130</sup>;
  - b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».

<sup>126</sup> Comma così modificato dal comma 6 dell'art.44 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n.14.

<sup>127</sup> Sostituisce il comma 2 dell'art.9 della legge 30 settembre 1993, n.388.

<sup>128</sup> Sostituisce l'art.11 della legge 30 settembre 1993, n.388.

<sup>129</sup> Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art.137 del codice di procedura civile.

<sup>130</sup> Sostituisce con un unico comma gli originari primo e secondo comma dell'art.142 del codice di procedura civile.

8. *omissis*<sup>131</sup>.

9. *omissis*<sup>132</sup>.

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».

11. *omissis*<sup>133</sup>.

12. *omissis*<sup>134</sup>.

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*<sup>135</sup>;

b) *omissis*<sup>136</sup>.

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: «è scritta all'esterno del plico stesso» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3».

15. *omissis*<sup>137</sup>.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n.890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*<sup>138</sup>;

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».

#### Art.175

##### *Forze di polizia*

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. *omissis*<sup>139</sup>.

#### Art.176

##### *Soggetti pubblici*

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo le parole: «mediante strumenti informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, «.

2. *omissis*<sup>140</sup>.

3. *omissis*<sup>141</sup>.

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. *omissis*<sup>142</sup>.

6. La denominazione: «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione».

#### Art.177

##### *Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali*

---

<sup>131</sup> Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art.250 del codice di procedura civile.

<sup>132</sup> Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art.490 del codice di procedura civile.

<sup>133</sup> Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art.14 della legge 24 novembre 1981, n.689.

<sup>134</sup> Aggiunge l'art.15-bis al d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445.

<sup>135</sup> Sostituisce il comma 3 dell'art.148 del codice di procedura penale.

<sup>136</sup> Aggiunge il comma 5-bis all'art.148 del codice di procedura penale.

<sup>137</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art.80 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.

<sup>138</sup> Aggiunge un periodo al primo comma dell'art.2 della legge 20 novembre 1982, n.890.

<sup>139</sup> Sostituisce l'art.10 della legge 1° aprile 1981, n.121.

<sup>140</sup> Aggiunge il comma 1-bis all'art.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

<sup>141</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art.4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

<sup>142</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art.5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. *omissis*<sup>143</sup>.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. *omissis*<sup>144</sup>.

#### Art.178

##### *Disposizioni in materia sanitaria*

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il Garante per la protezione dei dati personali».
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n.135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) *omissis*<sup>145</sup>.
  - b) nel comma 2, le parole: «decreto del Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
3. *omissis*<sup>146</sup>.
4. All'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 febbraio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali».

#### Art.179

##### *Altre modifiche*

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n.339, sono soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali».
4. [*omissis*]<sup>147</sup>.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art.180

##### *Misure di sicurezza*

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318, sono adottate entro il 31 marzo 2006<sup>148</sup>.

<sup>143</sup> Sostituisce il comma 7 dell'art.28 della legge 4 maggio 1983, n.184.

<sup>144</sup> Sostituisce il quinto comma dell'art.51 del d.p.r. 20 marzo 1967, n.223.

<sup>145</sup> Sostituisce il comma 1 dell'art.5 della legge 5 giugno 1990, n.135.

<sup>146</sup> Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539.

<sup>147</sup> Il presente comma, abrogato dall'art.184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 a decorrere dal 1° maggio 2004, aggiunge l'art.107-bis al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

<sup>148</sup> Comma così modificato prima dall'art.3 del decreto legge 24 giugno 2004, n.158 - convertito nella legge 27 luglio 2004 - poi dall'art.6 del decreto legge 9 novembre 2004, n.266 - convertito nella legge 27 dicembre 2004 - e dall'art.6-bis del decreto legge 30 dicembre 2004, n.314 - come modificato dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26 - ed infine dall'art.10 del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273 - convertito nella legge 23 febbraio 2006, n.51.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.

#### Art.181

##### *Altre disposizioni transitorie*

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007<sup>149</sup>;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004]<sup>150</sup>;

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171<sup>151</sup>.

#### Art.182

##### *Ufficio del Garante*

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

<sup>149</sup> Lettera così modificata prima dall'art.3 del decreto legge 24 giugno 2004, n.158 - convertito nella legge 27 luglio 2004, n.188 - poi dall'art.10 del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273 - come modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n.51 - e dall'art.1 del decreto legge 12 maggio 2006, n.173 - come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2007, n.228 - ed infine dal comma 1 dell'art.6 del decreto legge 28 dicembre 2006, n.300 - convertito nella legge 26 febbraio 2007, n.17.

<sup>150</sup> Lettera abrogata dall'art.2-quinquies del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2004, n.138.

<sup>151</sup> Comma aggiunto dall'art.4 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.354, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n.45.

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

### CAPO III ABROGAZIONI

#### Art.183 *Norme abrogate*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
  - a) la legge 31 dicembre 1996, n.675;
  - b) la legge 3 novembre 2000, n.325;
  - c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n.123;
  - d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n.255;
  - e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.135;
  - f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171;
  - g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n.389;
  - h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.51;
  - i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135;
  - l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
  - m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282;
  - n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.467;
  - o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
  - a) l'art.5, comma 9, del d.m. 18 maggio 2001, n.279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;
  - b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n.152;
  - c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n.52, in materia di donatori midollo osseo;
  - d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in materia di certificati di assistenza al parto;
  - e) l'art.2, comma 5, del d.m. 27 ottobre 2000, n.380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
  - f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
  - g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
  - h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
  - i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n.121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

### CAPO IV NORME FINALI

#### Art.184 *Attuazione di direttive europee*

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art.185

*Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta*

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art.186

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Allegato A

CODICI DI DEONTOLOGIA

A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n.179)

*Omissis*

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n.8/P21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)

*Omissis*

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n.13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n.230)

*Omissis*<sup>152</sup>

A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provvedimento del Garante n.2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n.190, S.O.)

*Omissis*

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del Garante n.8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n.300)

*Omissis*

A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000. (Del. 6 novembre 2008, n.60, in G.U. 24 novembre 2008, n.275)

*Omissis*

---

<sup>152</sup> Si veda il § seguente.

**Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza**  
(Artt.da 33 a 36 del codice)

**Trattamenti con strumenti elettronici**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

**Sistema di autenticazione informatica**

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

**Sistema di autorizzazione**

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

**Altre misure di sicurezza**

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.



17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

#### **Documento programmatico sulla sicurezza**

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

#### **Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari**

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art.615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

#### **Misure di tutela e garanzia**

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

#### **Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici**

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Allegato C

**Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia  
(artt.46 e 53 del codice)<sup>153</sup>**

**TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI  
AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

*Omissis*

**§ 13. - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>154</sup>**

**Preambolo<sup>155</sup>**

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt.7 e 8;
- c) alla Convenzione n.108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n.98;
- d) alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995;
- e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

**CAPO I**

**AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**

**Art.1**

*Ambito di applicazione*

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

<sup>153</sup> I decreti previsti dall'allegato sono ancora in fase di adozione.

<sup>154</sup> Provvedimento del Garante n.13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2002 - serie generale - n.230. Ora allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ai sensi dell'art.185 del medesimo decreto legislativo n.196/2003.

<sup>155</sup> In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizione della legge n.675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferite alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza riportata nell'allegato C.

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n.322 e 30 luglio 1999, n.281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

## Art.2.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art.1 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (di seguito denominata "Legge")<sup>156</sup>, nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

## Art.3

### *Identificabilità dell'interessato*

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

- risorse economiche;
- risorse di tempo;
- archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
- archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
- risorse *hardware* e *software* per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
- conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

## Art.4

### *Criteri per la valutazione del rischio di identificazione*

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;

---

<sup>156</sup> Ora art.4 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art.3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

#### Art.5

##### *Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati*

1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n.125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

#### CAPO II

##### INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

#### Art.6

##### *Informativa*

1. Oltre alle informazioni di cui all'art.10 della Legge<sup>157</sup>, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n.322 e 30 luglio 1999, n.281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della Legge<sup>158</sup>, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art.13 della Legge<sup>159</sup> - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le

<sup>157</sup> Ora art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

<sup>158</sup> Ora art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

<sup>159</sup> Ora art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente<sup>160</sup>.

#### Art.7

##### *Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico nazionale*

1. Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del Sistema statistico nazionale, a condizione che:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del Sistema statistico nazionale siano titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quelli oggetto della comunicazione;
- f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del Sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;

d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.

4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

#### Art.8

##### *Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale*

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art.2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art.2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art.15 della Legge<sup>161</sup> e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>160</sup> Comma così corretto con Comunicato 29 ottobre 2002.

<sup>161</sup> Ora art.31 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art.9  
*Autorità di controllo*

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art.8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III  
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art.10  
*Raccolta dei dati*

1. I soggetti di cui all'art.1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

b) fornisce le informazioni di cui all'art.10 della Legge<sup>162</sup> e di cui all'art.6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;

e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-*bis* della Legge<sup>163</sup>.

Art.11  
*Conservazione dei dati*

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art.9 della Legge<sup>164</sup> e all'art.6-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e successive modificazioni e integrazioni, in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

- indagini continue e longitudinali;
- indagini di controllo, di qualità e di copertura;
- definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
- costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
- altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art.12  
*Misure di sicurezza*

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art.15, comma 1, della Legge<sup>165</sup> e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo<sup>166</sup>, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

---

<sup>162</sup> Ora art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

<sup>163</sup> Ora artt.4, comma 1, lett. d) ed e), 20, 21 e 17 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

<sup>164</sup> Ora art.11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

<sup>165</sup> Ora art.31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

<sup>166</sup> Ora allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

2. I soggetti di cui all'art.1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge<sup>167</sup>.

#### Art.13

##### *Esercizio dei diritti dell'interessato*

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge<sup>168</sup>, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art.6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

#### Art.14

##### *Regole di condotta*

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

## CAPO II

### *Comunicazione di dati nel Sistema statistico nazionale*

#### **§ 14. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2001 - Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale<sup>169</sup>**

##### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, recante «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica»;

visto, in particolare, l'art.6-bis del predetto decreto legislativo n.322 del 1989, in tema di raccolta e trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale;

vista la legge 31 dicembre 1996, n.675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e, della stessa, l'art.31, comma 2;

<sup>167</sup> Ora artt.4, comma 1, lett. d) ed e), 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

<sup>168</sup> Ora art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

<sup>169</sup> Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2001 - serie generale - n.133.

considerata l'esigenza di assicurare, all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN), la circolazione dei dati anche personali per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali proprie degli enti di ricerca facenti parte del SISTAN; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini;

decreta:

1. All'interno del Sistema statistico nazionale, in applicazione dei principi di efficienza, imparzialità e non discriminazione, è assicurata, in particolare nei confronti degli enti di ricerca che fanno parte del citato Sistema, la piena circolazione dei dati anonimi raccolti per finalità statistica.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche relativamente ai dati personali concernenti soggetti identificati a identificabili, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

**§ 15. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 20 aprile 2004 - Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Direttiva n.9)<sup>170</sup>**

**IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA**

visto l'art.17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, in particolare il comma 6, che attribuisce al Comitato il compito di emanare direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art.3 del medesimo decreto ed atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

vista la lettera d) dell'art.21 del decreto legislativo n.322 del 1989, che individua tra gli oggetti delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

visto in particolare l'art.106 del citato decreto legislativo n.196 del 2003, che demanda ad uno o più codici di deontologia e buona condotta l'individuazione dei presupposti, delle garanzie e delle modalità dei trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica;

visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di seguito denominato Codice di deontologia e di buona condotta, allegato A.3 al decreto legislativo n.196 del 2003;

visto in particolare l'art.8 del Codice di deontologia e di buona condotta citato, avente ad oggetto la comunicazione di dati personali tra i soggetti del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto necessario ridefinire i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322 del 1989, che, per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema, assume il valore di atto di indirizzo;

delibera  
la direttiva n.9:

*Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale*

**Art.1  
Finalità**

1. La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali tra gli enti pubblici di informazione statistica e gli uffici di statistica che fanno parte del Sistema statistico nazionale, con esclusione dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per i quali restano fermi i limiti e le modalità di comunicazione stabiliti da leggi e regolamenti.

2. La comunicazione di dati personali all'interno del Sistema statistico nazionale è finalizzata alla realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, nonché dei trattamenti per scopi statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

---

<sup>170</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre 2004, n.300.



Art.2  
*Definizioni*

1. Ai fini della presente direttiva, conformemente alle definizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si intende per:

«trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;

«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

«dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

«titolare» la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

«responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

«incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

«comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

2. Agli effetti della presente direttiva si intende, inoltre, per:

«trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

«risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

«unità statistica», l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

«rilevazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nella raccolta di dati direttamente presso imprese, istituzioni e persone fisiche oppure attraverso documenti amministrativi e/o fonti organizzate pubbliche e private (registri, archivi, basi di dati);

«elaborazione», processo finalizzato alla produzione di informazioni statistiche da parte dell'ente titolare, consistente nel trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni od elaborazioni dello stesso o di altri soggetti, ovvero di dati cui l'ente dispone in ragione della sua attività istituzionale;

«studio progettuale», attività di analisi e ricerca finalizzata all'impianto, ristrutturazione o miglioramento di uno o più processi di produzione statistica, all'impianto di sistemi informativi e allo sviluppo di strumenti generalizzati per l'attività statistica;

«enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale», rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n.322 del 1989.

Art.3

*Comunicazione di dati personali per l'attuazione del Programma statistico nazionale*

1. Ciascun ente o ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale è tenuto a fornire ad altro ente o ufficio di statistica del Sistema, che ne faccia richiesta in ragione delle necessità connesse all'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali compresi nel Programma statistico nazionale, i dati personali, privi di dati identificativi:

a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche;

b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale.

2. La comunicazione di dati di cui al presente articolo deve avvenire nei limiti stabiliti nel Programma statistico nazionale.

#### Art.4

##### *Comunicazione di dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente*

1. Gli enti e gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema, per esigenze statistiche concernenti l'ambito territoriale dell'amministrazione o ente di appartenenza o direttamente connesse all'attività istituzionale dello stesso, i dati personali, privi di dati identificativi:

a) raccolti dallo stesso ente o ufficio di statistica per finalità statistiche. Qualora i dati derivino da trattamenti effettuati da più soggetti titolari in attuazione del Programma statistico nazionale, la richiesta deve essere indirizzata al soggetto che originariamente ha raccolto i dati;

b) relativi all'amministrazione o ente di appartenenza ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale. La comunicazione di tali dati, quando non sia prevista da una norma di legge o di regolamento, deve avvenire nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti all'art.19 del decreto legislativo n.196 del 2003.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei principi stabiliti all'art.8, comma 1, del Codice di deontologia e di buona condotta, l'ente o ufficio richiedente dichiara che il trattamento per il quale i dati sono richiesti è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione o ente di appartenenza e che i dati sono pertinenti e non eccedenti rispetto agli scopi statistici del trattamento.

#### Art.5

##### *Comunicazione dei dati identificativi*

1. La comunicazione anche dei dati identificativi delle unità statistiche, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta, è consentita:

a) per l'attuazione del Programma statistico nazionale, se espressamente prevista nel Programma e nei limiti da questo stabiliti;

b) per il perseguimento delle finalità di cui all'art.4 e nei limiti di cui al medesimo articolo, sempre che il richiedente dichiara che non sia possibile raggiungere lo stesso risultato statistico attraverso il trattamento di dati personali privi di dati identificativi e che i dati richiesti sono pertinenti e strettamente necessari per il perseguimento delle finalità esplicitate nella richiesta.

#### Art.6

##### *Comunicazione di dati sensibili e giudiziari*

1. Gli enti e gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale possono richiedere ad altro ente o ufficio del Sistema i dati sensibili e giudiziari necessari:

a) per l'esecuzione di rilevazioni, elaborazioni o studi progettuali inclusi nel Programma statistico nazionale;

b) per l'esecuzione di trattamenti statistici strumentali alle finalità istituzionali del soggetto richiedente. A tal fine, l'ente o ufficio richiedente verifica che i dati oggetto di richiesta e le operazioni che con essi si intendono eseguire, laddove non specificati da espressa disposizione legislativa, siano stati identificati e resi pubblici dalla stessa amministrazione o ente di appartenenza con atto di natura regolamentare adottato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.20 del decreto legislativo n.196 del 2003. Gli esiti della suddetta verifica devono essere espressamente richiamati nella motivazione della richiesta.

2. Se la richiesta di dati di cui al presente articolo proviene dall'ufficio di statistica di un soggetto privato che partecipa al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n.125 si osservano le disposizioni di cui all'art.5 del Codice di deontologia e di buona condotta.

#### Art.7

##### *Verifica della pertinenza, non eccedenza e stretta necessità*

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera a), l'ente o ufficio di statistica tenuto alla comunicazione verifica la conformità della richiesta con quanto previsto dal Programma statistico nazionale relativamente alla specifica rilevazione, elaborazione o studio progettuale.

2. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui agli articoli 4 e 5, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica che il trattamento per scopi statistici per il quale i dati sono richiesti sia pertinente rispetto all'ambito territoriale e istituzionale del soggetto richiedente. La verifica deve ispirarsi ai criteri della ragionevolezza, della collaborazione e della non discriminazione.

3. Nell'ipotesi di comunicazione di dati di cui all'art.6, comma 1, lettera b), l'ente o ufficio di statistica destinatario della richiesta verifica la conformità della stessa con quanto stabilito dalla disposizione di legge o dall'atto di natura regolamentare, di cui all'art.20 del decreto legislativo n.196/2003, richiamato dal soggetto richiedente.

4. In presenza di controverse valutazioni, ciascuno dei soggetti coinvolti può chiedere il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art.8  
*Informativa*

1. Nell'ipotesi di comunicazione di dati relativi a soggetti terzi, qualora al momento della raccolta non sia stata rappresentata all'interessato nell'ambito delle informazioni di cui all'art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003 l'eventualità di successivi trattamenti per fini statistici nell'ambito del Sistan, l'ente o ufficio destinatario della richiesta fornisce all'interessato una specifica informativa integrativa.
2. Qualora fornire l'informativa direttamente all'interessato richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, la stessa si considera resa se il trattamento è compreso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di idonee forme di pubblicità, secondo quanto disposto all'art.6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta.
3. L'ente o ufficio cui sono richiesti i dati e l'ente o ufficio richiedente possono concordare un'informativa congiunta da rendere all'interessato in occasione dell'avvio del trattamento per il quali i dati sono richiesti. Le spese per l'informativa sono comunque poste a carico dell'ente o ufficio che richiede i dati.

Art.9  
*Modalità per la richiesta dei dati*

1. La richiesta di dati di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 deve essere debitamente sottoscritta:
  - a) per gli uffici di statistica facenti parte del Sistan, dal responsabile dell'ufficio di statistica in qualità di responsabile del trattamento che si intende avviare. Nel caso in cui il trattamento sia effettuato dalle strutture di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.1 del Codice di deontologia e di buona condotta, la richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile della predetta struttura e dal responsabile dell'ufficio di statistica, ciascuno in qualità di responsabile del trattamento per le fasi di rispettiva competenza;
  - b) per l'Istat e gli enti ed organismi di cui alla lettera h) dell'art.2 del decreto legislativo n.322 del 1989, dal titolare o, se nominato, dal responsabile del trattamento che si intende avviare.
2. La richiesta di dati deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile allegato alla presente direttiva (Mod. SISTAN), e contenere indicazioni dettagliate in ordine alle motivazioni, alle finalità perseguite e alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti rispetto alle finalità dichiarate, nonché, qualora siano richiesti anche dati identificativi, la stretta necessità dei medesimi.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le modalità per la richiesta di dati per trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale possono essere specificate dal titolare con apposite lettere o circolari.
4. Il richiedente fornisce tutti gli ulteriori chiarimenti che gli vengano eventualmente richiesti.

Art.10  
*Modalità per la fornitura dei dati*

1. I dati di cui alla presente direttiva sono comunicati all'ente o ufficio di statistica richiedente soltanto dopo che siano stati validati ai sensi del successivo art.11.
2. All'atto della comunicazione, i dati sono accompagnati dalla documentazione relativa alle definizioni, alle nomenclature, alle classificazioni e alle metodologie adottate nella rilevazione e nel trattamento dei dati stessi, al fine di consentire una loro corretta interpretazione ed utilizzazione. Deve inoltre essere espressamente richiamata la responsabilità di chi riceve i dati in ordine alla protezione degli stessi in tutte le fasi del trattamento, con particolare riguardo alla necessità di adottare le metodologie e gli strumenti idonei ad assicurare la non identificabilità delle unità statistiche nel rilascio dell'informazione statistica. Resta ferma la possibilità di richiedere all'Istat il necessario supporto statistico-metodologico ai fini della valutazione del rischio di identificazione.
3. L'onere per la fornitura dei dati è carico del richiedente.

Art.11  
*Validazione dei dati*

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni, i dati personali allorché abbiano superato i necessari controlli di accuratezza, affidabilità ed adeguatezza. Tale eventualità è espressamente menzionata all'atto della trasmissione unitamente alla data alla quale, presumibilmente, il dato risulterà aggiornato.

Art.12  
*Disposizioni finali*

1. La presente direttiva abroga la direttiva del COMSTAT n.3 del 15 ottobre 1991 ed ha valore di atto di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale diversi da quelli costituiti ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.322 del 1989.

**TITOLO IV**  
**L'Istituto nazionale di statistica**<sup>172</sup>

**§ 16. - Legge 6 agosto 1966, n.628 - Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica**<sup>173</sup> (artt.1 e 2)

Art.1

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali<sup>174</sup>.

Art.2

Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'Istituto dispone i relativi trasferimenti.

**§ 17. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n.1017 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati**<sup>175</sup> (art.10, commi 1 e 6)

Art.10

1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art.5, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n.322, si applica il d.lgs. 16 marzo 1992, n.266<sup>176</sup>.

*Omissis*

6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT<sup>177</sup>.

*Omissis*

---

<sup>171</sup> Il modello è scaricabile all'indirizzo <http://www.sistan.it/strum/modellorichiestadati personali.doc>

<sup>172</sup> In tema di organizzazione e compiti dell'Istituto nazionale di statistica si veda anche il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, riportato nel Titolo I del presente Libro, in particolare gli artt.14 e seguenti, e il d.p.r. 7 settembre 2010, n.166 riportato nel presente Titolo.

<sup>173</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1966 - serie generale - n.205. Per la vigenza della legge n.628 del 1966 si veda l'art.25 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, riportato nel Titolo I del presente Libro.

<sup>174</sup> Gli uffici, denominati semplicemente uffici regionali, sono attualmente 18, ai quali si aggiungono. Ai sensi dell'art.10, comma 6 del d.p.r. 31 luglio 1978, n.1017, riportato al § seguente, gli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni degli uffici regionali dell'Istat.

<sup>175</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1979 - serie generale - n.70.

<sup>176</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>177</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

**§ 18. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 - Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica<sup>178</sup>**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400», e successive modificazioni;

vista la legge 31 dicembre 1996, n.681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996»;

visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59», e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25;

visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

visto il regolamento (CE) n.177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n.2186/93;

visto il regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.201 del 29 agosto 2000;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g);

ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246;

vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Disposizioni generali*

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 e dall'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della

<sup>178</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2010 - serie generale - n.235.

spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art.2

### *Compiti dell'ISTAT*

1. L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.

2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n.177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:

a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del predetto regolamento (CE) n.223/2009;

b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;

c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.681.

## Art.3

### *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica*

1. Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da due membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

d) da un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere;

e) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

f) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresì, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.322 del 1989.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

Art.4  
*Consiglio*

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto.
2. Il consiglio è composto:
  - a) dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede;
  - b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'articolo 3;
  - c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica.
3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.
4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art.5  
*Uffici dirigenziali e organizzazione interna*

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n.244, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, anche tenuto conto di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n.223/2009 e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica e, comunque, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione della direzione generale, dei dipartimenti, delle direzioni centrali, dei servizi, nonché degli uffici regionali, quali uffici dirigenziali, in numero massimo complessivamente non superiore a settantatré;

b) qualificazione, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, della direzione generale, alla quale può essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal regolamento di organizzazione di cui al comma 1, e di non più di tre direzioni centrali, e quali uffici dirigenziali di seconda fascia dei restanti servizi giuridico amministrativi;

c) qualificazione dei dipartimenti di produzione e di ricerca e delle direzioni centrali di produzione e di ricerca come uffici tecnici generali, in numero non superiore a sedici, prevedendo la preposizione a ciascuno di tali uffici di un dirigente di ricerca o di un dirigente tecnologo o di un dirigente di amministrazioni pubbliche, ovvero di un esperto della materia, con contratto individuale di durata non superiore a tre anni rinnovabili, previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale ed internazionale, con compenso da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca;

d) individuazione dei servizi di produzione e di ricerca e degli uffici regionali quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici dirigenziali di cui alla lettera c), con previsione che ai dirigenti responsabili di tali servizi e uffici compete il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza, in relazione alla tipologia e alla complessità delle strutture cui sono preposti;

e) previsione che, in sede di prima attuazione delle modifiche al regolamento di organizzazione, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai servizi giuridici e amministrativi, sia effettuato dall'ISTAT un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso;

f) previsione che la formazione dirigenziale, per i dirigenti di cui alle lettere precedenti, e l'attività di formazione e qualificazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), siano accentrate, senza oneri aggiuntivi e previa soppressione delle altre strutture esistenti nell'ente, presso la struttura permanente di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419<sup>179</sup>, denominata: «Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed

---

<sup>179</sup> Riportato al § seguente.

economiche», posta alle dirette dipendenze del presidente dell'Istituto, che opera in collegamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola superiore dell'economia e finanze, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali;

g) semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, secondo le procedure di approvazione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

2. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.

3. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.

#### Art.6

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, l'articolo 16, comma 4, gli articoli 17 e 18 e, all'articolo 22, la lettera f) del comma 2 ed il comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 si provvede alla rinnovazione della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 4.

3. Nelle more della riorganizzazione di cui all'articolo 5, resta ferma, per i dirigenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi e con le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000.

4. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Istituto nelle more dell'approvazione della pianta organica e dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), il presidente può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualità professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori dodici mesi, per assicurare la funzionalità dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali.

5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, si applicano all'ISTAT le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

**§ 19. - Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.419 - Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59<sup>180</sup> (art.6, comma 3)**

#### Art.6

##### *Disposizioni relative a enti particolari*

##### *Omissis*

3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,<sup>181</sup> si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.

##### *Omissis*

<sup>180</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 15 novembre 1999, n.268.

<sup>181</sup> Si veda ora l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Sul punto si veda anche l'art.5, comma 1, lett. f) del d.p.r. 7 settembre 2010, n.166, riportato al § precedente.



## TITOLO V *Amministrazioni centrali dello Stato*

### CAPO I *Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

#### **§ 20. – Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1990, n.285. – Articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322: costituzione degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato**

Come è noto, l'articolo 3 del d.lvo n.322, concernente norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istat, ha istituito presso ogni Amministrazione centrale dello Stato ed Azienda Autonoma un ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istat.

Ai fini della concreta costituzione di tali uffici e per la riorganizzazione di quelli già esistenti secondo le norme contenute nel decreto delegato n.322, si emanano le seguenti direttive, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso decreto legislativo e dell'articolo 5, II comma, lettera e) della legge n.400 del 23 agosto 1988<sup>182</sup>.

1. L'intento di prevenire possibili commistioni di competenza e di semplificare al massimo i rapporti o di ordine funzionale o gerarchico induce a ritenere opportuno che presso ogni Amministrazione l'ufficio di statistica cui affidare i compiti indicati dall'articolo 6 del d.lvo n.322 sia unico.

Andranno pertanto soppressi, od organicamente fusi, uffici di statistica eventualmente esistenti.

Peraltro, presso quelle Amministrazioni che hanno al loro interno strutture di livello di Direzione generale o superiore, peculiarmente connotate in termini di ampiezza di attribuzioni e di autonomia organizzativa e funzionale (come la Ragioneria generale nell'ambito del Ministero del Tesoro; il Dipartimento di pubblica sicurezza nell'ambito del Ministero dell'interno, etc.), potranno continuare ad esistere (o venir appositamente costituiti) più di un ufficio di statistica. A tal fine, le Amministrazioni interessate sono cortesemente pregate di formulare a questa Presidenza, ove non vi abbiano già provveduto - previa l'indicazione delle fonti normative su cui si fonda l'autonomia delle articolazioni in argomento - concrete proposte sulla struttura, dimensioni e specificità delle competenze degli uffici di statistica che si ritiene di conservare o costituire nell'ambito di tali strutture.

Occorrerà comunque tener presente che quello di statistica dovrà agire quale ufficio di staff, a diretto supporto dell'attività imputata all'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza (Ministro, Presidente di Azienda autonoma, e, nei casi sopra ipotizzati, Ragioniere generale dello Stato, Capo della Polizia, etc.) e perciò posto, nell'ambito di essa, alle dirette dipendenze di detto organo.

Salvo casi particolari (e giustificati da specifiche ragioni di funzionalità e di competenza) dovrà pertanto essere evitato l'incardinamento dell'ufficio di statistica in una preesistente struttura operativa dell'amministrazione. Necessità organizzative interne potranno essere soddisfatte con la costituzione, presso le diverse strutture operative generali dell'Amministrazione, ovvero presso alcune di esse, di sezioni operative distaccate dall'ufficio di statistica, dipendenti dal Capo dell'ufficio stesso.

Il dirigente o funzionario da proporre, quale responsabile dell'ufficio, sentito (ai sensi dell'articolo 3, II comma del d.lvo n.322) il presidente dell'Istat, dovrà essere dotato di particolare e segnalata competenza nel campo statistico-informatico.

Gli addetti agli uffici di statistica, ivi compreso il responsabile, saranno scelti, laddove possibile, tra i laureati in Scienze economiche o statistiche, e preferibilmente dovranno possedere i requisiti di cui al r.d.l.24/3/1930, n.436.

Andrà sollecitamente segnalata la mancanza, nell'ambito delle singole Amministrazioni, di dirigenti o funzionari dotati di tali specifiche conoscenze. Ciò consentirà a questa Presidenza di disporre per l'eventuale assegnazione in via provvisoria di personale qualificato di altre Amministrazioni o dell'Istat e, nel contempo, di avviare appositi corsi di specializzazione a cura della S.S.P.A..

Tali segnalazioni renderanno pure possibile il tracciare, per i conseguenti interventi anche d'ordine normativo, un quadro complessivo e preciso delle esigenze di personale specializzato dell'intero Sistema Statistico Nazionale.

Andrà altresì prevista una segreteria organizzativa, i cui addetti siano in grado di utilizzare le apparecchiature informatiche in dotazione.

L'attrezzatura telefonica, informatica e telematica, che ogni ufficio di statistica dovrà possedere, sarà determinata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 3, II comma, d.lvo n.322.

Al suo interno, l'ufficio - il numero dei dipendenti del quale sarà determinato dall'Amministrazione in relazione alle dimensioni dell'attività assegnata all'ufficio - andrà, di massima, articolato in sezioni con riferimento alle seguenti materie: rapporti con il

---

<sup>182</sup> La lett. e) del secondo comma dell'art.5 della legge 23 agosto 1988, n.400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*, stabilisce che "il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:... e) adotta direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative".

sistema statistico nazionale; rilevazioni statistiche; attività di coordinamento statistico interno; diffusione dell'informazione statistica; ricerca.

Gli uffici di statistica devono essere collegati in rete T.D. all'Istituto Nazionale di Statistica per la trasmissione di dati e informazioni secondo le linee di standardizzazione definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.51223 del 21 maggio 1990 e successivi aggiornamenti. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'Istituto Nazionale di Statistica rende disponibili.

2. Gli uffici di statistica - i compiti dei quali sono precisati dall'articolo 6 del d.lvo n.322 - compiranno tutte le attività di rilevazione statistica a ciascuno di essi assegnate dal programma statistico nazionale, e specificate, nel loro contenuto ed oggetto, con direttive del Comitato di cui all'articolo 17 del d.lvo n.322. Nell'individuazione delle rilevazioni statistiche da assegnare a ciascun ufficio, dovrà essere seguito il criterio materiale: l'oggetto delle stesse dovrà coincidere con la materia (o con le materie) attribuita alla competenza funzionale dell'Amministrazione di appartenenza.

Con direttive del predetto Comitato, saranno anche determinate le modalità e i limiti, con riferimento alle singole rilevazioni, dell'accesso diretto da parte dei singoli uffici di statistica ai dati statistici elementari in possesso di altri uffici di statistica per effetto di rilevazioni a questi ultimi assegnati.

3. Le Amministrazioni, per le loro esigenze conoscitive che tecnicamente implicano l'utilizzo di rilevazioni statistiche, dovranno avvalersi esclusivamente dell'ufficio di statistica presso di esse costituito; le statistiche "ufficiali" prodotte dal detto ufficio costituiranno patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione di appartenenza e principale fonte informativa della stessa.

Ciascuna Amministrazione farà pervenire all'Istat, con periodicità semestrale, il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat. Ciò al fine dell'inserimento, con le opportune correzioni e tenendo conto dell'insieme delle iniziative programmate, nel programma statistico nazionale, che verrà periodicamente aggiornato.

Resta salva la facoltà di ogni Amministrazione di condurre a propri scopi conoscitivi - utilizzando il proprio ufficio di statistica, ed attenendosi ai criteri generali d'ordine metodologico fissati dal Comitato di cui all'articolo 17 citato - rilevazioni che, per l'urgenza dei tempi e per il carattere del tutto particolare dell'oggetto, non possano essere previamente inserite nel programma statistico nazionale.

Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'Istat, il quale, attraverso il Comitato suddetto, fornirà all'amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico.

La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di codeste rilevazioni andrà assentita dal responsabile dell'ufficio di statistica, che dovrà previamente vagliarne l'attendibilità.

L'affidamento ad organizzazioni esterne di singole rilevazioni potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali, e nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta, anche in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto.

Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Istat.

In nessun caso i prodotti di codeste rilevazioni potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

4. L'ufficio di statistica curerà anche le pubblicazioni statistiche della propria Amministrazione. In caso di dimostrata impossibilità della singola Amministrazione di provvedere a proprie spese alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'articolo 15, I comma, lett. g) del d.lvo n.322.

Al fine di individuare quelle valide per il Sistema Statistico Nazionale, ciascuna Amministrazione comunicherà all'Istat, entro un mese dal ricevimento della presente, l'elenco delle proprie pubblicazioni statistiche a stampa, con l'indicazione dell'oggetto e della periodicità delle stesse. L'ISTAT attraverso il Comitato di cui all'articolo 17 del d.lvo n.322, indicherà quelle utili per il Sistema statistico e proporrà la soppressione delle pubblicazioni ritenute superflue sul piano tecnico-conoscitivo o costituenti duplicazioni di altre.

Le pubblicazioni nel modo suddetto ritenute valide ai fini del Sistema Statistico Nazionale, dovranno recare nel frontespizio la dizione "Sistema Statistico Nazionale" accanto alla denominazione della singola Amministrazione.

I dati statistici contenuti in dette pubblicazioni saranno considerati, a tutti gli effetti, dati statistici ufficiali.

Tutti i prodotti statistici degli uffici di statistica a conclusione di rilevazioni effettuate nell'ambito del programma statistico nazionale, siano o meno oggetto di pubblicazioni a stampa, una volta vagliati nella loro attendibilità dal dirigente responsabile dell'ufficio di statistica, dovranno essere inviati, nelle forme e con le modalità che indicherà dal Comitato suddetto all'Istat e alle Prefetture, perché possano essere diffusi al pubblico secondo la disciplina di cui all'articolo 10 del d.lvo n.322.

**§ 21. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n.1)<sup>183</sup>.**

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del comitato stesso;

visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del ministero della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

preso atto della direttiva n.285/istat del 6 agosto 1990<sup>184</sup> inviata ai ministri ed alle aziende autonome dello stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale si richiama in particolare l'esigenza che l'ufficio di statistica, salvo eccezioni da sottoporre all'approvazione della presidenza del consiglio dei ministri, deve essere unico nell'ambito della stessa amministrazione per motivi di chiarezza di competenze, di semplificazione di rapporti, di omogeneità operativa;

delibera la  
Direttiva n.1

Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione.

Art.1

*Disposizioni di carattere generale*

1. L'ufficio di statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative od amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art.6 del decreto legislativo n.322/89 l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art.6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/89, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi - avvalendosi del proprio ufficio di statistica ed attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'ISTAT, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ISTAT. In nessun caso i prodotti di rilevazioni di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.

<sup>183</sup> Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 dicembre 1991 - serie generale - n.295.

<sup>184</sup> Riportata al § precedente.

7. Dei provvedimenti di istituzione o di riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data immediata comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art.15, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.322/89.

## Art.2

### *Compiti dell'ufficio di statistica*

1. L'ufficio di statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo n.322/89, è tenuto a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo n.322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'ISTAT;

Entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art.6, del decreto legislativo n.322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'ufficio di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione dell'amministrazione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'ISTAT, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.322/89.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi con i dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

## Art.3

### *Organizzazione dell'ufficio di statistica*

1. L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

- area di coordinamento e collegamento;
- area della produzione e della ricerca;
- area della diffusione dell'informazione statistica.

## Art.4

### *Personale dell'ufficio di statistica*

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le Amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme vigenti ed a fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionato, per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative.

4. L'eventuale qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica sarà svolta nei modi indicati dall'ISTAT, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. I responsabili degli uffici di statistica devono segnalare all'ISTAT le proprie esigenze in materia.

#### Art.5

##### *Attrezzature dell'ufficio di statistica*

1. L'attrezzatura minima di un ufficio di statistica deve comprendere:

- una linea telefonica collegabile alla rete ITAPAC;
- almeno un personal computer dotato di scheda di collegamento in rete TD e con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni. Tale collegamento consentirà anche l'interrogazione delle banche-dati che l'ISTAT rende disponibili;
- almeno un programma di foglio elettronico, un programma di word-processing ed un pacchetto di gestione di data-base;
- un'apparecchiatura fax-simile;
- un'apparecchiatura per fotocopie.

#### Art.6

##### *Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'Amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

## CAPO II

### *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**§ 22. - Legge 23 agosto 1988 n.400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>185</sup> (art.19)**

#### Art.19

##### *Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri*

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

##### *Omissis*

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

##### *Omissis*

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

##### *Omissis*

---

<sup>185</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988 - serie generale - n.214.

**§ 23. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 - Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>186</sup> (artt. 1, 2 e 25)**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri;  
visto l'art.8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639;  
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;  
vista la legge 6 luglio 2002, n.137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del governo e della presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'art.11;  
vista la legge 8 luglio 1998, n.230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;  
vista la legge 6 marzo 2001, n.64, recante istituzione del servizio civile nazionale;  
visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art.2 della legge 6 marzo 2001, n.64;  
visto, in particolare, l'art.7, commi 1, 2 e 3, del predetto d.lgs. n.303 del 1999, secondo cui il presidente del consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretariato generale della presidenza del consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;  
visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, relativi all'ordinamento delle strutture del segretariato generale e all'organizzazione dei dipartimenti istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri ed, in particolare, il decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;  
vista la sentenza 22 maggio 2001, n.221, con la quale la corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sorto tra il governo e la corte dei conti relativamente all'art.9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, ha ritenuto prevalenti le ragioni addotte dalla corte dei conti ed ha annullato il primo periodo del citato art.9, comma 7;  
visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare l'art.12;  
visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 luglio 2002, in corso di registrazione;  
ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina delle strutture generali della presidenza del consiglio dei ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata sentenza della corte costituzionale;  
ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della presidenza del consiglio dei ministri;  
visto, altresì, l'art.7, comma 7, del decreto legislativo n.303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di stato presso la presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;  
tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture della presidenza del consiglio dei ministri destinate ad essere trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie, ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, per le quali, in attesa della data prevista per il trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta intanto ferma l'attuale organizzazione;  
sentite le organizzazioni sindacali;

decreta:

Art.1  
*Denominazioni*

1. Nel presente decreto sono denominati:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- b) legge: la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

<sup>186</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2002 . serie generale - n.207.

- c) Presidente, vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
- e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
- g) uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;
- h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

## Art.2 *Strutture della Presidenza*

### 1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:

a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all'art.2, comma 2, del decreto legislativo:

- 1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
- 2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
- 3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- 4) il dipartimento per gli affari regionali;
- 5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
- 6) il dipartimento della funzione pubblica;
- 7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica<sup>187</sup>;
- 8) il dipartimento per le pari opportunità;
- 9) il dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione<sup>188</sup>;
- 9-bis) il dipartimento per le politiche della famiglia<sup>189</sup>;
- 9-ter) il dipartimento della gioventù<sup>190</sup>;
- 9-quater) l'ufficio per lo sport<sup>191</sup>;
- 10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
- 11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- 12) il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica<sup>192</sup>;
- 13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
- 13-bis) il dipartimento per le politiche antidroga<sup>193</sup>;
- 14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano;

- 15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- 16) il dipartimento per la protezione civile;
- 17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
- 18) il dipartimento per il programma di Governo<sup>194</sup>;
- 19) il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo<sup>195</sup>;

b) [le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art.7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi:

- 1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga<sup>196</sup>.

2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art.7, comma 1, del decreto legislativo:

<sup>187</sup> Numero così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 28 aprile 2009.

<sup>188</sup> Denominazione così integrata con Comunicato 19 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2002 - serie generale - n.246.

<sup>189</sup> Numero aggiunto dall'art.6 del d.p.c.m. 7 aprile 2006 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art.2 del d.p.c.m. 29 ottobre 2009.

<sup>190</sup> Numero aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.2 del d.p.c.m. 29 ottobre 2009.

<sup>191</sup> Numero aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.2 del d.p.c.m. 29 ottobre 2009.

<sup>192</sup> Numero così sostituito dall'art.2 del d.p.c.m. 21 giugno 2007.

<sup>193</sup> Numero aggiunto dall'art.1 del d.p.c.m. 15 marzo 2004 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art.2 del d.p.c.m. 29 ottobre 2009. Sul punto si veda anche, l'art.4 del citato d.p.c.m. 29 ottobre 2009.

<sup>194</sup> Numero aggiunto dall'art.6 del d.p.c.m. 3 dicembre 2004.

<sup>195</sup> Numero aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art.2 del d.p.c.m. 29 ottobre 2009.

<sup>196</sup> Lettera soppressa dall'art.1 del d.p.c.m. 15 marzo 2004.

- a) l'ufficio del segretario generale;
  - b) il dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane<sup>197</sup>;
  - b-bis) il Dipartimento per le risorse strumentali<sup>198</sup>;
  - c) [il dipartimento per le risorse strumentali]<sup>199</sup>;
  - d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
  - e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
  - f) l'ufficio per il controllo interno;
  - g) l'ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art.7, comma 7, del decreto legislativo, sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:
- a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
  - b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
  - c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
  - d) l'ufficio del consigliere militare<sup>200</sup>.
4. [Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del Presidente, fermo restando quanto disposto dall'art.7, comma 7, del decreto legislativo]<sup>201</sup>.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art.7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane<sup>202</sup>.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art.11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato<sup>203</sup>.

#### Art.25

##### *Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane*

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza; all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alle attività di studio, di analisi e di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse umane; alla cura degli affari generali e delle attività di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al Sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.
2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non più di cinque uffici e non più di tredici servizi<sup>204</sup>.

#### **§ 24. - Decreto ministeriale 5 novembre 2004 - Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>205</sup> (artt.1-5 e 10)**

<sup>197</sup> Lettera così sostituita prima dall'art.2 del d.p.c.m. 30 aprile 2004, poi dall'art.3 del d.p.c.m. 11 luglio 2005 ed infine dalla lettera a) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 1° ottobre 2008.

<sup>198</sup> Lettera aggiunta dall'art.3 del d.p.c.m. 11 luglio 2005 e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 1° ottobre 2008.

<sup>199</sup> Lettera soppressa dall'art.2 del d.p.c.m. 30 aprile 2004.

<sup>200</sup> Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 5 agosto 2010.

<sup>201</sup> Comma soppresso dalla lettera b) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 5 agosto 2010.

<sup>202</sup> Comma così modificato prima dall'art.2 del d.p.c.m. 30 aprile 2004, poi dall'art.3 del d.p.c.m. 11 luglio 2005 ed infine dalla lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 1° ottobre 2008.

<sup>203</sup> Comma così modificato dall'art.4 del d.p.c.m. 23 luglio 2003.

<sup>204</sup> Comma così sostituito dalla lettera r) del comma 1 dell'art.1 del d.p.c.m. 5 agosto 2010.

<sup>205</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2005 - serie generale - n. 34.



## IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

*Omissis*

decreta:

Art.1

*Ambito della disciplina*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art.2

*Funzioni*

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art.3

*Ministro per la funzione pubblica*

1. Il Ministro per la Funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.
4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art.4

*Capo del Dipartimento*

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.
2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
  - a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici, rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  - b) «Servizio per gli affari internazionali»:

*Omissis*

- c) «Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini»:

*Omissis*

- d) «Servizio per la stampa e documentazione»:

## Omissis

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

## Art.5

### *Organizzazione del Dipartimento*

1. Il Dipartimento si articola in sei uffici di livello dirigenziale generale, e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) ufficio per gli affari generali e per il personale;
- b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;
- c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;
- d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;
- e) Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali<sup>206</sup>;
- f) Ufficio per il programma di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni<sup>207</sup>;
- g) presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica;
- h) nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica opera, altresì, l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;
- i) presso gli uffici del Dipartimento possono essere costituite, con decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unità di supporto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalità;
- j) il personale dirigenziale di alta professionalità di cui al comma precedente è assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che può comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attività di consulenza studio e ricerca.

## Art.10

### *Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali*

1. L'Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali promuove e cura iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di pubblica amministrazione, svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, gestisce la banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cura l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591 in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società e consorzi, cura le attività volte allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi del Dipartimento, promuove l'integrazione e il controllo delle attività afferenti ai vari servizi informativi, al fine di una migliore flessibilità ed efficienza globale dei sistemi; analizza l'organizzazione dei processi al fine di rilevare i fabbisogni di informatizzazione e le opportunità di sviluppo ottimale dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento; supporta lo sviluppo delle banche dati del Dipartimento e cura la gestione di quelle assegnate all'Ufficio; elabora progetti pilota sui sistemi di gestione della conoscenza, cura la progettazione e la gestione dei siti web internet e intranet.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

- a) «Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati»: attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, supporto allo sviluppo delle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 587-591; gestione delle altre banche dati affidate all'Ufficio; controllo delle attività svolte da fornitori e consulenti esterni nelle attività di sviluppo e di redazione dei contenuti al fine di alimentare sia le banche dati che i sistemi di gestione della conoscenza; promozione dello scambio di conoscenza e della collaborazione in materia con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere;
- b) «Servizio per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo»: predisposizione delle condizioni tecniche, amministrative e funzionali, volte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica di rete e delle postazioni di lavoro del Dipartimento; acquisizione di beni e servizi di natura informatica, curando in particolare gli aspetti di efficienza e qualità delle

<sup>206</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.m. 10 gennaio 2008, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto 5 novembre 2004, concernente «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

<sup>207</sup> Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.m. 10 gennaio 2008, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto 5 novembre 2004, concernente «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

prestazioni; predisposizione ed attuazione del piano della sicurezza informatica; cura delle iniziative di sperimentazione volte all'introduzione di tecnologie e di sistemi sempre più innovativi all'interno del sistema informativo ed approfondimento degli aspetti giuridico-normativi legati al trattamento automatico delle informazioni;

c) «Servizio progettazione e gestione sito web»: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e gestione dell'intranet dipartimentale; analisi dei processi interni al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni tenendo presente i necessari aspetti di sicurezza e i prodotti dell'evoluzione tecnologica nel settore<sup>208</sup>.

### CAPO III *Ministeri*

#### **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**§ 25. - Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95 - Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133<sup>209</sup> (artt.1, 12 e 13)**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87 della Costituzione;

vista la legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);

vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni;

vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

vista la legge 26 febbraio 1987, n.49;

vista la legge 22 dicembre 1990, n.401;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 dell'8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Amministrazione centrale*

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

<sup>208</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.m. 10 gennaio 2008, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto 5 novembre 2004, concernente «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

<sup>209</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010 - serie generale - n.145.

- a) Segreteria generale;
  - b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
  - c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
  - d) Direzioni generali:
    - 1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
    - 2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
    - 3) Direzione generale per l'Unione europea;
    - 4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
    - 5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
    - 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
    - 7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
    - 8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
  - e) Servizi:
    - 1) Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale;
    - 2) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali/Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di venti, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale/Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.
4. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale/Direttore centrale per ciascuna Direzione generale. Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale.
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di novantasei unità, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.

#### Art.12

##### *Disposizioni transitorie*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

#### Art.13

##### *Abrogazioni*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

**§ 26. - Decreto ministeriale 15 febbraio 2008 - Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258<sup>210</sup> (artt.1 e 3)**

---

<sup>210</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2008 - serie generale - n.76.

IL MINISTRO  
DEGLI AFFARI ESTERI

*Omissis*

decreta:

Art.1  
*Ambito della disciplina*

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258, citato nelle premesse<sup>211</sup>.

Art.3  
*Segreteria generale*

Nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione, il Segretario generale ed i Vice Segretari generali si avvalgono di una «Unità di coordinamento», nonché delle seguenti Unità:

- a) l'Unità di analisi e programmazione, che è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera;
- b) l'Unità di crisi, che è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, con particolare riguardo agli interessi italiani, nonché a tutelare in situazioni di emergenza la sicurezza dei connazionali all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
- c) l'Unità per il sistema Paese e le autonomie territoriali, che li coadiuva nei rapporti con le realtà produttive italiane e cura i rapporti con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;
- d) l'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, la quale svolge opera di consulenza sulle questioni di carattere giuridico-internazionale che ad essa vengano sottoposte dagli Uffici dell'Amministrazione, cura la trattazione delle controversie internazionali in cui sia questione di diritto internazionale, la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali conclusi dall'Italia, la loro raccolta e sistematico aggiornamento nonché, ove necessario in raccordo con l'Ufficio Legislativo, l'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali. L'Unità coadiuva inoltre l'Agente del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, nonché con la Direzione generale per l'integrazione europea per le cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
- e) l'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, la quale cura, garantendo l'accessibilità e il raccordo con l'Archivio centrale dello Stato, la ricerca e l'elaborazione del materiale storico per la trattazione di questioni di politica estera, provvede alla custodia degli originali degli atti internazionali in possesso del Ministero ed alla raccolta sistematica dei fondi archivistici provenienti dagli uffici centrali e da quelli all'estero, nonché al funzionamento della biblioteca.

Nell'ambito della Segreteria generale operano anche i seguenti uffici:

Organo centrale di sicurezza-segreteria speciale: gestione dei flussi documentali classificati e qualificati; emanazione di direttive relative alla sicurezza documentale; abilitazioni di sicurezza;

Statistica, istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**§ 27. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>212</sup> (artt.1 e 2)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

<sup>211</sup> Il d.p.r. n.258/2007 è stato abrogato dal d.p.r. 19 maggio 2010, n.95, recante *Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*, riportato al § precedente. Ai sensi dell'art.12 del medesimo decreto n.95/2008, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di natura non regolamentare con cui saranno individuate le strutture dirigenziali non generali, "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa... le funzioni interessate dal riordino... continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali".

<sup>212</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2009 - serie generale - n. 228.

visti la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;

vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;

visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-bis;

visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonché il comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

sentite le organizzazioni sindacali;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

emana  
il seguente regolamento:

Art. 1  
*Funzioni e attribuzioni*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.

Art. 2  
*Organizzazione*

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministro», disciplinati da apposito regolamento, in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.

2. Oltre al Segretariato generale di cui all'articolo 3, comma 3, le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:

- a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
  - b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
  - c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
  - d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
  - e) Direzione generale degli affari generali e del personale.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.
4. Il Ministero si avvale altresì, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**§ 28. - Decreto ministeriale 2 dicembre 2009, GAB/DEC/135/2009 - Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (artt.1 e 5)**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*Omissis*

emana  
il seguente decreto

Individuazione degli uffici  
di livello dirigenziale non generale del Ministero

Art.1

*Organizzazione del Ministero*

1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i relativi compiti sono articolati ed individuati come riportato nei successivi articoli da 2 a 7.
2. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione dello Stato o soggetti individuati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. Le Segreterie del Segretario generale e dei Direttori generali sono costituite con provvedimento proprio, rispettivamente, del Segretario generale o del Direttore, quali unità operative di livello non dirigenziale.

Art.5

*Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia*

1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. 3 agosto 2009, n.140.
2. Per l'espletamento dei compiti ad essa demandati, la Direzione è articolata nei seguenti sette uffici di livello dirigenziale non generale:

*Omissis*

Divisione II - Interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo

- Attuazione dei piani e delle strategie di rilievo internazionale, europeo e nazionale nel settore di competenza;
- Promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21 di Rio de Janeiro;
- Attività di studio e di ricerca in materia di contabilità e fiscalità ambientale anche in relazione agli adempimenti internazionali;
- Promozione delle attività finalizzate all'elaborazione di sistemi di contabilità e fiscalità ambientale, anche tramite azioni di sensibilizzazione nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- Attività e funzioni dell'ufficio di statistica, anche con riferimento al rapporto con il sistema statistico nazionale (SISTAN);
- Predisposizione della Relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente in coordinamento con l'ISPRA;
- Attività di statistica e di reporting in campo ambientale;
- Tenuta ed aggiornamento del registro degli enti e delle associazioni che operano nel campo della tutela ambientale;
- Gestione dei rapporti con gli enti e le associazioni di settore.

*Omissis*

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

§ 29. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296<sup>213</sup>(artt.1, 3 e 4)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.3, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni;  
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;  
vista la legge 22 aprile 1941, n.633;  
visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650;  
visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28;  
visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.173, e successive modificazioni;  
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;  
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  
visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286;  
vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.89;  
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  
sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;  
acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;  
sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

emana  
il seguente regolamento:

### CAPO I AMMINISTRAZIONE CENTRALE

#### Art.1

#### *Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30

<sup>213</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007 - serie generale - n.291.



marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia<sup>214</sup>.

*Omissis*

**Art.3**

*Uffici dirigenziali generali centrali*

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale<sup>215</sup>;
- b) [Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure]<sup>216</sup>;
- c) Direzione generale per le antichità<sup>217</sup>;
- d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee<sup>218</sup>;
- e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale<sup>219</sup>;
- f) Direzione generale per gli archivi;
- g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore<sup>220</sup>;
- h) Direzione generale per il cinema;
- i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

*Omissis*

**Art.4**

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*

1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

*Omissis*

c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni;

*Omissis*

**§ 30. - Decreto ministeriale 20 luglio 2009 - Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica<sup>221</sup> (artt.1, 2 e all. 3)**

**IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI**

<sup>214</sup> Comma così modificato dai nn. 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>215</sup> Lettera così sostituita dal n.1) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>216</sup> Lettera soppressa dal n.2) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>217</sup> Lettera così sostituita dal n.3) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>218</sup> Lettera così sostituita dal n.4) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>219</sup> Lettera così sostituita dal n.5) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>220</sup> Lettera così sostituita dal n.6) della lettera c) del comma 1 dell'art.1 del d.p.r. 2 luglio 2009, n.91.

<sup>221</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2009 - serie generale - n.184.

*Omissis*

Art.1

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
  - a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;
  - b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art.2

*Uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione*

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali, gli istituti nazionali e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 2007 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti centrali, degli istituti nazionali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 2007 e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura previsto dall'art.2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n.91, al dirigente preposto alla direzione del Centro medesimo spetta il solo trattamento economico previsto per i dirigenti di seconda fascia.
3. Il segretariato generale e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

*Omissis*

ALLEGATO 3

*Omissis*

Servizio I

Affari generali, sistemi informativi e tecnologie innovative

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Il Servizio cura gli affari generali e supporta il Direttore generale nella gestione efficiente, unitaria e coordinata dei servizi comuni della sede centrale del Ministero sulla base di un programma generale condiviso tra i vari centri di responsabilità. Il Servizio provvede, in tale ambito, alla gestione ed al funzionamento dei servizi generali e comuni, quali la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema di rilevazione delle presenze.

Operano all'interno del Servizio: l'Ufficio di statistica, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficio del consegnatario, l'Ufficiale rogante e la Biblioteca.

Il Servizio cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane della Direzione generale e la relativa mobilità interna; cura altresì l'organizzazione e la gestione delle risorse strumentali assegnate alla Direzione generale.

Il Servizio cura gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero.

Il Servizio cura: la tenuta del protocollo informatico; la gestione degli archivi e dei flussi documentali della Direzione generale; i rapporti con la Corte dei conti; la predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo.

Il Servizio assicura altresì il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e della relativa segreteria.

Il Servizio provvede alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Servizio cura lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, delle infrastrutture e delle applicazioni di servizio, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39 e successive modificazioni; elabora il Piano triennale per l'informatica e formula i piani di innovazione tecnologica; svolge ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi di organizzazione in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni; assicura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi e della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on line, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, di statistiche, di studi e di rapporti.

Il Servizio supporta il Direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art.17 del decreto legislativo n.82 del 2005 sopracitato.

Il Servizio cura la rappresentanza del Ministero in organismi e organi europei ed internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Servizio provvede: all'elaborazione, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.150, del Piano annuale di comunicazione, sentiti anche gli altri centri di responsabilità amministrativa; ai rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla comunicazione istituzionale del Ministero, interna ed esterna, anche tramite le strutture informatiche; alla cura redazionale del Portale della Cultura e del sito web istituzionale.

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

**§ 31. - Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246<sup>222</sup> (art.106)**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:

comma 14, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificate;

visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

emana

il seguente regolamento:

Art.106

*Ordinamento del Segretariato generale della difesa*

1. Il Segretariato generale della difesa, composto da cinque strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:

Omissis

f) V Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d'interesse primario dalla difesa; approvvigionamento ed emanazione della

---

<sup>222</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010 - serie generale - n.140.

normativa tecnica relativa agli impianti, ai mezzi e ai sistemi informatici; coordinamento delle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione di indagini tecniche, concorso alla formazione del personale tecnico militare e civile sui materiali di competenza; cura del contenzioso connesso alle attribuzioni di competenza, nonché le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia; gestione dell'area tecnico-industriale; antinfortunistica e prevenzione<sup>223</sup>.

*Omissis*

## **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**§ 32. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296<sup>224</sup> (artt.1, 6, 8, 14 e 16)**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

vista la legge 29 ottobre 1991, n.358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni;

vista la legge 3 aprile 1997, n.94, ed in particolare l'articolo 7 che prevede, tra l'altro, delega al Governo per l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.38, recante il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e delle dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112 (2);

vista la legge 15 luglio 2002, n.145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

visto l'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 12 maggio 2006;

visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'articolo 1;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2007;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 2007;

visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale;

<sup>223</sup> Attualmente l'ufficio di statistica del Ministero continua ad essere collocato presso il Reparto VI - Telematica, Affari industriali, Statistica e Standardizzazione del Segretariato generale della difesa.

<sup>224</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008 - serie generale - n.66.

sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 giugno 2007;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2007, relativo al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2007;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007, del 27 agosto 2007 e del 17 settembre 2007;  
acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 gennaio 2008;  
sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

emana  
il seguente regolamento:

**Art.1**  
*Dipartimenti del Ministero*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.300 del 1999». Il Ministero è articolato nei seguenti Dipartimenti:
- a) Dipartimento del tesoro;
  - b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
  - c) Dipartimento delle finanze;
  - d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

*Omissis*

**Art.6**  
*Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro*

1. La Direzione I - analisi economico-finanziaria - si articola in 8 uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

*Omissis*

- c) informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico;

*Omissis*

**Art.8**  
*Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato*

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.246, di seguito denominato «decreto-legge n.194 del 2002», i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

*Omissis*

- e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'ISTAT per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale;

Art.14

*Competenze del Dipartimento delle finanze*

1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

*Omissis*

o) ..... rapporti con il Servizio statistico nazionale.

*Omissis*

Art.16

*Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi*

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Il dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

a) ..... rapporti con il Servizio statistico nazionale;

*Omissis*

**§ 33. - Decreto ministeriale 28 gennaio 2009 - Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti<sup>225</sup> (artt.1, 4 e 5)**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*Omissis*

decreta:

Art.1

*Disposizioni generali*

Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art.17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Art.4

*Dipartimento delle finanze*

*Omissis*

2. Direzione studi e ricerche economico-fiscali

*Omissis*

UFFICIO IV (Documentazione economico-statistica e trasparenza)

Per le materie di competenza del Dipartimento è l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. Cura i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica e con gli altri enti del Sistema statistico nazionale. Definisce i requisiti del sistema informativo delle dichiarazioni fiscali e delle statistiche di competenza del Dipartimento, elabora e diffonde analisi e report sulle dichiarazioni e le altre statistiche, favorendo l'integrazione delle informazioni residenti presso l'Anagrafe tributaria con altre banche dati. Partecipa, in collaborazione con l'Ufficio II, le altre Direzioni del Dipartimento e gli enti della fiscalità, al

---

<sup>225</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009 - serie generale - n.150.

processo di integrazione delle banche dati del sistema della fiscalità. Coordina la partecipazione della Direzione a gruppi di lavoro a carattere economico-statistico sulla fiscalità costituiti presso organismi internazionali anche con il supporto degli altri uffici.

Omissis

Art.5

*Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi*

Omissis

5. Direzione centrale dei servizi del tesoro

Omissis

#### UFFICIO XII

Analisi per l'automazione dei servizi di competenza della Direzione centrale e delle Direzioni territoriali. Cura del patrimonio informatico della Direzione centrale. Gestione dell'aula informatica. Rapporti con la Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione. Rilevazione ed elaborazione dei dati concernenti la gestione e la qualità delle prestazioni. Coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale. Archivi generali. Smistamento corrispondenza. Protocollo generale.

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**§ 34. - Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55 - Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia**<sup>226</sup> (artt.1, 2, 3 e 5)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;

visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

vista la legge 12 agosto 1962, n.1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n.195;

sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, attese la conformità con quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

ritenuta l'opportunità di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2001;

vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

---

<sup>226</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2001 - serie generale - n.63.

- b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
- c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Art.2  
*Dipartimenti del Ministero*

1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa:
- a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
  - b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
  - c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - d) Dipartimento per la giustizia minorile.

Art.3  
*Ufficio del Capo del Dipartimento*

1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.

*Omissis*

Art.5  
*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

- a) Direzione generale del personale e della formazione:

*Omissis*

- b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi:

*Omissis*

- c) Direzione generale del bilancio e della contabilità:

*Omissis*

- d) Direzione generale magistrati:

*Omissis*

e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e controllo.

*Omissis*

**§ 35. - Decreto ministeriale 30 maggio 2007 - Riduzione nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, del personale e dei servizi di una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale di statistica in attuazione del decreto ministeriale 8 marzo 2007**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

*Omissis*

decreta

1. L'art.7 del decreto 18 dicembre 2001<sup>227</sup> è sostituito dal seguente:

---

<sup>227</sup> Recante *Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con d.p.r. 6 marzo 2001, n.55, presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.*



“Art.7

1. Per l'espletamento delle competenze attribuite alla Direzione generale di statistica sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

a) Ufficio primo – affari generali: segreteria del Direttore generale; affari generali e riservati; protocollo ed archivio generale della Direzione generale; gestione del personale; rapporti con l'ufficio relazioni con il pubblico; rapporti con l'ufficio stampa; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali ed informatici; programmazione, coordinamento ed organizzazione per conferenze ed incontri di studio a carattere statistico; diffusione dei dati statistici; rapporti con il sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it); supporto e assistenza tecnico-informatica alla Direzione;

b) Ufficio secondo – statistiche giudiziarie: attività di rilevazione, controllo e gestione dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica giudiziaria in materia civile e penale; attività di studio, individuazione, rilevazione, controllo e sistemazione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali; collegamento con il servizio di controllo interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; analisi ed elaborazione dei dati; valutazione delle esigenze statistiche, progettazione di nuove rilevazioni; rapporti ed attuazione del protocollo d'intesa con l'Istat; rapporti con il Sistema statistico nazionale (Sistan); piano statistico nazionale; competenze ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati per l'acquisizione informatizzata e telematica dei dati statistici; rapporti con la commissione criminalità costituita presso l'Istat; rapporti con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Dipartimento della giustizia minorile per la razionalizzazione delle rilevazioni statistiche; rapporti con l'ufficio statistico della Cassazione”.

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**§ 36. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>228</sup> (artt.1, 2, 3 e 6)**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

vista la legge 15 marzo 1997, n.59 e, in particolare, gli articoli 13 e 19;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204;

visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e successive modificazioni;

vista la legge 27 dicembre 2006, n.296;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.254;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n.271;

vista la legge 24 dicembre 2007, n.244;

visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 15 novembre 2008;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

sentite le organizzazioni sindacali;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

<sup>228</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009 - serie generale - n.3.

emana  
il seguente regolamento:

Art.1  
*Organizzazione del Ministero*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162.

Art.2  
*Organizzazione centrale e periferica*

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:  
a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;  
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.  
2. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.  
3. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Sono, altresì, articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

*Omissis*

CAPO II  
DIPARTIMENTI

Art.3  
*Competenze dei dipartimenti*

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:  
a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale:

*Omissis*

b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attività delle Direzioni generali territoriali.

2. I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attività delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici Marittimi.

3. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e tenuto conto della riduzione già effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n 400,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.

#### Art.6

##### *Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è così articolato:

- a) Direzione generale per la motorizzazione;
- b) Direzione generale per la sicurezza stradale;
- c) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
- d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;
- e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
- f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- g) Direzione generale per i porti;
- h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
- i) Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.

#### *Omissis*

10. La Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
- b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonché delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento;
- c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;
- d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;
- e) comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici;
- f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;
- g) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;
- h) conto nazionale dei trasporti.

**§ 37. - Decreto ministeriale 2 aprile 2009, n.307 - Compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura dell'amministrazione definita con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211 (artt.1 e 3)**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### *Omissis*

decreta

### CAPO I ORGANIZZAZIONE GENERALE

#### Art.1

##### *Ambito della disciplina*

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art.17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n.400, individua i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211.

### CAPO II ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

#### Art.3

##### *Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*

#### *Omissis*

9. La Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti a fianco di ciascuno indicati:

*Omissis*

*Divisione 5 - Statistica*

- Svolgimento delle funzioni di Ufficio di statistica per l'Amministrazione, costituito ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.322/89 istitutivo del Sistema statistico nazionale (Sistan);
- Realizzazione del Programma statistico nazionale per il Ministero;
- Redazione e diffusione del "Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti";
- Redazione e diffusione de "Il Diporto Nautico in Italia";
- Rilevazione, elaborazione e trasmissione dati all'Istat ed all'Unione Europea in ordine all'applicazione di Regolamenti statistici comunitari di settore;
- Coordinamento delle attività statistiche del Dicastero;
- Responsabilità, ai sensi della legge n.196/03, del trattamento dei dati personali inseriti nei Programmi statistici nazionali elaborati dalle pubbliche amministrazioni in ambito Sistan e richiesti per le esigenze del Ministero;
- Attestazione di conformità agli standard minimi indicati dall'Istat delle metodologie adottate da altre strutture dell'Amministrazione incaricate della esecuzione di trattamenti statistici previsti nel Programma statistico nazionale dell'Amministrazione;
- Elaborazioni e trasmissione di statistiche di settore ad ONU, Cemt ed Eurostat ed altri Organismi internazionali;
- Partecipazione a gruppi di lavoro in ambito nazionale ed europeo.

**MINISTERO INTERNO**

**§ 38. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.398 - Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno<sup>229</sup> (artt.1, 2, 6-bis)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 ed in particolare l'articolo 14;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 15 marzo 1997, n.59;

vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1991;

vista la legge 1° aprile 1981, n.121;

vista la legge 10 agosto 2000, n.246;

visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39;

sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21 maggio 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Ambito della disciplina*

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.

<sup>229</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001 - serie generale - n.258.

Art.2.

*Uffici centrali*

1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
- b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
- c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
- d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d-bis) dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie<sup>230</sup>.

Art.6-bis

*Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*

1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

*Omissis*

d) documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo;

*Omissis*

2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

- a) Direzione centrale per le risorse umane;
- b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio.

*Omissis*<sup>231</sup>

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**§ 39. - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 - Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca<sup>232</sup> (artt.1, 2 e 7)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visto l'articolo 87 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

vista la legge 24 dicembre 2007, n.244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

<sup>230</sup> Lettera aggiunta dall'art.1 del d.p.r. 8 marzo 2006, n.154, recante *Regolamento recante modifiche al d.p.r. 7 settembre 2001, n.398, concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.*

<sup>231</sup> Articolo aggiunto dall'art.3 del d.p.r. 8 marzo 2006, n.154 di cui alla nota precedente e poi così sostituito dal comma 1 dell'art.3 del d.p.r. 24 novembre 2009, n.210, recante *Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*

<sup>232</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2009 - serie generale - n.60.

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 74;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n.260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.262 dell'8 novembre 2008;

sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessità di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

emana  
il seguente regolamento:

Art.1  
*Organizzazione*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art.2  
*Articolazione del Ministero*

1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:
  - a) Dipartimento per l'istruzione;
  - b) Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
  - c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni.

Art.7  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

1. Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali<sup>233</sup>.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n.4 uffici dirigenziali non generali e n.1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.
3. Il dipartimento comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;

<sup>233</sup> Comma così corretto da Comunicato 31 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2009 - serie generale - n.75.

- b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
- c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi;
- d) direzione generale per gli affari internazionali<sup>234</sup>.

*Omissis*

6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in n.10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero;
- b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;
- c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti;
- d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;
- e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
- f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;
- g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;
- i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
- l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;
- m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio;
- n) cura dell'anagrafe della ricerca.

7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

*Omissis*

**§ 40. - Decreto ministeriale 27 luglio 2009 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale<sup>235</sup> (art.2 e all. 4)**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

*Omissis*

decreta:

Art.2

*Uffici dirigenziali non generali delle Direzioni generali*

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. Agli uffici dell'Amministrazione centrale sono altresì assegnati dirigenti con funzioni ispettive, nonché di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art.19, comma 10, del decreto legislativo n.165/2001, e successive modifiche e integrazioni.
3. I dipartimenti e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli allegati 2, 3 e 4.

ALLEGATO 4

<sup>234</sup> Comma così corretto da Comunicato 31 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2009 - serie generale - n.75.

<sup>235</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2009 - serie generale - n.245.

*Omissis*

3) DIREZIONE GENERALE PER GLI STUDI, LA STATISTICA E I SISTEMI INFORMATIVI

*Omissis*

UFFICIO VII - Servizio di statistica settore Istruzione

Raccolta, rilevazione ed elaborazione dati, in stretto raccordo con il sistema informativo, sulle strutture, sul personale della scuola, sul funzionamento sugli alunni e gli esiti del sistema di istruzione. Rapporti con l'ISTAT e con gli organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT, ecc.) e nazionali (INVALSI, ANSAS, ecc.). Integrazione della base informativa con dati provenienti da altre banche dati anche mediante l'attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati. Opera, per la parte di competenza, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

UFFICIO VIII - Servizio di statistica settore Università e Ricerca

Raccolta, rilevazione ed elaborazione dati per il settore dell'Università e Ricerca, in stretto raccordo con il sistema informativo. Anagrafe degli studenti e dei laureati. Rapporti con l'ISTAT, l'ANVUR e con gli organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT, ecc.). Integrazione della base informativa con dati provenienti da altre banche dati anche mediante l'attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati. Cura dell'Anagrafe Nazionale della Ricerca in collaborazione con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca. Opera, per la parte di competenza, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

*Omissis*

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**§ 41. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.176 - Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali<sup>237</sup> (art.1, 1-bis)**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.435;

viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;

udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;

vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;

su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

<sup>236</sup> Allegato così modificato dall'art.2, commi 1 e 2, del d.m. 22 luglio 2010, a decorrere dal 16 settembre 2010.

<sup>237</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n.120/L alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001 - serie generale - n.114. A seguito dell'istituzione del Ministero della salute, disposta con decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n.317, il Ministero ha assunto la denominazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni<sup>238</sup>.

Art.1-bis  
*Segretariato generale*

1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n.144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti<sup>239</sup>.

**§ 42. - Decreto ministeriale 31 marzo 2010 - Organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Segretariato generale e di talune Direzioni Generali con entrata in vigore il 1 luglio 2010 (art.1)**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Omissis*

decreta:

Art.1

*Segretariato generale*

1. Il Segretariato generale è organizzato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni. Lo svolgimento della relativa attività si alloca, ove necessario, anche a livello territoriale in collegamento con la rete periferica del Ministero articolata in direzioni regionali e provinciali del lavoro.

*Omissis*

3. Le divisioni di seguito indicate svolgono i compiti di supporto all'attività di coordinamento del Segretariato generale:

<sup>238</sup> Articolo così sostituito dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.244, recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

<sup>239</sup> Articolo aggiunto dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.244, recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

## Omissis

Divisione V – Coordinamento delle attività del Ministero in materia di flussi informativi e rilevazioni statistiche

Cura il monitoraggio dei flussi informativi generali del Ministero. Cura la programmazione e l'organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica, nonché le attività di studio e ricerca sul mercato del lavoro e delle politiche sociali. Cura la raccolta e la valutazione dei dati relativi alle politiche occupazionali in sinergia con le altre strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Cura la pubblicazione e la diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche in collaborazione con la direzione generale della comunicazione. Coordina l'attività del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**§ 43. - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133<sup>240</sup> (artt.1, 3 e 8)**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

vista la legge 17 maggio 1999, n.144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

vista la legge 6 febbraio 2004, n.36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.462, e successive modificazioni;

visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.49;

visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.231, ed in particolare l'articolo 2;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

vista la legge 27 dicembre 2006, n.296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n.70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.18, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n.296;

visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, con il quale è stata confermata la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono state confermate al predetto Ministero, tra l'altro, le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale;

visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;

acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

<sup>240</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009 - serie generale - n.207.

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;  
sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,  
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

emana  
il seguente regolamento:

Art.1  
*Organizzazione del Ministero*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n.209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
- b) Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;
- c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

3. Ogni Direzione generale assicura il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito degli uffici esistenti.

Art.3  
*Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità*

1. Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo del mondo rurale, delle imprese e dei mercati del sistema agricolo ed agroalimentare e della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attività venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale di cui uno relativo alla organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero:

- a) Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale:

*Omissis*

- b) Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità:

*Omissis*

- c) Direzione generale dei servizi amministrativi: ..... coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e del SIAN;

*Omissis*

La Direzione generale si articola in otto uffici dirigenziali non generali.

Art.8.

*Altri organismi e istituzioni*

1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n.70.
2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.
3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n.144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**§ 44. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129 - Regolamento di organizzazione del Ministero della salute<sup>241</sup> (artt.1 e 2)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, nonché i commi 2 e 3 del medesimo articolo 13;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.266;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

visti gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

considerato che l'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n.300 del 1999 ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni;

ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione del Ministero della salute, in conformità alle funzioni previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo n.300 del 1999;

vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 22 gennaio 2002;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente regolamento:

Art.1

*Dipartimenti e direzioni generali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di interesse sanitario di spettanza statale e salve le competenze delle Regioni come individuate dalla normativa vigente, il Ministero della salute, di seguito denominato Ministero, ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, si articola nei seguenti dipartimenti:

<sup>241</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 - serie generale - n.129.

- a) dipartimento della qualità;
- b) dipartimento dell'innovazione;
- c) dipartimento della prevenzione e della comunicazione;
- c-bis) dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti<sup>242</sup>.

*Omissis*

4. All'interno dei dipartimenti di cui al comma 1 sono istituiti uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati direzioni generali, nel numero e con le attribuzioni previsti dagli articoli 2, 3 e 4. Ciascun dirigente preposto ai predetti uffici conferisce a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Art.2

*Dipartimento della qualità*

1. Il dipartimento della qualità provvede alle attività ed agli interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale. Ad esso sono demandati i compiti dell'osservazione sul servizio all'utente, della formazione del personale e dell'individuazione dei fabbisogni informativi.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali:
  - a) direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema;
  - b) direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie;
  - c) direzione generale del sistema informativo.

*Omissis*

5. La direzione generale di cui al comma 2, lettera c), svolge le seguenti funzioni relativamente a:
  - a) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero;
  - b) informatizzazione dell'attività amministrativa del Ministero, gestione di osservatori e centri di documentazione e relativo monitoraggio;
  - c) rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  - d) elaborazione e verifica dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale;
  - e) relazione sullo stato sanitario del Paese;
  - f) biblioteca.
6. Presso il dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanità cui è preposto un dirigente di prima fascia, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

**§ 45. - Decreto ministeriale 12 settembre 2003 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale<sup>243</sup>**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

*Omissis*

decreta:

*Omissis*

CAPO II  
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ

*Omissis*

4. Direzione generale del sistema informativo.

1. La Direzione generale del sistema informativo è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:  
Ufficio I - Affari generali:

*Omissis*

---

<sup>242</sup> Lettera aggiunta dall'art.1 del d.p.r. 14 marzo 2006, n.189.

<sup>243</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2003 - serie generale - n.256.

Ufficio II - Direzione statistica: controllo sui flussi informativi ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale; adempimenti relativi al Sistema statistico nazionale (SISTAN); studi e ricerche statistiche; relazione sullo stato sanitario nazionale del Paese; gestione di osservatori e centri di documentazione;

Ufficio III - Coordinamento, sviluppo e gestione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS):

*Omissis*

Ufficio IV - Coordinamento, sviluppo e gestione del sistema informativo ministeriale:

*Omissis*

Ufficio V - Tecnologie e infrastrutture:

*Omissis*

Ufficio VI - Monitoraggio dei contratti del sistema informativo sanitario:

*Omissis*

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della Direzione generale del sistema informativo sono determinate nel numero di tre, conferibili a dirigenti di seconda fascia<sup>244</sup>.

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**§ 46. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico<sup>245</sup> (artt.1 e 2)**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

sentite le organizzazioni sindacali;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

<sup>244</sup> Comma così modificato dall'art.1 del d.m. 14 dicembre 2006.

<sup>245</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008 - serie generale - n. 294.

acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;  
sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana  
il seguente regolamento:

Art. 1  
*Organizzazione*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2 e in un Ufficio per gli affari generali e le risorse di cui all'articolo 23.

Art. 2  
*Dipartimenti*

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
  - Dipartimento per l'energia;
  - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
  - Dipartimento per le comunicazioni.

*Omissis*

Art. 3  
*Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*

1. Al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione sono attribuite le funzioni di promozione della competitività e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, di tutela e sviluppo della proprietà industriale ed intellettuale, di lotta alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di promozione e regolazione della concorrenza di mercato.
2. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti sei Uffici di livello dirigenziale generale:
- Direzione generale per la politica industriale e la competitività;
  - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
  - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
  - Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
  - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

*Omissis*

**§ 47. - Decreto Ministeriale 7 maggio 2009 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale<sup>246</sup> (artt.1 e 2)**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

*Omissis*

decreta

Art.1  
*Organizzazione del Ministero*

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, che assumono la denominazione di «Divisione», sono ripartiti tra i singoli Dipartimenti, le Direzioni Generali e l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse nei termini indicati nell'Allegato 1.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, gli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, delle Direzioni generali e dell'Ufficio per gli affari generali e le risorse ed i relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, sono articolati ed individuati come riportato nei successivi articoli da 2 a 6.

<sup>246</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2009 - serie generale - n.152.

*Omissis*

Art.2

*Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*

1. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione si articola nei seguenti 6 uffici di livello dirigenziale generale:
- Direzione generale per la politica industriale e la competitività;
  - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi;
  - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
  - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
  - Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
  - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;
- e nelle strutture di staff al capo dipartimento, denominate «Divisioni di staff dipartimentale», di cui al successivo comma 3.

*Omissis*

9. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi si articola nelle seguenti 10 Divisioni, di livello dirigenziale non generale:

*Omissis*

- Divisione II - Studi, pubblicazioni, facilitazioni al commercio e credito all'esportazione
- Elaborazione ed analisi tecniche dei dati e delle informazioni concernenti l'economia italiana e internazionale e gli scambi con l'estero dell'Italia. Predisposizione di schede Paese, in collaborazione con le altre Divisioni della Direzione.
  - Studi comparativi sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con le Divisioni competenti.
  - Sviluppo di collaborazioni con altri uffici studi.
  - Redazione del bollettino «Scambi con l'estero - Note di aggiornamento» e pubblicazioni di natura tecnico-economica.
  - Osservatorio economico di cui all'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n.304.
  - Ufficio Statistico di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e rapporti con il Sistema statistico nazionale (SISTAN)<sup>247</sup>.
  - Gestione del Servizio «On Line Information System-OLIS» dell'OCSE.
  - Gestione del sito internet del Ministero, per la parte di interesse del Dipartimento, in stretta collaborazione ed integrazione operativa con gli uffici per la gestione della «interoperabilità», al fine di estendere l'interattività con l'utenza del sito internet del Ministero.
  - Studi in materia di semplificazione e facilitazione delle procedure e della documentazione attinenti al commercio estero (Semproitalia) approvati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali. Contributi e partecipazione in sede negoziale comunitaria e multilaterale in materia di facilitazione al commercio.
  - Partecipazione agli incontri presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito.
  - Trattazione, anche in sede internazionale di questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico dei crediti all'esportazione, Accordo «Consensus» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-OCSE.
  - Trattazione questioni legate agli aiuti di stato in ambito comunitario, per le materie di competenza, in collaborazione con la Divisione XIII della Direzione generale della politica industriale e la competitività.
  - Coordinamento in tema di credito all'esportazione col: Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Simest S.p.A., la SACE S.p.A., nonché con gli altri soggetti interessati.
  - Valutazione, d'intesa con gli uffici geografici competenti, dei progetti di promozione integrata (Esposizioni universali - Mostre - Eventi culturali e commerciali).
  - Esame dei progetti di cooperazione allo sviluppo, in sede di Comitato Direzionale del Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, e partecipazione ai lavori del Comitato consultivo istituito nell'ambito del Punto di contatto nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n.273.

*Omissis*

---

<sup>247</sup> Con specifico riguardo al settore delle statistiche sul commercio e sul terziario, compiti di ufficio di statistica ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono altresì attribuiti alla Divisione VII della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del medesimo Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione. Sul punto si rinvia all'art.6, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 197/2008 e al d.m. 18 luglio 2006 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



**TITOLO VI**  
*Enti ed organismi pubblici nazionali*

**CAPO I**  
*Enti ed organismi pubblici di informazione statistica*

**§ 48. - Decreto del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali 31 marzo 1990 - Individuazione di enti ed organismi pubblici di informazione statistica**

IL MINISTRO  
PER GLI AFFARI REGIONALI  
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

*Omissis*

decreta:

Fanno parte del Sistema statistico nazionale i seguenti enti ed organismi pubblici di informazione statistica:  
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)<sup>248</sup>;  
Istituto nazionale per lo sviluppo della congiuntura (ISCO)<sup>249</sup>;  
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale del lavoro (ISFOL);  
Istituto nazionale di economia agraria (INEA)<sup>250</sup>.

**CAPO II**  
*Enti e amministrazioni pubbliche*

**SEZIONE I**  
*Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 49. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 22 settembre 1992 - Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Atto di indirizzo n.1)<sup>251</sup>**

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, con il quale, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.322/1989, sono stati individuati gli enti e le amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale;  
ritenuto necessario emanare un atto di indirizzo e di coordinamento, diretto agli uffici di statistica di cui al decreto sopra citato, inerente le indicazioni necessarie per consentire che l'organizzazione degli uffici stessi sia coerente con i principi

---

<sup>248</sup> Con d.p.r. 28 settembre 1998, n.374 - in attuazione dell'art.7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n.94 -, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e l'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO) sono stati fusi nell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), formalmente inserito nel Sistema statistico nazionale con d.p.c.m. 9 marzo 2000 recante *Inserimento dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) fra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale*. Successivamente, l'art.7, comma 18, del decreto legge 31 maggio 2010, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la soppressione dell'ISAE e il trasferimento delle funzioni e delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istat con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

<sup>249</sup> Si veda la nota precedente.

<sup>250</sup> L'art.10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454 ha confermato l'appartenenza dell'INEA al Sistema statistico nazionale.

<sup>251</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992 - serie generale - n.276.

dettati per gli altri uffici di statistica, al fine di assicurare, per quanto possibile omogeneità di organizzazione all'intero Sistema statistico nazionale;  
vista la direttiva n.1 emanata dal Comitato in data 1 ottobre 1991 concernente: "Disposizioni per gli uffici di Statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322/1989, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione";

delibera  
l'Atto di indirizzo n.1

Criteri organizzativi degli uffici di statistica di cui all'articolo 2, lett. g),  
del decreto legislativo n.322/1989

Art.1  
*Aspetti organizzativi di carattere generale*

1. Gli uffici di statistica di cui all'art.2, lett. g), del decreto legislativo n.322/1989 degli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1991 e di quelli che verranno in futuro indicati ai sensi del citato articolo, avranno requisiti organizzativi analoghi a quelli stabiliti per gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di creare situazioni operative omogenee, che consentano chiarezza di competenze e semplicità di rapporti. Fa parte del Sistema statistico nazionale un unico ufficio di statistica per ciascun ente, organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve essere prevalente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.
2. Per lo svolgimento della funzione statistica, di cui all'art.6 del decreto legislativo n.322/1989, l'ufficio deve poter operare in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica, ai sensi dell'art.6, comma 3 e 5, del decreto legislativo n.322/1989, ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza che siano in possesso dell'ente di appartenenza: ciò sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'ente stesso reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso saranno definite mediante accordi tra l'ufficio di statistica e gli altri uffici interessati.
4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici dello stesso ente detentori e produttori di dati, ovvero, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, di strutture esterne affidando ad essi alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici o strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli, per la verifica della correttezza metodologica della rilevazione, dell'attendibilità, della completezza e della coerenza dei dati utilizzati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.
5. Resta salva la facoltà di ogni ente di condurre rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Qualora tali rilevazioni assumano rilevanza anche esterna, l'ufficio di statistica dovrà assicurare l'osservanza dei criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Di tali iniziative dovrà darsi comunicazione all'Istat, il quale fornirà eventuali indicazioni di carattere tecnico. Delle suddette iniziative il presidente dell'Istat riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. La diffusione come dati statistici dei prodotti di queste rilevazioni è disposta dall'organo cui compete secondo l'ordinamento dell'ente, su proposta del responsabile dell'ufficio di statistica e dopo che questi ne abbia riconosciuta l'attendibilità e la compatibilità con le nomenclature e le classificazioni fissate dall'Istat.
6. L'affidamento da parte dell'ente di un'intera rilevazione ad organizzazioni esterne potrà aver luogo, ove consentito dall'ordinamento dell'ente, solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, a provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. In nessun caso i prodotti di questo tipo potranno essere diffusi come dati statistici ufficiali.
7. Dei provvedimenti di istituzione o riorganizzazione dell'ufficio di statistica dovrà essere data comunicazione all'Istat perché esso, nell'ambito della propria sfera di competenza, possa formulare eventuali osservazioni sulla rispondenza dell'ufficio di statistica all'espletamento dei compiti ad esso derivanti dal decreto legislativo n.322/1989.

Art.2  
*Compiti dell'ufficio di statistica*

1. Gli uffici costituiti o riorganizzati secondo i criteri indicati nel precedente articolo sono chiamati a svolgere, a norma del decreto legislativo n.322/1989, i seguenti compiti:
  - assicurare il coordinamento funzionale dell'attività statistica dell'ente al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'attività statistica, l'adeguatezza agli obiettivi

del Programma statistico nazionale ed il rispetto delle nomenclature e metodologie di base, predisposte dall'Istat, per la classificazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'ente di appartenenza nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'ente di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni ed enti per l'esecuzione delle rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- assicurare l'interconnessione e l'integrazione dei sistemi informativi statistici dell'ente di appartenenza, sia all'interno dell'ente stesso sia con il Sistema statistico nazionale, tenendo conto degli indirizzi forniti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per sistema informativo statistico si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, a richiesta di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo n.322/1989.

2. Gli uffici di statistica forniscono all'Istat:

- entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta a tale scopo dall'Istat;
- entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (art.6, comma 6, del decreto legislativo n.322/1989), relativa sia alle rilevazioni di cui al Programma statistico nazionale, sia a quelle di cui all'art.1, comma 5, del presente articolo.

3. L'ufficio di statistica cura altresì le pubblicazioni statistiche del proprio ente comprese nel Programma statistico nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - Denominazione dell'ente - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità del singolo ente a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni di cui al precedente comma, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.322/1989.

4. Il responsabile dell'ufficio di statistica deve raccordarsi funzionalmente con i dipendenti da altri uffici dello stesso ente che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta di materia statistica.

### Art.3

#### *Organizzazione degli uffici di statistica*

1. Gli uffici di statistica degli enti organizzano la loro attività tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente atto, in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui al precedente articolo e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, anche derivate dall'impiego di informazioni di origine amministrativa finalizzate agli scopi istituzionali dell'ente;
- promozione e sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati;
- ricerca statistica;
- pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

2. In rapporto alle funzioni sopra esposte, l'ufficio di statistica può essere articolato per materia oppure secondo aree funzionali.

### Art.4

#### *Personale dell'ufficio di statistica*

1. Il personale dell'ufficio di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria anche per l'uso delle apparecchiature in dotazione.

2. Il responsabile dell'ufficio deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per avere diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di riconosciuto valore scientifico.

3. Nell'assegnazione del personale all'ufficio di statistica gli enti sono invitati a tener conto delle mansioni statistiche.

4. L'attività di qualificazione e riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica terrà conto delle linee di indirizzo formulate dall'Istat, sentito il parere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e delle

attività connesse con il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente stesso. I responsabili degli uffici di statistica segnaleranno all'Istat le proprie esigenze in materia.

Art.5  
*Attuazione dell'atto di indirizzo*

1. Delle eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto l'ufficio di statistica dovrà informare il rappresentante legale o direttore generale dell'ente e successivamente l'Istat, che riferirà al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Roma, 22 settembre 1992

Il presidente: REY

SEZIONE II  
*Decreti d'inserimento*

**§ 50. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 - Individuazione degli enti e delle amministrazioni pubbliche i cui uffici di statistica fanno parte del Sistema statistico nazionale<sup>252</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visti, in particolare, l'art.2, comma 1, lettera g) e l'art.4 di tale decreto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991 con il quale il Ministro senza portafoglio on. Fermo Mino Martinazzoli è stato delegato a vigilare sull'ISTAT e sul Sistema statistico nazionale, quale disciplinato dal decreto legislativo n.322, del 6 settembre 1989;

decreta:

Fanno parte del Sistema statistico nazionale ed hanno i compiti di cui all'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, gli uffici di statistica dei seguenti enti ed amministrazioni pubbliche:

Automobil club d'Italia (ACI);

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Ente ferrovie dello Stato<sup>253</sup>;

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio (ENASARCO)<sup>254</sup>;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS)<sup>255</sup>;

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)<sup>256</sup>;

---

<sup>252</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1991 - serie generale - n.271.

<sup>253</sup> Con delibera del 12 agosto 1992, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto la trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. Sulla partecipazione dell'ufficio di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.A. al Sistema statistico nazionale si veda il d.p.c.m. 12 marzo 2002, riportato nel Titolo VII, Capo II, del presente Libro.

<sup>254</sup> Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 ha inserito l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) nell'elenco degli enti che possono essere trasformati, a seguito di apposita "deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi", in associazioni o fondazioni private. Con riguardo alla partecipazione dell'ufficio di statistica della fondazione Enasarco al Sistema statistico nazionale si veda il d.p.c.m. 12 marzo 2002, riportato nel Titolo VII, Capo II, del presente Libro.

<sup>255</sup> Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479 ha disposto la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti locali (INADEL), nonché dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP) e di altre Casse previdenziali di categorie di lavoratori dipendenti pubblici, inclusi quelli degli enti locali, con effetto dal 18 febbraio 1993 e l'affidamento dei compiti da questi precedentemente svolti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) istituito dallo stesso decreto. Sulla partecipazione all'ufficio di statistica dell'INPDAP al Sistema statistico nazionale si veda il d.p.c.m. 28 maggio 2002, riportato nella presente sezione.

<sup>256</sup> L'art.15, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n.332, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL). A seguito di successivi interventi di riorganizzazione del settore, le attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale svolte

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);  
Istituto nazionale assicurazioni (INA)<sup>257</sup>;  
Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)<sup>258</sup>;  
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL)<sup>259</sup>;  
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);  
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato<sup>260</sup>;  
Istituto superiore di sanità;  
Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);  
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)<sup>261</sup>.

**§ 51. - Decreto legge 4 dicembre 1993, n.496 - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente<sup>262</sup> (artt.01 e 1)**

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;  
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;  
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

emana  
il seguente decreto-legge:

Art.01<sup>263</sup>

*Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente*

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

---

dall'ENEL - nonché le connesse attività di raccolta dei dati statistici di produzione e consumo elettrico - sono state dapprima trasferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (dir. Min. industria, commercio e artigianato 21 gennaio 2000) e successivamente ripartite tra la Terna - Rete elettrica di trasmissione nazionale S.p.a. e il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., che ha sostituito il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (d.p.c.m. 11 maggio 2004). Con d.p.c.m. 25 novembre 2009, riportato nel Titolo VII, Capo II, del presente Libro, gli uffici di statistica di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. e del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale.

<sup>257</sup> L'art.15, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n.332, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n.359, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA).

<sup>258</sup> L'art.7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122, ha disposto il trasferimento all'INAIL delle funzioni dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e la soppressione degli stessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Gli uffici di statistica dei due Istituti erano stati inseriti nel Sistema statistico nazionale, rispettivamente, dal d.p.c.m. 12 marzo 2002, recante *Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) nel Sistema statistico nazionale*, e dal d.p.c.m. 30 luglio 2008, recante *Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.

<sup>259</sup> Si veda la nt. 166.

<sup>260</sup> Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n.59/2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato trasformato in società per azioni.

<sup>261</sup> L'art.19 della legge 23 dicembre 1994, n.724 ha soppresso lo SCAU, trasferendone le funzioni all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze.

<sup>262</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993 - serie generale - n.285 e convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61. L'art.38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 ha disposto la soppressione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e il trasferimento delle attribuzioni della medesima all'istituenda Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con d.p.r. 8 agosto 2002, n.207.

<sup>263</sup> Articolo inserito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n.61.

- a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
  - b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
  - c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
  - d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
  - e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
  - f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;
  - g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
  - h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
  - i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
  - l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
  - m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
  - n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

*Omissis*

Art.1<sup>264</sup>

*Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
  - a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;
  - b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;
  - c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.
4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25

<sup>264</sup> Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n.61.

agosto 1991, n.282 . Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.

**§ 52. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1995 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito del sistema statistico nazionale<sup>265</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto, in particolare, l'art.2, comma 1, lettera g), e l'art.4 di tale decreto;

valutata l'opportunità di inserire l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) nell'ambito del sistema statistico nazionale;

sentito il presidente dell'ISTAT;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al cons. Franco Frattini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

decreta:

L'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) è inserito nell'ambito del sistema statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

**§ 53. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.200 - Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto<sup>266</sup> (artt.1, 2 e 3)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.278, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n.121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

vista la legge 11 dicembre 1952, n.2362, recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina;

vista la legge 26 maggio 1965, n.590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

vista la legge 14 agosto 1971, n.817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprietà coltivatrice;

visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n.153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;

<sup>265</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1995 - serie generale - n.251.

<sup>266</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2001 - serie generale - n.122. Il titolo del decreto è stato così corretto con il comunicato 27 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2001 - serie generale - n.147.

visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;  
vista la legge 15 dicembre 1998, n.441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;  
visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59;  
visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;  
visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;  
sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana  
il seguente regolamento:

#### Art.1

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.278, da ora in avanti denominato: «Istituto», assume la denominazione di: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA». L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

#### Art.2

1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
  - a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

*Omissis*

#### Art.3

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:
  - a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

*Omissis*



3. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.

**§ 54. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 - Inserimento degli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>267</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 4 dello stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991<sup>268</sup> che ha disposto, tra l'altro, che gli uffici di statistica dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) facessero parte del sistema statistico nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996<sup>269</sup>, che ha provveduto ad inserire l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione nel sistema statistico nazionale;

considerato che con decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e l'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), i cui uffici di statistica erano stati inseriti nel sistema statistico nazionale con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991, sono stati soppressi con contestuale affidamento dei relativi compiti all'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito dal medesimo decreto legislativo n.479 del 1994;

considerato che con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454, l'Istituto nazionale della nutrizione (INN), il cui ufficio di statistica era stato inserito nel sistema statistico nazionale con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996, è stato trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) il quale è subentrato, tra l'altro, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del predetto Istituto nazionale della nutrizione;

considerato che con decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), azienda autonoma facente parte con il proprio ufficio di statistica del sistema statistico nazionale, è stata soppressa ed è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della predetta azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; ritenuto opportuno che, in considerazione dell'attività svolta, facciano parte del sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, titolari di funzioni di vigilanza sull'INPDAP, e il Ministro delle politiche agricole e forestali, titolare di funzioni di vigilanza sull'INRAN e sull'AGEA;

sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

decreta:

1. Gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**§ 55. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2004 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>270</sup>**

<sup>267</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002 - serie generale - n.186.

<sup>268</sup> Riportato nella presente sezione.

<sup>269</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996 - serie generale - n.125.

<sup>270</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004 - serie generale - n.167.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400» ed, in particolare, l'art.2, comma 1, lettera g) e l'art.4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;

vista la legge 18 maggio 1989, n.183, recante «Norme per il rassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» ed, in particolare, l'art.12, che istituisce le autorità di bacino di rilievo nazionale, e l'art.14 che individua i bacini di rilievo nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 di costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica della suddetta Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

vista la nota del 19 dicembre 2003, n.8142, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che la citata Autorità di bacino può fornire ai fini del completamento dell'informazione statistica ufficiale tenuto anche conto della specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo di cui tale Autorità di bacino dispone;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 24 settembre 2003;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art.1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**§ 56. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>271</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400» ed, in particolare, l'art.2, comma 1, lettera g) e l'art.4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;

vista la legge 30 dicembre 1986, n.936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»;

vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal suddetto Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

visti gli esiti positivi dell'istruttoria condotta dall'Istituto nazionale di statistica - Ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, comunicati con nota del 19 gennaio 2005, n.39/2005, in merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che il predetto Consiglio può fornire ai fini del completamento dell'informazione statistica ufficiale e della specializzazione e capacità del medesimo Consiglio di elaborare e gestire sistemi informativi statistici;

considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 28 ottobre 2004;

sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art.1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

---

<sup>271</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2005 - serie generale - n.157.

decreta:

1. L'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

## **TITOLO VII** ***Soggetti privati***

### **CAPO I** ***Disciplina generale***

**§ 57. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996 (art.2)**

*Omissis*<sup>272</sup>

**§ 58.- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125**<sup>273</sup>

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

vista la legge 28 aprile 1998, n.125, recante «Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996»;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n.125 del 1998 stabilisce che:

al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;

tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.322 del 1989;

rilevato come ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perché i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procederà all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al SISTAN;

sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Adotta  
il seguente regolamento:

#### **Art.1** ***Criteri***

1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:

---

<sup>272</sup> Riportato nel Libro II, Titolo I di questo volume.

<sup>273</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2000 - serie generale - n.137.

- a) potenziamento della capacità informativa del SISTAN, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il sistema stesso;
- b) incremento della capacità organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;
- c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;
- d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;
- e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza<sup>274</sup>.

Art.2  
*Procedimento*

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n.125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria può acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n.322 del 1989

CAPO II  
*Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 59. - Istituto nazionale di statistica - Provvedimento 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale** (Atto di indirizzo n.2)<sup>275</sup>

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica";  
visto l'art.2 della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152;  
ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché le modalità ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

adotta il seguente  
Atto di indirizzo n.2

Art.1  
*Aspetti organizzativi di carattere generale*

1. L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale è organizzato in modo da garantire l'unitarietà e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.

<sup>274</sup> Si vedano ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*, ed il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato (All. A.3), che ha abrogato le legge n.675/1996 e il decreto legislativo n.281/1999.

<sup>275</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2002 - serie generale - n.47.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art.2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art.6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n.322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.
4. Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio è tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilità, la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonché l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei risultati.
5. Dei provvedimenti di riorganizzazione dell'ufficio di statistica deve essere data comunicazione al Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

#### Art.2

##### *Compiti dell'ufficio di statistica*

1. A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n.322/1989, l'ufficio di statistica svolge i seguenti compiti:
  - promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici previste dal Programma statistico nazionale, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza;
  - collabora con gli altri soggetti del Sistema per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
  - contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
  - qualora non abbia la potestà di attivare autonomamente la procedura sanzionatoria prevista dall'art.11 del decreto legislativo n.322/1989, segnala all'Istat i casi di violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie, ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto legislativo;
  - assicura il coordinamento funzionale dell'attività statistica svolta dall'ente di appartenenza al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica .
2. L'ufficio di statistica fornisce all'Istat:
  - entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la predisposizione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat;
  - entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art.6, del decreto legislativo n.322/1989), redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istat.
3. L'ufficio cura la pubblicazione e la diffusione dei dati elaborati in esecuzione del Programma statistico nazionale.

#### Art.3

##### *Personale dell'ufficio di statistica*

1. All'ufficio è preposto un responsabile in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche, o anche in altre discipline qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche, ovvero abbia acquisito precedenti esperienze statistiche, come responsabile di uffici di statistica, o per avere effettuato rilevazioni ricerche o pubblicazioni di rilievo in campo statistico. Delle variazioni riguardanti il responsabile dell'ufficio è data comunicazione al Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.
2. All'ufficio di statistica è assegnato personale in numero adeguato alle necessità operative connesse all'attuazione del Programma statistico nazionale ed in possesso della necessaria preparazione statistica ed informatica.

#### Art.4

##### *Interscambio di dati individuali*

1. L'interscambio di dati individuali, tra l'ufficio di statistica e i corrispondenti uffici delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale è finalizzato, nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico, all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art.2 e al soddisfacimento delle esigenze statistiche connesse all'attività istituzionale dell'ente di appartenenza.
2. Nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionali ma non di interesse pubblico, l'interscambio di dati individuali è consentito esclusivamente per l'espletamento dei compiti spettanti all'ufficio di statistica ai sensi del precedente art.2.
3. In entrambi i casi, l'interscambio dei dati deve avvenire secondo le modalità definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

## Art.5

### *Limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati*

1. Nell'acquisizione, elaborazione, trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati necessari per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio assicura il rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n.322/1989, articoli 6-bis, 8, 9 e 10, alle leggi n.675/1996 e n.676/1996, e successivi decreti legislativi di attuazione, nonché al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, previsto dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281<sup>276</sup>.
2. In nessun caso l'ufficio di statistica può utilizzare i dati individuali di cui sia entrato in possesso per l'espletamento dei propri compiti per scopi commerciali o, comunque, per finalità non statistiche.
3. E' fatto divieto all'ufficio di statistica di comunicare ad altri uffici dell'ente di appartenenza i dati individuali di cui ai precedenti commi.

## Art.6

### *Cessazione dell'appartenenza al Sistan*

1. Il COMSTAT verifica la persistenza dei requisiti strutturali e dinamici che hanno consentito l'ammissione del soggetto privato nel Sistema e l'osservanza dei limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati di cui al precedente articolo.
2. Per lo svolgimento del compito indicato al comma precedente, il COMSTAT si avvale della collaborazione dell'Istat-Dipartimento della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

Roma, 5 settembre 2001

Il presidente: BIGGERI

## CAPO III

### *Decreti d'inserimento*

**§ 60. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002 - Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale<sup>277</sup>**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;  
visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;  
considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991<sup>278</sup> sono stati individuati come facenti parte del Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Ente Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale

<sup>276</sup> Si vedano ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*, ed il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* ad esso allegato (All. A.3), che ha abrogato le leggi n.675/1996, la legge n.676/1996 e il decreto legislativo n.281/1999.

<sup>277</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 2002 - serie generale - n.112.

<sup>278</sup> Riportato nel Titolo IV, Capo II, Sezione II del presente Libro.

energia elettrica e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996 è stato individuato come facente parte del predetto Sistema l'ufficio di statistica dell'Ente Poste italiane;

considerato che i predetti enti hanno assunto la natura giuridica di soggetti privati per effetto, rispettivamente, della delibera CIPE 12 agosto 1992; del decreto-legge 1° luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.259; del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera CIPE 18 dicembre 1997;

considerato, altresì, che l'art.2, lettera f), della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000 affida alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale in precedenza svolte dall'Ente nazionale energia elettrica S.p.a., il compito di assicurare «la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale»<sup>279</sup>;

ritenuto che le funzioni e i servizi svolti da Ferrovie dello Stato S.p.a, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., da Poste italiane S.p.a. e dalla Fondazione Enasarco, anche nella nuova configurazione assunta, restano di interesse pubblico e che le attività statistiche da essi espletate sono comunque essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale;

ritenuto che, ai fini della completezza e dell'imparzialità dell'informazione statistica, costituisce interesse pubblico assicurare il mantenimento, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, del patrimonio informativo derivante dall'attività dei soggetti indicati;

verificata la volontà dei soggetti interessati di continuare a far parte del Sistan;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Su proposta del Presidente dell'istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. Gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.<sup>280</sup>, delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco fanno parte del Sistema statistico nazionale.

#### **§ 61. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» nel sistema statistico nazionale<sup>281</sup>**

##### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;

considerata l'istanza presentata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» per la partecipazione al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art.2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.152 del 2000;

visto l'atto di indirizzo n.2 adottato in data 5 settembre 2001 da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica concernente i criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale;

vista la nota con la quale l'ISTAT ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dalla segreteria centrale del SISTAN in merito all'accoglimento della suddetta istanza dell'Istituto «Tagliacarne», considerato il rilievo che l'attività svolta da tale Istituto assume ai fini del completamento dell'informazione statistica;

<sup>279</sup> Con d.p.c.m. 11 maggio 2004 le attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica attribuite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono state successivamente ripartite tra la Terna - Rete elettrica di trasmissione nazionale S.p.a. e il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., che ha sostituito il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. Con d.p.c.m. 25 novembre 2009, riportato nel presente Capo, gli uffici di statistica di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. e del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. sono stati inseriti nel Sistema statistico nazionale.

<sup>280</sup> Si veda la nota precedente.

<sup>281</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2002 - serie generale - n.113.

visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;  
su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**§ 62. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA) nell'ambito del Sistema statistico nazionale**<sup>282</sup>

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;  
visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;  
visto l'atto di indirizzo n.2 del 5 settembre 2001 adottato dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;  
vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura (IREPA - Onlus) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;  
vista la nota del 16 giugno 2005, n.655/2005, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza;  
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art.1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;  
su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**§ 63. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2009 - Inserimento degli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., nell'ambito del Sistema statistico nazionale**<sup>283</sup>

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;  
visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

---

<sup>282</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005 - serie generale - n.271.

<sup>283</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2010 - serie generale - n.29.



visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;

visto l'atto di indirizzo n.2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002<sup>284</sup>, con il quale è stato inserito nel Sistema statistico nazionale l'ufficio di statistica del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 una parte delle attività del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., compresa quella svolta dall'Ufficio di statistica, è stata trasferita a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., che è quindi subentrata nel Sistema statistico nazionale in luogo del summenzionato Gestore;

considerato altresì che, a seguito del trasferimento alla società Terna del ramo di azienda relativo alla trasmissione, al disaccoppiamento ed allo sviluppo della rete ad altissima tensione, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha modificato la propria missione nonché la propria denominazione sociale, assumendo quella di Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.;

vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

ravvisata l'opportunità di formalizzare l'inserimento nel Sistema statistico nazionale di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., che ha presentato un'istanza in tal senso;

vista la nota del 10 luglio 2009, n.SP/769.2009, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito all'accoglimento della citata istanza presentata dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., in considerazione del contributo che lo stesso può fornire ai fini del completamento e del miglioramento della qualità dell'informazione statistica ufficiale, nonché in merito alla volontà manifestata da Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di continuare a fare parte del Sistema statistico nazionale;

sentito il Ministero dello sviluppo economico;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. Gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

#### **§ 64. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2010 - Inserimento nel Sistema statistico nazionale dell'Ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A.<sup>285</sup>**

##### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;

visto l'atto di indirizzo n.2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997 a seguito della quale è stata istituita Italia Lavoro S.p.A.;

visti l'art.30 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e l'art.7-terdecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modifiche, con legge 31 marzo 2005, n.43, che individuano la natura e le funzioni di Italia Lavoro S.p.A.;

---

<sup>284</sup> Riportato nel presente Capo.

<sup>285</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2010 - serie generale - n.104.

vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica da Italia Lavoro S.p.A. ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

vista la nota del 18 febbraio 2010, n.SP/185.2010, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito all'accoglimento della citata istanza presentata da Italia Lavoro S.p.A., in considerazione del contributo che la richiedente può fornire sotto il profilo della capacità organizzativa del Sistema statistico nazionale, del completamento della statistica ufficiale e della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di organo vigilante ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, art.1;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. L'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.A. è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**LIBRO III**  
**IL LIVELLO LOCALE**

# TITOLO I

## *Regioni e Province autonome*

### CAPO I

#### *Disposizioni comuni*

**§ 65. - Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1993 - Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.322/89**

CONFERENZA STATO-REGIONI  
Seduta del 25 marzo 1993

*Omissis*

OGGETTO: Schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale ai sensi del decreto legislativo n.322/89.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, esprime parere favorevole ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.418, sulla proposta di cui all'oggetto presentata dal Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico.

SCHEMA DI ACCORDO IN MATERIA DI ATTIVITA' STATISTICHE DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.322/89

La Conferenza Stato-Regioni

considerato

- che è rilevante ed urgente assicurare il raccordo tra Programma statistico nazionale e Programmi statistici delle Regioni ai fini conoscitivi su scala nazionale e comunitaria;
- che è altresì utile definire gli accordi finalizzati alla collaborazione operativa tra le strutture nazionali in campo statistico e quelle regionali che assolvono alla funzione di uffici regionali di statistica del SISTAN;
- che è necessario individuare modalità e sedi opportune per il raccordo tra flussi statistici analoghi di interesse regionale e nazionale, con specifico riferimento ai dati forniti dagli Enti Locali e Territoriali;
- che è importante operare gradualmente l'adeguamento di flussi statistici di interesse di singole Amministrazioni Centrali dello Stato rispetto alle possibilità offerte dallo sviluppo dei sistemi informativi anche gestionali realizzati e promossi dalle Regioni;

rilevato

- che la Corte Costituzionale con sentenza n.359/91, nel riconoscere il potere di coordinamento tecnico dell'ISTAT, ha stabilito, che il legittimo esercizio della potestà statale di indirizzo e coordinamento, che incide su "aspetti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle Regioni (e delle Province autonome)" avvenga "fra l'altro" nel "rispetto del principio di legalità sostanziale";

- che la materia oggetto della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale, dovrà essere regolata in conformità ai criteri esposti e sulla base di apposite norme che le parti si impegnano a porre allo studio;

- che, in pendenza dell'adozione delle disposizioni di cui al tratto precedente, possono essere adottate a livello di intesa Stato-Regioni e di autonoma determinazione di ogni Regione le modalità operative di raccordo che assolvono, nel comune interesse, alle esigenze di cooperazione sopra indicate;

- che, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei D.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 e 24 marzo 1981, n.228, la disciplina tra le Province stesse e lo Stato sarà oggetto di una specifica e separata intesa;

Approva le seguenti indicazioni per il raccordo Stato-Regioni in materia di sistemi informativi statistici:

1. La presente intesa, così come successive intese su materia rilevanti di comune interesse in campo statistico, sarà recepita con proprio atto da ciascuna Regione e dall'ISTAT. La regolazione di eventuali particolari rapporti ed adempimenti sarà oggetto di convenzioni o atti analoghi tra ciascuna Regione e ISTAT.

2. In analogia a quanto previsto con l'intesa Stato-Regioni in materia di sistemi informativi siglata nel giugno 1991, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali sarà costituito un apposito gruppo di lavoro di 8 membri dei quali 4 referenti designati dal CISIS, Centro Interregionale per il Sistema Informativo e il Sistema Statistico, organo tecnico in

materia alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, e 4 designati dall'ISTAT. Compito del gruppo è il confronto sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale.

Detto gruppo di lavoro è allargato alla partecipazione del Presidente e dei massimi dirigenti ISTAT e dei referenti di tutte le Regioni e Province autonome quando vengono trattate materie di particolare interesse per i contraenti e, in particolare, in occasione dell'incontro, con cadenza almeno annuale, di presentazione e confronto del Programma statistico nazionale e dei Programmi statistici regionali, preliminarmente alla adozione del Programma nazionale ed alla consultazione in materia della Conferenza permanente di cui all'art.12 della legge 23/8/1988, n.400.

Il gruppo di lavoro di cui al presente punto sostituisce a tutti gli effetti la commissione di studio ISTAT-Regioni; il medesimo gruppo di lavoro concorda i punti da trattare all'ordine del giorno ed i casi nei quali appare utile il confronto allargato su temi specifici.

3. E' approvato lo schema allegato alla presente Deliberazione quale indicazione finalizzata al recepimento con propri atti da parte di ciascuna Regione. Per l'attuazione delle indagini previste dal Programma statistico nazionale, secondo quanto previsto dagli atti di recepimento citati, l'ISTAT si rapporterà direttamente con i responsabili degli Uffici regionali di statistica.

4. Si dà atto altresì che la disciplina dei rapporti tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano sarà oggetto di una specifica e separata intesa.

## SCHEMA PER L'INTESA STATO-REGIONI IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI

### Art.1

#### *Ufficio di Statistica delle Regioni*

1. Gli uffici di statistica delle Regioni costituiti con legge regionale ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, sono parte integrante del Sistema statistico nazionale. Essi sono l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive regioni.

2. Gli uffici di statistica delle Regioni esercitano i compiti loro assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale, adottato ai sensi dell'art.13 del decreto n.322 del 1989, per i flussi statistici di interesse nazionale. L'ISTAT, salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o nella oggettiva impossibilità dell'ufficio di statistica regionale di provvedere nei tempi previsti, si avvale dell'ufficio di statistica delle Regioni per le rilevazioni statistiche comprese nel PSN interessanti le materie di attribuzione regionale, quali definite dalla normativa vigente.

3. Per lo svolgimento della funzione statistica di cui al comma 2, gli uffici di statistica delle Regioni operano in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN.

### Art.2

#### *Programma statistico nazionale*

1. Le Regioni fanno pervenire all'ISTAT, tramite l'ufficio regionale di statistica, il Programma statistico regionale, affinché possa essere preso in considerazione per il suo inserimento, totale o parziale, nel Programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art.13 del d.l.vo n.322/89.

2. Per quanto concerne le rilevazioni regionali inserite nel Programma statistico nazionale, il Programma stesso è adottato sentita la Conferenza permanente di cui all'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400.

3. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio, possono essere pubblicati da tale ufficio ed inviati all'ISTAT, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art.17 del citato d. l.vo n.322 del 1989.

4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

### Art.3

#### *Rilevazioni statistiche di interesse regionale*

1. I prodotti statistici ufficiali degli uffici di statistica delle Regioni costituiscono patrimonio conoscitivo delle Regioni e principale fonte informativa delle stesse.

2. Gli uffici di statistica delle Regioni effettuano anche le rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico contenute nel Programma statistico regionale, ma non comprese nel Programma statistico nazionale, disposte dalla Regione come supporto conoscitivo della propria azione di governo. Nell'esercizio di tali compiti gli uffici di statistica

assicureranno la confrontabilità dei risultati e la riconducibilità dei dati alle classificazioni e nomenclature fissate dall'ISTAT, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.322 del 1989.

3. Qualora per l'effettuazione delle rilevazioni di cui al precedente comma 2, sia richiesto l'intervento di altri uffici del SISTAN, tale necessità deve essere comunicata all'ISTAT, per concordare l'utilizzazione degli uffici ai fini dell'esecuzione delle rilevazioni stesse, previa intesa con le amministrazioni interessate.

4. Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni di cui al comma 2 è necessario l'assenso del responsabile dell'ufficio di statistica che dovrà vagliarne l'attendibilità.

5. L'affidamento totale da parte delle Regioni di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potrà avere luogo, previa comunicazione all'ISTAT, in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilità da parte degli uffici di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

#### Art.4

##### *Compiti degli uffici di statistica*

1. Gli uffici di statistica, costituiti o riorganizzati a norma del decreto legislativo n.322/89, sono tenuti a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;

- fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;

- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, non nominativi, ai fini della successiva elaborazione statistica;

- predisporre il programma statistico annuale e pluriennale della Regione;

- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per "sistema informativo statistico" s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art.11, comma 3 del decreto legislativo n.322/89.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6 art.6, del decreto legislativo n.322/89), tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza, da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. Gli uffici di statistica curano le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Regione inserite nel Programma Statistico Nazionale, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema statistico nazionale - denominazione della Regione - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni vi provvederà direttamente l'ISTAT, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera g), del d.lvo n.322/89.

#### Art.5

##### *Organizzazione degli uffici di statistica delle Regioni*

1. Gli uffici di statistica delle Regioni sono organizzati con legge od altra fonte regionale idonea, secondo il rispettivo ordinamento.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo organizzativo fra le varie componenti del SISTAN, nonché un più efficiente funzionamento degli uffici regionali di statistica, si rappresenta l'opportunità di costituire un unico ufficio di statistica per ciascuna Regione, preferibilmente posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, con un elevato grado di autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria. Possono altresì venir costituite sezioni operative distaccate, dipendenti dall'ufficio di statistica, presso singole strutture dell'organizzazione regionale, qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative e funzionali della Regione.

3. Il personale degli uffici di statistica deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

4. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

5. Nell'assegnazione del personale agli uffici sarà opportuno tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici, ove ciò sia reso possibile dalle norme

vigenti, e fare uso della mobilità orizzontale del personale esuberante, che deve essere opportunamente selezionata, per rendere gli uffici di statistica idonei alle necessità operative.

6. L'eventuale qualificazione o riqualificazione statistica del personale degli uffici di statistica sarà svolta dalla Regione o, su richiesta, dall'ISTAT tenendo conto degli indirizzi di formazione emanati in sede nazionale.

#### Art.6

##### *Criteri e modalità per l'interscambio dei dati individuali nel Sistema statistico nazionale*

1. Per quanto concerne i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del Sistema statistico nazionale, vengono recepite le disposizioni di cui alla Direttiva n.3 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992<sup>286</sup>.

## CAPO II

### *Regioni*

#### SEZIONE I

##### *Regioni a statuto ordinario*

#### **§ 66. - ABRUZZO - Legge regionale 29 agosto 2001, n.46 - Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo<sup>287</sup>**

#### Art.1

##### *Finalità*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano, in attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989, n.322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, le attività di rilevazione, d'elaborazione, d'analisi, di gestione, di diffusione e d'archiviazione dei dati statistici effettuate dalla Regione ovvero da enti ed organismi pubblici operanti nel territorio al fine di garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi e di concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

#### Art.2

##### *Sistema statistico regionale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR Abruzzo, costituito:

a) dal Servizio per l'informazione statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi del d.lgs. n.322/1989, con funzioni tecnico - scientifiche, di raccolta dati statistici, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e con il compito di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità d'indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici statistici od altre unità organizzative, comunque denominate, facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed operanti sul territorio regionale.

2. La Regione promuove le opportune intese tra i soggetti facenti parte del SISTAR Abruzzo e del SISTAN per il miglior coordinamento delle rilevazioni d'interesse regionale previste nel programma statistico regionale di cui all'articolo 3.

#### Art.3

##### *Programma statistico regionale*

1. Il programma statistico regionale determina, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi degli enti facenti parte del SISTAR Abruzzo, le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale, nonché le risorse finanziarie, sulla base dei contenuti del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il

---

<sup>286</sup> Si veda ora la direttiva del Comstat n.9 del 20 aprile 2004 che ha abrogato la direttiva n.3, riportata nel Libro II, Titolo III, Capo II di questo volume.

<sup>287</sup> Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo 28 settembre 2001, n.19.

parere del comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 6 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del SISTRAR Abruzzo e ne acquisisce le proposte.

#### Art.4

##### *Compiti del SISTRAR Abruzzo*

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le strutture e gli enti di cui all'art.2, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione del SISTRAR Abruzzo e delle direttive del SISTRAN:

- a) promuovono e realizzano l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) contribuiscono alla costituzione ed allo sviluppo di una rete informativa a fini statistici;
- c) partecipano alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del SISTRAR Abruzzo.

#### Art.5

##### *Compiti della Regione*

1. La Regione, attraverso la struttura statistica a ciò preposta:

- a) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;
- b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 3, provvedendo agli adempimenti collegati;
- c) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base del programma Statistico regionale;
- d) provvede alla validazione delle informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;
- e) attua l'indirizzo ed il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTRAR Abruzzo stabilendo, altresì, i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico - scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 e delle direttive e degli atti d'indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art.3, comma 5, del d.lgs. n.322/1989;
- f) predispone, in conformità a quanto stabilito dall'ISTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione dei prodotti statistici;
- g) collabora all'elaborazione d'indicatori d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n.11/1999;
- h) provvede alla diffusione delle informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici ed ottici;
- i) cura e collabora ad attività di formazione e d'aggiornamento sulle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTRAR Abruzzo;
- l) redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SISTRAR Abruzzo da inviare alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'ISTAT entro il 31 marzo d'ogni anno, ai sensi dell'art.6, comma 6, del d.lgs. n.322/1989;
- m) accerta le violazioni, ai sensi dell'art.11, comma 3, del d.lgs. n.322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste dal programma statistico regionale.

#### Art.6

##### *Comitato tecnico scientifico*

1. È istituito il Comitato tecnico - scientifico per il SISTRAR Abruzzo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) Il dirigente del Servizio per l'informazione statistica che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'ISTAT su designazione dell'Istat stesso;
- c) un rappresentante delle autonomie locali su designazione congiunta di ANCI, UPI, UNCEM;
- d) un rappresentante delle Prefetture su designazione della Prefettura del Capoluogo di Regione;
- e) tre esperti di comprovata professionalità nelle materie della statistica, economia, informatica e sociologia nominati dalla Giunta Regionale.

3. Il Comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni.

4. Il Comitato è convocato dal suo presidente, di norma, ogni due mesi. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del SISTRAR Abruzzo interessati alle materie in esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Ai componenti del Comitato spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso spese e trattamento di missione previsti dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n.15.



## Art.7

### *Compiti del Comitato tecnico-scientifico*

1. Il Comitato provvede a:

- a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e le acquisizioni dei dati e per impostare studi ed analisi nell'ambito dell'attività del SISTRAR Abruzzo per armonizzarla con quella del SISTAN;
- b) fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SISTRAR Abruzzo, anche ai fini del necessario coordinamento;
- c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale di cui all'art.3;
- d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dalle strutture statistiche e dagli enti del SISTRAR Abruzzo, illustrati nella relazione di cui all'art.5, lettera h);
- e) proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTRAR Abruzzo;
- f) esprimere pareri in ordine ai criteri organizzativi e alle modalità per l'interscambio dei dati tra le strutture e gli enti facenti parte del SISTRAR Abruzzo.

## Art.8

### *Prodotti statistici*

1. I prodotti statistici ufficiali del SISTRAR Abruzzo costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.
2. La raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, di fonte amministrativa o derivanti da indagini effettuate da organi e strutture regionali, possono essere esternalizzate in forma aggregata e dopo la validazione da parte del competente Servizio per l'informazione statistica;
3. In casi del tutto eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione, nell'ambito degli enti facenti parte del SISTRAR Abruzzo, di dati statistici provvisori. Tali dati non sono considerati ad alcun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno.

## Art.9

### *Segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>288</sup>, e i dati stessi possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art.9 del d.lgs. n.322/1989.

## Art.10

### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla spesa necessaria per l'attivazione ed il funzionamento del Sistema statistico regionale, quantificata per l'anno 2001 L. 570.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni di competenza e cassa del bilancio dell'esercizio in corso:
  - capitolo n.11417 denominato "Spese correnti per attività complementari dei servizi informatici"  
in diminuzione L. 200.000.000
  - capitolo n.11453 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Spese correnti per le attività del Sistema statistico regionale"  
in aumento L. 200.000.000
  - capitolo n.12106 denominato "Spese di investimento per attività complementari dei servizi informatici"  
in diminuzione L. 370.000.000
  - capitolo n.12107 di nuova istituzione ed iscrizione (titolo 2, categoria 1, aggr. economico 1, voce economica 1, sezione 01, settore 01) denominato "Spese di investimento per le attività del Sistema statistico regionale"  
in aumento L. 370.000.000
2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.81/1977 di contabilità.

---

<sup>288</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

**§ 67. - BASILICATA - Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2005, n.2017 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati**

La Giunta

*Omissis*

delibera

1. di definire in via transitoria il sistema organizzativo dei dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta nei termini di cui al documento allegato (All. n.1) che prevede n.90 posizioni dirigenziali, di cui n.71 Uffici, n.3 Strutture di Progetto, n.1 Struttura di Staff e n.15 Posizioni individuali;

2. di stabilire la denominazione e la declaratoria dei compiti delle strutture attestata a ciascun dipartimento secondo il documento allegato (All. n.1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

*Omissis*

All. n.1

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL  
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA**

*Omissis*

**16 - Ufficio "Sistema Informativo Regionale e Statistica"**

- Coordinamento delle attività di progettazione e sviluppo dei servizi di ICT e delle relative infrastrutture tecnologiche riguardanti i sistemi informativi regionali;
- Supporto alle attività di progettazione e sviluppo dei servizi di ICT e delle relative infrastrutture tecnologiche riguardanti i sistemi informativi degli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
- Gestione dei sistemi informativi regionali sia con riguardo alle applicazioni software che all'infrastruttura tecnologica e funzionamento della server farm dei sistemi informativi (ad esclusione dei sistemi afferenti la rete telematica regionale);
- Predisposizione, diffusione e aggiornamento di direttive per la standardizzazione dei prodotti software, la regolamentazione dell'utilizzo degli applicativi e delle infrastrutture informatiche, il miglioramento dei servizi informativi, la produzione di pagine web;
- Progettazione e gestione tecnica della infrastruttura tecnologica del sito web regionale, nonché dei servizi di base ed applicativi presenti sulla intranet regionale;
- Implementazione della cooperazione applicativa sui sistemi informativi regionali;
- Adempimenti necessari al soddisfacimento dei requisiti imposti dalla legge sulla privacy relativamente alla sicurezza dei singoli sistemi informativi;
- Coordinamento delle strutture dei referenti informatici individuati presso i Dipartimenti della Giunta al fine di assicurare unitarietà allo sviluppo dei sistemi informativi regionali;
- Gestione dell'inventario dei beni informatici (hardware e software) dell'Ente;
- Gestione dell'approvvigionamento dei prodotti hardware e software destinati alle strutture regionali;
- Raccordo e concertazione con l'ufficio competente in materia di società dell'informazione per tutte le attività di progettazione e sviluppo di interventi e di definizione di direttive e specifiche in materia di società dell'informazione che hanno impatto sui sistemi informativi regionali;
- Monitoraggio tecnico della funzionalità e della qualità dei servizi informativi settoriali di carattere applicativo resi agli utenti finali;
- Sviluppo tecnologico del Sistema Informativo Territoriale(S.I.T.) dell'Ente e attivazione delle opportune sinergie con gli altri enti territoriali al fine della realizzazione di interventi organici per la implementazione del S.I.T. di Basilicata;
- Predisposizione e diffusione di normative tecniche, standard di riferimento, modelli operativi in riferimento al S.I.T.;
- Gestione della infrastruttura tecnologica del S.I.T. dell'Ente;
- Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Statistico Regionale e suo raccordo con il sistema statistico nazionale e comunitario;

- Coordinamento per l'acquisizione, il trattamento, la validazione e l'elaborazione dei dati utili al controllo strategico;
- Studi e analisi per la conoscenza di fenomeni demografici, sociali ed economici di interesse per l'Ente; progettazione e realizzazione di applicazioni statistiche per la divulgazione dei dati statistici regionali e delle rilevazioni statistiche ufficiali della Regione anche per via telematica e aggiornamento della Biblioteca di Statistica;
- Classificazione e validazione dei dati riferibili a fenomeni con valenza statistica e necessari allo svolgimento delle attività statistiche di interesse regionale;
- Predisposizione di pubblicazioni riguardanti la situazione socio-economica regionale e le attività ed i risultati della programmazione.

*Omissis*

**§ 68. - CALABRIA - Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 1991, n.1890 - Attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991. Ufficio statistico regionale**

La Giunta regionale

*Omissis*

delibera:

- di costituire, ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991, l'Ufficio Statistico Regionale presso la Presidenza della Giunta Regionale;
- di affidare la responsabilità dell'Ufficio Statistico Regionale al dott. Guerino D'Ignazio, in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, che è già responsabile del Circuito Informativo Interregionale;
- di provvedere con successiva deliberazione a definire l'articolazione organizzativa ed il personale da assegnare all'Ufficio.

**§ 69. - CAMPANIA - Deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1992, n.6504 - Adempimenti amministrativi previsti dalla legge regionale n.11/1991 e dal decreto legislativo n.322/1989**

*Omissis*

La Giunta regionale

delibera:

*Omissis*

- di attribuire al Settore Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi Informativi, secondo le competenze allo stesso assegnate dalla l.r. n.11/91, e nelle more di adempimenti successivi, siano essi amministrativi che legislativi, la funzione di coordinamento interno e di trattamento delle informazioni statistiche regionali, nonché quella, in base a quanto richiesto dal d.lgs. n.322/89, di interlocutore unico, per conto della Regione, del Sistema statistico nazionale (SISTAN), in materia sempre statistica;
- di delegare l'Assessore al ramo ad emettere atto monocratico di mera esecuzione per gli adempimenti consequenziali;
- di trasmettere, per l'esame, il presente atto alla CCARC;
- di inviare il medesimo, per quanto di competenza, a tutti i Settori delle Aree Generali di Coordinamento previste dalla l.r. n.11/91, in particolare al Settore Analisi, Progettazione e gestione dei Sistemi Informativi.

**§ 70. - EMILIA-ROMAGNA - Delibera della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n.224 - Parziali adeguamenti dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. "Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità", per la D.G. centrale "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" e per il "Gabinetto del Presidente della Giunta"**

la Giunta della Regione Emilia-Romagna

*Omissis*

delibera

*Omissis*

5) di modificare la collocazione organizzativa del Servizio "Controllo strategico e statistica", ponendolo alle dipendenze del *Gabinetto del Presidente della Giunta*;

6) di modificare secondo quanto riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, le competenze del Servizio "Controllo strategico e statistica", ferma restando la denominazione;

*Omissis*

Allegato 3

Servizio: Servizio Controllo strategico e Statistica

Famiglia professionale: FPD - Attivatori di azioni innovative

Declaratoria:

- 1) Raccoglie ed elabora le informazioni necessarie a misurare il grado di realizzazione delle azioni descritte dal DPEF come necessarie per raggiungere i risultati previsti e il grado di utilizzo delle risorse assegnate a tali obiettivi;
- 2) Raccoglie ed elabora le informazioni necessarie a misurare il grado in cui sono stati raggiunti gli obiettivi strategici prioritari indicati nel DPEF e negli altri strumenti di programmazione regionale;
- 3) Raccoglie ed elabora le informazioni necessarie a valutare l'effetto reale delle politiche e dei programmi definiti, la rilevanza attuale degli obiettivi originariamente posti e l'opportunità di un loro riaggiustamento o modifica in relazione all'andamento delle variabili economiche, demografiche e sociali;
- 4) Coordina l'attività di aggiornamento del Documento di Politica economico finanziaria, e cura la predisposizione delle parti generali e di scenario nell'ambito delle quali si inscrivono le politiche regionali;
- 5) Supporta l'analisi e la valutazione delle politiche regionali attraverso la progettazione, l'implementazione e realizzazione dei sistemi informativo-statistici;
- 6) Coordina i processi relativi alla validazione dei dati e alla diffusione delle informazioni statistiche anche attraverso la rete telematica e il sito statistico regionale;
- 7) Garantisce il coordinamento tecnico e operativo sul sistema informativo statistico regionale in raccordo con le altre strutture organizzative regionali e il sistema degli Enti;
- 8) Presidia le attività relative alla predisposizione del Programma Regionale di Statistica e garantisce il coordinamento delle attività e dei processi per la sua realizzazione;
- 9) Svolge le funzioni di "Ufficio Statistica" della Regione Emilia-Romagna e i compiti derivanti dall'appartenenza al SISTAN, previsti dal d.lgs. n.322/89 e dall'intesa Stato-Regioni del 25-3-93 in materia di sistemi informativo statistici e presidia il complesso di attività connesse alla gestione delle convenzioni con l'ISTAT relative al Programma Statistico Nazionale.

**§ 71. - LAZIO - Legge regionale 30 ottobre 1998, n.47 - Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio<sup>289</sup>**

Art.1

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n.14, disciplina le attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di gestione, di diffusione e di archiviazione dei dati statistici effettuate, nelle materie di competenza regionale, dalla Regione stessa ovvero da enti ed organismi pubblici operanti nel

---

<sup>289</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 novembre 1998, n.32.

territorio, al fine di garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi e di concorrere all'attività del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)<sup>290</sup>.

## Art.2

### *Sistema statistico regionale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato *SISTAR Lazio*, costituito:

a) dalla apposita struttura statistica regionale facente parte del sistema statistico nazionale, ai sensi del d.lgs. n.322 del 1989, con funzioni tecnico-scientifiche e con il compito di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici statistici od altre unità organizzative, comunque denominate, costituite ai sensi del d.lgs. n.322 del 1989, operanti presso:

1) le amministrazioni provinciali del Lazio e la città metropolitana di Roma ove istituita;

2) i comuni del Lazio, in forma singola o associata, e le comunità montane;

3) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio;

4) gli enti dipendenti e le aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali e ospedaliere;

c) da altri enti ed organismi pubblici e/o privati, operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

2. La Regione promuove le opportune intese tra i soggetti facenti parte del *SISTAR Lazio* e del *SISTAN* per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel programma statistico regionale di cui all'articolo 3.

## Art.3

### *Programma statistico regionale*

1. Il programma statistico regionale determina, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del *SISTAR Lazio*, le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto conto delle disposizioni del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6<sup>291</sup>.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del *SISTAR Lazio* e ne acquisisce le proposte. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono sottoposti, altresì, al parere della conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 4, comma 8 della legge regionale n.14/1999<sup>292</sup>.

## Art.4

### *Compiti del SISTAR Lazio*

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le strutture e gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione del *SISTAR Lazio* e delle direttive del *SISTAN*:

a) promuovono e realizzano l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) contribuiscono alla costituzione ed allo sviluppo di una rete informatica a fini statistici;

c) partecipano alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del *SISTAR Lazio*.

## Art.5

### *Compiti della Regione nel SISTAR*

1. La Regione, attraverso la struttura statistica a ciò preposta:

a) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 3, provvedendo agli adempimenti collegati;

c) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base del programma statistico regionale;

<sup>290</sup> Comma così modificato dall'art.1, della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

<sup>291</sup> Comma così sostituito dall'art.2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

<sup>292</sup> Comma così modificato dall'art.2, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

d) attua l'indirizzo ed il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTRAR Lazio stabilendo, altresì, i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n.322 del 1989;

e) predispone, in conformità a quanto stabilito dal SISTAN, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, vincolanti per le strutture e gli enti del SISTRAR<sup>293</sup>;

f) cura l'elaborazione di indicatori di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali, ai sensi della legge regionale n.14/1999<sup>294</sup>;

g) fornisce indicazioni, in collaborazione con gli altri uffici del SISTRAR Lazio, per la elaborazione dei dati e delle metodologie nella misurazione dell'economicità delle politiche adottate, operando anche in raccordo con il servizio di controllo interno del nucleo di valutazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n.25;

h) può svolgere attività di ricerca, su richiesta di enti e organismi pubblici e privati, sempre che vengano dagli stessi assicurati i necessari mezzi finanziari, con le modalità disciplinate da apposite convenzioni;

i) cura le pubblicazioni relative all'attività statistica, sia interna della Regione che del SISTRAR Lazio, e fornisce informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli cittadini ai sensi della legislazione vigente;

l) cura e collabora ad attività di formazione e di aggiornamento nelle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTRAR Lazio;

l-bis) promuove, anche attraverso l'erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto<sup>295</sup>;

m) redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SISTRAR Lazio da inviare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale<sup>296</sup>.

#### Art.6

##### *Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica della Regione*

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica del SISTRAR Lazio, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura statistica regionale, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'ISTAT;

c) cinque docenti di comprovata esperienza in campo nazionale nelle materie della statistica, economia, matematica, informatica e sociologia.

3. Il comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni. Gli esperti di cui al comma 2, lettera c), sono individuati nei modi previsti dall'articolo 16, della legge regionale 25 luglio 1996, n.27, e possono essere riconfermati una sola volta. Fino alla costituzione dell'albo di cui alla legge stessa, alla designazione degli esperti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Il comitato è convocato dal suo presidente, di norma, ogni due mesi. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del SISTRAR Lazio interessati alle materie in esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

#### Art.7

##### *Compiti del comitato tecnico-scientifico*

1. Il comitato di cui all'articolo 6 provvede a:

a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e le acquisizioni dei dati e per impostare studi ed analisi nell'ambito dell'attività del SISTRAR Lazio per armonizzarla con quella del SISTAN;

b) fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SISTRAR Lazio, anche ai fini del necessario coordinamento;

c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale di cui all'articolo 3;

d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dalle strutture statistiche e dagli enti del SISTRAR Lazio, illustrati nella relazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m);

<sup>293</sup> Lettera così modificata dall'art.3, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

<sup>294</sup> Lettera così modificata dall'art.3, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

<sup>295</sup> Lettera aggiunta dall'art.3, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

<sup>296</sup> Lettera così modificata dall'art.3, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 luglio 2002, n.24.

- e) proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR Lazio;
- f) esprimere pareri in ordine ai criteri organizzativi e alle modalità per l'interscambio dei dati tra le strutture e gli enti facenti parte del SISTAR Lazio.

#### Art.8

##### *Prodotti statistici di interesse regionale*

1. I prodotti statistici ufficiali del SISTAR Lazio costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.
2. In casi del tutto eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione, nell'ambito degli enti facenti parte del SISTAR Lazio, di dati statistici provvisori. Tali dati non sono considerati ad alcun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno.

#### Art.9

##### *Segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>297</sup>, e i dati stessi possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 9 del d.lgs. n.322 del 1989.

#### Art.10

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n.322 del 1989.

#### Art.11

##### *Sanzioni amministrative*

1. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'articolo 10, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati od incompleti, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie così stabilite:
  - a) nella misura minima di lire cinquecentomila e massima di lire cinque milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
  - b) nella misura minima di lire un milione e cinquecentomila e massima di lire quindici milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dalle strutture e dagli enti facenti parte del SISTAR Lazio. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto apposito verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura. All'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato e alla trasmissione in copia all'ufficio contenzioso della Regione, nonché al comune competente per territorio ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n.30 e successive modificazioni, provvede la struttura statistica regionale.

#### Art.12

##### *Norme finanziarie*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:
  - a) capitolo 01403, denominato: "Trasferimenti dallo Stato e dall'ISTAT per l'attività del sistema statistico regionale";
  - b) capitolo 02438, denominato: "Assegnazioni da enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi".
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:
  - a) capitolo 11352, denominato: "Utilizzazione dei trasferimenti statali per l'attività del sistema statistico regionale";
  - b) capitolo 11354, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi pubblici per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi";
  - c) capitolo 11356, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dai medesimi".
3. La spesa necessaria per l'attivazione ed il funzionamento del sistema statistico regionale, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, è quantificato per l'anno 1998 in lire 200 milioni da iscriverne al capitolo n.11358 che si istituisce nello

---

<sup>297</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale". Alla relativa copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 30 milioni con prelevamento, di pari importo dal capitolo n.11216, quanto a lire 50 milioni con prelevamento, di pari importo, dal capitolo n.11423 e quanto a lire 120 milioni, con prelevamento di pari importo, dal capitolo n.15303.

4. Dalla tabella dei capitoli di spesa indicati all'articolo 33 della legge regionale n.15 del 1998 gli importi riferiti ai capitoli nn.11216 e 11423 sono eliminati e l'importo riferito al capitolo n.15303 è ridotto da lire 450 milioni a lire 330 milioni.

5. Alla spesa per la corresponsione dei compensi da erogare ai membri esterni si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n.11421 del bilancio regionale di previsione 1998.

## **§ 72. - LIGURIA - Legge regionale 3 aprile 2008, n.7 - Norme sul sistema statistico regionale<sup>298</sup>**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

### **CAPO I FINALITÀ E STRUMENTI**

#### **Art.1**

#### *Finalità*

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) e successive modifiche ed integrazioni, le attività di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale, al fine di realizzare l'unità di indirizzo e di favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica.

2. Spetta alla presente legge:

a) favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema Statistico Nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400) nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e loro successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

b) stabilire le modalità atte a garantire, attraverso il Sistema statistico regionale, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche regionali;

c) promuovere l'informativa e la fruizione ai cittadini dei dati statistici.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, all'interno del Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

#### **Art.2**

#### *Sistema statistico regionale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito definito SISTAR, composto da:

a) la Struttura statistica regionale, di cui all'articolo 4;

b) gli Uffici di statistica delle Province, dei Comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Comunità montane e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;

c) gli uffici preposti all'attività statistica degli Enti e le Agenzie regionali individuati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della predisposizione del Programma statistico regionale la Struttura statistica assicura il coordinamento operativo dell'attività del SISTAR.

---

<sup>298</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 16 aprile 2008, n.3, parte prima.



Art.3  
*Attività del SISTRAR*

1. Al SISTRAR spetta:

- a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- c) promuovere ed incentivare la gestione in forma associata o consortile dell'attività statistica degli Enti locali e regionali.

Art.4  
*Struttura statistica regionale*

1. L'Ufficio di statistica della Regione Liguria, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura regionale competente per la statistica, di seguito definita "Struttura statistica".
2. La Struttura statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, nonché quelle di cui all'articolo 5 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali. A tal fine nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni regionali vengono individuati referenti per la statistica.
3. In relazione allo svolgimento dell'attività prevista nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9, sono affidati alla Struttura statistica il coordinamento tecnico, l'individuazione delle nomenclature, delle metodologie di base e dei dati statistici ufficiali da diffondere.

Art.5  
*Attribuzioni della Struttura statistica*

1. Alla Struttura statistica sono attribuite, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) predisporre il Programma statistico regionale di cui all'articolo 9;
  - b) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;
  - c) assicurare i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri organi statali e regionali del SISTRAN, nonché con gli altri Enti ed organi che compongono il SISTRAR, di cui all'articolo 2;
  - d) assicurare il coordinamento tecnico con le strutture, Enti ed organi operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;
  - e) validare le informazioni statistiche riferite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10;
  - f) fornire al SISTRAN i dati richiesti relativi all'Amministrazione regionale;
  - g) coordinare, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico, l'attività statistica degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali e concordare altresì con gli stessi le modificazioni e le integrazioni della modulistica contenente informazioni che possano essere utilizzate anche per fini statistici;
  - h) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, sentita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, di cui all'articolo 8, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del SISTRAR, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'Amministrazione regionale;
  - i) promuovere l'attività di formazione e di aggiornamento dei referenti per la statistica della Regione e degli uffici di statistica;
  - j) garantire l'informazione e la fruizione dei dati statistici;
  - k) favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;
  - l) favorire la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere;
  - m) proporre le necessarie modifiche alla normativa vigente laddove siano presenti eventuali ostacoli alla produzione di statistiche di genere;
  - n) formulare suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

Art.6  
*Commissione statistica regionale*

1. È istituita, per l'adempimento delle finalità della presente legge, la Commissione statistica regionale del SISTRAR, composta da:
  - a) l'Assessore regionale incaricato della Statistica, in qualità di Presidente, o suo delegato;
  - b) il Dirigente della Struttura statistica;

- c) un Dirigente designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;
  - d) due Dirigenti designati dal Segretario Generale della Giunta regionale;
  - e) un rappresentante designato dall'Unione delle Province della Liguria;
  - f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale Comuni della Liguria;
  - g) un rappresentante designato dall'Unione delle Comunità montane della Liguria;
  - h) un rappresentante designato dall'Unione delle Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura della Liguria;
  - i) un rappresentante individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria.
2. La Commissione statistica regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della Commissione.
3. Qualora, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Commissione statistica regionale, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Commissione statistica regionale è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.
4. La Commissione statistica regionale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute della Commissione statistica regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR, per le materie di competenza, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. La Commissione statistica regionale adotta un regolamento interno per il funzionamento proprio e della Sezione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.
7. I membri della Commissione statistica regionale svolgono la propria attività a titolo gratuito.
8. La Commissione statistica regionale si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.

#### Art.7

##### *Compiti della Commissione statistica regionale*

1. La Commissione statistica regionale:
- a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR ai fini dell'inserimento nel Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9;
  - b) esprime il parere sul Programma statistico regionale;
  - c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel sistema informativo statistico della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR;
  - d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;
  - e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;
  - f) verifica l'attuazione operativa del Programma statistico regionale anche al fine di fornire indicazioni per i successivi Programmi;
  - g) fornisce indicazioni su ogni altra questione portata all'attenzione dagli organismi facenti parte del SISTAR.

#### Art.8

##### *Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale*

1. È istituita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale composta da:
- a) il Dirigente della Struttura statistica, di cui all'articolo 4, che la presiede;
  - b) due esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale, tra i docenti universitari nelle materie delle scienze sociali, dell'epidemiologia e delle scienze agrarie;
  - c) un esperto di sistemi informativi statistici designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;
  - d) un rappresentante dell'ISTAT, designato dall'amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima.
2. La Sezione tecnico-scientifica svolge le seguenti attività:
- a) fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;
  - b) propone eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;
  - c) fornisce indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informative da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
  - d) esprime parere obbligatorio sull'utilizzazione dei "dati provvisori" prima della validazione di cui all'articolo 10.
3. La Sezione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale anche contestualmente alla Commissione statistica regionale, di cui all'articolo 6, e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della stessa.
4. Alla procedura di nomina della Sezione tecnico-scientifica si applica l'articolo 6, comma 3.
5. La Sezione tecnico-scientifica è convocata almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta si renda necessario per specifiche esigenze tecniche, dal Dirigente della Struttura statistica, che la presiede.

6. I compensi per i componenti esterni della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale sono individuati secondo quanto stabilito dalla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n.25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n.28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995, n.20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").

#### Art.9

##### *Programma statistico regionale*

1. Il Programma statistico regionale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale in materia di programmazione, individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al SISTRAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.
2. Il Programma statistico regionale individua le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse da destinare alle medesime.
3. Il Programma statistico regionale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, previo parere della Commissione statistica regionale ed è approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.
4. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale, trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.
5. Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Struttura statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel Programma statistico nazionale.
6. Qualora le indagini a carico delle strutture regionali previste nel Programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, la Regione Liguria stipula convenzioni e protocolli d'intesa con gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al d.lgs. 322/1989 ed al d.lgs. 196/2003.
7. La Regione provvede ad inserire nel Programma statistico regionale i rilevamenti, anche di tipo campionario, sulla situazione del personale maschile e femminile nelle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nelle aziende che occupano da sei a cento dipendenti.
8. La Struttura statistica, nel rispetto della legislazione statale vigente, predispone le metodologie al fine dell'effettuazione dei rilevamenti di cui al comma 7 per la valutazione di impatto di genere.
9. A seguito dei rilevamenti di cui al comma 7, la Struttura statistica e gli altri organismi del SISTRAR assicurano, con cadenza biennale, nell'ambito del Programma statistico regionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, in modo da rendere visibile la differenza di genere.

#### CAPO II

##### DIFFUSIONE DATI

#### Art.10

##### *Validazione e diffusione dei dati statistici*

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico regionale, effettuate direttamente dalle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, o per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della Struttura statistica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da organismi appartenenti al SISTRAR, di propria iniziativa, è di competenza dei rispettivi Uffici di statistica secondo le norme previste dal d.lgs. n.322/1989.
3. I dati statistici possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati e agli uffici della pubblica amministrazione solo successivamente alla validazione da parte degli uffici statistici degli enti rilevatori.
4. I dati facenti parte di rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale, raccolti dagli organismi del SISTRAR, sono utilizzabili dal SISTRAR, su parere della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, con l'indicazione "dati provvisori", fino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.
5. La Regione può promuovere, nell'ambito dei soggetti facenti parte del SISTRAR, la stipula di apposite convenzioni per la validazione dei dati di rilevazioni effettuate per conto degli altri soggetti del SISTRAR.

#### Art.11

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed agli organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del Programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n.322/1989.
2. È fatto altresì obbligo alle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, di fornire alla Struttura statistica i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale.

#### Art.12

##### *Sanzioni amministrative*

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo 11, ovvero li fornisca scientemente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) nella misura minima di euro duecentodieci e massima di euro duemilacento per le violazioni da parte delle persone fisiche;
  - b) nella misura minima di euro cinquecentoventi e massima di euro cinquemiladuecento per le violazioni da parte di enti e società.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica degli enti e degli organismi facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione alla Struttura statistica.

#### Art.13

##### *Segreto d'ufficio e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ed alla deliberazione del Garante della privacy 31 luglio 2002, n.13 (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale).
2. Agli addetti alla Struttura statistica e ai referenti statistici, per le attività coordinate dalla Struttura statistica, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

#### Art.14

##### *Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione*

1. La Regione assicura la divulgazione dei dati elaborati e validati dalle strutture del SISTAR, nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionale, con le modalità di cui al comma 3. Tali dati costituiscono patrimonio della collettività.
2. La Struttura statistica può consentire l'accesso ai dati elementari, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento.
3. La Struttura statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione Liguria, anche con la collaborazione delle strutture regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione Liguria.
4. La Struttura statistica cura la trasmissione periodica alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del SISTAR dei dati ufficiali elaborati nell'ambito del SISTAR.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.15

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a partire dall'anno finanziario 2008 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:
  - U.P.B. 2.199 "Spese connesse con l'attività di programmazione" per gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;
  - U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 6.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art.16  
*Norma transitoria*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione statistica regionale di cui all'articolo 6 e la Sezione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

Art.17  
*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 1996, n.34 (Norme sull'attività statistica regionale).

**§ 73. - LOMBARDIA - Legge regionale 6 agosto 2010, n.14 - Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale<sup>299</sup> (artt.3 e 10)**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge regionale:

*Omissis*

Art.3

*Istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione*

1. È istituito l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione<sup>300</sup>, con sede a Milano, al fine di razionalizzare, coordinare e potenziare l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di ricerca, statistica e formazione, svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IReF), l'Istituto regionale di ricerca (IReR) e la competente struttura regionale per quanto concerne la statistica<sup>301</sup>.
2. L'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:
  - a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all'attività di programmazione della Regione;
  - b) supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;
  - c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400*) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;
  - d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato;
  - e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.
3. Sono organi dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione:
  - a) il Consiglio di amministrazione;
  - b) il Direttore generale;
  - c) il Collegio di revisori.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni.

---

<sup>299</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario 10 agosto 2010, n.1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 9 agosto 2010, n.32.

<sup>300</sup> L'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione figura nell'elenco di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30, recante *Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007*, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera i), della stessa legge regionale n.14/2010.

<sup>301</sup> L'art.4 della stessa legge regionale n.14/2010 disciplina lo scioglimento dell'IReF e dell'IReR

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. Per la peculiarità e la specificità delle funzioni e delle attività dell'Ente, un componente è indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Qualora l'indicazione del componente non sia comunicata al Presidente della Giunta regionale almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro cui la Giunta deve provvedere alla nomina, la Giunta procede.
6. Compete al Consiglio di amministrazione approvare, su proposta del direttore generale:
- il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
  - il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale;
  - il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività;
  - la relazione annuale sull'attività svolta.
7. Compete, altresì, al consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione.
8. Le deliberazioni di cui al comma 6, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.
9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ed esercita i poteri gestionali. È scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore predisporre:
- i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
  - il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - il piano pluriennale di attività e il programma annuale;
  - la relazione annuale sull'attività svolta.
10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- verifica la regolarità amministrativa e contabile;
  - vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
  - esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.
11. A supporto delle attività dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione è istituito, quale organo consultivo e di raccordo con la comunità scientifica e accademica, un comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente. Le modalità di scelta e i requisiti richiesti sono definiti dal regolamento di organizzazione dell'Ente secondo criteri di alta professionalità e trasparenza. Le candidature per le nomine possono essere presentate da università, ordini professionali, nonché consiglieri regionali. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione, e durano in carica cinque anni. Uno dei componenti è nominato su indicazione dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano pluriennale di attività e sul programma di lavoro annuale.
12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.
13. Costituiscono entrate dell'ente:
- le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
    - contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
    - contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all'Ente;
    - contributi da parte di enti pubblici o privati;
  - le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati;
  - le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
  - le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie.

#### Art.10

##### *Entrata in vigore*

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§ 74. - MARCHE - Legge regionale 29 marzo 1999, n.6 - Norme sull'attività statistica nella Regione Marche<sup>302</sup>

Art.1

*Finalità*

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a disciplinare, in attuazione del d.lgs. 6 settembre 1989, n.322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art.6 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche di interesse regionale, nazionale e comunitario svolte dalla Regione e, nelle materie di competenza regionale, dagli uffici di statistica degli enti ed organismi pubblici sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi.

Art.2

*Sistema statistico regionale - SI.STA.R.*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 della presente legge la Regione istituisce il Sistema statistico regionale (SI.STA.R.).

2. Le attività del SI.STA.R. sono volte a:

a) fornire al sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale regionale;

c) porre in essere le intese atte a garantire ed assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 1, art.2 della legge 28 aprile 1998, n.125, tra loro e la Regione; assicurare inoltre l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112;

d) sensibilizzare, promuovere ed incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili (art.3, comma 3, del d.lgs. n.322 del 1989);

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Fanno parte del SI.STA.R.:

a) il servizio sistema informativo statistico, unico interlocutore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la Regione Marche, relativamente a tutti gli adempimenti a livello di sistema statistico nazionale, istituito dalla l.r. 26 aprile 1990, n.30, ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.lgs. n.322 del 1989;

b) gli altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione.

4. La richiesta di adesione al sistema statistico regionale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 è manifestata con specifico atto formale.

Art.3

*Strumenti operativi del SI.STA.R.*

1. Il SI.STA.R., per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:

a) commissione per le statistiche regionali;

b) comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

Art.4

*Commissione per le statistiche regionali*

1. È istituita la commissione per le statistiche regionali.

2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1:

a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;

b) il dirigente del servizio programmazione o suo delegato;

c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;

d) un dirigente o suo delegato per ogni area delle strutture amministrative della Giunta regionale e del Consiglio;

e) un rappresentante dell'A.N.C.I., un rappresentante dell'U.R.P.P.

<sup>302</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 8 aprile 1999, n.33.

3. La commissione provvede a:

a) fornire indicazioni finalizzate al coordinamento e all'integrazione dell'attività statistica di settore, nell'ambito del programma statistico regionale di cui all'art.6 della presente legge, alla cui predisposizione collabora;

b) proporre indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti aderenti al SI.STA.R.;

c) fornire indicazioni circa l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati.

4. La commissione è presieduta dal dirigente del servizio sistema informativo statistico, è nominata con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata istituita e comunque fino all'istituzione della nuova commissione.

5. La commissione è convocata dal suo presidente o a seguito di richiesta motivata e specifica di almeno tre componenti.

6. La segreteria della commissione è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

#### Art.5

##### *Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.*

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:

a) il dirigente del servizio sistema informativo statistico;

b) un dirigente designato dall'ISTAT;

c) il dirigente del servizio informatica o suo delegato;

d) un esperto di sistemi informativi statistici;

e) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico;

f) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche e sociali;

g) un esperto di organizzazione amministrativa degli enti locali.

3. Il comitato provvede a:

a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli Enti facenti parte del SI.STA.R.;

b) esprimere pareri, se richiesti dalla Giunta regionale, in merito alle richieste di acquisizioni di dati statistici che comportano un onere per l'amministrazione, o stipulare convenzioni; il procedimento delle richieste è svolto dal servizio sistema informativo statistico;

c) esprimere pareri:

1) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;

2) sull'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. n.322 del 1989.

4. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione conciliare competente e resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stato istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo comitato.

5. Il comitato elegge al suo interno un presidente che lo convoca e ne coordina l'attività.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale del servizio sistema informativo statistico.

7. Il comitato, ove necessario, si avvale dei rappresentanti statistici di settore di cui all'art.4, comma 2, lettera d), della presente legge.

8. Per gli esperti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.23 della l.r. n.30 del 1990.

#### Art.6

##### *Programma statistico regionale - P.S.R.*

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SI.STA.R., nonché le relative metodologie e le modalità attuative.

2. Il programma è predisposto dal servizio sistema informativo statistico con la collaborazione dei referenti statistici di settore di cui al comma 2 dell'art.8 della presente legge, secondo le indicazioni della commissione per le statistiche regionali e tenuto conto delle esigenze dei soggetti aderenti al SI.STA.R.

3. Il programma statistico regionale ha durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art.7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n.46.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'art.13 del d.lgs. n.322 del 1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Giunta regionale, tramite il servizio sistema informativo statistico, comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.



## Art.7

### *Compiti del servizio sistema informativo statistico*

1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione, previste dall'art.6, comma 1, del d.lgs. n.322 del 1989, sono svolte unicamente dal servizio sistema informativo statistico di cui alla l.r. n.30 del 1990. Esso è collocato alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta o Assessore delegato, con autonomia organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria.

2. La declaratoria di cui alla l.r. n.30 del 1990, allegato E, punto 9, sistema informativo statistico, viene sostituita dalla seguente:

- a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e regionale;
- b) coordinare ed integrare l'attività statistica delle strutture regionali. Le strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie, per la parte statistica, si coordinano funzionalmente con il servizio sistema informativo statistico per l'unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia;
- c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l'accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell'Amministrazione regionale;
- d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d'intesa con l'ISTAT;
- e) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (C.I.C.I.S.);
- f) predisporre il Programma statistico regionale annuale e pluriennale della Regione (P.S.R.);
- g) nell'ambito del bilancio regionale gestire le assegnazioni finanziarie effettuate alla Regione dallo Stato, ISTAT, organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;
- h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SI.STA.R., assicurandone l'integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;
- i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale (P.S.N.) relativi all'amministrazione regionale anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini di una successiva elaborazione statistica;
- j) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- k) accertare le violazioni, ai sensi dell'art.11, comma 3, del d.lgs. n.322 del 1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;
- l) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;
- m) formare, gestire ed aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori - rilevatori per le rilevazioni previste nei programmi statistici regionale e nazionale;
- n) predisporre, d'intesa con le strutture competenti del SISTAN, ed in collaborazione con la scuola di formazione del personale regionale della Regione Marche, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate ed omogenee fra gli operatori statistici ed i referenti di settore, sia della Regione che quelli degli organi appartenenti al SI.STA.R., e fra i rilevatori iscritti nell'elenco regionale degli intervistatori - rilevatori;
- o) validare le informazioni statistiche ai sensi dell'art.10 della presente legge.

3. La Giunta esercita le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento del sistema informativo agricolo nell'ambito del sistema informativo regionale e le rilevazioni statistiche del settore agroalimentare previste dal programma statistico nazionale e regionale, ferme restando le competenze della Provincia di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.7 della l.r. 27 luglio 1998, n.24;
- b) l'organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori turistici anche al fine dell'elaborazione di un rapporto annuale sul turismo marchigiano.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in coerenza con quanto disposto dal comma 2, lettera b) del presente articolo.

5. La Giunta regionale provvede con atto deliberativo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti generali dell'organico di cui all'art.8, comma 1, della l.r. n.30 del 1990, alla definizione dell'organico del servizio sistema informativo statistico e alla sua ristrutturazione, in rapporto ai compiti assegnati al servizio dalla presente legge.

## Art.8

### *Organizzazione dell'attività statistica e relativo personale*

1. Il servizio sistema informativo statistico svolge le funzioni di cui all'art.7 avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle altre strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti aderenti al SI.STA.R.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede ad individuare presso i servizi e gli uffici dell'Amministrazione regionale, su segnalazione dei dirigenti dei servizi, i referenti statistici nei confronti dei quali il servizio sistema informativo statistico esercita funzioni di coordinamento tecnico per gli aspetti della presente legge. Il coordinamento tecnico riguarda lo svolgimento dell'attività statistica prevista nei programmi statistici regionale e nazionale, l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal servizio, secondo le intese definite con l'ISTAT e secondo le indicazioni della commissione di cui all'art.4 della presente legge.
3. Al personale da assegnare al servizio sistema informativo statistico è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche ed informatiche.
4. Il dirigente del servizio deve possedere precedenti esperienze nella direzione di strutture statistiche, aver curato particolari indagini statistiche o aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo statistico.
5. Per la realizzazione delle indagini previste nel programma statistico regionale, la Regione, avvalendosi del servizio sistema informativo statistico, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con gli Enti locali; può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri enti strumentali, con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non si possa far fronte con le proprie risorse interne.
6. La Regione, tramite il servizio sistema informativo statistico, può promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non facenti parte del SI.STA.R. e con soggetti privati secondo un regolamento da emanarsi in attuazione della presente legge.
7. L'espletamento delle attività indicate al comma 6 si svolge nel rispetto della disciplina richiamata dall'art.9.

## Art.9

### *Disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio e obbligo di risposta*

1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n.322 del 1989 e ai sensi dell'art.12, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>303</sup>.
2. Per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale, relativamente all'obbligo di fornire dati statistici, si applicano le disposizioni dell'art.7 del d.lgs. n.322 del 1989.

## Art.10

### *Validazione e diffusione*

1. I dati si intendono validati, ancorché suscettibili di successive modifiche in rapporto a possibili correzioni o integrazioni cui possono essere soggetti i dati elementari, allorché abbiano superato i previsti controlli da parte dell'ufficio di statistica dell'amministrazione o ente titolare della rilevazione. Ove il dato sia suscettibile di modifiche, nel trasmetterlo si dovrà fare espressa menzione di tale circostanza e dovrà essere indicata la data alla quale, prevedibilmente, il dato risulterà aggiornato. La validazione dei dati per la Regione Marche, compete al servizio sistema informativo statistico.
2. I dati raccolti dalle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico regionale, da parte degli uffici della struttura regionale, non possono essere esternati se non in forma aggregata, possono essere utilizzati a soli scopi statistici, non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione se non sono stati validati dal competente servizio sistema informativo statistico.
3. La diffusione come dati statistici ufficiali dei prodotti di rilevazioni statistiche, di elaborazioni su fonte amministrativa e di altre indagini di interesse regionale, non rientranti nel programma statistico regionale ed effettuate comunque da organi e strutture regionali, può essere ufficializzata, su richiesta del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta, motivata dal Dirigente del servizio sistema informativo statistico tramite la validazione. In mancanza di tale validazione, che deve essere motivata dal Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R., i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati ufficiali.

---

<sup>303</sup> Si veda ora art.24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

Art.11  
*Accesso ai dati statistici*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermo restando i divieti di cui all'art.9 e i vincoli di cui all'art.10.
2. Presso il servizio sistema informativo statistico è costituita una struttura di informazione e diffusione dotata dei dati statistici elementari ed aggregati, di collegamenti informatici on-line con banche dati di particolare rilievo a cui si può accedere, per i fini di cui al comma 1, previa autorizzazione del servizio sistema informativo statistico.
3. Le modalità e i tempi di accesso alle informazioni e l'eventuale rimborso spese verranno definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 1, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.9, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della Regione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilità da parte della collettività.
5. Alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del sistema statistico regionale, vengono periodicamente trasmessi, a cura del servizio sistema informativo statistico, i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art.12  
*Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico - C.I.S.I.S.*

1. La Regione Marche aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo ed il sistema statistico (C.I.S.I.S.), partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Dirigente del servizio sistema informativo statistico o suo delegato. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della commissione per le statistiche regionali di cui all'art.4 o del comitato scientifico di cui all'art.5.

Art.13  
*Disposizioni finanziarie*

1. All'attuazione della presente legge si provvede con:
  - a) risorse proprie determinate a carico del bilancio regionale;
  - b) risorse derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'ISTAT destinate specificamente alle attività statistiche.
2. Per l'anno 1999 le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono determinate in lire 400 milioni oltre alle risorse di cui alla lettera b) del comma 1; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede, per l'anno 1999, mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000, adottato con l'art.36 della l.r. 5 maggio 1998, n.13, a carico del capitolo 1320105; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi propri della Regione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1999, i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi sulla gestione; gli atti adottati sono pubblicati nel B.U.R. entro dieci giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

Art.14  
*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
  - a) la lettera c) del comma 2 dell'art.4 della l.r. 27 luglio 1998, n.24;
  - b) [la lettera c) del comma 1 dell'art.2 della l.r. 6 agosto 1997, n.53]<sup>304</sup>.

---

<sup>304</sup> Lettera abrogata dall'art.76, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 luglio 2006, n.9, che ha abrogato anche la legge regionale 6 agosto 1997, n.53.

§ 75. - MOLISE - Legge regionale 24 febbraio 2003, n.8 - Sistema statistico regionale SI.STA.R. Molise<sup>305</sup>

Art.1

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Molise, in attuazione dell'art.5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, dell'art.2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art.6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale.

Art.2

*Sistema statistico regionale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, la Regione Molise istituisce il Sistema statistico regionale, di seguito denominato: SI.STA.R. Molise.

2. Il SI.STA.R. Molise è costituito:

a) dal Servizio statistico regionale, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche di raccolta dei dati statistici, di elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo n.322/1989, operanti presso le province, i comuni, in forma singola o associata, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti dipendenti e le Aziende regionali, ivi comprese le Aziende sanitarie locali;

c) dagli uffici di statistica od altre unità organizzative operanti sul territorio regionale, facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), che, previa richiesta, sono ammessi con specifico atto della Giunta regionale.

3. Il SI.STA.R. Molise è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Molise.

4. La Regione promuove idonee e opportune intese tra i diversi soggetti facenti parte del SI.STA.R. Molise e del SISTAN per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel programma statistico regionale, di cui all'art.3 della presente legge.

Art.3

*Programma statistico regionale*

1. In attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n.322/1989, la Regione, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del SI.STA.R. Molise, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto opportunamente conto dei contenuti e delle disposizioni del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, di cui all'art.5 della presente legge e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del SI.STA.R. Molise e ne acquisisce le proposte.

Art.4

*Compiti della Regione*

1. La Regione, attraverso il Servizio statistico a ciò preposto:

a) contribuisce a incentivare e promuovere lo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali, di cui all'art.3, provvedendo agli ulteriori adempimenti collegati;

c) provvede a fornire all'ISTAT i dati statistici previsti dal Programma statistico nazionale relativi alla Regione Molise;

d) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base della programmazione regionale;

e) provvede alla valutazione delle informazioni statistiche;

---

<sup>305</sup> Pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise 26 febbraio 2003, n.4, edizione straordinaria.

f) attua l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del SI.STA.R. Molise stabilendo i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art.6 e delle direttive e degli atti d'indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art.3, comma 5 del decreto legislativo n.322/1989;

g) predisporre, secondo le intese stabilite con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei prodotti statistici;

h) collabora all'elaborazione d'indicatori d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali;

i) provvede alla pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione, su supporti cartacei, telematici e ottici;

l) cura, d'intesa con l'ISTAT, attività di formazione e aggiornamento sulle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SI.STA.R. Molise;

m) redige apposita relazione annuale sulle attività svolte dal SI.STA.R. Molise da inviare alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art.6, comma 6 del decreto legislativo n.322/1989;

n) promuove le intese atte ad assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati, di cui all'art.2, comma 1 della legge 28 aprile 1998, n.125, tra loro e la Regione, e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali, ai sensi del decreto legislativo n.112/1998.

#### Art.5

##### *Comitato tecnico-scientifico*

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per il SI.STA.R. Molise.

2. Il Comitato è composto da:

a) il dirigente responsabile del Servizio statistica che lo presiede;

b) il dirigente regionale del Servizio sistema informativi;

c) il dirigente regionale responsabile del Servizio programmazione;

d) un rappresentante dell'ISTAT regionale designato dall'ISTAT stesso;

e) un rappresentante delle autonomie locali da designare in maniera congiunta da ANCI, UPI e UNCEM;

f) un docente universitario esperto in statistica nominato dalla Giunta regionale;

g) un rappresentante del soggetto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n.3.

3. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per l'intera legislatura regionale, e in ogni caso, svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal personale assegnato al Servizio statistico regionale.

6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato formalmente convocato, ad ogni componente estraneo all'Amministrazione regionale sarà corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. Ad ogni componente del Comitato spetta l'eventuale rimborso spese e il trattamento di missione nella stessa misura prevista per i dirigenti regionali.

#### Art.6

##### *Compiti del Comitato tecnico-scientifico*

1. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale provvede a :

a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e l'acquisizione dei dati statistici e per impostare studi e analisi nell'ambito dell'attività del SI.STA.R. Molise per armonizzarla in maniera omogenea con l'attività del SISTAN;

b) supportare a fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SI.STA.R. Molise, anche ai fini del necessario coordinamento operativo;

c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale e ai suoi aggiornamenti annuali, così come previsto dall'art.3, comma 2 della presente legge;

d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dal Servizio statistico regionale e dagli enti del SI.STA.R. Molise;

e) esprimere pareri in relazione ai criteri organizzativi e alle modalità operative per l'interscambio dei dati tra il Servizio statistico regionale e gli enti facenti parte del SI.STA.R. Molise.

#### Art.7

##### *Prodotti statistici di interesse regionale*

1. I prodotti statistici ufficiali del SI.STA.R. Molise costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.

2. I dati statistici, sia di fonte amministrativa che derivanti da indagini effettuate da organi e strutture regionali, possono essere diffusi all'esterno in forma aggregata e dopo la necessaria validazione da parte del competente Servizio statistico regionale.

3. In casi del tutto eccezionali e nell'ambito degli enti e organismi facenti parte del SI.STA.R. Molise, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione di dati statistici provvisori. Tali dati non hanno nessuna ufficialità statistica e non possono essere diffusi all'esterno.

#### Art.8

##### *Obbligo di fornire i dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire al Servizio statistico della Regione Molise i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale e fatto salvo quanto previsto dall'art.7, comma 2 del decreto legislativo n.322/1989.

#### Art.9

##### *Sanzioni amministrative*

1. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono in maniera deliberatamente errata o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative nella misura e con le modalità previste dall'art.11 del decreto legislativo n.322/1989.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate dal Servizio statistico regionale e dalla strutture e dagli enti facenti parte del SI.STA.R. Molise. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura che provvederà all'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato, e alla trasmissione in copia al servizio del contenzioso della Regione.

#### Art.10

##### *Segreto statistico*

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche, di cui alla presente legge, sono vincolati al segreto statistico così come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.322/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli stessi dati di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>306</sup>, in quanto applicabile, e al codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici.

3. Al personale addetto ai compiti relativi alla materia statistica, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio di cui all'articolo 28 della legge n.241/1990.

#### Art.11

##### *Accesso ai dati statistici*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionali e nazionali, costituiscono patrimonio della collettività.

2. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni, di cui all'art.10 del decreto legislativo n.322/1989.

3. Il servizio statistico regionale organizza la propria attività per garantire all'utenza l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, salvo quanto disposto al comma 1 del precedente art.9.

4. Enti ed organismi pubblici, soggetti giuridici, società, associazioni e privati cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 del presente articolo facendone richiesta al Servizio statistico regionale.

5. È garantito ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Servizio statistico regionale.

#### Art.12

##### *Organizzazione dell'attività statistica della Regione Molise e strumenti operativi*

1. Il Servizio statistico regionale svolge le funzioni, di cui al comma 1 dell'art.2, anche avvalendosi a tal fine del soggetto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n.3, in sinergia con le altre strutture organizzative della Regione Molise.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta regionale provvede a individuare presso i Servizi della Regione le articolazioni organizzative che costituiscono i riferimenti statistici nei confronti dei quali il Servizio statistico regionale esercita le funzioni di coordinamento previste dall'art.2, comma 2, lettera a) della presente legge.

---

<sup>306</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

3. Al servizio statistico regionale deve essere assicurata l'assegnazione di adeguate risorse umane e di idonei strumenti tecnici sia informatici che telematici per la produzione, l'elaborazione e la gestione dati, nonché per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri enti e organismi pubblici e privati per la diffusione e circolazione dell'informazione anche interna ai Servizi regionali.

#### Art.13

##### *Adesione al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico – CISIS*

1. La Regione Molise aderisce al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente responsabile del Servizio statistico regionale o suo delegato.

#### Art.14

##### *Misure organizzative*

1. La Giunta adotta, ai sensi della legge regionale n.7/1997, le misure organizzative dirette all'attuazione della presente legge.

#### Art.15

##### *Disposizioni finanziari*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio regionale finalizzati alle spese di funzionamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dei comitati e commissioni di interesse regionale.

### **§ 76. - PIEMONTE - Legge regionale 31 agosto 1993, n.45 - Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio Regionale di Statistica<sup>307</sup>**

#### CAPO I ATTIVITÀ STATISTICA

##### Art.1

##### *Finalità*

1. La Regione disciplina con le modalità e nei termini, di cui agli articoli seguenti, le attività di raccolta, gestione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale:

- a) al fine di garantire le informazioni necessarie sia al processo di programmazione sia a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali;
- b) in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400*);
- c) in coerenza con le disposizioni, di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (*Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego*).

##### Art.2

##### *Sistema Informativo Statistico del Piemonte S.I.S.P.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il Sistema Informativo Statistico del Piemonte (S.I.S.P.). Il S.I.S.P. è costituito:

- a) dal Servizio regionale di statistica, che corrisponde all'ufficio di statistica, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n.322 del 1989, e che svolge le funzioni, di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo, e dalle strutture organizzative regionali, che svolgono attività statistica settoriale; queste ultime si coordinano funzionalmente con il Servizio regionale di statistica per l'unicità di indirizzo tecnico e metodologico in materia;
- b) dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed esistenti presso:
  1. le Amministrazioni Provinciali;
  2. la città metropolitana di Torino, ove costituita;
  3. i Comuni;
  4. le Unità Socio Sanitarie Locali;
  5. le Comunità Montane;

<sup>307</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 8 settembre 1993, n.36.

6. le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura regionali;
  - c) dalle Amministrazioni, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e privati, le Società, gli Atenei, gli Istituti di credito.
2. La richiesta di adesione al S.I.S.P. da parte di ciascuno dei soggetti, di cui al comma 2, lettere b) e c), è manifestata con specifico atto formale.
  3. Il Servizio regionale di statistica è parte integrante del Sistema statistico nazionale ed è l'unico interlocutore dell'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) per la Regione Piemonte.
  4. Il Servizio regionale di statistica è responsabile del coordinamento tecnico, della correttezza metodologica dei dati raccolti, della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione. In particolare esso provvede a:
    - a) adempimenti a livello di Sistema statistico nazionale, come previsto all'articolo 6 del d.lgs. n.322 del 1989;
    - b) adempimenti a livello regionale relativi al Programma statistico regionale ed alla realizzazione del S.I.S.P.

#### Art.3

##### *Strumenti operativi del S.I.S.P.*

1. Il S.I.S.P., per l'adempimento delle finalità, di cui alla presente legge, si avvale dei seguenti organismi:
  - a) Comitato per il Sistema informativo statistico del Piemonte;
  - b) Commissione dei referenti statistici regionali;
  - c) Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.
2. I componenti degli organismi suindicati, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli Enti strumentali regionali e degli Enti locali aderenti al S.I.S.P., hanno diritto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1988, n.6, e successive modificazioni e integrazioni (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale), ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organismi medesimi.

#### Art.4

##### *Comitato per il S.I.S.P.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituito il Comitato per il S.I.S.P., di cui fanno parte:
  - a) il Presidente della Giunta Regionale o Assessore da lui delegato, che lo presiede;
  - b) il Presidente del Consiglio Regionale o componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato;
  - c) il Presidente della competente Commissione consiliare o altro componente della Commissione da lui delegato;
  - d) l'Assessore regionale alla Programmazione e l'Assessore regionale all'Informatica o Assessori da loro delegati;
  - e) i Presidenti dell'A.N.C.I. Piemonte e U.R.P.P. o loro delegati;
  - f) il Presidente dell'Unioncamere regionale o suo delegato.
2. Il Comitato può essere integrato di volta in volta, su proposta del Presidente, da rappresentanti di altre Amministrazioni o soggetti competenti su specifici temi.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.
4. Compito del Comitato è la predisposizione del Programma statistico regionale, da sottoporre alla definitiva approvazione del Consiglio Regionale, che risponde alla finalità di individuare le indagini e le elaborazioni statistiche da effettuare per soddisfare le esigenze informative della Regione e degli Enti locali ed economici aderenti al S.I.S.P., e a supporto del processo decisionale regionale.
5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta che questi ne ravvisa l'opportunità o a seguito di richiesta di almeno tre componenti.
6. Per il suo funzionamento il Comitato si dota di proprio regolamento interno.
7. Il Comitato resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è istituito e comunque fino all'istituzione del nuovo Comitato.

#### Art.5

##### *Commissione dei referenti statistici regionali*

1. Con deliberazione della Giunta Regionale, su indicazione degli Assessori regionali e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è istituita la Commissione dei referenti statistici regionali, di cui fanno parte:
  - a) il Responsabile del Servizio regionale di statistica, che presiede e coordina l'attività della Commissione;
  - b) il Responsabile del Settore «Programmazione economica» (Settore che assumerà successivamente, ai sensi dell'articolo 12, la denominazione «Programmazione e statistica», o suo delegato;
  - c) il Responsabile del Settore Informatica o suo delegato;
  - d) un Referente statistico in rappresentanza di ogni Assessorato ed uno in rappresentanza del Consiglio. Il numero dei Referenti può essere elevato qualora in un unico Assessorato coesistano più filoni di attività completamente distinti.
2. Compito della Commissione è assicurare il coordinamento e l'integrazione delle attività statistiche di settore all'interno del Programma regionale, alla cui predisposizione la Commissione collabora insieme al Comitato, di cui



all'articolo 4. La Commissione coordina altresì la diffusione dei dati su supporto sia cartaceo che informatico, curandone l'omogeneizzazione e la razionalizzazione.

3. La segreteria della Commissione è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

4. La Commissione è convocata dal Presidente o a seguito di richiesta di almeno cinque componenti.

5. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale nel corso della quale è stata costituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.

#### Art.6

##### *Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.*

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituita la Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P., di cui fanno parte come membri di diritto:

- a) un funzionario del Settore Informatica;
- b) il Responsabile del Servizio regionale di statistica;
- c) un esperto di sistemi informativo statistici designato dal C.S.I.
- d) un esperto di ricerca e analisi in campo statistico designato dall'I.R.E.S.;
- e) due esperti scelti tra i docenti universitari in materie statistiche.

Ove necessario, la Commissione si avvale dei Referenti statistici settoriali individuati con la deliberazione della Giunta Regionale, di cui all'articolo 5.

2. Compito della Commissione è fornire al Comitato, di cui all'articolo 4, ed alla Commissione, di cui all'articolo 5, il supporto metodologico e scientifico per tutte le attività statistiche svolte dalla Regione, in adempimento sia del Programma statistico nazionale, sia di quello regionale, ed altresì per l'attuazione del Sistema informativo statistico regionale. Alla Commissione spetta anche il compito di garantire la veridicità e la completezza dell'informazione statistica fornita dal Programma statistico regionale.

3. La Commissione vigila inoltre su:

- a) l'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni, di cui al d.lgs. n.322 del 1989, esprimendo pareri al Comitato istituito a norma dell'articolo 4;
- b) la qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;
- c) la conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari;
- d) l'osservanza delle direttive di indirizzo e coordinamento tecnico emanate dall'ISTAT, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. n.322 del 1989.

4. La Commissione, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse, esprime altresì pareri obbligatori per la Giunta Regionale in merito a tutte le richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni. Le funzioni di istruttoria delle richieste sono svolte dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

5. Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento interno.

6. La segreteria è assicurata dal personale assegnato al Servizio regionale di statistica.

7. La Commissione elegge al suo interno un Presidente che la convoca e ne coordina i lavori. Essa dura in carica per l'intera legislatura nel corso della quale viene istituita e comunque fino all'istituzione della nuova Commissione.

#### Art.7

##### *Programma statistico regionale*

1. Il Programma statistico regionale è predisposto dal Comitato per il S.I.S.P., di cui all'articolo 4, che si avvale sia della Commissione dei Referenti statistici regionali, sia della Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P.

2. Il Programma statistico regionale ha durata triennale e contiene le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di interesse regionale finalizzate alla programmazione ed alla valutazione delle politiche regionali e del sistema delle autonomie.

3. Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale, di cui al d.lgs. n.322 del 1989, per quanto riguarda le metodologie e gli standard.

4. Il Programma statistico regionale si articola in piani annuali che sono predisposti entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in attuazione del Programma stesso.

5. Il Programma statistico regionale triennale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Le articolazioni annuali sono predisposte dal Comitato per il S.I.S.P., di cui all'articolo 4, e sottoposte alla definitiva approvazione della Giunta Regionale.

6. Per la realizzazione del Programma statistico regionale la Regione, avvalendosi del Servizio regionale di statistica, può ricorrere alla stipula di appositi protocolli di intesa con gli Enti locali subregionali. Può altresì stipulare convenzioni, anche onerose, con i propri Enti strumentali e con soggetti pubblici o privati in grado di fornire consulenza tecnico scientifica in materia statistica o di eseguire rilevazioni od elaborazioni statistiche, cui non è possibile far fronte con le risorse interne.

7. La Regione può inoltre promuovere intese o convenzioni, anche onerose, per l'acquisto o la vendita di dati con soggetti pubblici non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e con soggetti privati, secondo una regolamentazione da emanarsi in attuazione della presente legge.

#### Art.8

##### *Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico*

1. Per quanto riguarda la tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico, valgono le disposizioni, di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n.322 del 1989.

#### Art.9

##### *Accesso ai dati statistici*

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni, di cui all'articolo 10 del d.lgs. n.322 del 1989(11), nonché quelle indicate nella direttiva n.3 del Comitato di indirizzo e di coordinamento dell'informazione statistica, di cui alla deliberazione ISTAT del 15 ottobre 1991.
2. Presso il Servizio regionale di statistica è istituita una apposita struttura a disposizione del pubblico, che assicura l'accesso alle informazioni raccolte nell'ambito dei Programmi statistici nazionale e regionale.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verranno disciplinate con apposito regolamento le modalità di accesso e di cessione dei dati a soggetti interessati, sia pubblici che privati.

#### Art.10

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici aderenti al S.I.S.P. di fornire alla Regione Piemonte tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico regionale, in attuazione e nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia e degli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano.

### CAPO II

#### STRUTTURE E MEZZI OPERATIVI

#### Art.11

##### *Compiti del Servizio regionale di statistica*

1. I compiti del Servizio regionale di statistica sono:

- a) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati previsti dal Programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione Regionale piemontese, anche in forma individuale, ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica; e collaborare con le altre Amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma medesimo;
- c) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione Piemonte con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui al d.lgs. n.322 del 1989;
- d) tenere i rapporti con l'ISTAT e con gli altri organi del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo agli uffici di statistica delle altre Regioni e delle Province autonome, nonché con le strutture regionali di Paesi esteri operanti nel settore della statistica;
- e) predisporre ed inoltrare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente dell'ISTAT un rapporto annuale sull'attività statistica svolta;
- f) far pervenire all'ISTAT, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma delle rilevazioni statistiche di interesse regionale per un eventuale inserimento nel Programma statistico nazionale;
- g) collaborare con il Comitato per il S.I.S.P. alla predisposizione del Programma statistico regionale;
- h) effettuare, sempre in interconnessione con il Programma statistico nazionale, rilevazioni autonome, sistematiche o speciali, previste dal Programma statistico regionale, mediante l'utilizzo delle strutture regionali a ciò preposte o di organismi specializzati;
- i) adeguare la nomenclatura e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, in conformità a quanto stabilito dall'I.S.T.A.T. per il Sistema statistico nazionale e dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Le nomenclature e le metodologie così predisposte sono vincolanti per gli Enti e gli Uffici del S.I.S.P.;
- l) promuovere la realizzazione del S.I.S.P. attraverso il coordinamento delle attività dei vari uffici statistici subregionali in rapporto all'attuazione del programma statistico regionale;
- m) predisporre l'articolazione annuale del Programma regionale di statistica;

- n) curare la pubblicazione e la più ampia diffusione dei dati nell'ambito del Sistema informativo statistico piemontese;
- o) assicurare la gestione della struttura di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale e di quello regionale, individuata all'articolo 9;
- p) fornire i dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma nazionale e regionale, ove richiesti da organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, calcolando l'importo da addebitare sulla base di criteri deliberati dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei parametri e degli indicatori stabiliti dall'I.S.T.A.T. e nel rispetto delle disposizioni per la tutela del segreto statistico;
- q) tenere i rapporti con il CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico);
- r) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, curando, in collaborazione con le strutture competenti in materia di informatica, il coordinamento e la pianificazione dei sistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel sistema informativo statistico della Regione;
- s) predisporre le istruttorie relative alle richieste di acquisizione di dati statistici che comportano un onere per l'Amministrazione o la stipula di convenzioni e sottoporle alla Commissione tecnico scientifica per il S.I.S.P., di cui all'articolo 6, secondo procedure stabilite dal regolamento interno della Commissione medesima;
- t) predisporre e curare la documentazione e la raccolta bibliografica di carattere statistico della Regione;
- u) fornire il supporto di segreteria al Comitato per il S.I.S.P., alla Commissione tecnico scientifica ed alla Commissione dei Referenti statistici.

#### Art.12

##### *Organizzazione e personale*

1. Il Servizio regionale di statistica è collocato nell'ambito del Settore denominato «Programmazione economica», ai sensi della legge regionale 8 settembre 1986, n.42 (*Norme sull'organizzazione degli Uffici della Regione Piemonte*). Tale settore acquista per conseguenza la denominazione «Programmazione e statistica».
2. In sede di prima applicazione della presente legge il Servizio regionale di statistica può essere costituito variando, con specifico atto deliberativo del Consiglio Regionale, le funzioni e la denominazione di un Servizio già esistente nel settore e titolare di funzioni in parte assimilabili.
3. Il definitivo assetto organizzativo del Servizio regionale di statistica verrà stabilito a seguito del recepimento del d.lgs. n.29 del 1993.
4. Al personale da assegnare al Servizio è richiesto preferibilmente di possedere precedenti esperienze statistiche o informatiche, ovvero essere laureato o diplomato in materie statistiche, o di avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche, o di avere svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nel campo.
5. Per la formazione del personale del Settore Programmazione e statistica la Regione può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ISTAT, del C.S.I., degli Atenei e di Enti pubblici o privati specializzati nel settore statistico.
6. La Giunta Regionale provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina del Responsabile del Servizio statistico regionale, alla definizione della dotazione organica, all'assegnazione del personale al Servizio anche mediante l'indizione di pubblici concorsi.

#### Art.13

##### *Strumenti operativi*

1. Al Servizio regionale di statistica sono assegnati idonei strumenti di collegamento con l'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni e per l'accesso alle banche dati ISTAT.

#### Art.14

##### *Adesione al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico - CISIS*

1. La Regione Piemonte aderisce al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del Responsabile del Servizio regionale di statistica.
2. Altri eventuali rappresentanti regionali verranno scelti tra i membri della Commissione dei Referenti statistici, di cui all'articolo 5, o della Commissione tecnico scientifica, di cui all'articolo 6.

#### Art.15

##### *Risorse finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività, di cui alla presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati su appositi capitoli di nuova istituzione, così definiti:
  - a) «Spese per acquisto di dati statistici o per collegamenti onerosi con banche dati statistici esistenti». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di L. 10.000.000;

- b) «Spese per indagini statistiche effettuate in forma diretta, ivi compresi i compensi ai rilevatori o i rimborsi ai soggetti fornitori dei dati elementari». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è indicata per memoria;
- c) «Adesione della Regione Piemonte al Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)». Per l'anno 1993 la dotazione finanziaria del capitolo è di lire 30.000.000.
2. La copertura finanziaria relativa ai capitoli di nuova istituzione sopra indicati viene assicurata per l'anno 1993 mediante riduzione della somma di lire 40.000.000 dal capitolo 15950 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie (articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440)».
3. Per le spese previste, in attuazione della presente legge, negli anni successivi al 1993 si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

**§ 77. - PUGLIA - Legge regionale 17 dicembre 2001, n.34 - Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia**<sup>308</sup>

Art.1

*Finalità*

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Art.2

*Sistema statistico regionale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SI.STA.R. Puglia.

2. Le attività del SI.STA.R. Puglia sono volte a:

a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;

c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. n.112/1998;

d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Il SI.STA.R. Puglia è costituito:

a) dall'Ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n.2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d.lgs. n.322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.

4. L'Ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

Art.3

*Programma statistico regionale*

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n.322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia, definisce il programma statistico

<sup>308</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 19 dicembre 2001, n.182.

regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all'articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n.22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

#### Art.4

##### *Strutture operative del Sistema statistico della Puglia*

1. Il SI.STA.R. Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art.5

##### *Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale*

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:

- a) il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;
- b) il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della Regione;
- c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;
- d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia, da individuarsi come di seguito:
  - d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;
  - d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
  - d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dall'ANCI;
  - d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM;
  - d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SI.STA.R., da individuarsi con atto di nomina dei

componenti il Comitato;

- e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;
- f) un docente universitario esperto in statistica;
- g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
- h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;
- i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:

- a) elabora e approva un proprio regolamento interno;
- b) predispose e aggiorna il programma statistico regionale;
- c) supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;
- d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;
- e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;
- f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;
- g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

#### Art.6

##### *Obbligo di fornire i dati statistici*

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi i tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs. n.322/1989.
3. Le violazioni sono accertate dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.

#### Art.7

##### *Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico*

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n.322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n.675<sup>309</sup> in quanto applicabile.

#### Art.8

##### *Accesso ai dati statistici*

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. n.322/1989.
2. È istituito, nell'ambito dell'Ufficio statistico di cui al Reg. n.2/2000, uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

#### Art.9

##### *Organizzazione e strumenti operativi*

1. Il responsabile dell'Ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. All'Ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

#### Art.10

##### *Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico - C.I.S.I.S.*

1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (C.I.S.I.S.) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

#### Art.11

##### *Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale".
2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

#### Art.12

##### *Norme abrogative*

1. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n.44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.

---

<sup>309</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

**§ 78. - TOSCANA - Legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 - Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza<sup>310</sup>**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

visto l'articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;

vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

considerato quanto segue:

1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della società dell'informazione e della conoscenza e dell'amministrazione digitale su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti.

2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la dematerializzazione dei documenti amministrativi, il protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e la partecipazione a distanza agli organi collegiali, e promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione.

3. Per semplificare i rapporti fra i cittadini e le imprese della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come i servizi che possono essere erogati con l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni.

4. Per offrire ai cittadini e alle imprese livelli essenziali di servizi digitali e effettiva parità di accesso agli stessi indipendentemente dalla particolare collocazione geografica di riferimento e favorire la reale circolazione delle informazioni e della conoscenza, la legge promuove le misure per la riduzione di ogni forma di divario digitale in relazione alle possibilità di accesso alla rete e alla propensione e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di imprese e persone.

5. Per consentire la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

6. Per assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità del patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni, la legge prevede che la Regione operi per l'individuazione e la condivisione di standard all'interno dei soggetti della Rete telematica regionale toscana, in conformità con gli standard fissati a livello statale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

7. Per consentire livelli adeguati di servizi digitali e l'interoperabilità con le infrastrutture informatiche statali, la Regione mantiene e mette a disposizione delle altre amministrazioni l'infrastruttura di rete regionale, intesa anche come l'insieme dei servizi infrastrutturali con particolare riferimento a quelli relativi alla connettività (dati, voce e video), alla cooperazione applicativa, alla identificazione ed accesso.

8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformità, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, la Regione detta disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi informativi degli enti locali che hanno comunque espresso parere favorevole sulla presente proposta di legge in sede di concertazione istituzionale.

9. Per l'obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei procedimenti che li riguardano in possesso delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione toscana, la presente legge definisce la funzione di ricomposizione informativa.

10. La realizzazione da parte della Regione di quanto previsto dalla presente legge costituisce, ai fini del trattamento dei dati personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

---

<sup>310</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 14 ottobre 2009, n.38, parte prima.

11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali in materia di protezione dei dati personali nell'uso delle nuove tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy nella comunità regionale, la legge implementa lo svolgimento di un'attività di assistenza e formazione sul territorio da parte della Regione.
12. Per favorire la sostenibilità nell'uso delle tecnologie informatiche applicate all'attività delle pubbliche amministrazioni, la legge promuove l'utilizzo di programmi a codice sorgente aperto e di formati liberi.
13. Per organizzare sul territorio regionale l'attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinandosi con sistema informativo regionale.
14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all'interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l'inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.
15. Per concorrere all'attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l'organizzazione dell'attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l'attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.
16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza.
17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.
18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.
19. Per raggiungere l'efficacia e migliorare l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, sia nell'attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l'innovazione tecnologica e i sistemi informativi.

Si approva la seguente legge:

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 *Principi*

1. La presente legge detta disposizioni in armonia con:

- a) il principio di semplicità e unitarietà dell'azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto regionale;
- b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
- c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n.69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in quanto predispone strumenti per gli enti pubblici e per i residenti in Toscana per la sua efficace implementazione.

2. La presente legge, nel rispetto delle competenze statali, è altresì conforme:

a) ai principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), in quanto, in osservanza del quadro normativo comunitario, favorisce l'esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce l'interoperabilità dell'infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettività;

b) al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della L. 23 agosto 1988, n.400), nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi-benefici, segreto statistico e trasparenza come definiti dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n.322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.

3. La Regione promuove le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale.

4. La Regione favorisce l'attuazione dell'amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell'ambito del sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.



Art.2  
*Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica:
  - a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
  - b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;
  - c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre:
  - a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
  - b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
  - c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.
3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Art.3  
*Applicazione al Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l'amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Art.4  
*Rapporto con la Rete telematica regionale toscana*

1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. n.1/2004.
2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge è definita ai sensi della l.r. n.1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso.
4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.
5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.

CAPO II  
MISURE PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art.5  
*Cittadinanza, identificazione e servizi digitali*

1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l'obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione.
2. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l'infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 64 del d.lgs. n.82/2005:
  - a) l'accertamento nell'erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l'accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale;
  - b) le verifiche di qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a).

3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.

4. In attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all'articolo 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l'aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilità di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.

#### Art.6

##### *Servizi digitali della Toscana*

1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana.

2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l'informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete.

3. La Giunta regionale, con deliberazione e conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalità di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

#### Art.7

##### *Gestione informatica dei documenti*

1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.

2. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 2 adottano, anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. "Testo A"), l'interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.

3. Nell'ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all'articolo 2 utilizzano l'infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

#### Art.8

##### *Partecipazione a distanza agli organi collegiali*

1. La Regione promuove l'uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalità virtuale agli organi collegiali.

2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica.

3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalità telematica alle seguenti condizioni:

- a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili;
- b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale;
- c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto;
- e) il presidente deve dar atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalità telematica.

4. Il presente articolo si applica:

a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per ciò che concerne le conferenze di servizi;

b) agli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalità organizzative, con l'esclusione degli organi di governo.

Art.9  
*Pagamenti on-line*

1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2 i servizi digitali per i pagamenti.
3. Affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, la Regione predispone e attiva, nell'ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie.
4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2 affinché gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione.

Art.10  
*Attività documentale*

1. Nel rispetto del d.lgs. n.82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.
2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.
3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.
4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all'articolo 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.

Art.11  
*Sistema di pubblicazione in via telematica*

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all'articolo 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n.196/2003.
2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all'articolo 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.

Art.12  
*Archivio informatico delle misure antielusione*

1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l'apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l'archivio stesso.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.

Art.13  
*Biblioteche e centri di documentazione della Regione*

1. La Regione organizza, tramite l'infrastruttura di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti.

2. La rete favorisce l'accesso alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l'accesso telematico ai medesimi.

#### Art.14

##### *Archivi della Regione*

1. La Regione promuove, tramite la Rete telematica regionale toscana, la costituzione della rete archivistica dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti, al fine di favorire in modo coordinato la condivisione degli strumenti e delle informazioni, l'accesso alla documentazione archivistica e la valorizzazione del patrimonio documentale.

### CAPO III

#### SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

#### Art.15

##### *Sistema informativo regionale*

1. È istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'articolo 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.

2. Il SIR:

a) è costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'articolo 2 che rispondono alle finalità di cui al comma 1, individuati con Delib.G.R.;

b) è disciplinato dall'insieme delle regole tecniche che garantiscono l'interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all'interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l'infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettività previsto dal d.lgs. n.82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il SIR:

a) garantisce l'interoperabilità delle sue componenti, attraverso l'infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;

b) è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;

c) valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.

#### Art.16

##### *Risorse informative*

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all'articolo 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attività istituzionali di rispettiva competenza.

#### Art.17

##### *Organizzazione del sistema informativo regionale*

1. Le forme organizzative di cui al capo II della l.r. n.1/2004, definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del d.lgs. n.196/2003, la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l'approvazione di apposite determinazioni.

2. La Giunta Regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell'ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.
4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti.
5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le più efficienti ed efficaci modalità di integrazione delle proprie attività informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonché dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR.
6. La Regione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l'uso o l'ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.
7. Le modalità organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel d.lgs. n.196/2003.

#### Art.18

##### *Ricomposizione informativa*

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione sviluppa e rende disponibile l'infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa.
2. Per ricomposizione informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. n.196/2003, la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono.
3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni di attuazione del comma 2, anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del d.lgs. n.196/2003.
4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità tecniche di sviluppo e gestione della infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a:
  - a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*);
  - b) servizi sociali, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*);
  - c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n.35 (*Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive*), ivi compreso il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (*Legge di semplificazione e riordino normativo 2009*);
  - d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n.20 (*Disposizioni in materia di ricerca e innovazione*);
  - e) sistema del turismo, di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n.42 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*);
  - f) sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (*Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*);
  - g) sistema delle professioni intellettuali di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (*Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali*);
  - h) sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*);
  - i) sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (*Norme per il governo del territorio*);
  - j) sistema informativo della programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (*Norme in materia di programmazione regionale*), ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali;
  - k) sistema delle posizioni debitorie previsto all'articolo 9.
5. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

#### Art.19

##### *Pubblicità del SIR*

1. Conformemente all'articolo 43 del D.P.R. n.445/2000 e all'articolo 50 del d.lgs. n.82/2005, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

2. Il SIR assicura la pubblicità delle informazioni e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d'autore, della proprietà industriale e di qualunque altra forma di segreto.

3. L'accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, è concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.

#### Art.20

##### *Riutilizzo dei dati pubblici*

1. La Regione consente il riutilizzo dei propri documenti contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale dispongono, con deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.

#### Art.21

##### *Banche dati di interesse regionale*

1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

2. Per le finalità di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. n.82/2005, la Giunta regionale con propria delibera:

a) predispone strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti;

b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilità delle applicazioni, attraverso l'infrastruttura di rete e gli standard previsti dall'articolo 25;

c) definisce le modalità di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all'articolo 2;

d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale;

e) dispone le misure minime comuni relative all'accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.

3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

#### Art.22

##### *Patrimonio informativo regionale*

1. Costituisce patrimonio informativo regionale l'insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l'insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. Le modalità e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.

#### Art.23

##### *Sicurezza informatica*

1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con Delib.G.R., conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.

2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al d.lgs. n.82/2005.

#### Art.24

##### *Promozione della cultura della protezione dei dati personal*

1. Nel rispetto del d.lgs. n.196/2003, la Regione promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, attraverso la struttura competente in materia di protezione dei dati personali, svolge attività di assistenza e formazione al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali negli enti

territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con l'autorità Garante, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.

#### Art.25

##### *Standard tecnologici e informativi nell'erogazione integrata dei servizi*

1. Per consentire un'erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all'articolo 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.
2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1.
3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità nell'ambito della infrastruttura di rete regionale.
4. Le forme di pubblicità degli standard, l'aggiornamento e l'adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
5. L'elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformità è pubblico.

#### Art.26

##### *Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l'innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l'interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l'uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell'offerta dei prodotti informatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l'acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l'uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

#### Art.27

##### *Riuso dei programmi informatici*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. n.82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità, conformi agli standard previsti all'articolo 25.
2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all'articolo 25, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.
3. Il catalogo è pubblico.
4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.
5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalità tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.

CAPO IV  
SISTEMA STATISTICO REGIONALE

Art.28

*Ordinamento del sistema statistico regionale*

1. È istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:

- a) l'articolazione organizzativa della Regione di cui all'articolo 31;
- b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989.

2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della l.r. n.1/2004, definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.

Art.29

*Compiti del sistema statistico regionale*

1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l'informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.

2. Nell'ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:

- a) promuove e realizza l'attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
- b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;
- c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;
- d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;
- e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell'ambito del SISTAR.

Art.30

*Attività delle strutture e degli uffici di statistica*

1. Oltre alle competenze di cui all'articolo 6 del d.lgs. n.322/1989, l'articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all'articolo 28:

- a) coordinano, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall'amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;
- b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.

Art.31

*Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana*

1. Le funzioni dell'ufficio di statistica della Regione, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n.322/1989, sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*).

Art.32

*Trattamento dei dati personali e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n.196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n.13 (*Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo*) e relativo regolamento di attuazione.

2. Agli addetti alle strutture che svolgono attività statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.



### Art.33

#### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere d) ed e) della l.r. n.1/2004, come sostituito dall'articolo 35, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n.322/1989.
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui all'articolo 7, comma 2, lettere d) ed e) della l.r. n.1/2004, come sostituito dall'articolo 35, ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, il programma stesso può prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

### Art.34

#### *Accesso ai dati statistici*

1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all'articolo 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.
2. La struttura di cui all'articolo 31 consente l'accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l'accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.
3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

## CAPO V

### MODIFICHE ALLA L.R. N.1/2004<sup>311</sup>

### Art.35

#### *Modifiche all'articolo 7 della l.r. n.1/2004*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. n.1/2004, è sostituito dal seguente:  
"2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene:
  - a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b);
  - b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
  - c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;
  - d) l'individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
  - e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. n.1/2004, sono inseriti i seguenti:  
"2-bis. Il Programma, quanto alla parte relativa al comma 2, lettere d) ed e), si raccorda con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale."  
2-ter. Per quanto attiene alle attività statistiche che richiedono il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, il Programma è adottato in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché della legge regionale 3 aprile 2006, n.13 e del relativo regolamento attuativo."

---

<sup>311</sup> Avente ad oggetto *Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"*.

Art.36

*Modifiche all'articolo 11 della l.r. n.1/2004*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n.1/2004, è inserita la seguente:  
“d-bis) la Commissione statistica regionale;”.

Art.37

*Inserimento dell'articolo 15-bis nella l.r. n.1/2004*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. n.1/2004, è aggiunto il seguente:

«Art.15-bis  
Commissione statistica regionale.

1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell'ambito della Rete.
2. La Commissione è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l'organizzazione.
3. La Commissione predispone l'indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attività annuale della Rete.».

Art.38

*Modifiche all'articolo 17 della l.r. n.1/2004*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. n.1/2004, è sostituita dalla seguente:  
“b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell'informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. n.1/2004, è aggiunto il seguente:  
“2-bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell'informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.”.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

Art.39

*Amministrazione digitale in Toscana*

1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all'attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all'articolo 2 in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

Art.40

*Convenzioni e centri di competenza*

1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l'inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.
2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.

Art.41

*Sussidiarietà progettuale*

1. La Giunta regionale, previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, può avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art.42

*Accesso ai finanziamenti*

1. Per i soggetti pubblici di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. n.1/2004 l'attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel programma previsto dall'articolo 7 della l.r. n.1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.
2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Art.43

*Norma finanziaria*

1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 - 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza di cui all'articolo 7 della l.r. n.1/2004.
2. Agli oneri di cui all'articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare all'unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art.44

*Normativa di attuazione*

1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
  - a) le modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'articolo 12;
  - b) la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18.

Art.45

*Abrogazione*

1. La legge regionale 2 settembre 1992, n.43 (*Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana*) è abrogata.

**§ 79. - UMBRIA - Deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2007, n.1503 - L.R. 2/2005. Riorganizzazione delle strutture regionali. Adozione definitiva delle articolazioni strutturali dirigenziali. Ulteriori determinazioni (all. B)**

La Giunta regionale

*Omissis*

delibera

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di modificare la propria precedente deliberazione n. 1320 del 27 luglio 2007 per la parte relativa alla declaratoria delle attività ascritte alle posizioni dirigenziali della Giunta Regionale il cui contenuto, a seguito delle modifiche apportate, è descritto nell'Allegato A) contenente gli interventi apportati per: Direzione Regionale Affari Generali della Presidenza e della Giunta Regionale, Area Programmazione regionale, Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Direzione Agricoltura e Foreste, Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, Beni Attività Culturali, Sport e Spettacolo, Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture;
- 3) di rimodulare le funzioni e le declaratorie delle Direzioni e delle relative posizioni dirigenziali secondo quanto riportato nell'allegato A);

- 4) di riadottare l'articolazione degli assetti dirigenziali nell'ambito delle direzioni regionali, come individuati nell'allegato B) contenente i dati generali, le sintesi di direzione, la declaratoria di attività ascritte alle posizioni dirigenziali e nell'allegato C) contenente gli organigrammi delle Direzioni regionali della Giunta Regionale;
- 5) di rinviare le date previste nella deliberazione n. 1050/2007 per la decorrenza a regime dei nuovi assetti organizzativi di stabilire rispettivamente la data del 1° gennaio 2008 per la nuova decorrenza a regime degli assetti organizzativi dirigenziali, e la data del 1° febbraio 2008 per le articolazioni strutturali di secondo livello;
- 6) che entro la data del 1° gennaio 2008 dovranno essere formalizzate a questa Giunta la proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali e le proposte di ciascun direttore per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- 7) di confermare, per l'avvio e l'attuazione dell'analogo percorso di definizione delle posizioni strutturali di secondo livello, da completare entro il 1° febbraio 2008, le modalità di gestione definite al punto 7 della DGR n. 710/2007, in relazione alle attività e responsabilità delle attuali Sezioni, per il periodo di transizione 1° gennaio – 1° febbraio 2008;
- 8) di confermare comunque il termine di un anno dalla data di attuazione del nuovo modello organizzativo per monitorare e valutare le ricadute del processo riorganizzativo adottato e per verificare la coerenza dei processi di lavoro con la nuova struttura organizzativa, intendendo questo lasso di tempo come fase di sperimentazione del modello;
- 9) di incaricare la Direzione Risorse della dovuta informazione alle Rappresentanze sindacali e della diffusione mediante i più idonei strumenti sui contenuti del presente atto.

*Omissis*

#### ALLEGATO B)

### DECLARATORIA DELLE ATTIVITÀ ASCRITTE ALLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

#### AREA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Direttore: Dott. Caporizzi Lucio)

Competente per le seguenti funzioni: coordinamento dell'attività di ricerca economica e sociale finalizzata alla definizione degli obiettivi, delle politiche di programmazione e delle modalità operative per la definizione ed attuazione degli interventi all'interno del complessivo sistema regione; coordinamento tecnico, elaborazione, monitoraggio e valutazione del Programma regionale di sviluppo, del DAP, degli strumenti per le politiche regionali di coesione (tanto di derivazione comunitaria che nazionale e regionale) e dei connessi strumenti e documenti di programmazione strategica, intersettoriale e negoziata; coordinamento e raccordo delle attività di programmazione svolte dalle Direzioni regionali per la definizione di proposte di politiche settoriali e verifica della coerenza dei piani settoriali con gli indirizzi, le metodologie, le procedure e gli standard generali dei processi di programmazione, valutazione delle politiche regionali; coordinamento, monitoraggio e verifiche dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea (nell'ambito del già richiamato coordinamento delle politiche regionali di coesione), coordinamento e attuazione dell'assistenza tecnica dei programmi comunitari.

#### Sintesi delle strutture della Direzione

##### *Servizi:*

- Programmazione negoziata e politica regionale di coesione
- Programmazione comunitaria
- Programmazione strategica generale
- Controllo strategico e valutazione politiche
- Statistica e valutazione investimenti

##### *Posizioni dirigenziali di staff direttamente collegate alla Direzione:*

- Analisi e valutazione sostenibilità ambientale

##### *Posizioni dirigenziali di staff collegate funzionalmente alle competenze dei Servizi:*

- Supporto ai programmi comunitari

*(funzionalmente collegata al Servizio Programmazione comunitaria)*

*Omissis*

##### Servizio: "STATISTICA E VALUTAZIONE INVESTIMENTI"

Compete al Servizio, nell'ambito degli obiettivi dettati dall'Area, lo svolgimento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni come di seguito indicate:

- Esercizio funzioni di Ufficio regionale di statistica (ex d.lgs. 322/89) e ruolo di referente regionale nei confronti dell'Istituto nazionale di Statistica.
- Coordinamento generale delle attività e rilevazioni statistiche e dati socio-economici.
- Supporto alle strutture regionali nella fase di impianto di data-base di rilevanza statistica.
- Supporto al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e in particolare:
  - cura delle attività e delle procedure di valutazione ex ante;
  - cura delle attività e delle procedure di valutazione in itinere;
  - verifiche finali di efficacia dei programmi/progetti attivati;
  - supporto tecnico consulenziale per l'adozione dei programmi a cofinanziamento comunitario per il periodo 2007-2013;
  - certificazioni degli studi di fattibilità di cui all'art. 4 della legge 144/99;
  - coordinamento delle attività di monitoraggio degli investimenti pubblici;
  - elaborazione e predisposizione di studi tematici e approfondimenti metodologici diretti alla maggiore efficienza del circuito informativo afferente la valutazione degli investimenti;
  - supporto tecnico-metodologico alle strutture regionali competenti per materia nella fase di predisposizione dei progetti e cura del coordinamento dei vari documenti programmatici delle direzioni regionali che confluiscono nei documenti strategici dell'ente;
  - coordinamento generale per il monitoraggio investimenti pubblici e supporto tecnico al Nucleo di Valutazione degli investimenti per le attività e le procedure di valutazione.
- Supporto tecnico all'Area in relazione alla elaborazione dei documenti di programmazione e, in particolare, del documento di programmazione annuale e degli altri atti di programmazione strategica ed intersettoriale.

*Omissis*

## § 80. - VENETO - Legge regionale 29 marzo 2002, n.8 - Norme sul sistema statistico regionale<sup>312</sup>

Art.1

*Finalità*

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.", l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e integrazioni<sup>313</sup>.
2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Art.2

*Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica*

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.
2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n.322/1989 e all'articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.
3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n.1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche.
4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, prevista

<sup>312</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 2 aprile 2002, n.36.

<sup>313</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

### Art.3

#### *Attribuzioni della struttura regionale di statistica*

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei Paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n.322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;

l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;

q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n.322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;

z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.

### Art.4

#### *Sistema statistico regionale*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SI.STA.R.

2. Fanno parte del SI.STA.R.:

a) la struttura regionale di statistica di cui all'articolo 2;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;

c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n.322/1989;

d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;

e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del SI.STA.R. spettano alla struttura regionale di statistica.

4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SI.STA.R. e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 11.

#### Art.5

##### *Attività del SI.STA.R.*

1. Al SI.STA.R. spetta:

a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;

c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;

e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

#### Art.6

##### *Strumenti operativi del SI.STA.R.*

1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SI.STA.R.:

a) la commissione statistica regionale;

b) il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

#### Art.7

##### *Commissione statistica regionale*

1. È istituita la commissione statistica regionale del SI.STA.R. composta da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;

d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;

e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;

f) un rappresentante designato dall'Unione delle Province del Veneto;

g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);

h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;

i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SI.STA.R. per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art.8

##### *Compiti della commissione*

1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SI.STA.R.;

b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

- c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;
- d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SI.STA.R.;
- e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;
- f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;
- g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

#### Art.9

##### *Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.*

1. È istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R. composto da:
  - a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;
  - b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;
  - c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n.27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, dell'epidemiologia, della demografia, dell'informatica e delle scienze agrarie;
  - d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;
  - e) un rappresentante dell'ISTAT.
2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.
3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SI.STA.R., nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.
5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.
6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.
7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.12 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art.10

##### *Compiti del comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.*

1. Al comitato spetta:
  - a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SI.STA.R.;
  - b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SI.STA.R.;
  - c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

#### Art.11

##### *Programma statistico regionale*

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.
2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.
4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.
5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d'intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n.322/1989 ed alla legge n.675/1996<sup>314</sup>.

---

<sup>314</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.



#### Art.12

##### *Segreto d'ufficio e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.675/1996<sup>315</sup> e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.322/1989.
2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

#### Art.13

##### *Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.322/1989.

#### Art.14

##### *Sanzioni amministrative*

1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all'articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;
  - b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n.10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SI.STA.R. che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n.10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

#### Art.15

##### *Validazione e diffusione dei dati statistici*

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SI.STA.R. è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.
3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

#### Art.16

##### *Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione*

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.
2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.
3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

---

<sup>315</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che ha abrogato la legge n.675/1996, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume.

Art.17

*Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico*

1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all'attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

Art.18

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell'U.P.B. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall'U.P.B. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n.10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.
2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima U.P.B. U0027.

SEZIONE II

*Regioni a statuto speciale*

**§ 81. - FRIULI-VENEZIA GIULIA - Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n.1860 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali**

visto l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n.16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), ove si dispone che, al fine della razionalizzazione organizzativa e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale definisca, entro il 16 ottobre 2010, un nuovo assetto delle strutture direzionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore, complessivamente, a 85 unità;

*Omissis*

su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica,

La Giunta regionale, all'unanimità  
delibera

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. è approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali così come definite nell'allegato A che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.

*Omissis*

Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

PARTE I  
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

*Omissis*

TITOLO II  
DIREZIONI CENTRALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CAPO I  
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE

Art.13

*Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione*

1. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione:

- a) supporta la Giunta regionale nella formulazione delle politiche di bilancio, assicurandone la coerenza con gli equilibri finanziari;
- b) predispose la Relazione politico programmatica regionale, lo schema di bilancio pluriennale ed annuale, la proposta di Programma operativo di Gestione, le proposte di aggiornamento e variazione dello stesso e il rendiconto generale;
- c) cura la pianificazione strategica, il monitoraggio ed il controllo di piani e programmi;
- d) cura gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed organismi, mantenendo i rapporti con gli stessi;
- e) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale, vigila sul servizio di Tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;
- f) esercita, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, i controlli interno preventivo e successivo di ragioneria sui provvedimenti di spesa e sugli altri provvedimenti soggetti a controllo;
- g) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;
- h) provvede agli atti previsti dall'articolo 40 della legge n.119/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 11 aprile 1981 e 30 luglio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti di prelevamento ed ai girofondi;
- i) esamina i provvedimenti aventi riflesso finanziario ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;
- j) provvede alla raccolta degli elementi finanziari e contabili per la valutazione del merito di credito e di affidabilità finanziaria della Regione;
- k) cura le attività connesse al giudizio di parificazione ed alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto medesimo;
- l) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti che esercitano il credito in Regione;
- m) gestisce e coordina l'attività regionale in materia di imposte e tributi;
- n) cura le attività di audit, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, sui programmi finanziati dall'Unione Europea;
- o) cura gli adempimenti in materia statistica della Regione;
- p) cura e coordina le attività finalizzate alla promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto degli aspetti sociali, ambientali ed economici del territorio e delle popolazioni;
- q) cura la gestione del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile, dell'Amministrazione regionale;
- r) cura gli adempimenti e le attività di competenza regionale concernenti l'utilizzo, le concessioni ed il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di demanio con l'esclusione degli adempimenti relativi alle servitù militari sul territorio regionale;
- s) coordina e verifica l'attività connessa alla sicurezza, prevenzione e protezione dai rischi professionali, procedendo agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n.81/2008 con l'assunzione degli obblighi e oneri previsti in capo al datore di lavoro dalla legge medesima;
- t) svolge le attività e gli adempimenti previsti in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (energy manager) per l'Amministrazione regionale.

#### Art.14

##### *Servizi della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione*

1. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio programmazione e gestione partecipazioni regionali;
- b) Servizio contabile e rendiconto;
- c) Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale;
- d) Servizio centrale di ragioneria;
- e) Servizio distaccato di ragioneria;
- f) Servizio controllo comunitario;
- g) Servizio statistica e affari generali;
- h) Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale;
- i) Servizio demanio e consulenza tecnica;
- j) Servizio risorse finanziarie e patrimoniali.

*Omissis*

#### Art.21

##### *Servizio statistica e affari generali*

1. Il Servizio statistica e affari generali:

- a) opera quale parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN); in qualità di interlocutore della Regione con il sistema medesimo indirizza, coordina, elabora e raccoglie le statistiche regionali, anche partecipando, in collaborazione con le direzioni centrali interessate, alla costruzione di banche dati e alla messa a punto dei sistemi informativi di settore;
- b) cura gli adempimenti statistici a carico della Regione previsti dalla legislazione vigente e dal Programma statistico nazionale;
- c) elabora studi e ricerche statistiche a supporto degli uffici regionali e cura la pubblicazione e la diffusione dei dati;
- d) cura la trattazione degli affari amministrativi e generali di competenza della direzione centrale;
- e) coordina la gestione informatica complessiva dei dati contabili, necessari alla produzione di reportistiche e monitoraggi utilizzati dai Servizi della Direzione.

**§ 82. - SARDEGNA - Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)**<sup>316</sup> (art.26, commi 1, 2, 3 e 4)

#### Art.26

##### *Istituzione dell'Agenzia governativa regionale "Osservatorio economico".*

1. È istituita l'Agenzia governativa regionale denominata "Osservatorio economico", quale organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. L'Agenzia svolge attività di rilevazione, elaborazione e analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili al popolo sardo e per supportare sul piano conoscitivo le politiche regionali. L'Agenzia realizza inoltre tutte le azioni ad essa delegate dalla Giunta regionale, dirette a perseguire le proprie finalità statutarie.
2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. L'Agenzia è regolata da un apposito statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che deve essere espresso entro venti giorni, col quale sono disciplinate le attività, l'organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi.
4. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale deve essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata in ambiente pubblico o privato in materia di statistica e analisi economica; il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed ha carattere pieno ed esclusivo.

*Omissis*

---

<sup>316</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 del Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 31 maggio 2007, n.18.

**§ 83. - Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n.24/1 - Statuto dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico”. Approvazione definitiva**

La Giunta regionale,

*Omissis*

delibera

- di approvare in via definitiva lo statuto dell’Agenzia regionale “Osservatorio economico” allegato alla presente deliberazione;
- di dare atto che il personale alle dipendenze dell’Osservatorio economico s.r.l. con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della l.r. 5 marzo 2008, n.3, è inquadrato nell’Agenzia sin dalla sua costituzione.

Allegato

**STATUTO DELL’AGENZIA “OSSERVATORIO ECONOMICO”**

**Art.1**

*Agenzia “Osservatorio economico”*

1. L’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”, di seguito denominata “Osservatorio”, istituita dall’art.26 della Legge regionale 29 maggio 2007, n.2, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L’Osservatorio è sottoposto ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Regione.
2. L’attività dell’Osservatorio è disciplinata dalla legge istitutiva, dalla legge regionale 13 novembre 1998 n.31, dalle norme del presente statuto e dagli atti di indirizzo della Giunta regionale.
3. L’Osservatorio è inserito nel comparto contrattuale del personale dell’Amministrazione regionale.
4. I rapporti di servizio fra le strutture dell’Amministrazione regionale e l’Osservatorio sono regolati, sulla base delle direttive della Giunta, da convenzioni operative che specificano gli obiettivi di sviluppo, i piani di attività, le risorse umane e strumentali da impiegare, gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della gestione.
5. L’Osservatorio ha sede in Cagliari.

**Art.2**

*Finalità e compiti*

1. L’Osservatorio è l’organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. Ad esso è affidata in via esclusiva la responsabilità di curare i rapporti con l’ISTAT e con gli altri organi del Sistema statistico nazionale<sup>317</sup>.
2. L’osservatorio svolge attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di diffusione e di archiviazione dei dati statistici da parte della Regione. Esso promuove e ricerca la collaborazione degli enti e degli organismi pubblici che operano sul territorio regionale, al fine di realizzare l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello regionale e locale, concorrendo all’attività del Sistema statistico nazionale.
3. L’Osservatorio svolge altresì attività di analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili alla comunità regionale e di supportare il processo di formazione delle politiche regionali nonché quello di controllo e valutazione. A questo scopo può concordare forme e strumenti di collaborazione e di reciproca informazione con altri soggetti istituzionali regionali e nazionali che operano in settori affini, ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa. L’Osservatorio garantisce la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché alle politiche regionali.
4. L’Osservatorio opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. A questo fine può avvalersi di strumenti informatici e tecnologici specificamente dedicati e della collaborazione di altri soggetti istituzionali regionali e degli enti locali al fine di ottimizzare la rilevazione dei dati, le procedure della loro elaborazione automatica e la diffusione dell’informazione statistica.

---

<sup>317</sup> Con deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2007, n.30/27, recante *Modifiche all’assetto organizzativo della Presidenza e della Direzione generale degli Affari Generali definito col D.P.G.R. n.66 del 28 aprile 2005 e successive integrazioni*, era già stato disposto il trasferimento dell’attività statistica della Regione all’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”, non appena questo fosse costituito.

### Art.3

#### *Attribuzioni*

1. L'Osservatorio, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
  - a) costruisce, organizza, alimenta e gestisce il sistema informativo statistico regionale;
  - b) amministra il sito "Sardegna Statistiche" della Regione, diffondendo attraverso di esso l'informazione statistica relativa alla Regione sarda e a tutti gli altri soggetti istituzionali;
  - c) predispone indagini statistiche e realizza approfondimenti secondo le priorità tematiche indicate dai piani di sviluppo regionali e dai competenti organi di governo della Regione;
  - d) realizza specifici progetti di studio e di ricerca di interesse dell'Amministrazione regionale;
  - e) cura la pubblicazione, nelle diverse forme editoriali, dei risultati degli studi e delle ricerche condotte.

### Art.4

#### *Organi*

1. Sono organi dell'Osservatorio:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Collegio sindacale.

### Art.5

#### *Direttore generale dell'Osservatorio*

1. Il Direttore generale dell'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Direttore dura in carica per cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
3. Il Direttore è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni in materia di statistica e analisi economica.
4. Il compenso del Direttore è pari a quello di un direttore generale dell'Amministrazione regionale integrato da un'indennità mensile commisurata alla specifica qualificazione professionale. Detta indennità è determinata in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e sulla base delle valutazioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
5. Il Direttore Generale può essere revocato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nei casi di gravi o reiterate inadempienze, violazioni di legge, dello Statuto e delle direttive, nonché per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### Art.6

#### *Attribuzioni del Direttore generale*

1. Il Direttore generale:
  - a) è il legale rappresentante dell'Osservatorio;
  - b) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative previste dalle norme vigenti, dal presente statuto e dagli atti di indirizzo dei competenti organi di governo della Regione.
2. Il Direttore generale in particolare:
  - a) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attività e ne nomina i dirigenti;
  - b) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti e le convenzioni;
  - c) predispone regolamenti, atti generali di organizzazione, piano annuale, budget aziendale, bilancio per l'approvazione della Giunta regionale;
  - d) propone alla Giunta regionale, in conformità alle direttive dei competenti organi di governo della Regione, le scelte strategiche aziendali e un piano triennale di attività;
  - e) determina le dotazioni organiche;
  - f) nomina il suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento temporaneo fra i dirigenti o, in loro assenza, fra i dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale.

### Art.7

#### *Collegio sindacale*

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente, e da due membri supplenti.
2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, che designa altresì il Presidente.
3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.

5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
6. Ai membri del collegio si applicano, per quanto compatibili con il presente statuto, le disposizioni del codice civile sui collegi sindacali di cui all'art.2399 e seguenti.

#### Art.8

##### *Funzionamento del Collegio sindacale*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente del Collegio stesso, anche su richiesta del Direttore dell'Osservatorio e dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Osservatorio.

#### Art.9

##### *Indirizzo, vigilanza e controllo*

1. La Presidenza della Regione esercita i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Osservatorio. In particolare, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente statuto, può:
  - a) assegnare specifici compiti e dettare particolari direttive in conformità agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;
  - b) verificare l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra i costi e i benefici, a questo scopo può richiedere l'acquisizione di atti e disporre ispezioni.

#### Art.10

##### *Sistema dei controlli*

1. Il sistema dei controlli è finalizzato alla verifica della regolarità amministrativa, della conformità delle attività agli indirizzi dati e agli obiettivi perseguiti, nonché all'ottimizzazione dei risultati.
2. Il regolamento interno di organizzazione struttura il sistema dei controlli sulla base dei principi generali previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 e dagli indirizzi dettati dalla Giunta regionale e dalla Presidenza della Regione.
3. La Giunta regionale valuta annualmente il perseguimento degli obiettivi dell'Osservatorio sulla base delle direttive impartite.

#### Art.11

##### *Organizzazione degli uffici*

1. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e nel rispetto di quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente statuto, l'Osservatorio disciplina, con proprio regolamento, l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, nonché la programmazione del fabbisogno organico, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con gli utenti e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi.

#### Art.12

##### *Procedure di selezione del personale*

1. Fatta salva l'applicazione dell'art.26, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n.2, al reclutamento del personale si provvede con procedure pubbliche che garantiscano l'imparzialità, la trasparenza e l'oggettività al fine dell'individuazione delle professionalità più valide, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge istitutiva e dal presente statuto.

#### Art.13

##### *Personale e relazioni sindacali*

1. I dirigenti e il personale dell'Osservatorio sono inseriti, rispettivamente, nel comparto contrattuale dei dirigenti e del personale dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad essi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Osservatorio adotta adeguate metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati cui sono collegati compensi incentivanti.

Art.14

*Documenti contabili dell'Osservatorio*

1. I documenti contabili dell'Osservatorio sono redatti in conformità ai principi e alle norme della legge di contabilità regionale e secondo gli schemi tipici dei bilanci degli enti regionali.

Art.15

*Risorse*

1. Le risorse per il funzionamento dell'Osservatorio sono quelle assegnate dalla legge istitutiva e dai trasferimenti stabiliti con leggi regionali per gli anni successivi.

Art.16

*Commissario straordinario*

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento dell'Osservatorio, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo, può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Direttore generale dell'Osservatorio.

2. La nomina è disposta per un periodo di 6 mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre 6 mesi.

**§ 84. - SICILIA - Legge regionale 11 maggio 1993 n.15 - Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa<sup>318</sup> (art.6)**

Art.6

*Coordinamento attività statistica ed informatica della Regione*

1. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione, previste dall'art.5 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro<sup>319</sup>.

2. L'Ufficio di statistica, oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.

3. L'Ufficio di statistica provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di alta qualificazione.

4. L'Ufficio di statistica è autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo dell'attività statistica tra le Regioni stesse.

5. Ai fini dello scambio di flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di intesa Stato-Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare i sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica regionali e per una migliore utilizzazione della spesa relativa, nonché per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi della Regione<sup>320</sup>.

**§ 85. - Decisione dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 - Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione<sup>321</sup>**

L'Assessore per il bilancio e le finanze

visto lo Statuto della Regione;

vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

<sup>318</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliane 13 maggio 1993, n.24.

<sup>319</sup> A seguito della riorganizzazione attuata dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*, le funzioni di Ufficio di statistica sono ora attribuite all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

<sup>320</sup> Comma così modificato dall'art.127, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17.

<sup>321</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 12 marzo 1994, n.14.



vista la legge regionale 11 maggio 1993, n.15 (legge finanziaria), art.6, che istituisce l'ufficio di statistica della Regione previsto dall'art.5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;  
vista l'intesa in materia di sistemi informativi statistici adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 25 marzo 1993;  
vista la direttiva n.1 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica relativa alla organizzazione degli uffici di statistica;  
ritenuto di dover recepire con modifiche gli atti di indirizzo nazionali, adattandoli alle esigenze ed alla realtà della Regione siciliana;  
visto il decreto assessoriale 13 novembre 1993 n.3061, che recepisce l'accordo sindacale stipulato il giorno 28 ottobre 1993 riguardante, tra l'altro, la modifica della denominazione del gruppo XI/B in "ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale" e l'integrazione delle funzioni attribuite allo stesso in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale n.15 del 1993;  
visto il parere reso dal consiglio di direzione dello Assessorato del bilancio nella seduta del 28 ottobre 1993;  
ritenuto di dare immediata esecutività a quanto disposto, nelle more del completamento delle procedure previste dalla legge regionale n.7 del 1971;

decreta:

di approvare le disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio statistico della Regione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 ed istituito dall'articolo 6 della legge regionale n.15 dell'11 maggio 1993 di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Allegato

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICO DELLA REGIONE SICILIANA PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1989 N.322 ED ISTITUITO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1993, N.15.

1. L'ufficio di statistica della Regione è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza
2. Per lo svolgimento della funzione statistica di cui all'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN per l'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito del programma statistico nazionale.  
L'ISTAT potrà avvalersi dell'ufficio statistico della Regione in casi eccezionali in ragione della specialità dell'oggetto o della impossibilità dell'ufficio ISTAT regionale di provvedere nei tempi previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale riguardanti materie di attribuzioni regionali.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ufficio di statistica della Regione ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'art.6, commi 3 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, in possesso dell'amministrazione di appartenenza sia ai fini degli adempimenti derivanti dal programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.
4. Al fine di esercitare le funzioni previste nell'art.6 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15, l'ufficio di statistica predispone annualmente il programma statistico regionale relativo alle rilevazioni statistiche non comprese in quello nazionale nonché gli atti di attuazione dello stesso.  
Il programma statistico regionale è deliberato dalla Giunta regionale ed è trasmesso all'ISTAT, tramite l'ufficio regionale dell'istituto per l'eventuale inserimento, totale o parziale, nel programma statistico nazionale nonché gli atti di attuazione.  
La diffusione dei risultati delle indagini comprese nei programmi statistici nazionale e regionale è soggetta a preventiva verifica di attendibilità da parte del responsabile dell'ufficio di statistica della Regione e pubblicati da tale ufficio anche in veste di dati provvisori.  
Per le rilevazioni effettuate nell'ambito del programma statistico nazionale le pubblicazioni avranno la dicitura "Sistema statistico nazionale - Regione siciliana - Ufficio di statistica".
5. L'ufficio di statistica della Regione per l'esecuzione di tutte le rilevazioni a carattere nazionale e regionale si avvale dei referenti statistici nominati dai competenti Assessori in ciascuna direzione e/o ispettorato regionale scelti fra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente nei confronti dei quali l'ufficio stesso esercita funzioni di coordinamento tecnico.  
Per quanto riguarda le indagini comprese nel programma statistico regionale, non inserite in quello nazionale, l'ufficio potrà avvalersi della rete del SISTAN, previa intesa con l'ISTAT e le amministrazioni interessate, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione.  
Per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, l'ufficio di statistica della Regione potrà usufruire della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne, affidando alle stesse alcune fasi delle operazioni.

A tal fine provvederà ad impartire direttamente le necessarie istruzioni e disporrà gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica e del rispetto del segreto statistico, assumendo la responsabilità dei dati acquisiti.

6. L'ufficio di statistica della Regione è organizzato secondo le direttive stabilite dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- gestione del sistema informativo statistico della Regione siciliana (S.I.STA.R.S.) promuovendo e realizzando la rilevazione, l'elaborazione la diffusione e l'archiviazione informatica nella banca dati delle informazioni di interesse regionale, anche di fonte amministrativa;

- fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'Amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti dati e notizie per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e regionale non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

- provvedere all'attività di coordinamento statistico regionale, riguardante anche i sottosistemi informativi di settore e gli "osservatori statistici" previsti da leggi regionali mediante la elaborazione del programma statistico regionale di cui al punto 4);

- finalizzare l'attività allo sviluppo dei supporti conoscitivi dell'azione di governo, rendendo interattivo il sistema statistico regionale e permettendo la fruizione dell'informazione statistica a tutti gli utenti pubblici e privati;

- fornire dati in proprio possesso necessari alla Direzione della programmazione ed agli Assessorati regionali;

- mantenere i rapporti con gli uffici di statistica delle altre Regioni e con il C.I.S.I.S.;

- predisporre la relazione sulla situazione economica della Regione ai sensi della legge regionale n.47 del 1977 ed altre pubblicazioni;

- effettuare studi e ricerche;

- esaminare i progetti socio-economici delle Province regionali.

7. L'ufficio di statistica della Regione si articola in tre aree riguardanti:

a) l'area economica e della contabilità nazionale;

b) l'area demografica - l'area sociale - l'area ambientale;

c) l'area della finanza pubblica.

8. Il personale dell'ufficio di statistica della Regione e dei referenti statistici assessoriali deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguato all'attività statistica da svolgere e possedere la preparazione professionale statistico-informatica necessaria per l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione.

9. Il responsabile dell'ufficio deve essere preferibilmente un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica o per avere curato particolari indagini statistiche, oppure laureato o diplomato in discipline statistiche o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.

10. La qualificazione o riqualificazione del personale dell'ufficio di statistica della Regione e dei referenti assessoriali sarà svolta da organismi pubblici e dalle università.

11. L'ufficio di statistica della Regione si avvale del centro elaborazione dati dell'Assessorato bilancio e finanze collegato a mezzo di Work Stations installate presso gli Assessorati regionali al fine di attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il sistema statistico nazionale, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal comitato di indirizzo e coordinamento della informazione statistica.

12. Per quanto concerne i criteri e le modalità di interscambio dei dati individuali nell'ambito del sistema statistico e nazionale, vengono recepite le disposizioni di cui alla direttiva n.3 del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1992<sup>322</sup>.

---

<sup>322</sup> Si veda ora la direttiva del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n.9 del 20 aprile 2004, che ha abrogato la direttiva n.3 del 1992, riportata nel Libro II, Titolo III, Capo II di questo volume.

**§ 86. - Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 26 maggio 2004 – Indirizzi per l'attività statistica della Regione Siciliana**

*A tutti gli on.li Assessori regionali  
Al Sig Segretario Generale  
A tutti i dirigenti generali dei Dipartimenti regionali  
A tutti gli uffici speciali  
A tutti gli uffici alle dirette dipendenze dell'on.le Presidente della Regione  
Ai servizi di controllo strategico  
e, p.c., Alla Corte dei conti – sezione controllo*

Visto l'art.6 della legge regionale n.15 dell'11 maggio 1993, in attuazione del decreto legislativo n.322/1989, che istituisce l'Ufficio di statistica, presso l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze – Direzione Bilancio e Tesoro<sup>323</sup>, ad esso affidando, oltre alle funzioni previste dalla normativa nazionale, il coordinamento delle rilevazioni d'interesse dell'amministrazione e degli enti sottoposti alla sua vigilanza e l'esecuzione di ricerche di carattere statistico-economico;

vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e la conseguente organizzazione degli Uffici in Dipartimenti, Aree e Servizi;

visto il D.A. Bilancio n.3061 del 13 novembre 1993, che attribuisce le funzioni di Ufficio di statistica al già esistente gruppo di lavoro "Analisi Studi Economici e Coordinamento Statistico Regionale";

visto il D.A. Bilancio 3 dicembre 1993, in G.U.R.S. n.14 del 12 marzo 1994, con cui sono state approvate le "Disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio di statistica della Regione", in base a cui l'Ufficio è stato organizzato per adempiere alle funzioni stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e riguardanti, in generale:

lo sviluppo dei supporti conoscitivi dell'azione di governo;

la fornitura dei dati in proprio possesso necessari agli altri Dipartimenti regionali;

l'effettuazione di studi e ricerche;

visto il DDG Bilancio n.1149 del 30 novembre 2001 nel quale l'Ufficio di statistica assume la denominazione di "Servizio Statistica"<sup>324</sup> mantenendo le funzioni ed attribuzioni individuate nella citata normativa;

rilevato che il quadro delle regole che sono state introdotte rappresenta l'adeguamento al nuovo ruolo che la statistica ha assunto negli anni, affermando:

la sua crescente importanza come supporto indispensabile per decisioni razionali e per rendere, a qualsiasi livello, tali decisioni trasparenti e valutabili;

l'esigenza di sostenere il processo di riforma avviato nella Pubblica Amministrazione, tramite l'introduzione, ai fini di controllo strategico, di indicatori affidabili e prontamente adattabili a situazioni specifiche;

il superamento della funzione centralizzata della statistica pubblica e l'affermazione di un nuovo "sistema a rete" articolato sul territorio, in cui gli Enti e le Amministrazioni partecipanti sono chiamati a svolgere un ruolo autonomo e innovativo.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**

emana

la seguente direttiva:

**Indirizzi per l'attività statistica della Regione Siciliana**

Le tendenze in atto, relativamente all'utilizzo dei dati statistici, hanno indotto modifiche diverse nelle amministrazioni regionali a seconda del sistema organizzativo introdotto, imperniando comunque sugli Uffici di statistica le attività del Sistema statistico nazionale e le indagini di interesse regionale previste nel programma statistico nazionale, al fine di orientare le diverse linee di attività verso comuni obiettivi di sviluppo. I modelli di funzionamento affermati prevedono, comunque, i seguenti indirizzi generali:

concentrare presso l'Ufficio regionale di statistica il controllo sulle attività di rilevazione ed elaborazione dei dati che interessano l'amministrazione regionale;

<sup>323</sup> A seguito della riorganizzazione attuata dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*, le funzioni di Ufficio di statistica sono ora attribuite all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

<sup>324</sup> *L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.*

subordinare la pubblicazione e diffusione delle indagini e delle elaborazioni prodotte dagli uffici regionali alla loro validazione da parte dell'Ufficio di statistica;

promuovere apposite forme di integrazione fra tutte le unità organizzative che si occupano di statistica pubblica e che ricadono nel territorio regionale;

assumere il programma statistico regionale come principale strumento operativo in cui tali unità individuano attività comuni, supportate da convenzioni e protocolli, e in cui la Regione mette a fuoco il proprio fabbisogno informativo.

Per aderire a tali orientamenti e determinare, così, la piena operatività del Sistema Statistico Regionale Siciliano (SISTARS), previsto nel decreto dell'Assessore al Bilancio del 3 dicembre 1993, sono innanzitutto da confermare i compiti di referente istituzionale che l'Ufficio di statistica (denominato, nella Regione Siciliana, Servizio Statistica<sup>325</sup>) deve svolgere rispetto al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo n.322/1989 (SISTAN). Va inoltre ribadito il ruolo dello stesso Ufficio quale responsabile del Coordinamento Statistico regionale, composto dai referenti statistici nominati presso ciascun Dipartimento dai relativi dirigenti generali. A questi ultimi è affidata la responsabilità delle attività di tali referenti e delle strutture di appartenenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi individuati, concordati, e specificamente loro attribuiti in seno al predetto Coordinamento. Dovrà, in particolare, essere perseguito l'efficace interscambio dei flussi informativi e la fattiva collaborazione con il Servizio<sup>326</sup> Statistica. Appare, in proposito, rilevante la piena definizione del rapporto di collaborazione e confronto con le competenti strutture del Dipartimento della Programmazione di questa Presidenza, per condurre le attività di elaborazione statistica relative alle procedure di valutazione cruciali per l'amministrazione regionale, quali la Valutazione intermedia dei POR e l'attività del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, o altri adempimenti.

Riguardo alla funzione di documentazione ed analisi della realtà economica esercitata dal Servizio Statistica<sup>327</sup> e finalizzata all'elaborazione del DPEF, di cui alla legge regionale n.109/1999, art.2, occorre anche che gli uffici regionali forniscano tempestivamente allo stesso Servizio Statistica<sup>328</sup> le informazioni indispensabili all'attività di redazione del documento, nonché di elaborazione degli adeguati indicatori.

Inoltre, il "programma statistico regionale" (PSR) di cui al D.A. del 3 dicembre 1993, varato da ultimo dalla Giunta di Governo per gli anni 2003-2004 con delibera n.150 del 30 maggio 2003, deve trovare piena efficacia operativa in stabili e qualificati collegamenti che rendano possibile una costante azione di controllo e di monitoraggio delle attività di rilevazione ed elaborazione in esso prospettate. Al fine di incrementare il patrimonio comune di conoscenze finalizzate al processo di programmazione, occorre dare contezza delle eventuali indagini ed elaborazioni, con contenuto statistico, che si svolgono in regione al di fuori del suddetto documento, dando altresì ulteriore impulso alle rilevazioni condotte in proprio da ciascun Assessorato, per fini di competenza. Va concordata, da un punto di vista metodologico, con il Servizio Statistica<sup>329</sup>, in coerenza con il decreto dell'Assessore al Bilancio del 3 dicembre 1993.

Risulta, infine, determinante, per gli stessi fini, intensificare l'attività di rilevazione ed elaborazione d'iniziativa regionale, nonché rendere fruibile il patrimonio di banche dati in possesso dell'amministrazione. In tal senso, sul versante della loro diffusione, oltre a proseguire l'esperienza dell'Annuario statistico regionale avviata per la prima volta nel 2002, dovrà avviarsi la realizzazione di un Datawarehouse (DWH) regionale, cioè di un insieme di banche statistiche che siano interrogabili da parte di utenti intranet ed internet, secondo le forme e il grado più opportuno di accessibilità.

IL PRESIDENTE  
(On.le Dr. Salvatore Cuffaro)

---

<sup>325</sup> L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.

<sup>326</sup> L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.

<sup>327</sup> L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.

<sup>328</sup> L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.

<sup>329</sup> L'Ufficio è ora denominato Servizio Statistica ed Analisi Economica.

**§ 87. - VALLE D'AOSTA - Legge regionale 2 marzo 2010, n.10 - Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)<sup>330</sup>**

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Regione  
promulga la seguente legge:

**Art.1**

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di:

a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;

b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

**Art.2**

*Sistema statistico regionale*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.

2. Fanno parte del Sistar-VdA:

a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale;

c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.

3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 7.

**Art.3**

*Attività del Sistar-VdA.*

1. Il Sistar-VdA:

a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989;

c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

<sup>330</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta 23 marzo 2010, n.12.

d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

#### Art.4 *Struttura competente*

1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura competente.
2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di cui al comma 4.
3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

#### Art.5 *Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale*

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:
  - a) dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;
  - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;
  - c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;
  - d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
  - e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
  - f) da un componente designato dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;
  - g) da un componente designato dall'Azienda USL;
  - h) da un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;
  - i) da un componente designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
  - j) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).
2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati nominati.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e j), devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al pervenire delle designazioni mancanti.
4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e dell'epidemiologia.
5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura competente.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.

#### Art.6 *Compiti del Comitato*

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA;
  - b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;
  - c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o organismi;
  - d) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;

- e) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;
  - f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura competente.
2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.

#### Art.7

##### *Programma statistico regionale*

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.
2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.
3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

#### Art.8

##### *Validazione dei dati statistici*

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura competente.
2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

#### Art.9

##### *Segreto d'ufficio e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.
2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

#### Art.10

##### *Obbligo di fornire i dati statistici*

1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.
2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.

#### Art.11

##### *Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione*

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale ambito.

Art.12  
*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla struttura competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

Art.13  
*Disposizioni finali*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la struttura competente provvede a:
  - a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro connessione;
  - b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati di cui alla lettera a), in stretto coordinamento con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con tale struttura;
  - c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.

Art.14  
*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



CAPO III  
*Province autonome*

SEZIONE I  
*Disposizioni comuni*

**§ 88. - Legge 11 marzo 1972, n.118 - Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine<sup>331</sup> (artt.13-16)**

TITOLO III  
RAPPORTI TRA ISTAT, REGIONE E PROVINCE  
E CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE

Art.13

1. Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.

Art.14

1. Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n.1285<sup>332</sup>, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

Art.15

1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

Art.16

1. Le indagini e le rilevazioni che l'Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**§ 89. - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n.1017 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati<sup>333</sup> (art.10)**

Art.10

1. Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art.5, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n.322, si applica il d.lgs. 16 marzo 1992, n.266<sup>334</sup>.

---

<sup>331</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1972 - serie generale - n.95.

<sup>332</sup> Abrogato dall'art.2 e dall'allegato 1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n.200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n.9, con decorrenza 16 dicembre 2009.

<sup>333</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1979 - serie generale - n.70.

<sup>334</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al d.lgs. 6 settembre 1989, n.322 , e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso<sup>335</sup>.
3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale<sup>336</sup>.
4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT<sup>337</sup>.
5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art.21, comma 1, lettera d), del d.lgs. 6 settembre 1989, n.322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato d.lgs. n.322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome<sup>338</sup>.
6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT<sup>339</sup>.
7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti<sup>340</sup>.
8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti<sup>341</sup>.
9. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n.118 .
10. L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso<sup>342</sup>.
11. Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui

<sup>335</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>336</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>337</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>338</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>339</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>340</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>341</sup> I primi quattro commi del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dall'art.1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>342</sup> Comma aggiunto dall'art.2 del d.p.r. 24 marzo 1981, n.228, riportato al § successivo.

sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale<sup>343</sup>.

12. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita<sup>344</sup>.

13. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime<sup>345</sup>.

**§ 90. - Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.228 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati<sup>346</sup> (art.1)**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'art.87, comma quinto, della Costituzione;

visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n.670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art.107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670;

sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

decreta:

#### Art.1

1. L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art.14 della legge 11 marzo 1972, n.118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze<sup>347</sup>.

**§ 91. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 5 giugno 1996, n.2/Sistan - Competenze degli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano<sup>348</sup>**

*Agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale*

Il decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano, ha sostituito le precedenti disposizioni con le quali erano state già delegate alle province stesse funzioni statali in materia statistica (v. decreto del Presidente della Repubblica n.1017/1978 integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.228/1981)<sup>349</sup>.

<sup>343</sup> Comma aggiunto dall'art.3 del d.p.r. 24 marzo 1981, n.228, riportato al § successivo.

<sup>344</sup> Comma aggiunto dall'art.2 del d.p.r. 24 marzo 1981, n.228, riportato al § successivo.

<sup>345</sup> Comma aggiunto dall'art.3 del d.p.r. 24 marzo 1981, n.228, riportato al § successivo.

<sup>346</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1981 - serie generale - n.139.

<sup>347</sup> Comma così sostituito dall'art.2 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, recante *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano*.

<sup>348</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1996 - serie generale - n.191.

<sup>349</sup> Riportato nella presente sezione.

Nonostante il tempo trascorso dalla emanazione della citata normativa, alla quale si rinvia per una più puntuale analisi<sup>350</sup>, la constatazione del perdurare della sua incompleta applicazione rende ragione di un doveroso intervento per meglio chiarire i punti focali di tale disciplina e per evidenziare alcuni adempimenti che da essa conseguono. Le disposizioni di cui si tratta stabiliscono due principi fondamentali l'indipendenza tecnica ed amministrativa degli uffici di statistica delle province autonome rispetto agli organi provinciali; l'appartenenza di detti uffici al Sistema statistico nazionale.

Le funzioni, correlate al territorio di rispettiva competenza che il decreto attribuisce ai predetti uffici che possono essere definite come segue:

a) effettuazione - cioè raccolta, verifica, correzione e memorizzazione dei dati - dei censimenti e delle altre rivelazioni previste nel programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'Istat e dagli organi titolari delle rilevazioni stesse (con le eccezioni di cui si dirà in seguito);

b) definizione, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, di specifiche preventive intese volte a:

- specificare modalità organizzative dei censimenti e delle altre rilevazioni che tengano conto delle particolari esigenze locali,

- concordare le fasi eventualmente da escludere nell'effettuazione delle rilevazioni da parte degli uffici provinciali;

c) trasmissione dei prodotti delle rilevazioni, effettuate dagli uffici di statistica delle province, all'Istat ed agli altri organi titolari delle rilevazioni stesse. La trasmissione deve avvenire nei termini previsti e con i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

d) validazione dei prodotti di cui al precedente punto c) da parte dei responsabili degli uffici provinciali i quali, adempiuto tale obbligo, possono, sotto la loro responsabilità, pubblicare e divulgare i dati, ancorché provvisori, un rispetto delle norme sul segreto statistico;

e) coordinamento, collegamento ed interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche, preposte alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici, quali individuate dall'Istat (in assenza di prefetture nelle due province);

f) esercizio, nel rispettivo territorio, delle funzioni degli uffici regionali dell'Istat.

L'assolvimento delle funzioni di cui ai punti precedenti prefigura quindi gli uffici provinciali quali interlocutori unici della statistica ufficiale sul territorio di reciproca competenza. Ad assolvimento delle funzioni di cui al summenzionato punto 1) è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolate della rilevazione informi preventivamente gli uffici di statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Il decreto legislativo n.290/1993 prevede inoltre il potere sostitutivo dell'Istat, in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli uffici di statistica delle province autonome. Questi ultimi uffici hanno potere sostitutivo in caso di gravi inadempimenti o di impossibilità degli enti di livello subprovinciale.

Infine, lo stesso decreto disciplina l'interscambio dei dati individuali, resi anonimi, tra gli uffici di statistica provinciali ed altre amministrazioni ed enti, per finalità statistiche.

In relazione alle disposizioni innanzi citate e tenuto conto delle competenze che il vigente ordinamento attribuisce alle province autonome, tutta la corrispondenza e tutti i documenti (lettere, circolari, materiale di rilevazione, ecc.) che, per il restante territorio nazionale, è indirizzata a:

Prefetture;

Uffici di statistica dei commissari del Governo;

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Uffici regionali Istat,

deve essere trasmessa, in ragione delle rispettive competenze, a:

Servizio statistica della provincia autonoma di Trento

Via Brennero, 316 - 38100 Trento

(tel: 04611497801 - fax: 0471497813)

Istituto di statistica della provincia autonoma di Bolzano - ASTAT

Viale Duca d'Aosta, 59 - 39100 Bolzano

(tel: 0471994000 - fax: 04711994008)

Il decreto legislativo di cui si tratta, nell'attribuire agli uffici di statistica delle province autonome il compito di effettuare i censimenti e le indagini previste dal programma statistico nazionale, fa eccezione per "le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale" e per "quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi". Anche in tali casi, è necessario che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente gli uffici di

---

<sup>350</sup> Si tratta, in particolare dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.1017, successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n.228/1981 e dal decreto legislativo n.290/1993, e dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.228, successivamente modificato dal decreto legislativo n.290/1993, riportati nella presente sezione.

statistica delle province autonome e, se del caso, pervenga alla definizione di accordi sulle modalità di esecuzione della rilevazione stessa nell'ambito del territorio di competenza degli uffici medesimi.

Nei casi in cui ai quesiti contenuti nei questionari di rilevazione siano tenuti a rispondere soggetti privati (es. Cittadini ed imprese), è indispensabile che l'amministrazione, ente od organismo titolare della rilevazione prenda preventivi contatti con l'ufficio di statistica della provincia di Bolzano, al fine di provvedere alla traduzione di tutta la modulistica in lingua tedesca, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.574.

Il presidente: ZULIANI

## SEZIONE II

### *Provincia autonoma di Bolzano*

#### **§ 92. - Legge provinciale 22 maggio 1996, n.12 - Riordino del sistema statistico provinciale<sup>351</sup>**

##### Art.1

##### *Sistema statistico provinciale*

1. Onde assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati statistici finalizzati all'informazione statistica ufficiale, viene creato il Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli uffici ed i servizi di statistica delle seguenti amministrazioni ed enti:

- a) la Provincia autonoma di Bolzano;
- b) i comuni della provincia di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
- c) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
- d) le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano;
- e) gli enti pubblici istituiti con legge della Provincia autonoma di Bolzano, individuati dalla Giunta provinciale;
- f) gli enti privati situati in provincia di Bolzano, che svolgono attività statistica rilevante sotto il profilo della pubblica utilità e sono in qualche forma sottoposti al controllo della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto convenzionati o finanziati dalla stessa, individuati dalla Giunta provinciale.

2. Possono far parte del Sistema anche gli altri enti pubblici presenti sul territorio provinciale.

3. Del Sistema statistico provinciale fa parte l'Istituto provinciale di statistica, indicato di seguito anche con la denominazione ASTAT, per l'esercizio delle funzioni, in particolare per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290<sup>352</sup>.

##### Art.2

##### *Funzione del Sistema statistico*

1. Il Sistema statistico provinciale deve garantire per il territorio provinciale:

- a) l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa, la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;
- b) la programmazione ed il coordinamento di tutte le iniziative di rilevazione statistica e di diffusione dei dati;
- c) l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione di idonei procedimenti di validazione;
- d) l'interscambio dei dati;
- e) il collegamento con il Sistema statistico nazionale tramite l'Istituto provinciale di statistica;
- f) l'inserimento nel programma statistico provinciale di tutte le rilevazioni ed i progetti statistici ufficiali attuati sul territorio provinciale.

##### Art.3

##### *Compiti degli uffici di statistica*

1. Gli uffici e i servizi che fanno parte del Sistema statistico provinciale:

- a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico provinciale;
- b) forniscono al Sistema statistico provinciale i dati previsti nel programma statistico provinciale relativi all'amministrazione di appartenenza;

<sup>351</sup> Pubblicata nel Supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 4 giugno 1996, n.26.

<sup>352</sup> L'art.1 del decreto legislativo n.290/1993 ha modificato l'art.10 del d.p.r. 31 luglio 1978, n.1017, riportato nella Sezione I del presente Capo.

c) collaborano con gli uffici delle altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico provinciale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali.

2. Per l'esercizio dei compiti indicati al comma 1 gli uffici e i servizi hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti, con riferimento in particolare al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e alle limitazioni di accesso previste dalle norme in materia di segreto d'ufficio.

#### Art.4

##### *Comitato di indirizzo e coordinamento*

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale, per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 2, nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n.322 del 1989, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di razionalizzazione dei flussi informativi statistici a livello provinciale.

2. Del Comitato fanno parte:

a) il direttore dell'Istituto provinciale di statistica, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) un rappresentante dei comuni, designato dal Consorzio dei comuni;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;

e) un rappresentante delle unità sanitarie locali, designato dalle stesse;

f) due direttori di ripartizione dell'amministrazione provinciale, scelti dalla Giunta tra le ripartizioni che svolgono tra i loro compiti anche attività statistica, e il direttore della Ripartizione informatica;

g) due membri scelti tra professori universitari ed esperti in ambito statistico, economico, sociale ed affine, individuati dalla Giunta provinciale;

h) un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.

3. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Il comitato nomina al proprio interno il Vicepresidente. Per problemi particolari possono essere invitati di volta in volta, tramite il presidente, esperti a titolo consultivo.

5. Il Comitato dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri designati come rappresentanti degli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale sono scelti preferibilmente tra funzionari o esperti con competenze nel campo della statistica. I membri del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone con sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Indipendentemente dal rapporto proporzionale fra i gruppi linguistici, può essere nominato membro del comitato un appartenente al gruppo linguistico ladino.

6. Per la realizzazione dei compiti del Sistema il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica degli enti che fanno parte del Sistema statistico provinciale, propone alla Giunta provinciale il programma statistico provinciale e redige per la Giunta provinciale un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### Art.5

##### *Programma statistico provinciale*

1. Nel programma statistico provinciale sono stabilite le rilevazioni e le elaborazioni statistiche afferenti le materie di competenza provinciale. Ai fini della predisposizione del programma gli enti compresi nel Sistema statistico provinciale fanno pervenire alla segreteria del Comitato di cui all'articolo 4, entro la data fissata dallo stesso, le proposte di rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

2. Il programma ha durata triennale e va tenuto aggiornato annualmente.

3. Il programma individua anche gli enti, gli uffici e gli organismi tenuti a collaborare all'esecuzione delle iniziative indicate al comma 1.

4. Il programma, predisposto dall'Istituto provinciale di statistica, è sottoposto dal Comitato di cui all'articolo 4 all'approvazione della Giunta provinciale.

#### Art.6

##### *Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale*

1. I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che fanno parte del Sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto

provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n.290 del 1993<sup>353</sup>, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del d.lgs. n.322 del 1989.

#### Art.7

##### *Obbligo di risposta*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico provinciale. I soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le rilevazioni statistiche rientranti nei programmi stessi che prevedano espressamente tale obbligo. Si applicano i limiti previsti all'articolo 7 del d.lgs. n.322 del 1989.
2. Coloro che non forniscano ovvero forniscano scientemente errati o incompleti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni ed indagini inserite nel programma statistico provinciale, sono soggetti alle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.

#### Art.8

##### *Disposizioni di tutela dei dati*

1. Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 non possono fornire o comunicare dati e informazioni ad alcun soggetto esterno agli uffici stessi, sia pubblico che privato, e a nessun titolo, se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. È fatto salvo l'interscambio di dati statistici elementari, resi anonimi, tra gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico provinciale per i dati di reciproca competenza.
2. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività e sono messi a disposizione per fini di studio e di ricerca di coloro che li richiedono secondo la disciplina della presente legge, fermi restando i divieti di cui al comma 1. Enti pubblici e privati e singoli cittadini hanno pertanto diritto di accedere ai dati statistici facendone richiesta agli uffici indicati al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con eventuale rimborso delle spese secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.
3. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni e studi statistici previsti dal programma statistico provinciale, il direttore dell'Istituto provinciale di statistica può chiedere la comunicazione al sistema, da parte degli uffici appartenenti al sistema, di categorie di dati in forma nominativa, salvo le riserve previste dalla legge.
4. Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale, regionale o statale in materia di segreto d'ufficio e di accesso ai documenti, non figurano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri.

#### Art.9

##### *Istituto provinciale di statistica (ASTAT)*

1. Il numero 8 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n.10, concernente "riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano", è sostituito dal seguente:  
"8 Istituto provinciale di statistica (ASTAT)
  - esercizio quale interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n.290, del Sistema statistico nazionale
  - coordinamento della statistica a livello provinciale
  - rilevazioni statistiche nei settori di competenza provinciale
  - esercizio di competenze delegate nel settore
  - sistema informativo provinciale
  - osservatorio demoscopico".
2. L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della l.p. n.10/1992 alle dipendenze della direzione generale.
3. L'ASTAT ha i seguenti compiti:
  - a) predisporre il programma statistico provinciale;
  - b) assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici;
  - c) effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando, salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati;

---

<sup>353</sup> L'art.1 del decreto legislativo n.290/1993 ha modificato l'art.10 del d.p.r. 31 luglio 1978, n.1017, riportato nella Sezione I del presente Capo.

- d) effettua gli studi, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e ad esso affidate;
- e) attua le iniziative di indirizzo e coordinamento decise dal Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale;
- f) offre assistenza tecnica agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale e valuta l'adeguatezza della loro attività agli obiettivi del programma statistico provinciale;
- g) convalida i risultati delle rilevazioni statistiche;
- h) predispone, per le esigenze evidenziate a livello provinciale, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni. Le nomenclature e le metodologie introdotte, in sintonia con le indicazioni di carattere generale previste all'articolo 15 del d.lgs. n.322 del 1989 sono vincolanti per gli enti e gli organismi facenti parte del Sistema statistico provinciale;
- i) cura la ricerca e lo studio dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate;
- l) cura la pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati, in particolare dell'Annuario statistico provinciale e dei Bollettini informativi;
- m) esegue particolari elaborazioni statistiche per conto di enti pubblici e privati e ne cura, su richiesta, la pubblicazione; in tal caso vanno definite, in ragione della rilevanza dell'elaborazione sotto il profilo della pubblica utilità, le eventuali spese a carico dei richiedenti;
- n) svolge attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico provinciale, tenendo conto degli orientamenti indicati dall'ISTAT per i membri del Sistema statistico nazionale;
- o) promuove e cura lo sviluppo del Sistema informativo statistico provinciale, anche ai fini della raccolta sistematica, dell'aggiornamento e dell'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale;
- p) definisce con l'ISTAT, con gli altri enti titolari delle rilevazioni nonché con gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale, intese tecniche per la determinazione di modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio provinciale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n.290 del 1993<sup>354</sup>, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.

#### Art.10

##### *Funzioni del direttore a capo dell'Istituto provinciale di statistica*

1. Il direttore, oltre alle funzioni previste dall'articolo 10 della l.p. n.10 del 1992, esercita le seguenti funzioni:
- a) provvede, in autonomia gestionale ed operativa, anche tramite funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'istituto stesso e al pagamento delle relative spese<sup>355</sup>;
- b) predispone, al fine dell'inserimento nel programma statistico provinciale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), il programma annuale dell'Istituto, formula la previsione di spesa ed individua il fabbisogno di personale per l'attuazione del programma;
- c) dispone l'assunzione di personale per l'Istituto con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi;
- d) stipula contratti e convenzioni necessari allo svolgimento dell'attività dell'Istituto entro i limiti di spesa per il singolo contratto fissati con deliberazione della Giunta provinciale, salvo diversa autorizzazione per casi motivati;
- e) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e spettanze del rapporto di collaborazione;
- f) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.

#### Art.11

##### *Coordinamento*

1. Ai fini del coordinamento previsto agli articoli 1 e 2, gli uffici degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti in provincia di Bolzano e gli altri uffici degli enti compresi nel Sistema statistico provinciale concordano con l'ASTAT le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica per le rilevazioni statistiche da loro disposte.

<sup>354</sup> L'art.1 del decreto legislativo n.290/1993 ha modificato l'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.1017, riportato nella Sezione I del presente Capo.

<sup>355</sup> Lettera così sostituita dall'art.25 della legge provinciale 29 agosto 2000, n.13.



2. Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e gli enti pubblici istituiti con legge provinciale si avvalgono esclusivamente dell'Istituto provinciale di statistica per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico, salvo diversa intesa, che va comunque definita con l'Istituto stesso.

3. Ai fini del coordinamento previsto nei commi precedenti, per ambiti di particolare rilevanza potranno essere concordate con gli uffici degli enti ed istituti coinvolti, con regolamento di esecuzione e su proposta del Comitato di indirizzo e coordinamento, le modalità d'intesa, le competenze e le risorse necessarie.

#### Art.12

##### *Mezzi finanziari*

1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'ASTAT e l'espletamento delle sue attività sono costituiti da:

- a) le somme stanziare nel bilancio provinciale per l'attività ordinaria e corrente del Servizio statistico;
- b) le somme stanziare nel bilancio provinciale per spese in conto capitale connesse al funzionamento del Servizio statistico;
- c) le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'ASTAT dalla Giunta provinciale;
- d) i fondi messi a disposizione dell'ASTAT dall'ISTAT o da altri enti pubblici e privati per l'effettuazione di rilevazioni, studi e pubblicazioni, che saranno utilizzati a tali fini dall'Istituto. Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n.8.

#### Art.13

##### *Disposizioni riguardanti il personale dell'Istituto*

[1. In relazione a singoli programmi e progetti e per l'intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione, con contratto a termine, di collaboratori per l'ASTAT in possesso di specifici requisiti o che risultino idonei a seguito di apposite selezioni, fino ad un limite di sei persone, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell'amministrazione provinciale.]<sup>356</sup>.

#### Art.14

##### *Disposizioni transitorie e finanziarie*

1. L'Istituto provinciale di statistica di cui alla legge provinciale 20 giugno 1980, n.23 cessa la propria attività con il 1° luglio 1996. Dalla stessa data la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto istituto.

2. Gli organi del cessato Istituto rimangono in carica per i soli adempimenti connessi con la predisposizione e revisione del conto consuntivo della gestione del bilancio fino al 30 giugno 1996, il quale dovrà essere trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione entro i due mesi successivi.

3. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti non ancora impegnati, iscritti in bilancio per l'applicazione della l.p. n.23 del 1980, di cui è disposta l'abrogazione con l'articolo 16, nonché le maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

4. La Giunta Provinciale è autorizzata ad effettuare il pagamento delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica anche prima dell'approvazione del conto consuntivo di cui al comma 2, sulla base degli impegni assunti dall'istituto medesimo.

#### Art.15

##### *Variazioni al bilancio 1996*

##### *Omissis*

#### Art.16

##### *Abrogazione di norme*

1. La legge provinciale 20 giugno 1980, n.23, così come modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n.20, è abrogata.

---

<sup>356</sup> Articolo abrogato dall'art.47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n.19.

### SEZIONE III

#### *Provincia autonoma di Trento*

#### **§ 93. - Legge provinciale 13 aprile 1981, n.6 - Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento<sup>357</sup>**

##### Art.1

##### *Istituzione del Servizio statistica della Provincia di Trento*

1. Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica di cui all'articolo 13 della legge 11 marzo 1972, n.118<sup>358</sup>, e all'articolo 10 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.p.r. 31 luglio 1978, n.1017<sup>359</sup>, è istituito il Servizio statistica della Provincia di Trento.
2. Le disposizioni di cui agli articoli successivi disciplinano l'ordinamento e la gestione amministrativo-contabile del Servizio statistica della Provincia di Trento, assicurandone l'indipendenza organica e tecnica rispetto agli organi provinciali.
3. Il Servizio statistica della Provincia di Trento, in seguito denominato Servizio, è al servizio di tutti gli organi della Provincia e la sua attività deve essere impostata in modo da corrispondere tempestivamente alle esigenze di tutti i servizi della Provincia e degli enti pubblici.

##### Art.2

##### *Compiti*

1. Al Servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) provvedere all'esercizio delle funzioni in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'articolo 17 del r.d.l. 27 maggio 1929, n.1285<sup>360</sup>, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n.628<sup>361</sup>;
- b) provvedere all'esecuzione delle rilevazioni dell'ISTAT rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;
- c) effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie rientranti nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;
- d) provvedere alla documentazione e a pubblicazioni, nonché a ricerche concernenti la situazione ed i fatti sociali, culturali ed economici della Provincia;
- e) predisporre il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della Provincia e in particolare gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche;
- f) partecipare alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo provinciale, inteso ad organizzare i dati e le informazioni che interessano le attività amministrative e di governo della Provincia;
- g) presiedere alle ricerche statistiche curate dai servizi della Provincia a mezzo dell'individuazione delle linee di indirizzo e coordinamento di cui al punto 1) del successivo articolo 16;
- h) eseguire eventuali lavori statistici per conto di amministrazioni ed enti pubblici, nonché di organizzazioni, associazioni e privati, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti.

##### Art.3

##### *Rapporti con l'Istituto centrale di statistica relativi alle attività statistiche esercitate a titolo di delega*

1. Il Servizio cura direttamente l'inoltro all'ISTAT dei materiali relativi alle rilevazioni di cui alla lettera b) dell'articolo
2. Tali rilevazioni sono identificate dal Servizio d'accordo con l'ISTAT.

##### Art.4

##### *Dati statistici relativi alla Provincia di Trento*

---

<sup>357</sup> Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 21 aprile 1981, n.21.

<sup>358</sup> Riportato nella Sezione I del presente Capo.

<sup>359</sup> Riportato nella Sezione I del presente Capo.

<sup>360</sup> Abrogato dall'art.2 e dall'allegato 1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n.200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n.9, con decorrenza 16 dicembre 2009.

<sup>361</sup> Riportato nella Titolo IV del Libro II di questo volume.

1. L'ISTAT fornisce al Servizio, su richiesta del suo Dirigente, i dati statistici elementari di cui sia in possesso, relativi alle materie di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

#### Art.5

##### *Collaborazioni esterne*

1. Sono tenuti a prestare la loro collaborazione e a coordinarsi con il Servizio gli enti pubblici locali, nonché gli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della Provincia.
2. Per assolvere i compiti di cui all'articolo 2, il Servizio può avvalersi della collaborazione degli enti di cui al precedente comma. Per i compiti di cui alle lettere c), d), e), h) del medesimo articolo 2 può avvalersi anche della collaborazione di istituzioni che hanno come fine la ricerca e lo studio in campo statistico, sociale ed economico. Esso può avvalersi inoltre, della consulenza e della collaborazione di esperti statistici secondo le relative norme provinciali.
3. Il Servizio cura la catalogazione e l'archiviazione dei risultati delle rilevazioni statistiche che gli vengano comunicati.

#### Art.6

##### *Coordinamento esterno*

1. Ai fini del coordinamento di cui all'articolo 10, primo comma, del d.p.r. 31 luglio 1978, n.1017<sup>362</sup>, gli uffici delle amministrazioni statali e quelli degli enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale operanti in Provincia di Trento, gli enti pubblici locali nonché quelli privati operanti nella Provincia e soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, della Regione o della Provincia stessa, per le rilevazioni statistiche da loro disposte, concordano con il Servizio le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica con specifico riguardo alla compatibilità con altre rilevazioni e alla corretta impostazione tecnica delle rilevazioni stesse.
2. Degli atti di coordinamento di cui al comma precedente, il Servizio dà comunicazione all'ISTAT.
3. Le pubblicazioni periodiche od occasionali, contenenti risultati di rilevazioni o elaborazioni statistiche concernenti la Provincia di Trento, effettuate dagli enti pubblici locali, nonché dagli enti privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte della Provincia, debbono essere trasmesse in duplice copia, non appena stampate, al Servizio.

#### Art.7

##### *Coordinamento interno*

1. All'interno di ciascun servizio interessato a rilevazioni statistiche la Giunta provinciale, con apposita deliberazione, nomina un funzionario di collegamento con il Servizio. Egli coordina le attività statistiche del Servizio ed è responsabile, per la sua sfera di competenza, della corretta esecuzione delle rilevazioni predisposte dal Servizio.
2. I progetti di ricerche statistiche dei servizi della Provincia sono indirizzati e coordinati conformemente al punto 1) del successivo articolo 16.

#### Art.8

##### *Rapporto con i comprensori*

1. Ogni comprensorio designa un proprio funzionario per mantenere i collegamenti con il Servizio e curare le attività statistiche che interessano le funzioni del comprensorio.

#### Art.9

##### *Autonomia funzionale*

1. Nell'espletamento dei compiti di propria spettanza, il Servizio comunica direttamente con le amministrazioni ed enti interessati.

#### Art.10

##### *Servizio di consulenza di aggiornamento e di ispezione*

1. Al fine di una corretta esecuzione delle rilevazioni statistiche da parte degli organi rilevatori, il Servizio svolge, nei confronti degli stessi, servizio di consulenza, di aggiornamento e di ispezione.

---

<sup>362</sup> Riportato nella Sezione I del presente Capo.

#### Art.11

##### *Obbligo di rispondere*

1. Le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici devono fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati, per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale espressamente indicate con decreto del Presedente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.
2. Su proposta del servizio statistica la Giunta provinciale, rispettando i limiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.400), definisce la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di risposta previsto dal comma 1.
3. Chi, violando il comma 2, non fornisce i dati o le notizie richiesti, o li fornisce scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie. I proventi delle sanzioni amministrative affluiscono al bilancio provinciale e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni di titolarità provinciale previste dal programma statistico provinciale.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, con riguardo alle rilevazioni svolte prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, è considerato violazione dell'obbligo di risposta esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti<sup>363</sup>.

#### Art.12

##### *Segreto statistico*

1. Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti particolari, delle indagini e delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun motivo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
2. Possono essere comunicate solo all'autorità giudiziaria, quando lo richieda con sentenza, decreto o ordinanza emessa in corso di procedimento.
3. Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono per scopi privati, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 120.000 a Lire 800.000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali stabilite dalle leggi dello Stato.

#### Art.13

##### *Sanzioni*

1. Le sanzioni amministrative, previste negli articoli precedenti, sono irrogate dal Presidente della Giunta provinciale.
2. L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma spetta al Dirigente del Servizio o suo delegato ovvero, nel caso di violazione da parte del Dirigente, al Presidente della Giunta.
3. Si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1975, n.706.
4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati alla Tesoreria della Provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

#### Art.14

##### *Organi del Servizio*

1. Sono organi dell'Ufficio:
  - il Consiglio statistico provinciale;
  - il Comitato scientifico;
  - il Dirigente del Servizio;
  - il Collegio dei revisori dei conti.

#### Art.15

##### *Consiglio statistico provinciale*

1. Il Consiglio statistico è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto dai seguenti membri:
  - a) il Dirigente del Servizio;
  - b) i tre membri del Comitato scientifico di cui al successivo articolo 17;
  - c) un rappresentante della C.C.I.A.A.;

---

<sup>363</sup> Articolo così sostituito dall'art.26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2009, n.2.

- d) un rappresentante dell'ISTAT;
  - e) i direttori generali responsabili per la programmazione economica, l'urbanistica, la ragioneria e l'organizzazione;
  - f) un rappresentante dei comprensori designato unitariamente dai presidenti dei comprensori;
  - g) un rappresentante dell'Istituto trentino di cultura;
  - h) un rappresentate del Comune capoluogo di Provincia;
2. Funge da segretario un funzionario del Servizio, designato dal Dirigente del medesimo.
  3. *Omissis*<sup>364</sup>
  4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.
  5. Nella prima riunione, il Consiglio, convocato dal Presidente della Giunta provinciale, elegge il proprio Presidente fra i membri del Comitato scientifico.
  6. Il Consiglio, per quanto non precisato, dispone per la propria organizzazione.
  7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
  8. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 7 dei componenti.
  9. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  10. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
  11. Ai membri del Consiglio sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n.4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n.26.

#### Art.16

##### *Compiti del Consiglio statistico provinciale*

1. Al Consiglio statistico provinciale spetta di:
  - 1) predisporre il programma statistico pluriennale e quello annuale e loro aggiornamenti, nonché il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale; i programmi statistici comprendono le rivelazioni curate dal Servizio e devono esprimere le linee di indirizzo e di coordinamento delle ricerche statistiche dei servizi della Provincia, ivi compreso il sistema informativo provinciale;
  - 2) assicurare l'indipendenza tecnica del Servizio dagli altri organi provinciali, garantendo la corretta applicazione delle metodologie statistiche nell'impostazione ed esecuzione delle indagini e nella presentazione dei relativi risultati, in modo che ne risulti assicurata l'obiettività;
  - 3) vigilare sulla corretta esecuzione del programma statistico annuale;
  - 4) esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti;
  - 5) esprimere pareri sulle singole questioni su cui è investito dal suo Presidente o dal Dirigente del Servizio o dalle richieste congiunte di almeno due componenti.
2. Le decisioni riguardanti la metodologia statistica dell'impostazione ed esecuzione delle indagini, nonché della presentazione dei relativi risultati, devono avere il parere favorevole del Comitato scientifico.

#### Art.17

##### *Il Comitato scientifico*

1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, nominati dalla Giunta provinciale e scelti tra professori universitari competenti nelle materie statistiche.
2. Il Comitato dura in carica cinque anni.
3. Funge da presidente del Comitato il presidente del Consiglio statistico provinciale.
4. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Dirigente del Servizio che svolge anche le funzioni di segretario.
5. Ai membri del Comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n.4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n.26.

#### Art.18

##### *Compiti del Comitato scientifico*

1. Al Comitato scientifico spetta di:
  - esprimere i pareri di cui al secondo comma del precedente articolo 16;
  - esprimere parere su singole questioni proposte dal Consiglio statistico provinciale o dal Dirigente del Servizio;
  - esprimere pareri nei casi previsti da leggi o da regolamenti.

---

<sup>364</sup> Comma abrogato dall'art.7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n.3.

Art.19  
*Dirigente del Servizio*

1. La gestione del Servizio è affidata al Dirigente, al quale spetta in particolare di:
  - a) provvedere alla stesura della proposta dei programmi statistici e loro aggiornamenti e curarne l'esecuzione;
  - b) provvedere alla stesura dei progetti di bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo;
  - c) dirigere il personale del Servizio;
  - d) impegnare, liquidare ed ordinare il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti sui singoli capitoli di bilancio;
  - e) stipulare per il Servizio contratti d'operai ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni statistiche e censimenti generali e particolari;
  - f) nominare i rilevatori previa determinazione del numero e delle misure del compenso da corrispondere in relazione al lavoro svolto e con riferimento al trattamento economico delle analoghe qualifiche del personale provinciale;
  - g) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli esperti, alle istituzioni ed agli enti di cui all'articolo 5, che collaborano alle rilevazioni statistiche nell'interesse del Servizio, tenendo conto, per gli esperti, dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta. In ogni caso, in ordine alla misura dei compensi, sarà sentito il Consiglio statistico provinciale<sup>365</sup>;
  - h) stipulare i contratti;
  - i) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali d'incasso;
  - l) vigilare sulle attività statistiche dei servizi della Provincia;
  - m) curare quanto occorre per il buon funzionamento del Servizio;
  - n) provvedere con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva<sup>366</sup>;
  - o) provvedere con proprio atto ad apportare variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo ai capitoli rientranti tra le partite di giro<sup>367</sup>.
2. [In caso di sua assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal funzionario che lo segue nel ruolo]<sup>368</sup>.

Art.20  
*Collegio dei revisori*

1. La gestione finanziaria del Servizio è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di presidente, da un rappresentante designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e da un funzionario dell'Amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale.
2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
3. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al Consiglio statistico provinciale. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.
4. [Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità di carica che viene fissata dalla Giunta provinciale a carico del bilancio dell'ufficio]<sup>369</sup>.

Art.21  
*Entrate del Servizio*

1. Le entrate del Servizio sono:
  - a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio, tenuto conto anche delle altre entrate;
  - b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;
  - c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità del servizio.
2. Tutte le entrate di pertinenza del servizio devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.
3. All'assegnazione delle somme di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la Giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termini dell'articolo 31.
4. L'erogazione al servizio delle somme assegnate è disposto mediante versamento delle stesse alla tesoreria del servizio, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, il servizio presenterà all'assessorato provinciale competente i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

---

<sup>365</sup> Alinea sostituito dall'art.19 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n.25.

<sup>366</sup> Alinea aggiunto dall'art.3 della legge provinciale 16 agosto 1983, n.26.

<sup>367</sup> Alinea aggiunto dall'art.3 della legge provinciale 16 agosto 1983, n.26.

<sup>368</sup> Comma abrogato dall'art.4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.

<sup>369</sup> Comma abrogato dal quarto comma dell'art.9 della legge provinciale 31 agosto 1987, n.19.

#### Art.22

##### *Programmi, bilanci e gestione finanziaria*

1. Il servizio adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma statistico pluriennale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo comunque l'iniziale estensione.
2. Le previsioni di bilancio annuale del servizio sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa con riferimento al programma statistico annuale.
3. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dal programma statistico, è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce<sup>370</sup>.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare<sup>371</sup>.
5. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, è presentato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.
6. L'avanzo o il disavanzo di consuntivo è iscritto nel bilancio annuale di previsione nei termini e con le modalità previste dalla legge provinciale di contabilità.
7. Il servizio ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n.7.

#### Art.23

##### *Spese del servizio*

1. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla presente legge, sono poste a carico del bilancio del servizio le spese relative alla documentazione, all'effettuazione di indagini, studi, elaborazioni, forniture e produzioni di pubblicazioni di carattere statistico, controlli, all'esercizio dei compiti attribuiti al servizio, nonché alle collaborazioni, con esclusione di quelle indicate al comma successivo.
2. Le spese per il personale provinciale assegnato al servizio, ad eccezione di quello di cui all'articolo 19, primo comma, lettera f), sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità<sup>372</sup>.

#### Art.24

##### *Ruolo speciale di statistica*

1. [Ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro R - ruolo speciale di statistica, costituente l'allegato A della presente legge]<sup>373</sup>.

#### Art.25

##### *Servizio statistico*

1. [All'art.2, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8, e successive modificazioni, è soppressa la parola "statistica".
2. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente punto: "f) statistica"]<sup>374</sup>.

#### Art.26

##### *Titoli di studio per l'ammissione al ruolo speciale di statistica*

1. [All'art.57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo:  
"Ruolo speciale di statistica:

---

<sup>370</sup> Comma modificato dall'art.19 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n.3.

<sup>371</sup> Comma modificato dall'art.4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n.2.

<sup>372</sup> Comma modificato dall'art.9 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n.1.

<sup>373</sup> Articolo abrogato dall'art.4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.

<sup>374</sup> Articolo abrogato dall'art.4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio, in economia politica ed ogni altro tipo di laurea purché congiunta al diploma di statistica”.

2. All'art.58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo: “Ruolo speciale di statistica: diploma in statistica”]<sup>375</sup>.

#### Art.27

##### *Programmi d'esame*

*Omissis*<sup>376</sup>

#### Art.28

##### *Commissione d'esame*

*Omissis*<sup>377</sup>

#### Art.29

##### *Dotazione di personale al servizio*

1. Il parere del consiglio statistico provinciale è obbligatorio in ordine all'assegnazione e al ritiro del personale del servizio che vengano disposti ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8.

2. Ai fini del funzionamento del servizio deve essere assicurata la seguente dotazione minima di personale:

- VII livello n.4
- VI livello n.8
- IV livello n.10<sup>378</sup>.

#### Art.30

##### *Norma transitoria*

1. Nella prima applicazione della presente legge è consentito, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8, il passaggio da altri ruoli al ruolo speciale di statistica mediante concorso interno per titoli, al personale provvisto di titolo di studio richiesto per il ruolo medesimo conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nel ruolo di provenienza.

2. Fino a quando non sarà ricoperto nel ruolo speciale di statistica il posto con la qualifica di ispettore generale-direttore, la direzione del servizio potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo, o, in difetto, di altro ruolo purché in possesso del prescritto titolo di studio, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

#### Art.31

##### *Disposizioni transitorie per il bilancio*

1. Nella prima applicazione della presente legge, il servizio adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina degli organi e termina il 31 dicembre 1981, prescindendo dalle disposizioni recate dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22.

2. Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

#### Art.32

##### *Autorizzazione di spesa*

1. Per i fini di cui all'articolo 21 è autorizzato lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

---

<sup>375</sup> Articolo abrogato dall'art.4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.

<sup>376</sup> Modifica l'art.63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8.

<sup>377</sup> Modifica l'art.4 della legge provinciale 23 agosto 1963, n.8.

<sup>378</sup> Articolo modificato dall'art.4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.8.



Art.33  
*Copertura degli oneri*

1. Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'art.32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce "programmazione ed organizzazione" indicata nell'allegato n.4 di cui all'art.9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
2. Alla copertura del maggiore onere annuo di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce "servizi generali" indicata nell'allegato n.4 di cui all'art.9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
3. Alla copertura del maggiore onere di L. 90.000.000 derivante dall'applicazione dell'art.24 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, di fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "personale in attività di servizio ed in quiescenza" indicata nell'allegato n.4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
4. All'onere di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministratore generale", area di attività "programmazione ed organizzazione" del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art.13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
5. All'onere valutato nell'importo di L. 1.100.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 17 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "servizi generali" del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art.13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
6. All'onere valutato nell'importo di L.100 milioni derivante dall'applicazione dell'art.24 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "personale in attività di servizio ed in quiescenza" del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3.
7. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art.34  
*Variazione di bilancio*

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 84170. - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso		
Spese correnti .....	L. 151.000.000	L. 61.000.000
In aumento:		
Cap.12120. - tit.1 - sez 1 - cat. 5 (di nuova istituzione). - Spesa per l'assegnazione di somme all'ufficio di statistica della provincia di Trento .....	L. 60.000.000	L. 60.000.000
Cap. 12200. - Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico.....	L. 90.000.000	
Cap. 12300. - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni,		

indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia.....

L. 1.000.000

L. 1.000.000

Totale variazioni in aumento.....

L. 151.000.000

L. 61.000.000

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art.13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n.3, le somme di cui al precedente art.33 sono portate in diminuzione delle "spese per leggi in programma" ed in aumento delle "spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programmi ed aree di attività indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso art.33.

**§ 94. - Legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino**<sup>379</sup>  
(artt.2, 8, 28, 32, 33-bis, all. A)

Il Consiglio provinciale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga  
la seguente legge

*Omissis*

Art.2  
*Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;

*Omissis*

Art.8  
*Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni*

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

*Omissis*

ff) statistica;

*Omissis*

2. Nelle materie di cui al comma 1 la legge provinciale può prevedere compiti o attività da attribuire ai comuni; in tal caso la legge specifica anche l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità. Rimangono comunque in capo ai comuni e ai sindaci, salvo diversa espressa previsione di legge, i compiti e le attività già ad essi attribuiti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

*Omissis*

<sup>379</sup> Pubblicata nel Supplemento n.3 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006, n.26.

Art.28  
*Organizzazione del sistema pubblico della Provincia*

1. L'organizzazione della Provincia è costituita da:
  - a) segreteria generale della Provincia;
  - b) dipartimenti;
  - c) avvocatura della Provincia;
  - d) agenzie.
2. Fanno parte del sistema pubblico della Provincia gli enti pubblici strumentali provinciali e le società controllate dalla Provincia.
3. Le agenzie costituiscono articolazioni dei dipartimenti e possono essere, a loro volta, articolate in uffici salvo che la legge ne preveda espressamente l'articolazione anche in servizi o strutture a essi equiparate; in tal caso la direzione dell'agenzia è equiparata alla direzione di dipartimento.
4. Negli enti pubblici strumentali provinciali, inoltre, il regolamento di esecuzione di questa legge può prevedere una direzione generale equiparata a dipartimento.

*Omissis*

Art.32  
*Agenzie*

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. La trasformazione o soppressione delle agenzie previste nell'allegato A e l'istituzione di nuove agenzie sono disposte con legge provinciale. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n.11, rimane disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, lettere a), d), e) e f)<sup>380</sup>.
2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e dai suoi regolamenti di esecuzione.
3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive. La Giunta provinciale, con regolamento, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, secondo un criterio di omogeneità<sup>381</sup>.
4. I regolamenti disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia:
  - a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni;
  - b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
  - c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
  - d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base alle leggi che disciplinano le specifiche materie;
  - e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;
  - f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di sostituzione;
  - g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento;
  - h) la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, modalità di verifica e valutazione dei risultati.
5. In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia il regolamento può prevedere, inoltre:
  - a) la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-scientifici ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 6; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente;

---

<sup>380</sup> Comma così modificato dall'art.4, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 2009, n.4.

<sup>381</sup> Comma così modificato dall'art.4, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 2009, n.4.

b) le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali nonché di istituzioni pubbliche o private;

c) la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti.

6. Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque:

a) il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti di delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione della legge istitutiva<sup>382</sup>;

b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

c) l'organo collegiale, tecnico o scientifico, formato da esperti di comprovata competenza ed esperienza, nominato dal direttore o dal presidente o dal consiglio di amministrazione, se previsti; in tali ultimi casi la nomina è decisa su proposta del direttore.

7. Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale.

8. I regolamenti di esecuzione prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente.

8-bis. Con regolamento sono stabiliti gli strumenti e le modalità per la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia<sup>383</sup>.

9. Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti dal regolamento che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme legislative e regolamentari vigenti. Ciascun regolamento dichiara l'abrogazione delle predette norme legislative e regolamentari, a decorrere dalla data da esso individuata.

9-bis. In deroga a quanto previsto dai regolamenti, la Giunta provinciale può disporre annualmente che, in presenza di volumi finanziari poco significativi, alle spese di funzionamento dell'agenzia si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo di cui al comma 6, lettera b)<sup>384</sup>.

9-ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei dirigenti della Provincia<sup>385</sup>.

### *Omissis*

#### *Art.33-bis*

##### *Analisi dei risultati di gestione delle agenzie e degli enti strumentali*

1. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale in tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia:

a) i bilanci delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della Provincia, nonché delle società controllate dalla stessa;

b) il conto consolidato del settore pubblico provinciale riferito all'anno precedente, comprendente la Provincia, le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia stessa;

c) un quadro consolidato dei dati economico-finanziari, riferiti all'anno precedente, delle società controllate dalla Provincia;

d) una relazione con gli elementi di sintesi dei principali risultati gestionali ed economico-finanziari conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati dalla lettera a);

<sup>382</sup> Lettera così modificata dall'art.18, comma 2, lettera a), della legge provinciale 28 dicembre 2009, n.19.

<sup>383</sup> Comma aggiunto dall'art.12, comma 1, della della legge provinciale 29 dicembre 2006, n.11.

<sup>384</sup> Comma aggiunto dall'art.18, comma 2, lettera b), della legge provinciale 28 dicembre 2009, n.19.

<sup>385</sup> Comma aggiunto dall'art.18, comma 2, lettera b), della legge provinciale 28 dicembre 2009, n.19.

e) un quadro previsionale degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento degli enti indicati dalla lettera a) inerenti il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti in ordine ai dati e alle informazioni previste dal comma 1<sup>386</sup>.

*Omissis*

Allegato A<sup>387</sup>

Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

SETTORE D'INTERVENTO/ ATTIVITÀ E SERVIZI	AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI		
	AGENZIE art.32	ENTI art.33, comma 1, lettera a)	FONDAZIONI E SOCIETÀ art.33, comma 1, lettere b) e c)
<b>1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b>			
a) Statistica	1. Istituto di statistica della Provincia di Trento		
b) Informazione e telematica			1. Informatica trentina Spa.
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale			1. Patrimonio del Trentino Spa.
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti			1. Trentino riscossioni Spa.
e) Attività di formazione e di gestione del personale	1. Agenzia per i servizi		1. Società per la formazione permanente del personale
<b>2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>			
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea, in qualità di organismo pagatore	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)		
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche	1. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)		1. Trentino sviluppo Spa.- già Agenzia per lo sviluppo s.p.a.
c) Attività di promozione turistica	1. Agenzia provinciale per i mondiali di sci nordico Fiemme 2013		1. Trentino s.p.a.
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale			1. Trentino fiere Spa. 2. Garda trentino Spa. 3. Valsugana fiere Spa.

<sup>386</sup> Articolo aggiunto dall'art.18, comma 3, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n.19.

<sup>387</sup> Allegato prima sostituito dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n.23, poi modificato dalla legge provinciale 12 settembre 2008, n.16 ed infine sostituito dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n.2, ai sensi di quanto disposto dall'art.57, comma 11 della stessa legge.

e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico			1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin Spa.)
f) Attività nel settore energetico	1. Agenzia provinciale per l'energia		
<b>3. TUTELA DELLA SALUTE</b>			
a) Servizio sanitario provinciale		1. Azienda provinciale per i servizi sanitari	
<b>4. ASSISTENZA</b>			
a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa		
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi			1. ITEA s.p.a. - già ITEA
<b>5. MERCATO DEL LAVORO</b>			
a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro		
<b>6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>			
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione	1. Agenzia per l'alta formazione professionale	1. Istituzioni scolastiche e formative	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente	1. Centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante	1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario		1. Opera universitaria	
<b>7. RICERCA SCIENTIFICA</b>			
a) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura 2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia al pina
b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche	1. Agenzia per la protonterapia		
<b>8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali		1. Museo delle scienze 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina 3. Museo d'arte moderna e contemporanea 4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali" 5. Centro servizi culturali S. Chiara	1. Fondazione Museo storico del Trentino 2. Fondazione trentina A. De Gasperi

<b>9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE</b>			
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche		1. Istituto culturale ladino 2. Istituto mocheno 3. Istituto cimbro	
<b>10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE</b>			
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali		1. Parco dello Stelvio 2. Parco Adamello - Brenta 3. Parco Paneveggio - Pale di San Martino	
b) Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente	1. Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente 2. Agenzia per la depurazione		1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino  2. Fondazione per le Dolomiti - bene naturale del patrimonio mondiale UNESCO
c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi		
<b>11. TRASPORTI</b>			
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale			1. Trentino trasporti Spa 2. Aeroporto Gianni Caproni Spa.
b) Infrastrutture strategiche di trasporto			1. Interbrennero Spa.

## **TITOLO II** *Enti locali*

### **CAPO I** *Province*

#### **SEZIONE I** *Disciplina generale*

**§ 95. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**<sup>388</sup>  
(artt.1, 2, comma 1, 12 e 19)

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;  
acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;  
acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

<sup>388</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 - serie generale - n. 227.

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

emana  
il seguente decreto legislativo:

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENT  
DEGLI ENTI LOCALI  
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)

Parte I  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

*Oggetto*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni .

Art.2

*Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

*Omissis*

Art.12

*Sistemi informativi e statistici*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Art.19

*Funzioni*

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
  - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
  - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  - c) valorizzazione dei beni culturali;
  - d) viabilità e trasporti;
  - e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;



- f) caccia e pesca nelle acque interne;
  - g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  - h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  - l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

## SEZIONE II

### *Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 96. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 19 giugno 2008 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province** (Direttiva n. 6)<sup>389</sup>

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo n.322/1989, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopracitato, per la parte applicabile;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che definisce le competenze delle province;

visto l'art.117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991, concernente «Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione»;

delibera  
la direttiva n. 6:

#### Art.1 *Assetto organizzativo*

1. La funzione statistica è una funzione necessaria delle province ed è svolta in modo unitario dagli uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema statistico nazionale, sia con riferimento alle attività di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo n.322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.
2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.
3. A norma dell'art.3 del decreto legislativo n.322/1989, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
- 3-bis. Nel caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n.322/1989, nelle more della costituzione di tale ufficio, la funzione statistica è comunque

<sup>389</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2009 - serie generale - n.47. La presente deliberazione modifica la deliberazione 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, avente lo stesso oggetto.

svolta nell'ambito dell'ufficio del direttore generale o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'art.2. L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.

3-ter. Le province organizzano i loro sistemi informativi statistici in attuazione dell'art.12 del decreto legislativo n.267/2000, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e con i sistemi informativi e statistici degli altri enti nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

#### Art.2

##### *Personale degli uffici di statistica delle province*

1. Il responsabile della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica può essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purché nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'Istat.

4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie competenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessità operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'Istat.

#### Art.3

##### *Attività e compiti degli uffici di statistica delle province*

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n.322/1989. Gli uffici di statistica delle province alle quali la regione ha delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale. Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella direttiva n.9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.

6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale della provincia, attraverso il sito Internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art.19, lettera l) del decreto legislativo n.267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.

Art.4  
*Attuazione della direttiva*

1. E' compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 giugno 2008

Il presidente: BIGGERI

CAPO II  
*Comunità montane e isolate o di arcipelago*

SEZIONE I  
*Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 97. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 novembre 2001 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago (Direttiva n.8)<sup>390</sup>**

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

visto l'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che configura le comunità montane come enti locali costituiti per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato di funzioni comunali;

visto l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, che affida alle comunità montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso la costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni;

visto l'articolo 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che estende la disciplina delle comunità montane alle comunità isolate o di arcipelago;

visti gli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica;

acquisito, in data 6 settembre 2001, il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione",

adotta  
la seguente direttiva

Art.1  
*Organizzazione*

1. L'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago ha autonomia funzionale nello svolgimento dell'attività statistica. A tal fine, l'ente provvede alla costituzione dell'ufficio come struttura dipendente dal presidente della comunità montana, isolana o di arcipelago. Qualora ciò non sia possibile per motivi organizzativi o economici, la funzione statistica può essere attribuita con altre ad un'unica struttura organizzativa, purché abbia carattere preminente ed assolva a finalità di supporto dell'attività svolta dagli organi di vertice.

---

<sup>390</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2002 - serie generale - n.75.

2. A norma degli articoli 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97, i comuni facenti parte della comunità montana, isolana o di arcipelago attribuiscono di norma all'ufficio di statistica di quest'ultima, o di uno dei comuni stessi, l'esercizio associato della funzione statistica di propria competenza. La costituzione dell'ufficio in forma associata deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fissate con la direttiva n.7 del 18 dicembre 1992 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e con le circolari n.1/Sistan dell'8 agosto 1994 e n.3/Sistan del 27 aprile 1999.

3. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di statistica, in forma autonoma o associata, ovvero di attribuzione della funzione statistica ad altra struttura della comunità, viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

#### Art.2

##### *Personale*

1. L'affidamento dell'incarico di responsabile dell'ufficio tiene conto del rilievo dell'attività nell'ente di appartenenza. Ove possibile, il responsabile dell'ufficio di statistica deve essere un funzionario con precedenti esperienze statistiche, per aver diretto uffici di statistica, curato indagini statistiche, svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, l'incarico di responsabile dell'ufficio può essere affidato ad un funzionario in possesso di laurea o diploma universitario in discipline statistiche, ovvero in discipline diverse, qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. In assenza di personale avente i requisiti di cui al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata ad un dipendente in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbia frequentato corsi di preparazione statistica organizzati, o riconosciuti, dall'Istituto nazionale di statistica. La frequenza dei corsi può eventualmente aver luogo successivamente alla nomina a responsabile dell'ufficio.

3. All'ufficio di statistica saranno assegnate le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal successivo articolo 3. La qualificazione professionale del personale dell'ufficio di statistica potrà essere conseguita anche successivamente all'assegnazione all'ufficio medesimo mediante frequenza di corsi di formazione organizzati o riconosciuti dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Delle variazioni riguardanti il funzionario preposto all'ufficio viene data comunicazione all'Istituto nazionale di statistica.

#### Art.3

##### *Attività*

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica delle comunità montane ed isolate o di arcipelago sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e, nell'ipotesi di affidamento dell'esercizio in forma associata della funzione statistica di competenza dei comuni partecipanti, all'articolo 3 della direttiva n.2 del 15 ottobre 1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. L'ufficio di statistica svolge inoltre le altre attività ad essi affidate dall'ente di appartenenza.

2. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla comunità montana, isolana o di arcipelago di appartenenza ed esprime i pareri tecnici che le strutture dell'ente, richiedano, allorché, nell'esercizio dei rispettivi compiti, facciano uso di dati statistici.

3. L'ufficio di statistica al quale i singoli comuni abbiano affidato la gestione in forma associata della funzione statistica provvede, inoltre, all'esecuzione delle indagini e delle elaborazioni statistiche di competenza comunale ed in particolare quelle comprese nel Programma statistico nazionale.

4. L'ufficio di statistica è responsabile delle attività di acquisizione, elaborazione e trasmissione di dati ad essi affidati e deve garantire che esse avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza, delle disposizioni contenute nella direttiva n.3, del 15 ottobre 1991, del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281.

5. L'ufficio di statistica assicura il necessario supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni dell'ente di appartenenza, con particolare riguardo all'attività di programmazione, controllo interno e valutazione.

#### Art.4

##### *Attuazione della direttiva*

1. L'ufficio di statistica segnala all'ente di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 novembre 2001

Il presidente: BIGGERI

SEZIONE II  
*Comunità montane*

**§ 98. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**<sup>391</sup>  
(artt.1, 2, comma 1, 12, 27 e 28)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;  
acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;  
acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

emana  
il seguente decreto legislativo:

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENT  
DEGLI ENTI LOCALI  
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)

PARTE I  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1  
*Oggetto*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni .

Art.2  
*Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

*Omissis*

---

<sup>391</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 - serie generale - n. 227.

Art.12  
*Sistemi informativi e statistici*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Art.27  
*Natura e ruolo*

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
  - a) le modalità di approvazione dello statuto;
  - b) le procedure di concertazione;
  - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
  - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
  - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni<sup>392</sup>.

Art.28  
*Funzioni*

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

---

<sup>392</sup> Ad integrazione di quanto previsto dal presente articolo, si vedano anche i commi 17 e ss. dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2007, n.244. Per l'attuazione della disposizione citata si veda il d.p.c.m. 19 novembre 2008.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.

**§ 99. - Legge 31 gennaio 1994, n. 97 - Nuove disposizioni per le zone montane**<sup>393</sup> (artt.11 e 24)

Art.11

*Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici*

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art.28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142<sup>394</sup>, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:
  - a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
  - b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
  - c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
  - d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
  - e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
  - f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
  - g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.
3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 41 .

Art.24

*Informatica e telematica*

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.
2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione<sup>395</sup>, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCCEM.
4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

<sup>393</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1994 - serie generale - n. 32.

<sup>394</sup> Ora art.27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n. 142/1990.

<sup>395</sup> L'Autorità ha, prima, assunto la denominazione di Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) - ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - e, successivamente, di "DigitPA" - ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.177.

SEZIONE III  
*Comunità isolate e di arcipelago*

**§ 100. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**<sup>396</sup>  
(artt.1, 2, comma 1, 12 e 29)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;  
acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;  
acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

emana  
il seguente decreto legislativo:

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENT  
DEGLI ENTI LOCALI  
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)

PARTE I  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1  
*Oggetto*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni .

Art.2  
*Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

*Omissis*

---

<sup>396</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 - serie generale - n.227.



Art.12  
*Sistemi informativi e statistici*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Art.29  
*Comunità isolate o di arcipelago*

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane<sup>397</sup>.

CAPO III  
*Comuni*

SEZIONE I  
*Disciplina generale*

**§ 101. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali<sup>398</sup>** (artt. 1, 2, comma 1, 12, 13, 14 e 54)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;  
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;  
acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;  
acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;  
sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

emana  
il seguente decreto legislativo:

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

---

<sup>397</sup> Si rinvia alla Sezione II del presente Capo.

<sup>398</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 - serie generale - n. 227.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENT  
DEGLI ENTI LOCALI  
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265)

Parte I  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1  
*Oggetto*

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni .

Art.2  
*Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

*Omissis*

Art.12  
*Sistemi informativi e statistici*

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

TITOLO II  
SOGGETTI

CAPO I  
COMUNE

Art.13.  
*Funzioni*

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

#### Art.14

##### *Compiti del comune per servizi di competenza statale*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### Art.54<sup>399</sup>

##### *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza .
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
- 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4 .
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale<sup>400</sup>.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

<sup>399</sup> Articolo così sostituito dall'art.6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>400</sup> Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187.

## SEZIONE II

### *Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 102. - Legge 16 novembre 1939, n.1823 - Istituzione di uffici di statistica nei comuni con popolazione di centomila o più abitanti**<sup>401</sup> (artt.1-3)

#### Art.1

Fermo il disposto dell'art. 1 del r.d.l. 16 agosto 1926, n. 1577, convertito in legge 21 aprile 1927, n. 678, tutti i comuni aventi al 21 aprile 1936 una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R.D.L. 24 marzo 1930-VIII, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

Detti uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R.D.L. 16 agosto 1926, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R.D.L. 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

#### Art.2

Tutte le indagini statistiche, comunque affidate ai comuni dovranno essere eseguite a cura degli uffici di cui all'articolo precedente, dopo aver sentito l'istituto centrale di statistica ed in conformità alle direttive da esso impartite.

#### Art.3.

Gli uffici di statistica, di cui all'art.1, sono tenuti a pubblicare, entro i termini e con norme che saranno impartite dall'istituto centrale di statistica, un bollettino mensile di statistica e un annuario statistico che dovrà contenere almeno il riassunto dei bollettini mensili suddetti.

**§ 103. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione** (Direttiva n.1)

*Omissis*<sup>402</sup>

**§ 104. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni** (Direttiva n.2)<sup>403</sup>

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo n.322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica dei comuni, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n.1823, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

visti gli articoli 10 e 38 della legge 8 giugno 1990, n.142, che attribuiscono al sindaco, quale ufficiale del Governo, l'esercizio delle funzioni inerenti la gestione del servizio di statistica di competenza statale<sup>404</sup>;

---

<sup>401</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939 - serie generale - n. 292. La presente legge è stata abrogata dall'art.25 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 nella parte incompatibile con lo stesso decreto. Il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento

<sup>402</sup> Riportata nel Libro II, Titolo V, Capo I di questo volume.

<sup>403</sup> Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 dicembre 1991 - serie generale - n.295.

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica dei comuni, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 5 ottobre 1991, concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art.3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"<sup>405</sup>;

delibera la  
Direttiva n.2

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni

Art.1  
*Assetto organizzativo*

1. L'attività degli uffici di statistica dei comuni, quali componenti del SISTAN, è svolta in modo unitario anche in quei comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art.13 della legge n.142/90. Tale principio è rispettato, altresì, con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni del decreto legislativo n.322/89.
2. Gli uffici di statistica devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi del comune. Tale autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio stesso come settore a sé stante e ponendolo alle dirette dipendenze del sindaco al quale compete di sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia statistica. La loro inclusione in aree di coordinamento può avvenire solo previo assenso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3. A norma dell'art.3 del decreto legislativo n.322/89, i comuni possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile, secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Art.2  
*Personale degli uffici di statistica comunali*

1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio potrà essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.
3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo sia quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'ISTAT.
4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessità operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

Art.3  
*Attività e compiti degli uffici di statistica comunali*

1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state

---

<sup>404</sup> Si vedano, ora, gli artt. 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990, riportati nella Sezione I del presente Capo.

<sup>405</sup> Riportata nel Libro II, Titolo V, Capo I di questo volume.

affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art.6 del decreto legislativo n.322/89.

5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

#### Art.4

##### *Attuazione della direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

**§ 105. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 18 dicembre 1992 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'articolo 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione (Direttiva n.7)<sup>406</sup>.**

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella pubblica amministrazione;

visto l'art.3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n.322/89 che dispone che gli enti ivi individuati possono istituire uffici di statistica in forma associata o consortile;

viste le disposizioni introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n.142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, che disciplinano in particolare le forme associative e di cooperazione cui possono fare ricorso i comuni e le province<sup>407</sup>;

ritenuto che, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale, emanate con propria direttiva n.1 del 15 ottobre 1991<sup>408</sup>, nonché delle specifiche direttive deliberate per ciascuna categoria dei richiamati enti, si debbano disciplinare gli aspetti relativi alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici di statistica che detti enti vogliano costituire facendo ricorso alle forme associate o di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni legislative.

delibera la  
Direttiva n.7

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica  
di cui all'art.3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, mediante ricorso alle forme associative o di  
cooperazione

Art.1  
*Criteri associativi*

1. Gli uffici di statistica degli enti di cui all'art.3, punto 3, comma 2, del decreto legislativo n.322/89, potranno essere istituiti facendo ricorso alle forme associative o di cooperazione ove ricorrano esigenze di carattere organizzativo od

<sup>406</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1993 - serie generale - n.75.

<sup>407</sup> Si veda, ora, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990, in particolare gli artt. 30 e ss.

<sup>408</sup> Riportata nel Libro II, Titolo V, Capo I di questo volume.

economico. L'aggregazione dovrà rispondere a criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità: gli enti partecipanti dovranno pertanto operare in ambiti territoriali congiunti o, almeno, prossimi.

## Art.2

### *Funzionamento dell'ufficio*

1. Quale che sia la forma giuridica adottata per la costituzione dell'ufficio di statistica, l'assetto organizzativo dello stesso dovrà consentire il rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n.322/89 e dalle direttive numeri 1, 2, 4 e 6 emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento, in quanto applicabili. In particolare dovrà essere assicurata l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto sopra menzionato, concernenti, rispettivamente, il segreto d'ufficio ed il segreto statistico, nonché quanto disposto dalla direttiva n.3<sup>409</sup>, emanata dal Comitato, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.6 in materia di segretezza dei dati.

2. Dei provvedimenti di costituzione degli uffici di statistica nelle predette forme organizzative dovrà essere data comunicazione all'ISTAT perché possa esercitare i compiti di cui all'art.15, comma I, lettera d), del decreto legislativo n.322/89. Nella comunicazione, cui andrà allegata copia dei provvedimenti adottati, dovranno essere indicati la denominazione dell'ufficio, gli enti partecipanti, la durata della forma organizzativa posta in essere, la dotazione strumentale e di personale messa a disposizione dell'ufficio, il carico di lavoro previsto. Altri elementi potranno essere richiesti dall'ISTAT per l'esercizio dei compiti sopra richiamati. L'ISTAT segnalerà le modifiche organizzative che riterrà necessarie in rapporto ai principi organizzativi fissati dalla presente direttiva ed alla funzionalità dell'ufficio.

3. La denominazione dell'ufficio, oltre a fare riferimento alla funzione statistica esercitata, dovrà evidenziarne il carattere associativo e, possibilmente, individuare l'area territoriale servita.

## Art.3

### *Elementi necessari dell'atto costitutivo*

1. Al fine di assicurare funzionalità e continuità operativa, l'atto costitutivo con cui verrà organizzato l'ufficio di statistica, secondo le forme associative o di cooperazione consentite, dovrà prevedere, oltre al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente direttiva, clausole tali da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio e l'adempimento delle obbligazioni assunte da ciascuna amministrazione.

2. In rapporto alle esigenze sopra menzionate, si segnalano alcuni elementi che si ritiene debbano essere previsti nell'atto:

- durata di validità tale da garantire un adeguato sviluppo dell'organizzazione e delle professionalità necessarie in rapporto ai compiti dell'ufficio e, comunque, non inferiore a cinque anni;

- in caso di forma associativa priva di persona giuridica propria, individuazione del soggetto incaricato di agire in rappresentanza degli altri enti associati per quanto attiene ai rapporti con i terzi, ai fini delle obbligazioni derivanti dalla forma organizzativa prescelta;

- indicazione della sede dell'ufficio per quanto attiene a tutta l'attività dell'ufficio di statistica;

- individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascuna amministrazione ed obbligo di comunicare, agli enti partecipanti, i responsabili dei procedimenti necessari per la loro fornitura, ai sensi della legge n.241/90;

- individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e obbligo di comunicazione all'ufficio di statistica dei relativi responsabili;

- modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei soggetti partecipanti;

- rispetto e utilizzazione delle funzioni dell'ufficio statistica anche per l'attività, non compresa nel programma statistico nazionale, ancorché di esclusivo interesse di una o alcune delle amministrazioni partecipanti;

- regolamentazione dell'attività di pubblicazione e diffusione e dei criteri di ripartizione dei relativi costi, che consenta di distinguere tra attività di comune interesse ed attività rispondente ad esigenze particolari delle diverse amministrazioni partecipanti.

## Art.4

### *Assetto organizzativo*

1. L'attività degli uffici di statistica dovrà essere comunque svolta in modo unitario, anche qualora, tra gli enti partecipanti, siano compresi comuni ove si dia luogo al decentramento circoscrizionale previsto dall'art.13 della legge n.142/90<sup>410</sup>, ovvero province per le quali si sia data attuazione alla suddivisione in circondari ai sensi dell'art.16 della stessa legge<sup>411</sup>. Tale principio dovrà essere rispettato anche con riferimento al servizio di statistica che i predetti uffici svolgono per conto e nell'interesse esclusivo delle amministrazioni partecipanti e non in attuazione del Programma statistico nazionale.

---

<sup>409</sup> Si veda, ora, la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n.9 del 20 aprile 2004, riportata nel Libro II, Titolo II, Capo I di questo volume.

<sup>410</sup> Ora, art.17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990.

<sup>411</sup> Ora, art.21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990.

2. Le funzioni degli uffici di statistica devono essere esercitate in forma organicamente distinta da quella di altri servizi eventualmente svolti nell'ambito della forma associativa o di cooperazione posta in essere. Tale autonomia è realizzata costituendo l'ufficio come struttura a se stante, dotata di risorse proprie.

#### Art.5

##### *Personale degli uffici di statistica*

1. Il responsabile degli uffici di statistica di cui alla presente direttiva deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale di maggior livello tra quelle previste dagli ordinamenti degli enti partecipanti, che abbia precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica, per aver curato particolari indagini statistiche, per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico. Alternativamente, il responsabile dell'ufficio potrà essere un funzionario munito di laurea o diploma conseguiti in discipline statistiche od affini, o anche in discipline diverse, qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilità dell'ufficio di statistica potrà essere affidata a personale in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovrà assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dalle amministrazioni partecipanti ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovrà essere informato preventivamente l'ISTAT.

4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilità interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovrà essere opportunamente selezionato e reso idoneo alle necessità operative dell'ufficio di statistica tramite corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.

#### Art.6

##### *Attività e compiti degli uffici di statistica*

1. I compiti degli uffici di statistica organizzati nelle forme in argomento sono quelli indicati dagli articoli 2 e 3 della direttiva n.1, nonché quelli specificatamente previsti, per ciascuna categoria di enti, dalle apposite direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici degli enti partecipanti ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione, limitatamente ai dati concernenti l'amministrazione cui detti uffici appartengono. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad uffici degli enti partecipanti impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare la completezza e l'attendibilità dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti degli enti partecipanti in cui si faccia uso di dati statistici, compete all'ufficio di statistica esprimere un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi o dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica, qualora costituito con la partecipazione di uno o più comuni, coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile dei comuni. Inoltre impartisce, in conformità delle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base dei comuni partecipanti.

5. L'ufficio di statistica coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo di ciascun ente, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art.6 del decreto legislativo n.322/89.

#### Art.7

##### *Attuazione alla direttiva*

1. È compito dell'ufficio di statistica di segnalare alle amministrazioni che partecipano alla forma associativa o di cooperazione posta in essere gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.

2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 18 dicembre 1992

Il presidente: REY



**§ 106. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 8 agosto 1994, n.1/Sistan - Organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica dei comuni: applicazione della direttiva n.2 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica<sup>412</sup>.**

*Ai Sindaci dei comuni*

Il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n.322, assegnava ai comuni un termine di sei mesi per l'istituzione, anche in forma associata, di un ufficio di statistica (art.3) al quale affidare i compiti previsti dell'art.6 dello stesso decreto.

Successivamente, il quadro normativo è stato completato con l'emanazione delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, numeri 1 e 2 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 1991), numero 3 (Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 1992)<sup>413</sup> e numero 7 (Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1993)<sup>414</sup>. Quest'ultima, regolamentando l'organizzazione degli uffici di statistica in forma associata, fornisce le indicazioni normative necessarie per dare completa attuazione al disposto del citato decreto 322/1989. Molte amministrazioni comunali, tuttavia, risultano ancora sprovviste di una struttura dedicata all'assolvimento della funzione statistica.

Il completamento del Sistema statistico nazionale per la rete territoriale è di estrema importanza per diffondere l'informazione statistica nel Paese e per corrispondere alle esigenze espresse dagli stessi enti territoriali, in ragione anche del crescente volume di compiti ad essi assegnati. Soltanto la presenza di una struttura specificamente rivolta alla funzione statistica può consentire lo sviluppo di professionalità adeguate ai compiti da assolvere, garantire la tempestività e qualità dell'informazione e il rispetto del segreto statistico, la cui tutela deve essere assicurata anche nei riguardi di altri uffici della stessa amministrazione, per le rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale.

Le difficoltà segnalate dai comuni in merito alla situazione o riorganizzazione degli uffici di statistica ai sensi della normativa vigente hanno indotto questo Istituto ad emanare la presente circolare i cui contenuti sono stati oggetto di attento esame da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Lo scopo è di fornire chiarimenti in merito agli aspetti organizzativi degli uffici e indicazioni che tengano conto di situazioni di particolare difficoltà, riscontrabili presso i comuni più piccoli.

#### FORME ORGANIZZATIVE

I comuni possono organizzare l'ufficio di statistica:

- in forma autonoma, istituendo nell'ambito del comune un'apposita struttura per l'assolvimento dei compiti previsti dell'art.6 del decreto legislativo n.322/1989 e dalla direttiva n.2 già richiamata in precedenza, ovvero assegnando tali compiti ad una struttura già esistente, purché rispondente ai requisiti fissati dalla direttiva stessa;

- in forma associata, attraverso la stipulazione di una convenzione anche con altri enti locali, nel rispetto delle indicazioni della direttiva n.7, pure richiamata in precedenza.

Il ricorso alla forma associata appare particolarmente indicato per i comuni più piccoli che non sono in grado di realizzare autonomamente un ufficio rispettoso dei requisiti organizzativi minimi.

In ogni caso, occorre provvedere con la massima tempestività all'individuazione della struttura cui affidare l'assolvimento della funzione statistica.

#### REQUISITI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI DI STATISTICA

Con riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, previsti dalla direttiva n.2, la cui applicazione risulta aver dato luogo a difficoltà o incertezze, si precisa quanto segue:

Autonomia dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art.1).

La costituzione dell'ufficio di statistica come "settore a se stante" può essere realizzata in modo differenziato secondo l'ampiezza demografica del comune. In merito si distinguono tre situazioni:

- comuni con almeno 100.000 abitanti: devono essere dotati di un ufficio con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi, come previsto dell'art.1, punto 2, della direttiva n.2. Tale requisito non risulta, peraltro, innovativo rispetto alla normativa precedentemente vigente (legge 16 novembre 1939, n.1823);

- comuni da 65.000 a 100.000 abitanti: qualora particolari esigenze organizzative o amministrative non consentano l'istituzione di un ufficio di statistica con funzioni organicamente distinte dagli altri servizi del comune, è possibile attribuire all'ufficio più funzioni, tra le quali quella statistica, purché quest'ultima abbia carattere preminente. Nella

<sup>412</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1994 - serie generale - n.191.

<sup>413</sup> Si veda, ora, la direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n.9 del 20 aprile 2004, riportata nel Libro II, Titolo II, Capo I di questo volume.

<sup>414</sup> Riportate in questo volume.

denominazione dell'ufficio deve farsi menzione della funzione statistica, secondo quanto disposto dall'art.1 della direttiva n.1;

- comuni con meno di 65.000 abitanti: in deroga al disposto delle direttive numeri 1 e 2, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad ufficio comunale preesistente. Nella individuazione di tale ufficio sono da preferire quelli la cui attività si espliciti nell'esercizio di una funzione che compete al sindaco quale ufficiale di Governo e che sia, per quanto possibile, connessa alla funzione statistica.

Preminenza dell'attività statistica (direttiva n.1, art.1).

Al fine di stabilire se la funzione statistica risulti preminente rispetto ad altre funzioni svolte dall'ufficio di statistica, occorre tener presente che l'espressione "attività statistica" non può essere riferita al solo espletamento di rilevazioni statistiche, ma comprende il complesso dei compiti che la normativa (decreto legislativo n.322/1989 e direttive citate) assegna all'ufficio. Tra questi, sono compresi la promozione e lo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi gestionali, l'analisi e la ricerca statistica, la pubblicazione di dati statistici prodotti ed elaborati dall'ufficio.

La complessità delle funzioni attribuite dalla normativa all'ufficio di statistica, in particolare di quelle indicate all'art.3, punti 4 e 5, della direttiva n.2, comporta che tale ufficio possa essere costituito o riorganizzato accorpando più uffici o funzioni eventualmente attribuite ad altri servizi. Fra tali funzioni, si indicano esemplificativamente quelle di studio, programmazione, diffusione di informazione statistiche ed economiche. Può essere ricompresa nell'ufficio di statistica l'area informatica ed elaborazione dati, almeno per quanto attiene all'assolvimento della funzione statistica. Attività non comprese tra quelle di pertinenza dell'ufficio possono essere presenti, ove ricorrano particolari esigenze organizzative e purché non assumano carattere preminente. Di conseguenza, l'associazione del centro elaborazione dati al settore statistico risulta compatibile se l'attività espletata dal centro stesso in favore di altri settori, senza la produzione di informazione statistica, non divenga prevalente rispetto al complesso delle funzioni proprie.

Collocazione dell'ufficio.

La dipendenza diretta dal sindaco non deve essere intesa in senso assoluto. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha chiarito, nella seduta del 30 marzo 1993, che la funzione statistica rientra tra quelle delegabili da parte del sindaco.

## RISORSE

Responsabile dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, art.2).

I requisiti di qualifica e professionalità del responsabile dell'ufficio di statistica debbono essere rapportati al rilievo che l'ufficio assume nell'amministrazione ed alle funzioni che competono al responsabile in base alla normativa vigente.

La direttiva prevede che, in assenza di personale che abbia i previsti requisiti di professionalità, la responsabilità dell'ufficio possa essere affidata ad un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore al quale si dovrà tuttavia assicurare la frequenza a corsi di preparazione statistica, svolti o espressamente riconosciuti dall'ISTAT. In proposito, si chiarisce che l'amministrazione può provvedere alla nomina del responsabile dell'ufficio già prima della frequenza del corso, fermo restando l'obbligo di segnalare la corrispondente esigenza formativa all'ISTAT, a norma dell'art.4, punto 4, della direttiva n.1.

Nei comuni con meno di 65.000 abitanti che provvedono ad assegnare la funzione statistica ad altro ufficio preesistente avvalendosi della deroga prevista nella presente circolare, il responsabile di detto ufficio diviene, conseguentemente, responsabile anche della funzione statistica. Rimane l'obbligo di segnalare all'ISTAT le esigenze formative che ne derivano.

Personale dell'ufficio di statistica (direttiva n.2, punti 3 e 4).

La direttiva non fornisce indicazioni tassative in merito alla numerosità ed alla qualifica del personale da assegnare all'ufficio e ciò in considerazione del diverso rilievo che l'attività statistica può assumere presso i comuni e delle differenti soluzioni organizzative che ciascuna amministrazione può adottare. Anche per tale personale la qualificazione professionale può essere conseguita, ove non sia altrimenti possibile, dopo l'assegnazione all'ufficio di statistica. L'esigenza di formazione da prospettare deve essere adeguata ai compiti che il personale è chiamato ad assolvere.

Attrezzature dell'ufficio di statistica (direttiva n.1, art.5).

L'attrezzatura indicata dalla direttiva deve essere assegnata in dotazione all'ufficio di statistica. Presso le amministrazioni più piccole o dotate di risorse limitate, può esserne prevista l'utilizzazione da parte di altri servizi, quando non ne derivi intralcio ai lavori dell'ufficio di statistica. In via provvisoria, può essere quest'ultimo ufficio a ricorrere ad attrezzature in dotazione ad altri, allorché sussistano situazioni locali particolarmente carenti. La mancanza temporanea di attrezzature non può rappresentare motivo per non procedere alla costituzione dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo n.322/1989.

## VALUTAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE

Ciascuna amministrazione deve valutare le risorse necessarie in rapporto alla effettività dell'attività da svolgere. Al fine di ridurre l'esigenza di nuove risorse da destinare all'attività statistica, la direttiva n.2 ha espressamente previsto (art.3, punto 2) la possibilità che alcune fasi delle rilevazioni vengano affidate ad altri uffici della stessa amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'ufficio di statistica su ogni fase del lavoro e la competenza esclusiva a impartire le necessarie istruzioni e a disporre gli opportuni controlli. In particolare, i modelli relativi alle statistiche demografiche, all'edilizia, al conto consuntivo ecc. possono essere compilati dai servizi competenti nel merito (anagrafe, urbanistica, ragioneria ecc.), purché l'ufficio di statistica assicuri la completezza, correttezza e tempestività delle informazioni raccolte.

Rimane compito esclusivo dell'ufficio di statistica assicurare il coordinamento di tutta l'attività statistica del comune, garantire il rispetto del segreto statistico e validare i dati prodotti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il presidente: ZULIANI

### **§ 107. - Istituto nazionale di statistica - Circolare 27 aprile 1999, n.3/Sistan - Costituzione dell'ufficio di statistica in forma associata<sup>415</sup>**

#### **Ai sindaci dei comuni**

*Ai presidenti delle regioni*

*Ai presidenti delle province*

*Ai presidenti delle comunità montane*

*Al presidente dell'Unioncamere*

e, p.c.: *Al Ministero dell'interno*

*Ai prefetti della Repubblica*

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, nel disciplinare l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, riconosce agli enti locali la possibilità di procedere alla costituzione degli uffici di statistica in forma associata e consortile.

Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha successivamente integrato la normativa anzidetta, emanando le direttive n.2 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 1991)<sup>416</sup> e n.7 del 18 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1993)<sup>417</sup> alle quali ha fatto seguito la circolare n.1/Sistan dell'8 agosto 1994 (Gazzetta Ufficiale n.191 del 17 agosto 1994)<sup>418</sup> di applicazione della prima delle direttive richiamate.

Le suddette disposizioni, alle quali si rinvia, dedicano particolare attenzione al completamento della rete territoriale del Sistema statistico nazionale. Le situazioni locali risultano, peraltro, fortemente differenziate, non consentendo in molti casi la costituzione in forma autonoma di uffici di statistica, rispettosi dei requisiti organizzativi minimi richiesti.

Per garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche, viene richiamata, tra l'altro, la possibilità di organizzare il corrispondente ufficio in forma associata, attraverso intese alle quali possono eventualmente aderire, oltre ai comuni, anche altri enti locali, come le province e le comunità montane ed, eventualmente, enti territoriali o funzionali.

La presente circolare, preventivamente concordata con il Ministero dell'Interno, ha lo scopo, condiviso dal Comstat, di sostenere il processo di attuazione della soluzione delineata. Pertanto, ferma restando la possibilità di adottare le forme di intesa ritenute più confacenti tra quelle indicate al capo VIII della legge n.142/1990<sup>419</sup>, si propone l'allegato schema di convenzione al quale le amministrazioni interessate possano fare riferimento, integrandolo e modificandolo qualora, tra gli enti aderenti, figurino anche province, comunità montane o altri soggetti.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, in merito ad aspetti strutturali ed organizzativi previsti dallo schema di convenzione, ricordando che esso può essere adattato ed anche sostituito da altro ritenuto più consono.

#### **1. STRUTTURA DELL'UFFICIO DI STATISTICA IN FORMA ASSOCIATA**

L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti statistici.

<sup>415</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999 - serie generale - n.105.

<sup>416</sup> Riportata nella presente Sezione.

<sup>417</sup> Riportata nella presente Sezione.

<sup>418</sup> Riportata nella presente Sezione.

<sup>419</sup> Si veda, ora, il capo V, titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990. Analogamente, nello schema di convenzione allegato alla circolare tutti i richiami alla legge n.142 del 1990 devono essere riferiti al decreto legislativo n.267/2000.

Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui la convenzione, oltre ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia, gli aderenti valuteranno l'opportunità di attribuire all'ente con competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.

All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio come settore a sé stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal decreto legislativo n.322/1989.

Ciascuno degli enti associati, per la resa dei servizi e per l'assolvimento dei compiti che si impegna ad assicurare, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata o, nei casi in cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente statistico. La sezione si configura come un'articolazione organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne viene individuato il responsabile. Il referente è persona, dipendente dall'amministrazione, incaricata di svolgere le stesse funzioni attribuite al responsabile della sezione distaccata.

Il responsabile e il personale dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e il funzionario al quale venga conferito l'incarico di referente statistico devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n.2 citata.

I comuni che avessero già provveduto alla costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n.322/1989 e che intendessero aderire all'associazione, procederanno alla trasformazione dello stesso in ufficio di coordinamento o sezione distaccata, ovvero alla sua soppressione ed alla nomina del referente statistico.

Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di coordinamento, delle sezioni distaccate o di nomina dei referenti statistici dovrà essere data comunicazione a tutte le amministrazioni associate e all'Istat.

## 2. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

### 2.1. Ufficio statistico di coordinamento

L'ufficio statistico di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica.

Il predetto ufficio, in conformità a quanto disposto dalla citata direttiva n.7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli artt.2 e 3 della direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 1991) e all'art.3 della direttiva n.2 pure richiamata.

L'ufficio provvede altresì alla progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza dei territori di rispettiva competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche. Promuove, inoltre, l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi comunali.

Per l'esercizio dei propri compiti, l'ufficio statistico di coordinamento opera in collegamento con le sezioni distaccate, con i referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono; procede alle elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione di lavori statistici previsti dal programma statistico nazionale o dal programma annuale dell'associazione. Qualora le elaborazioni siano effettuate da altri uffici e servizi, l'ufficio verifica che tali attività siano conformi alle indicazioni del soggetto titolare del lavoro.

### 2.2. Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici

Le sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici hanno accesso a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma annuale dell'associazione. Provvedono inoltre, dandone comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento, all'esecuzione di lavori statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte.

### 2.3. Comitato dei rappresentanti

Il Comitato dei rappresentanti degli enti associati, composto dai sindaci e dai presidenti degli enti stessi, o da loro delegati, vigila sulla gestione delle risorse conferite per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, autorizza gli accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento dell'informazione statistica disponibile, approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo, delibera l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali, locali e funzionali.

### 2.4. Programmazione delle attività

Il Comitato dei rappresentanti ogni anno delibera, a maggioranza semplice, il programma annuale delle attività dell'associazione, contenente le rilevazioni e le elaborazioni statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e quelle previste dal programma statistico nazionale.

## 2.5. Segreto statistico

Il responsabile ed il personale dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n.322/1989 in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. Ai sensi della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>420</sup>, gli stessi sono inoltre responsabili e/o incaricati dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

## 3. ELEMENTI NECESSARI DELLA CONVENZIONE

In attuazione di quanto disposto dall'art.3 della direttiva n.7 del Comstat, l'atto costitutivo dell'ufficio statistico associato deve prevedere:

l'indicazione del termine di validità della convenzione, comunque non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al conseguimento della piena operatività dell'ufficio statistico, si consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a otto-dieci anni;

la designazione del comune incaricato di istituire l'ufficio statistico di coordinamento;

l'individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascun comune partecipante per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento e le modalità di conferimento delle stesse;

l'individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e l'obbligo di comunicazione all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili;

le modalità per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti.

## 4. VIGILANZA DELL'ISTAT

L'Istat, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n.322/1989, esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività svolta dall'ufficio di statistica costituito in forma associata, dando disposizioni, in caso di inadempimento, per i necessari interventi surrogatori.

Il presidente: ZULIANI

Schema di convenzione

### Costituzione dell'Ufficio di statistica in forma associata

Il giorno....., presso.....,

**fra**

il Sig. ...., Sindaco pro-tempore del comune di ....., il quale agisce in nome e per conto dell'amministrazione comunale in esecuzione della delibera C.C. ...., esecutiva ai sensi di legge e allegata al presente atto;

il Sig. ...., Sindaco pro-tempore del comune di ....., il quale .....

**premessi che**

l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;

il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi delle collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;

la legge 8 giugno 1990, n.142<sup>421</sup> consente alle amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

è in atto un processo di informatizzazione e l'interconnessione delle anagrafi comunali;

<sup>420</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Capo I, Titolo III, Libro II di questo volume, che ha abrogato la legge n.675/1996.

<sup>421</sup> Si veda ora decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990.

## **ritenuto che**

la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che le contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;  
la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

## **si conviene quanto segue**

### *Art.1*

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema statistico nazionale e di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività, i comuni di:

1. ....(\*)
2. ....
3. ....
4. ....

esercitano la funzione statistica in forma associata, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 e dell'art.24 della legge 8 giugno 1990, n.142<sup>422</sup>.

### *Art.2*

1. Per le finalità di cui all'art.1, il comune di .....(\*) , entro ..... giorni dalla data della stipula del presente atto, provvederà ad istituire l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione organizzativa, la sede, il responsabile e dotandolo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal d.lgs n.322/1989, dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dal presente atto.

2. L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi del comune ed è posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

3. Ciascuno degli altri comuni associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla costituzione della sezione statistica distaccata ed alla nomina del responsabile della stessa, ovvero alla nomina del referente statistico. Gli uffici di statistica già costituiti ai sensi del d.lgs. n.322/1989 sono trasformati ufficio di coordinamento o in sezioni statistiche distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative. Tali uffici possono anche essere soppressi ed in loro vece può essere nominato un referente statistico.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sarà data immediata comunicazione a tutti i comuni associati e all'Istituto nazionale di statistica.

### *Art.3*

1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
- b) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- d) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione e dei singoli comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma di cui al successivo art.9;
- e) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art.8, comma 2, della legge 681/1996;
- f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;

<sup>422</sup> Si veda ora l'art.30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che ha abrogato la legge n.142/1990.

- g) promuove l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art.9 e di notiziari periodici di dati statistici;
- i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- j) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- k) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- l) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

#### *Art.4*

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art.3, l'ufficio di coordinamento:
  - a) ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni associati;
  - b) può richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art.9;
  - c) cura il collegamento e l'interconnessione con le sezioni distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
  - d) promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

#### *Art.5*

1. Le sezioni statistiche distaccate, ovvero i referenti statistici:
  - a) forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art.9;
  - b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune;
  - c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengono di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento.

#### *Art.6*

1. L'ufficio di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo art.8.

#### *Art.7*

1. I responsabili e gli addetti dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n.322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>423</sup>, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

---

<sup>423</sup> Si veda ora decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, riportato nel Capo I, Titolo III, Libro II di questo volume, che ha abrogato la legge n.675/1996.

*Art.8*

1. E' istituito il Comitato dei rappresentanti dei comuni associati, composto dai Sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.

2. Il Comitato:

- a) esercita funzioni di vigilanza sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art.10, per il funzionamento dell'Ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al precedente art.6, comma 2;
- b) approva, a maggioranza qualificata, eventuali modifiche dell'atto costitutivo;
- c) delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali;
- d) delibera, a maggioranza semplice, il programma di cui al successivo art.9.

*Art.9*

1. Il comitato di cui al precedente art.8 delibera, entro il ..... dell'anno precedente, il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, e di quelle previste dal programma statistico nazionale.

2. Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'ufficio statistico di coordinamento secondo modalità concordate di volta in volta tra i comuni interessati.

*Art.10*

1. Per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento, i comuni associati si impegnano a stanziare, annualmente, nel proprio bilancio di previsione, le somme di seguito indicate:

- 1.....(\*) L.....
- 2..... L.....
- 3..... L.....
- 4..... L.....

che verranno versate a titolo di contributo al comune di .....(\*) in n. ... rate, con cadenza .....(oppure in unica soluzione, entro il .....).

*Art.11*

1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'ufficio di coordinamento statistico, dalle sezioni statistiche distaccate e dai referenti statistici, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

*Art.12*

1. La presente convenzione ha validità fino al ..... ed è rinnovabile tacitamente.

2. I sottoscrittori non possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima di cinque anni dalla data di sottoscrizione. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

3. All'associazione possono aderire, previa deliberazione del Comitato dei rappresentanti di cui all'art.8, anche in epoca successiva alla firma del presente atto, altri comuni ed enti territoriali.

*Art.13*

1. Il presente atto sarà vincolante per i contraenti non appena divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.

2. Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in segno di accettazione ed obbligazione.

Data,

Firme



## TITOLO III

### *Prefetture - Uffici territoriali del Governo*

#### CAPO I

##### *Disciplina generale*

**§ 108. - Decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59<sup>424</sup> (art.11)**

#### Art.11

##### *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*

1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n.131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente<sup>425</sup>.

**§ 109. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.180 - Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni<sup>426</sup>**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visto l'articolo 87 della Costituzione;  
visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;  
visto l'articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n.59;  
visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.29;  
visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n.131;  
visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.287;

---

<sup>424</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario n.163 alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999 - serie generale - n.203.

<sup>425</sup> L'articolo - già modificato dall'art.10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n.131 e dall'art.1 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366 - è stato così sostituito dall'art.1 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.29. In attuazione del presente articolo è stato emanato il d.p.r. 3 aprile 2006, n.180, riportato in questa sezione.

<sup>426</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2006 - serie generale - n.113.

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;  
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;  
acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;  
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;  
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

emana  
il seguente regolamento:

#### Art.1

##### *Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo*

1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno.
2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
  - a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;
  - b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n.131.

#### Art.2

##### *Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo*

1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:
  - a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
  - b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;
  - c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
  - d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.

#### Art. 3

##### *Convenzioni e conferenze di servizi*

1. Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata.

2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, può, nel caso in cui l'amministrazione precedente sia un'amministrazione statale, indire la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi può essere altresì indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione è richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o più degli enti locali coinvolti.

#### Art.4

##### *Conferenze permanenti*

1. Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).

2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal rappresentante della città metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonché da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il prefetto può promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.

3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente della provincia, il rappresentante della città metropolitana, ove costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.

4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:

- a) amministrazioni d'ordine;
- b) sviluppo economico e attività produttive;
- c) territorio, ambiente e infrastrutture;
- d) servizi alla persona e alla comunità.

Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalità del proprio funzionamento.

5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture, nonché i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.

6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti locali nell'ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.

#### Art.5

##### *Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti*

1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria è composto da personale ivi in servizio.

2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresì, convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione della Conferenza provinciale è data comunicazione al presidente della regione. Della convocazione della Conferenza regionale è data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.

3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.

4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell'interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresì, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.

#### Art.6

##### *Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri*

1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attività amministrativa.
2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

#### Art.7

##### *Intervento sostitutivo del prefetto*

1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attività di mediazione con i soggetti interessati.
2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.
3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.
4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.

#### Art.8

##### *Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo*

1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.

#### Art.9

##### *Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali*

1. Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarità e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.

Art.10  
*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art.11  
*Abrogazioni*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.287, è abrogato.

Art.12  
*Disposizioni finali*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**CAPO II**  
*Rappresentanti del Governo*  
*per i rapporti con il sistema delle autonomie*

**§ 110. - legge 5 giugno 2003 n.131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3<sup>427</sup> (art.10)**

Art.10  
*Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
  - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
  - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
  - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
  - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
  - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
  - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da

<sup>427</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003 - serie generale - n.132.

effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.287<sup>428</sup>, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n.3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione<sup>429</sup>.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n.62, sono apportate le seguenti modificazioni:

#### *Omissis*

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n.62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n.400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

**§ 111. - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 - Direttiva ai commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n.400<sup>430</sup>**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la necessità di dare esecuzione all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, ove è prevista l'adozione, sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri, di direttive relative ai compiti dei commissari del Governo<sup>431</sup>;

<sup>428</sup> Il d.p.r. n.287/2001 è stato abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n.180, riportato nel Capo I del presente titolo.

<sup>429</sup> Il d.p.r. n.287/2001 è stato abrogato dal d.p.r. 3 aprile 2006, n.180, riportato nel Capo I del presente titolo. Con sentenza 8-19 luglio 2004, n.236 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

<sup>430</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1993 - serie generale - n.241 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1993 - serie generale - n.298 dopo la registrazione alla Corte dei Conti. Ai sensi dell'art.10, comma 11, della legge 5 giugno 2003, n.131 "(...) nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato". Lo stesso comma non riguarda invece le norme, compatibili con la medesima legge costituzionale n.3/2001, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

<sup>431</sup> L'articolo 13 della legge n.400/1988 è stato abrogato dall'art.10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n.131.

Considerato altresì le disposizioni legislative in materia, successive alla legge anzidetta;  
In conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 1993;

dispone:

#### *1. Rapporti tra Stato e regione - Cooperazione tra gli organi*

1.1. Per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il buon andamento della pubblica amministrazione e l'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, il commissario del Governo promuove la cooperazione tra gli uffici dello Stato e quelli della regione nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza.

1.2. Il commissario del Governo segue l'attività degli organi regionali, ad esso sono inviati i progetti di provvedimenti legislativi e gli altri atti deliberativi.

1.3. Il commissario del Governo cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi.

1.4. Ogni comunicazione del Governo alla regione è effettuata tramite il commissario del Governo, con esclusione delle notificazioni o comunicazioni di atti relativi a procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali attribuite dalla legge ad altri organi, ivi compresi procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale.

1.5. Per le finalità indicate al punto 1.1., il commissario del Governo, quando ne ravvisi l'opportunità, può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal quale funzionalmente dipende, nonché al Ministro per gli affari regionali, iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive da parte del Governo per le funzioni statali delegate alla regione.

#### *2. Funzione di sovrintendenza sulle attività degli uffici statali decentrati e relative modalità di espletamento*

2.1. Per le finalità indicate al punto 1.1. ed al fine di assicurare l'unità di indirizzo di cui all'art. 95, primo comma, della Costituzione, il commissario del Governo sovrintende alle funzioni ed attività amministrative decentrate dallo Stato a livello regionale. La sovrintendenza è esercitata senza interferire nei rapporti gerarchici tra uffici centrali e periferici dello Stato e nel rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29<sup>432</sup>.

2.2. Quanto alle funzioni ed attività degli uffici statali decentrati a livello provinciale, la funzione di sovrintendenza del commissario del Governo si esplica con la collaborazione dei prefetti, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge nelle rispettive province.

2.3. Oltre che per le materie espressamente previste dalla legge, la funzione di sovrintendenza è esclusa con riferimento alle attività degli organismi giurisdizionali o equiparati, militari e di polizia, ancorché abbiano ad esercitare funzioni amministrative.

2.4. La funzione di sovrintendenza è esercitata dal commissario del Governo mediante la convocazione di apposite conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e di altre pubbliche amministrazioni. Le conferenze sono presiedute dal commissario del Governo e possono essere convocate anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di singoli Ministri interessati alle questioni da trattare.

2.5. Nei casi in cui, a conclusione dei lavori della conferenza, si pervenga ad una intesa tra i rappresentanti delle amministrazioni intervenute in ordine alle questioni trattate, le determinazioni adottate impegnano ciascuna di dette amministrazioni e il commissario del Governo ne verifica la puntuale attuazione, provvedendo, ove occorra, ad emanare i necessari atti di impulso e di indirizzo. Qualora l'intesa non sia raggiunta, il commissario del Governo informa tempestivamente i competenti organi centrali delle amministrazioni interessate circa le questioni esaminate e non risolte nella conferenza per i conseguenti provvedimenti di loro specifica competenza.

2.6. Il commissario del Governo riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle questioni esaminate nelle conferenze e sulle relative determinazioni anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n.400.

2.7. Alle conferenze indette dal commissario del Governo possono partecipare, d'intesa con i prefetti interessati, funzionari in loro rappresentanza, qualora le questioni da trattare abbiano diretta attinenza con situazioni e problemi già sottoposti all'esame dei comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, ovvero quando, ad avviso del prefetto, rivestano rilevanza di carattere generale o particolare interesse, anche ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito locale.

2.8. Ai fini indicati al punto 2.7 il commissario del Governo e i prefetti aventi sede nella medesima regione sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni nelle questioni che assumono particolare rilievo nel quadro dell'esercizio delle rispettive attribuzioni o che possono formare oggetto di esame da parte delle conferenze in sede regionale ovvero dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

---

<sup>432</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che ha abrogato il decreto legislativo n.29/1993.

### 3. Funzione di coordinamento tra le attività esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalla regione

3.1. Ai fini indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400<sup>433</sup>, il commissario del Governo promuove, con cadenza di norma semestrale, riunioni di coordinamento tra i rappresentanti regionali ed i funzionari responsabili di uffici decentrati dello Stato a livello regionale, interessati alle questioni da trattare. Le riunioni sono convocate dal presidente della giunta regionale e ad esse partecipa il commissario del Governo<sup>434</sup>.

3.2. Alle riunioni di coordinamento possono essere invitati a partecipare, qualora le questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le loro attribuzioni:

a) prefetti delle province della regione o loro rappresentanti, anche quando si discuta dell'attività dei comitati provinciali della pubblica amministrazione;

b) rappresentanti degli enti locali della regione, anche a seguito di espressa richiesta dei medesimi;

c) rappresentanti di altri organismi pubblici;

d) rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il presidente della giunta regionale, d'intesa ed eventualmente su proposta del commissario del Governo, al momento di convocare la riunione valuterà quale dei suddetti rappresentanti invitare<sup>435</sup>.

3.3. Le riunioni di coordinamento sono presiedute dal presidente della giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3.4. Qualora, a conclusione delle riunioni di coordinamento, si pervenga ad un accordo sulle questioni esaminate, il presidente della giunta regionale e il commissario del Governo verificano, per la parte di competenza, la puntuale attuazione dell'accordo da parte, rispettivamente, degli organi e uffici regionali e degli organi e uffici statali interessati. A tal fine il presidente della giunta regionale ed il commissario del Governo si informano reciprocamente degli atti compiuti e delle iniziative promosse dagli organi regionali e statali competenti.

3.5. Qualora l'accordo non si realizzi, il commissario del Governo ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri al quale, ove occorra, propone, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la convocazione in apposita sessione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.400, per la trattazione delle questioni non risolte. Il commissario del Governo, con cadenza semestrale, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali una relazione sulle riunioni di coordinamento promosse, segnalando le questioni esaminate e i risultati raggiunti.

### 4. Funzioni statali delegate

4.1. Il commissario del Governo vigila sull'esercizio, da parte della regione, delle funzioni delegate dallo Stato e comunica eventuali sue osservazioni o proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle amministrazioni statali interessate.

4.2. Il commissario del Governo, per l'esercizio della funzione indicata al punto 4.1, può richiedere al presidente della giunta regionale ogni notizia e informazione ritenuta utile e, se non sia diversamente disposto, riceve periodicamente dai competenti organi regionali un elenco delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate.

4.3. Nei casi in cui la regione, per l'esercizio delle funzioni statali delegate a norma dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione<sup>436</sup>, si avvalga dei comuni, delle province e di altri enti locali, il commissario del Governo vigila sull'attuazione di dette funzioni con la collaborazione dei prefetti e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1990, n.142<sup>437</sup>. A tal fine il commissario del Governo dà comunicazione ai prefetti delle iniziative adottate dall'amministrazione regionale nel quadro delle attività statali delegate e i prefetti, a loro volta, segnalano al commissario del Governo gli eventuali problemi e difficoltà insorti in sede locale.

### 5. Acquisizione e trasmissione di informazioni e dati

5.1. Il commissario del Governo cura l'adeguatezza, con riguardo alle esigenze del Governo, dei flussi di informazioni provenienti da organi e aziende regionali, nonché dagli uffici decentrati dello Stato a livello regionale e, in particolare, di quelli specificamente indicati dall'art. 67 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni<sup>438</sup>.

<sup>433</sup> L'art.13 della legge n.400/1988 è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dall'art.10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n.131.

<sup>434</sup> Punto così sostituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1995.

<sup>435</sup> Punto così sostituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1995.

<sup>436</sup> L'art.118 della Costituzione è stato sostituito dall'art.4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

<sup>437</sup> La legge n.142/1990 è stata abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In materia di rapporti tra regioni ed enti locali si vedano gli artt.4 e 5 del decreto legislativo n.267/2000.

<sup>438</sup> Si veda ora l'art.62 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che ha abrogato il decreto legislativo n.29/2003.



5.2. Il commissario del Governo contribuisce alla raccolta ed allo scambio dei dati di rilevanza statistica, agendo d'intesa con l'ISTAT ed avvalendosi degli uffici regionali di detto istituto nonché, d'intesa con il presidente della giunta regionale, degli uffici regionali addetti ad attività statistiche. I dati statistici provenienti da fonti pubbliche in ambito provinciale sono acquisiti dal commissario del Governo per il tramite degli uffici di statistica delle prefetture previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 .

5.3. Il commissario del Governo riferisce almeno una volta all'anno, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per gli affari regionali, sulla propria attività con particolare riguardo agli obiettivi indicati dall'art. 13, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n.400<sup>439</sup> . Il commissario del Governo fornisce altresì dati ed elementi per la redazione della relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione.

5.4. La segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunica ai commissari del Governo le deliberazioni adottate dalla Conferenza stessa.

#### 6. *Proposizioni finali*

6.1. La presente direttiva è indirizzata anche al commissario dello Stato nella regione Sicilia ed ai commissari del Governo nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige e nelle province di Trento e di Bolzano e si applica per quanto non diversamente disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

6.2. Il presidente della commissione di coordinamento, prevista dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 , può chiedere la convocazione delle riunioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.434 .

### CAPO III

#### *Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 112. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle Prefetture (Direttiva n.5)<sup>440</sup>**

#### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

considerato che l'art.3, comma 4, e l'art.10, comma 3, del decreto legislativo n.322/89 attribuiscono agli uffici di statistica delle prefetture particolari funzioni nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

ritenuto di dovere disciplinare gli aspetti specifici delle attività e le funzioni degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione"<sup>441</sup>;

delibera la  
Direttiva n.5

#### Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica del Ministero dell'interno e delle prefetture

1. L'ufficio di statistica costituito presso il Ministero dell'interno, a norma degli articoli 2, lettera b), e 3, primo comma, del decreto legislativo n.322/89, oltre ai normali compiti previsti dall'art.6 del suddetto decreto, assicura il coordinamento delle attività svolte, ai sensi della disposizione da ultimo citata, dagli uffici di statistica delle prefetture, in quanto strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno.

2. Presso ciascuna prefettura è costituito, a norma dell'art.3 comma 4, del citato decreto legislativo, un ufficio di statistica che assicura anche - fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art.13, comma 1, lettera c), della legge n.400/88<sup>442</sup> - il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate

<sup>439</sup> L'art.13 della legge n.400/1988 è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dall'art.10, comma 10, della legge 5 giugno 2003, n.131

<sup>440</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1992 - serie generale - n.295.

<sup>441</sup> Riportata nel Libro II, Titolo V, Capo I di questo volume.

<sup>442</sup> Si veda ora l'art.10 della legge 5 giugno 2003, n.131, riportato nel Capo II del presente Titolo, che al comma 10 ha abrogato l'art.13 della legge n.400/1988, ad eccezione del comma 3. Sui compiti del Commissario del Governo si veda anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 riportata al § precedente.

dall'ISTAT. Per l'esercizio di tali funzioni, presso l'ufficio di statistica delle prefetture, dovrà essere costituito un gruppo di lavoro permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico, composto dal responsabile dell'ufficio di statistica della prefettura da rappresentanti dell'ISTAT, degli uffici di statistica della provincia, della camera di commercio, del comune capoluogo. Il gruppo di lavoro potrà, in relazione a specifiche esigenze, essere opportunamente integrato dai rappresentanti delle ulteriori fonti pubbliche di informazione esistenti in sede locale, nella persona del responsabile dell'ufficio di statistica, laddove costituito.

3. Attraverso l'azione di coordinamento, l'ufficio di statistica della prefettura dovrà principalmente assicurare un'azione di armonizzazione, di stimolo e vigilanza per il corretto espletamento dei compiti demandati alle fonti informative pubbliche locali nell'ambito del SISTAN.

4. Presso gli uffici di statistica delle prefetture, a norma dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo n.322/89, sono costituiti uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico. Gli enti e gli organismi facenti parte del SISTAN devono assicurare agli uffici di statistica delle prefetture la fornitura dei dati statistici ufficiali prodotti a livello nazionale e locale. Il rilascio dei dati avverrà secondo le modalità stabilite con apposita direttiva

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente: REY

## **TITOLO IV**

### ***Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura***

#### **CAPO I**

##### ***Disciplina generale***

**§ 113. - Legge 29 dicembre 1993, n.580 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura<sup>443</sup> (art.8)**

#### **CAPO II**

##### **REGISTRO DELLE IMPRESE**

#### **Art.8<sup>444</sup>**

##### ***Registro delle imprese***

1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

---

<sup>443</sup> Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994 - serie generale - n. 7.

<sup>444</sup> Articolo prima modificato dall'art. 15 del d.p.r. 14 dicembre 1999, n.558 e poi così sostituito dal comma 10 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

**§ 114. - Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 - Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art.2188 del codice civile<sup>445</sup> (art.9)**

Art.9

*Repertorio delle notizie economiche e amministrative*

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.580 del 1993 , presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
  - a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  - b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali<sup>446</sup>.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<sup>447</sup>.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro<sup>448</sup>.

**§ 115. - Decreto ministeriale 23 maggio 2001, n.278 - Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento<sup>449</sup>**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, di attuazione del predetto articolo 8, concernente l'istituzione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, siano indicate le notizie da inserire nel

<sup>445</sup> Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996 - serie generale - n. 28.

<sup>446</sup> Per l'attuazione del presente comma si veda il d.m. 23 maggio 2001, n. 278, recante *Regolamento di attuazione dell'art.9, commi 3 e 4, del d.p.r. 7 dicembre 1995, n.581*.

<sup>447</sup> Si rinvia alla nt. precedente

<sup>448</sup> Il modello di cui al presente comma è stato approvato con d.m. 7 agosto 1998, avente ad oggetto *Aggiornamento e semplificazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo*.

<sup>449</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001 - serie generale - n. 160.

REA da acquisire direttamente dagli archivi delle PP.AA., e dei concessionari pubblici, siano stabilite le modalità semplificate per la denuncia delle notizie da parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;

visto l'articolo 32 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 581 relativo all'interconnessione telematica tra i sistemi informativi delle camere di commercio, il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema informativo delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del REA;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante: «Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole» ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano le modalità dell'interconnessione dell'anagrafe medesima con il sistema informativo delle camere di commercio;

visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni volte ad evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei soggetti interessati;

vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente il Sistema statistico nazionale così come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;

visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 giugno 1999;

visto il parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;

visto il parere espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 20 marzo 2000;

udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 13802 del 16 febbraio 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta il seguente regolamento:

#### Art.1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «ufficio»: l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) «modello»: il modello anche informatico di conferma o variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
- c) «REA»: il repertorio delle notizie economiche e amministrative, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- d) «esercenti attività agricola»: gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole a norma dell'articolo 2135 del codice civile e delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile, le società esercenti attività agricola soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, nonché gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti in agricoltura, ancorché non in modo esclusivo o prevalente, soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
- e) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale.

#### Art.2 *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto indica le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo, riguardanti gli esercenti attività agricola, da iscrivere nel REA a norma dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e definisce le modalità con le quali gli uffici le acquisiscono e le aggiornano direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e di concessionari di pubblici servizi o su denuncia degli interessati.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno indicate ulteriori notizie di carattere economico, statistico e amministrativo da denunciare al REA, oltre a quelle già contenute in detto repertorio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con riferimento agli esercenti attività non agricole.

#### Art.3 *Procedimento di acquisizione e di aggiornamento di dati e notizie nel REA.*

1. Le notizie di cui all'articolo 2 riguardano gli addetti, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi riferimenti catastali, la tipologia e consistenza degli allevamenti, nonché l'identificazione degli imprenditori a titolo principale e sono indicate nell'allegato AG annesso al presente decreto. Per l'acquisizione di tali notizie, non coperte da segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli uffici accedono alle banche

dati gestite dall'AGEA e dagli organismi pagatori, all'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) previsto dal regolamento CEE n. 2186 del 1993, ai sistemi informativi del Ministero delle finanze, a norma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dell'INPS e dell'INAIL, nonché al SIAN e ai sistemi informativi delle regioni. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano nelle quali siano operanti organi con analoghe finalità è dato incarico a queste ultime di fornire tutti i dati richiesti all'anagrafe centrale. La valutazione dell'esistenza del segreto statistico ovvero di obblighi o divieti ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, compete alle amministrazioni titolari delle predette banche dati.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il SIAN comunica all'ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati e le notizie di cui al comma 1 relativamente agli esercenti attività agricola che alla predetta data risultano iscritti nel registro delle imprese e nel REA.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ufficio richiede, a norma dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, le medesime informazioni di cui al comma 1 agli esercenti attività agricola, per i quali non abbia avuto comunicazione dal SIAN ma che risultino iscritti nel registro delle imprese e nel REA, per il tramite di un modello recante i dati e le notizie di cui all'allegato AG.

4. Gli esercenti attività agricola di cui al comma 3, anche avvalendosi dell'assistenza delle associazioni agricole, comunicano all'ufficio anche in via telematica, entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque quando ne abbiano interesse, le notizie di cui al comma 1 con riferimento al modello di cui all'allegato AG. In caso di mancata comunicazione i dati s'intendono confermati.

5. Con comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato indirizzato alle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da diffondere anche a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno rese note le scadenze di cui ai commi 2, 3 e 4 per il primo anno di avvio del procedimento di cui al presente articolo.

6. Il responsabile del trattamento dei dati adotta le misure di sicurezza previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1996, n. 675<sup>450</sup>.

#### Art.4 *Certificazioni*

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le certificazioni e le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed ogni altra risultanza tratta dal registro delle imprese e dal REA relativa ad ogni stato, fatto e qualità riguardante l'esercente attività agricola sono sostitutive di ogni altra dichiarazione o attestazione riguardante i medesimi stati, fatti e qualità dell'esercente attività agricola.

Allegato

*Omissis*

## CAPO II *Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 116. - Istituto nazionale di statistica - Deliberazione 15 ottobre 1991 - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (Direttiva n.4)<sup>451</sup>**

### IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;  
considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto legislativo n.322/89, le attività e le funzioni degli uffici di statistica, oltre che dalle disposizioni di cui al decreto legislativo citato, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823<sup>452</sup>, e dalle relative norme di attuazione, in quanto applicabili;

<sup>450</sup> Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, riportato nel Libro II, Titolo III, Capo I di questo volume, che ha abrogato la legge n. 675/1996.

<sup>451</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991 - serie generale - n.295.

<sup>452</sup> Riportata nella Sezione II, Capo III del presente Libro.

visto l'art.10, comma 3, del decreto legislativo n.322/89, concernente la costituzione di uffici di collegamento del sistema statistico nazionale;

ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'attività e delle funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal comitato con la direttiva n.1 del 15 ottobre 1991 concernente "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, di cui all'art 3 del decreto legislativo n.322/89, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione"<sup>453</sup>;

delibera la  
Direttiva n.4

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica  
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi camerali. L'autonomia è realizzata ponendo l'ufficio alle dirette dipendenze del segretario generale o costituendo l'ufficio stesso come settore a se stante.
2. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario inquadrato nei profili camerali la cui declaratoria preveda mansioni statistiche, ovvero che, in ogni caso, abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica, o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo.
3. Le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come richiamato dall'art.3 del decreto legislativo n.322/89, sono regolate dalla legge n.1823/39 e relative norme di attuazione, nonché dalle norme del decreto stesso e dalle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Inoltre, gli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato agricoltura curano il coordinamento provinciale delle statistiche economiche di rilevazione diretta, ivi compresa la utilizzazione statistica dei registri e degli albi camerali anche mediante intese dirette con altri enti ed organismi.
4. Gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire a sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo n.322/89 uffici di collegamento del SISTAN con il pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
5. E compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
6. L'ufficio dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Roma, 15 ottobre 1991

Il presidente REY

## TITOLO V *Soggetti privati*

### CAPO I *Disciplina generale*

**§ 117. - Legge 28 aprile 1998, n.125 - Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996** (art. 2)

*Omissis*<sup>454</sup>

**§ 118. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125**

*Omissis*<sup>455</sup>

---

<sup>453</sup> Riportata nel Libro II, Titolo V, Capo I di questo volume.

<sup>454</sup> Riportata nel Libro II, Titolo VII, Capo I di questo volume.

CAPO II  
*Criteria organizzativi e funzionali degli uffici di statistica*

**§ 119. - Istituto nazionale di statistica - Provvedimento 5 settembre 2001 - Criteri organizzativi e funzionali degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale** (Atto di indirizzo n.2)

*Omissis*<sup>456</sup>

CAPO III  
*Decreti d' inserimento*

**§ 120. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2003 - Inserimento degli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria, dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto nell'ambito del Sistema statistico nazionale**<sup>457</sup>

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;

visto l'atto di indirizzo n.2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

visto l'art.6 della legge 29 dicembre 1993, n.580, concernente le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

viste le istanze avanzate all'Istituto nazionale di statistica rispettivamente dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

vista la nota del 26 giugno 2003, n.4268, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dal Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Unioncamere liguri, dall'Unioncamere Piemonte e dall'Unioncamere del Veneto, in considerazione del contributo che le suddette unioncamere regionali possono fornire ai fini del potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art.1, comma 1, lettera f), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. Gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del

---

<sup>455</sup> Riportato nel Libro II, Titolo VII, Capo I di questo volume.

<sup>456</sup> Riportato nel Libro II, Titolo VII, Capo I di questo volume.

<sup>457</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003 - serie generale - n.301.

Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

**§ 121. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 - Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, nell'ambito del Sistema statistico nazionale<sup>458</sup>**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n.400»;

visto l'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n.152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art.2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n.125»;

visto l'atto di indirizzo n.2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

visto l'art.6 della legge 29 dicembre 1993, n.580, concernente le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (Unioncamere Lombardia) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

vista la nota del 24 giugno 2004, n.4331, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'Ufficio della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della citata istanza, in considerazione, in particolare, del significativo contributo che l'Unioncamere Lombardia potrebbe fornire in termini di completamento e potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art.1, comma 1, lettera f, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322;

su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (Unioncamere Lombardia) è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

---

<sup>458</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2005 - serie generale - n.60.